Sentenza 11756/09

Rg 26199/2004

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Milano
Sezione Decima Civile
Giudice Monocratico
Raimondo Mesiano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Rep. 9656/09

nella causa iscritta al n. 26199/2004 del ruolo generale, promossa da

CIR – Compagnie Industriali Riunite spa - con sede in Milano Via Ciovassino n. 1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dagli Avvocati Prof. Vincenzo Roppo del Foro di Genova ed Elisabetta Rubini del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano – Corso Matteotti n. 8;

Attrice

CONTRO

Fininvest – Finanziaria di Investimento spa, con sede in Roma – Largo del Nazareno n. 8, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dall'Avv. Prof Aldo Frignani del Foro di Torino, dall'Avv. Prof. Achille Saletti del Foro di Milano, dall'Avv Fabio Lepri del Foro di Roma e dall'Avv. Prof. Romano Vaccarella del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Achille Saletti in Milano - Via Fratelli Gabba n. 7;

Convenuta

Conclusioni delle parti:

All'udienza del 18.07.2008 i Procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni come da fogli separati, che – siglati dal Giudice - venivano allegati al verbale della udienza medesima.

STUDIOLEGALERUBINI
MILANO - C.so Matteotti, 8 - 20121 Milano - Tel. +39 02 76319190 - Fax +39 02 76319180

TRIBUNALE DI MILANO

Decima Sezione Civile – G.U. Dott. Raimondo Mesiano

CIR – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.P.A. (nel seguito "CIR"), con gli Avv.ti Prof. Vincenzo Roppo ed Elisabetta Rubini

attrice

contro

FININVEST – FINANZIARIA DI INVESTIMENTO S.P.A. (nel seguito "Fininvest"), con gli Avv.ti Prof. Aldo Frignani, Prof. Achille Saletti e Fabio Lepri

convenuta

CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI CIR

Piaccia al Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis* e, in particolare, respinte tutte le eccezioni formulate dalla convenuta nella comparsa di risposta e nei successivi scritti difensivi

I. Nel merito

I.A. In via principale, accertare e dichiarare che, per l'insieme degli elementi di fatto e diritto esposti nella narrativa dell'atto di citazione CIR e nelle successive difese, segnatamente in forza degli artt. 2043 e/o 1337 e/o 1440 cod. civ., CIR – Compagnie Industriali Riunite S.p.A. ha diritto nei confronti di Fininvest – Finanziaria di Investimento S.p.A. al risarcimento del danno patrimoniale subito a causa dell'illecito -di cui l'attrice fu vittima- di corruzione in atti giudiziari, così come descritto negli atti di parte attrice e definitivamente accertato con sentenza della Corte d'Appello penale di Milano n. 737/2007, danno da quantificarsi complessivamente nell'importo di € 468.882.841,02 (di cui € 50.000.000,00 in relazione al

danno patrimoniale da lesione dell'immagine imprenditoriale), oltre rivalutazione e interessi a far tempo dalla data di produzione del danno, ovvero in quella diversa somma – maggiore o minore – che avesse a risultare nel corso del giudizio o fosse determinata, anche in via equitativa, dal Tribunale. Per l'effetto, condannare Fininvest - Finanziaria di Investimento S.p.A. al pagamento in favore di CIR - Compagnie Industriali Riunite S.p.A della somma predetta, maggiorata di rivalutazione e interessi.

I.B. Sempre in via principale, accertare e dichiarare che, per l'insieme degli elementi di fatto e diritto esposti dell'atto di citazione CIR e nelle successive difese, e segnatamente in forza degli artt. 2043 e/o 1337 e/o 1440 cod. civ. nonché 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., CIR – Compagnie Industriali Riunite S.p.A. ha diritto nei confronti di Fininvest – Finanziaria di Investimento S.p.A. al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa dell'illecito - di cui l'attrice fu vittima- di corruzione in atti giudiziari, così come descritto negli atti di parte attrice e definitivamente accertato con sentenza della Corte d'Appello penale di Milano n. 737/2007. Per l'effetto, condannare in via generica Fininvest - Finanziaria di Investimento S.p.A. al risarcimento di detto danno in favore di CIR - Compagnie Industriali Riunite S.p.A, con riserva di successiva quantificazione in separato giudizio.

I.C. In subordine rispetto a quanto richiesto nel precedente punto **I.A.**, accertare e dichiarare che, per l'insieme degli elementi di fatto e diritto esposti nella narrativa dell'atto di citazione CIR e nelle successive difese, e segnatamente in forza degli artt. 2043 e/o 1337 e/o 1440 cod. civ., CIR – Compagnie Industriali Riunite S.p.A. ha diritto nei confronti di Fininvest – Finanziaria di Investimento S.p.A. al risarcimento del danno patrimoniale per perdita di *chance* subito a causa dell'illecito -di cui l'attrice fu vittima- di corruzione in atti giudiziari, così come descritto negli atti di parte attrice e definitivamente accertato con sentenza della Corte d'Appello penale di Milano n. 737/2007, danno da quantificarsi in misura non inferiore all'87%

:ll'importo chiesto a titolo di danno patrimoniale in via principale, ovvero :lla diversa misura che sarà liquidata, anche in via equitativa, dal ribunale. Per l'effetto, condannare Fininvest - Finanziaria di Investimento .p.A. al pagamento in favore di CIR - Compagnie Industriali Riunite S.p.A :ella somma così quantificata e maggiorata di rivalutazione monetaria e nteressi a far tempo dalla data di produzione del danno.

II. <u>In via istruttoria</u>

CIR ribadisce l'eccezione di nullità sollevata con riguardo alla deposizione del teste Arnaldo Valente e richiama - occorrendo - le richieste istruttorie formulate nei propri scritti difensivi, rigettata comunque ogni istanza istruttoria avversaria.

Vinte le spese.

Genova-Milano, 18 luglio 2008

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sez. X civile - R.G. 26199/04

G.I. Dott. Mesiano

CONCLUSIONI DEFINITIVE

di **FININVEST – Finanziaria di Investimento S.p.A.**, con gli avv.ti prof. Romano Vaccarella, prof. Aldo Frignani, prof. Achille Saletti e Fabio Lepri

- convenuta -

contro

CIR – Compagnie Industriali Riunite S.p.A., con gli avv.ti prof. Vincenzo Roppo ed Elisabetta Rubini

- attrice -

* * * * *

Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza, e dichiarata inammissibile ogni domanda nuova di CIR, così decidere:

- in via pregiudiziale, dichiarare improponibili o inammissibili le domande tutte proposte da CIR Compagnie Industriali Riunite s.p.a. nei confronti di Fininvest Finanziaria di Investimento s.p.a. nel presente giudizio, in quanto precluse dalla transazione intervenuta tra le parti o, in subordine, coperte dal giudicato;

- in subordine, dichiarare ogni diritto della parte attrice prescritto;

- in ulteriore subordine, e condizionatamente al superamento delle eccezioni che precedono, dichiarare inammissibile ovvero rigettare ogni domanda proposta da parte attrice nei confronti di Fininvest Finanziaria di Investimento s.p.a. perché infondata in fatto e in diritto.

In ogni caso: condannare CIR Compagnie Industriali Riunite s.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione delle spese di lite, comprensive del rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.N.A., nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidare nella misura ritenuta di giustizia, in via equitativa, anche tenendo conto dell'abnorme *petitum* di controparte.

In via istruttoria:

A. Dichiarare inammissibili le istanze istruttorie di CIR – Compagnie Industriali Riunite S.p.a.

B. occorrendo e senza inversione d'oneri, ammettere tutte le istanze istruttorie formulate da Fininvest in atti e non ammesse, e per l'effetto:

I. interrogatorio formale del legale rappresentante di CIR sui capitoli nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13, di cui alla memoria ex art. 184 c.p.c. dell'esponente depositata in data 31.5.2006;

II. prova per testimoni sui capitoli nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, da 19 a 49, 52, 53, 55 e 56, di cui alle memorie ex art. 184 c.p.c. dell'esponente depositate in data 31.5.2006 e 30.6.2006, con i testi ivi indicati;

III. nella non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova per

testi nn. 11, 18 e 19, di cui alla memoria ex art. 184 c.p.c. di CIR depositata in data 31.5.2006, prova contraria sulle medesime circostanze, con i testi dott.ri Fedele Confalonieri e Giancarlo Foscale.

C. Ammettersi, nella non creduta ipotesi che il documento prodotto *ex adverso* sub G9 sia ritenuto atto pubblico, la querela di falso proposta nella memoria 29 giugno 2006, depositata il successivo 30 giugno 2006, di parte Fininvest e ribadita con dichiarazione ex art. 221 c.p.c. all'udienza del 17.7.2006; con ammissione altresì dei capitoli di prova testimoniale da 1 a 6 indicati a dimostrazione della falsità nella predetta memoria Fininvest 30.6.2006 e confermati nella citata dichiarazione ex art. 221 c.p.c., con i testimoni ivi indicati

18. 7. 2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I - LE DOMANDE DI CIR.

Nel presente giudizio la società Compagnie Industriali Riunite spa (d'ora in poi CIR) ha proposto domanda risarcitoria contro la società Finanziaria di Investimento spa (d'ora in poi Fininvest) per i danni a lei cagionati dalla corruzione del giudice Vittorio Metta, commessa nell'interesse della convenuta, nell'ambito della controversia, anche giudiziaria, che, nei primi anni '90, vide l'attrice contrapposta alla convenuta in una aspra contesa per il controllo del gruppo editoriale Mondadori.

CIR, con atto di citazione notificato a Fininvest il 06.04.2004, esponeva quanto segue.

Al 21.12.1988 (data la cui rilevanza emergerà di qui a poco) il gruppo editoriale Mondatori comprendeva essenzialmente:

* la capogruppo Arnoldo Mondatori Editore spa (AME);
* altre società controllate interamente o con partecipazione di maggioranza dalla capogruppo;
* altre società possedute al 50 % dalla capogruppo (fra cui La Repubblica, Finegil ed Elemond, la quale a sua volta controllava Einaudi).

La capogruppo AME era controllata – con la maggioranza assoluta del 50 % - dalla Arnoldo Mondadori Finanziaria spa (AMEF), costituita nel 1985 con funzioni di holding del gruppo da alcuni azionisti di AME.

Il capitale della holding di controllo AMEF era partecipato come segue: famiglia Formenton (25,75 %), famiglia Mondadori (24,59 %), CIR di Carlo De Benedetti (27,71 %), Fininvest di Silvio Berlusconi (8,28 %) ed altre società con minori partecipazioni azionarie.

Cir possedeva anche, direttamente 7.558.446 azioni ordinarie della controllata AME, pari al 18,89 % del capitale di questa.

Tra i soci AMEF vigeva un patto di sindacato, stipulato il 06.01.1986 per la durata di 5 anni, che si configurava come un sindacato di voto, perché ciascun socio partecipante si impegnava a votare in assemblea sociale in modo conforme alla indicazione della maggioranza delle azioni sindacate, nonché come sindacato di blocco, perchè ciascun socio si impegnava a non alienare le proprie azioni a terzi, se non col consenso scritto degli altri soci.

Cir segnalava che già da allora sussistevano dei collegamenti fra gruppo Mondadori e gruppo Espresso, dato che CIR possedeva il 18,3 % del capitale della capogruppo Editoriale L'Espresso e che, a sua volta, Espresso aveva, tra l'altro, il 50% di Repubblica, di Finegil e di A. Manzoni & C., il cui residuo 50% era posseduto da Mondadori.

1 – Le vicende, che condussero alla controversia giudiziaria.

Il 21.12.1988 CIR e la famiglia Formenton conclusero un accordo a contenuto complesso, il cui dichiarato obiettivo era di attribuire a CIR il controllo del gruppo Mondadori (doc. A1 CIR). Infatti la clausola 1 della convenzione stabiliva: " La Famiglia Formenton riconosce l'opportunità che, nell'interesse delle aziende, l'Ing. Carlo De Benedetti svolga nell'ambito della Arnoldo Mondatori Editore il ruolo di imprenditore di riferimento".

A tal fine le parti si impegnavano ad una serie di trasferimenti azionari, ad esito dei quali CIR avrebbe posseduto il 52,54 % delle azioni ordinarie di AMEF, così da garantirsi -tramite la maggioranza assoluta della holding controllante- il controllo dell'intero gruppo, mentre alla Famiglia Formenton sarebbe rimasta una quota significativa ma minoritaria della controllata AME.

Più in dettaglio:

* la famiglia Formenton si impegnava a trasferire a CIR, entro il 30.01.1991, n. 13.700.000 azioni ordinarie AMEF;

* quale corrispettivo, a titolo di permuta, la CIR si impegnava a trasferire ai Formenton n. 6.350.000 azioni ordinarie AME entro la stessa data.

La stessa convenzione CIR - Formenton conteneva poi una serie di previsioni costituenti in sostanza un patto di sindacato, ed intese ad attribuire ai Formenton una posizione di influenza superiore a quella che la residua partecipazione ad AME, successivamente alla predetta permuta, le avrebbe assicurato.

In particolare, per il quinquennio successivo alla scadenza del patto di sindacato AMEF (31.12.1990), le citate pattuizioni contrattuali prevedevano, fra l'altro:

* la designazione alle cariche sociali in AME;

* la previa consultazione sulle future delibere assembleari di particolare importanza e l'esercizio dei corrispondenti diritti di voto;

* che, a garanzia dell'attuazione di quanto sopra, le parti avrebbero dovuto provvedere al deposito di loro rispettivi pacchetti azionari presso società fiduciarie, con specifici vincoli in ordine all'esercizio dei relativi diritti di voto.

Il contratto conteneva anche una clausola compromissoria, che affidava la risoluzione delle controversie insorte fra le parti relativamente alla interpretazione ed alla esecuzione della convenzione stessa a 3 arbitri definiti "amichevoli compositori", incaricati di decidere " inappellabilmente".

Poco dopo Fininvest, la quale –come rilevato- possedeva l'8,28 % di Amef, contrastava il progetto di controllo del gruppo Mondadori da parte di CIR rastrellando sul mercato azioni AMEF ed AME al fine di rafforzare la propria posizione nel gruppo. In particolare Fininvest acquisiva le azioni AMEF della famiglia Mondadori, ma poiché, sommando questo pacchetto (del 24,59 % del capitale) con quello già in possesso di essa convenuta (pari all'8,28 %), era ancora lontana dalla maggioranza del capitale AMEF e poiché le azioni possedute da CIR più quelle promesse in permuta dai Formenton a CIR rappresentavano -sommate fra loro- la maggioranza del capitale AMEF, Fininvest, al fine di acquisire il controllo della AMEF e con essa del gruppo Mondatori, doveva convincere i Formenton ad infrangere la promessa di permuta con CIR.

Più in dettaglio – secondo l'esposizione dell'attrice – nel novembre del 1989 risultava già concluso l'accordo fra Fininvest e i Formenton che stabiliva il trasferimento alla prima delle stesse azioni AMEF dai Formenton promesse in permuta a CIR con la già vista convenzione del 21.12.1988. Come corrispettivo di detta cessione Fininvest trasferiva nella disponibilità dei Formenton la somma di almeno 200 miliardi di vecchie lire. Quanto sopra risultava provato alla stregua della memoria difensiva dei Formenton del 28 Novembre 1999 alla Procura della Repubblica di Milano (doc. D 8 CIR) nonché della relazione della Guardia di Finanza alla stessa Procura in data 05.05.1995 (doc. D 1 CIR) relativa alle indagini sulla società Persia srl (società della famiglia Formenton) dalla quale si evincevano i movimenti finanziari riguardanti le intestazioni fiduciarie della somma di 200 miliardi di lire ai componenti della stessa famiglia.

Insomma, nell'Aprile 1990 le dette azioni AMEF erano nella disponibilità di fiduciari di Fininvest e di Silvio Berlusconi, i quali si adoperavano per renderle insensibili agli eventuali attacchi giudiziari di CIR.

Illuminanti erano in proposito le dichiarazioni rese da Marco Iannilli alla Procura della Repubblica di Milano il 17.12.1997 e poi rese all'udienza dibattimentale del 22.02.2002 nell'ambito del procedimento " Lodo Mondatori" – docc. E 1 e F 9 CIR - (conclusosi con la sentenza del 29.04.2003 del Tribunale di Milano – IV Sezione penale - doc. D 13 CIR).

Dalla citata testimonianza emergeva, in sintesi, che lo Iannilli era all'epoca dei fatti un dipendente dello studio legale Previti in Roma e che lo stesso, su disposizione dell'Avv. Previti, aveva aperto una cassetta di sicurezza presso una agenzia bancaria in Roma, dove l'ISTIFI, società del gruppo Fininvest, gli aveva conferito procura ad operare sulla stessa cassetta; che nella predetta cassetta di sicurezza, di cui lo Iannilli non deteneva materialmente le chiavi, erano custodite le azioni AMEF oggetto della contesa e che lo Iannilli era stato nominato amministratore di AMEF e successivamente era stato mandato in vacanza all'estero per 2 settimane insieme alla fidanzata allo scopo di renderlo irreperibile alle notificazioni di eventuali atti giudiziari intrapresi da CIR relativamente alle predette azioni. Dopo ciò, lo Iannilli, sempre su disposizione del Previti, era rientrato in Italia.

CIR sottolineava poi, per una migliore comprensione della vicenda, la circostanza che, pochi mesi dopo la convenzione CIR – Formenton, nella primavera del 1989 i proprietari del gruppo L' Espresso (in primis Scalfari e Caracciolo) si erano determinati a cederlo al gruppo Mondadori (ciò che prefigurava la creazione della "grande Mondadori" voluta da De Benedetti). L'accordo, stipulato il 09.04.1989, prevedeva che:

* entro il 31.08.1989 fossero trasferite al gruppo Mondadori azioni Espresso pari al 50 % del capitale della società acquisenda;
* sulle azioni residue, per poco meno del 50 % del capitale Espresso, Mondadori lanciasse una OPAS, offrendo per ogni azione Espresso lire 15.500 in contanti e 2,2 azioni Cartiera di Ascoli.

I primi contrasti fra CIR e famiglia Formenton si manifestarono proprio intorno alla programmata acquisizione del gruppo Espresso. Nel luglio 1989 CIR sollevava

l'esigenza di procedere ad un aumento di capitale di AME, per dotare quest'ultima della liquidità necessaria a far fronte agli impegni finanziari derivanti dall'acquisizione del gruppo Espresso. La famiglia Formenton oppose il timore che detto aumento di capitale potesse alterare in proprio danno gli equilibri interni al gruppo, sicché la progettata manovra entrò in stallo. Parallelamente le parti presero a contestarsi reciprocamente iniziative che si asserivano lesive degli accordi del 21.12.1988.

Nell'estate del 1989 CIR, avuto sentore del rastrellamento di azioni del gruppo Mondadori da parte di Fininvest nonché di contatti fra quest'ultima ed i Formenton per la cessione delle azioni AMEF già promesse in permuta all'attrice, chiese a Luca Formenton di volere emettere un comunicato congiunto che smentisse dette voci e confermasse la solidità dell'alleanza fra le parti. Detta richiesta non fu esaudita. A questo punto la CIR iniziava anch'essa ad acquistare azioni privilegiate AME dal mercato. I Formenton opposero che detta iniziativa CIR intendesse alterare gli equilibri fra le parti quali delineati nell'accordo del 21.12.1988.

Successivamente, il 02.12.1989, i Formenton inviavano a CIR una lettera, con la quale dichiaravano di ritenere la convenzione 21.12.1988 risolta per fatto e colpa di CIR.

In risposta, il 04.12.1989, CIR notificava a controparte diffida a non disporre delle azioni ed obbligazioni convertibili AMEF oggetto della promessa di permuta. Contestualmente CIR diffidava Fininvest a desistere dalle trattative in corso per l'acquisizione dello stesso pacchetto azionario, ignorando essa attrice che il trasferimento di esso era stato già pattuito tra Formenton e Fininvest, come sarebbe emerso dalle successive risultanze già menzionate del procedimento penale.

2 - La fase giudiziaria ed arbitrale.

Alla fine del 1989 il conflitto, per cui è causa (detto "guerra di Segrate") fu trasferito nelle aule giudiziarie, dapprima con alcune iniziative cautelari delle parti e, successivamente, col giudizio arbitrale.

Il 12.12.1989 CIR propose al Tribunale di Milano ricorso per sequestro giudiziario dei titoli AMEF promessi dai Formenton in permuta. Il sequestro giudiziario fu concesso il 23.12.1989.

Il 18.12.1989 la famiglia Formenton chiese al Tribunale di Milano il sequestro giudiziario di azioni AME di proprietà CIR, anch'esse contemplate dalla convenzione CIR – Formenton. Il sequestro giudiziario fu autorizzato anch'esso il 23.12.1989.

In data 18.01.1990 CIR, sulla base della clausola compromissoria contenuta nell'accordo 21.12.1988, notificò ai Formenton la propria nomina di arbitro nella persona del Prof. Pietro Rescigno, chiedendo che il collegio arbitrale volesse:

* accertare e dichiarare l'obbligo dei Formenton, in adempimento del contratto del 21.12.1988, di trasferire ad essa CIR n. 13.700.000 azioni ordinarie AMEF;
* emettere ex art. 2932 cc lodo idoneo a tener luogo del contratto definitivo di trasferimento non concluso, dichiarandosi essa CIR pronta ad offrire a controparte -

quale prestazione corrispettiva pattuita con la permuta – n. 6.350.000 azioni ordinarie AME.

La famiglia Formenton designò arbitro il Prof. Natalino Irti, chiedendo che il Collegio arbitrale volesse:

* pronunciare la risoluzione del contratto 21.12.1988 per fatto e colpa di CIR;
* conseguentemente rigettare le domande proposte da CIR, fondate su detto accordo.

In sede di precisazione delle conclusioni CIR ribadì le sue domande, mentre la famiglia Formenton le riformulò ed integrò chiedendo:

* in principalità, la declaratoria di nullità dell'intero accordo del 21.12.1988: sia nella parte contenente patti di sindacato, per contrarietà a norme inderogabili di ordine pubblico dell'ordinamento societario; sia nella parte contenente la promessa di permuta perché trattavasi di pattuizione inscindibile dai patti parasociali;
* in alternativa, la pronuncia di risoluzione del contratto stesso per fatto e colpa di CIR;
* in ogni caso, il rigetto delle domande di CIR.

Costituitosi il Collegio con la designazione del terzo arbitro e Presidente nella persona del dott. Carlo Maria Pratis, magistrato a riposo e già Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, il giudizio arbitrale si concluse con il lodo reso il 20.06.1990 (doc. C 1 CIR).

Il lodo arbitrale:

>respinse la domanda Formenton di risoluzione del contratto per inadempimento di CIR, perché taluni inadempimenti lamentati non sussistevano, mentre gli altri, ancorché sussistenti, erano di scarsa importanza;

>rigettò la domanda di CIR di pronuncia costitutiva ex art. 2932 cc, che realizzasse il trasferimento coattivo delle azioni AMEF promesse in permuta, in quanto il relativo termine non era ancora scaduto;

>accertò e dichiarò l'obbligo della Famiglia Formenton di stipulare il contratto definitivo funzionale a detto trasferimento, entro la scadenza contrattualmente stabilita.

Detta ultima statuizione il Collegio arbitrale pronunciò dopo avere disatteso la domanda Formenton di declaratoria della nullità della convenzione 21.12.1988, e ciò:

sia perché i patti di sindacato censurati di illiceità e di nullità dovevano invece ritenersi leciti e validi;

sia perché –se anche per denegata ipotesi tali patti si fossero ritenuti nulli – solo essi sarebbero caduti, mentre la promessa di permuta sarebbe ben potuta sopravvivere, attesa l'inesistenza del preteso vincolo di inscindibilità fra questa e quelli.

In data 19.07.1990 la famiglia Formenton notificò a CIR atto di citazione in appello contro il predetto lodo arbitrale innanzi alla Corte di Appello di Roma per sentir pronunciare la nullità del lodo.

Con i motivi di gravame la famiglia Formenton:

>denunciava l'incompetenza degli arbitri ex art. 806 cpc a pronunciare in materia di patti parasociali, che atteneva alla disciplina imperativa dell'ordinamento societario, materia non disponibile e non transigibile;

>lamentava la violazione, ad opera del lodo, dei principi inderogabili su organizzazione e funzionamento delle società, per avere ritenuto validi patti di sindacato, che invece erano nulli. Tale violazione di principi inderogabili inficiava l'intero contratto, anche nella parte relativa alla promessa di permuta, data la inscindibilità dei patti di sindacato con quest'ultima;
>lamentava infine errori e vizi del lodo, nella parte in cui respingeva la domanda di risoluzione del contratto per fatto e colpa di CIR.

Tanto premesso chiedeva che – pronunciata in via rescindente la nullità del lodo arbitrale impugnato – la Corte di Appello in via rescissoria:

°accertasse e dichiarasse la nullità del contratto 21.12.1988;

°dichiarasse la Famiglia Formenton non tenuta a trasferire a CIR le azioni AMEF oggetto della promessa di permuta;

°in subordine, risolvesse il contratto 21.12.1988 per fatto e colpa di CIR.

Con atto notificato il 13.09.1990, intervennero in giudizio gli altri partecipanti al patto di sindacato stipulato il 06.01.1986 fra gli azionisti AMEF, e fra essi segnatamente Fininvest, svolgendo domande nei confronti di entrambe le originarie parti del giudizio.

CIR, costituitasi in giudizio propose, in sintesi, le seguenti conclusioni:
in via principale, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell' impugnazione diretta alla declaratoria di nullità del lodo;
in subordine, per il denegato caso di rescissorio, accogliere tutte le domande già proposte in sede arbitrale.

Nei confronti degli intervenuti CIR chiedeva la declaratoria di inammissibilità dell'intervento, e in subordine il rigetto delle domande proposte dagli intervenienti.

La sentenza della Corte di Appello di Roma -I Sezione Civile- relatore ed stensore Vittorio Metta – fu deliberata nella camera di consiglio del 14.01.1991 e depositata in cancelleria il successivo 24.01.1991 (doc. C 3 CIR).

Per quel che qui rileva essa, dopo avere riconosciuto la competenza degli arbitri a conoscere della materia devoluta al loro giudizio:
> in accoglimento del secondo motivo di impugnazione dei Formenton, e disattendendo l'eccezione di inammissibilità formulata da CIR, pronunciava in via rescindente la nullità del lodo per inosservanza dei principi di ordine pubblico relativi al governo societario;
> rigettava tutte le domande proposte da CIR, sotto il profilo della ritenuta nullità dei patti di sindacato contenuti nell'accordo del 21.12.1988, nullità che si estendeva anche alle altre parti di questa, e segnatamente alle reciproche promesse di permuta azionaria, dovendosi ritenere -contrariamente al giudizio degli arbitri- l'inscindibilità fra le diverse componenti del contratto.

3 – La trattativa CIR – Fininvest.

E'di tutta evidenza secondo CIR che la sentenza della Corte di Appello di Roma 14/24.01.1991 determinò un capovolgimento nei rapporti di forza tra le parti: la posizione di CIR, la quale a seguito del Lodo Pratis era forte del riconoscimento

giurisdizionale alle azioni AMEF, da cui dipendeva il controllo del gruppo, si era trasformata in posizione di debolezza a seguito della sentenza Metta che detto diritto aveva negato.

Peraltro, parallelamente alla lite giudiziaria, era in corso tra le parti una trattativa per arrivare ad una composizione transattiva della vertenza.

Per una soluzione di questo tipo militavano diversi fattori.

Innanzitutto il gruppo Mondadori – L'Espresso, durante tutto il periodo della "guerra di Segrate", versò in una condizione di pratica ingovernabilità a causa dell'altalena di conferimenti e revoche di cariche sociali di dirigenti ora dell'uno ora dell'altro dei gruppi contrapposti, con la conseguenza dell'impossibilità di programmare le scelte gestionali ed imprenditoriali e con la sostanziale paralisi del gruppo stesso, che rischiava di farne, per il tempo non ravvicinato, in cui la lite stessa sarebbe stata decisa dall'Autorità Giudiziaria, un rottame industriale.

Di ciò riferisce l'Ing. Carlo De Benedetti, sentito come teste nel procedimento penale Lodo Mondadori all'udienza dibattimentale del 28.01.2002 (doc. F 2 CIR): "un gruppo editoriale o l'azienda in genere, ma in particolare un gruppo editoriale che si trova in una situazione nella quale non si sa chi è che comanda ... le parti anche ... erano notoriamente diverse in termini di orientamenti, è difficile che possa sopravvivere" Le vicende relative all'altalena di nomine e dimissioni di dirigenti del gruppo sono rappresentate dalla visura camerale CCIIA prodotta da CIR al doc. M 1.

Anche alcuni provvedimenti cautelari emessi dall'A. G. di Milano danno la misura della grave situazione di ingovernabilità del gruppo editoriale stesso.

Oltre ai provvedimenti di sequestro giudiziario di azioni AMEF ed AME emessi il 23.12.1989 dal Presidente del Tribunale di Milano, CIR menziona il provvedimento di urgenza del 07.12.1989 col quale il G.I. del Tribunale di Milano aveva, su istanza di Fininvest, inibito "al consiglio di amministrazione della AME di adottare altri provvedimenti, oltre alla gestione ordinaria all'infuori della convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione".

Vi era inoltre, secondo la prospettazione dell'attrice, un secondo ordine di fattori che consigliava fortemente una soluzione conciliativa della lite: la politica in genere, ma in particolare l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri On. Giulio Andreotti desiderava un spartizione del gruppo. Riferisce l'Ing. Carlo De Benedetti nella citata deposizione (doc. F2 CIR) di avere avuto nel 1990, dopo la pronuncia del Lodo Pratis, alcuni incontri con il Presidente Andreotti, che chiaramente si era pronunciato per una soluzione concordata, e non giudiziaria, della controversia ritenendo la battaglia di fronte ai Tribunali sostanzialmente una perdita di tempo, dato che la politica non avrebbe gradito la concentrazione dell'intero gruppo nelle mani della CIR o della Fininvest ed indicando nella spartizione del gruppo la soluzione elettiva della lite.

La trattativa, che si era svolta presso la sede di Mediobanca, prima banca di affari d'Italia, precedentemente alla pronuncia del Lodo Pratis (20.06.1990), aveva conosciuto una stasi nel periodo fra il Lodo Pratis e la sentenza della Corte di Appello di Roma del 14/ 24.01.1991 (d'ora in avanti sentenza Metta) e riprese dopo

la sconfitta giudiziaria della CIR con l'intermediazione di Giuseppe Ciarrapico, noto imprenditore romano dalle numerose amicizie politiche ed amico di Giulio Andreotti e condusse alla conclusione di un accordo transattivo stipulato e sottoscritto dalle parti il 29.04.12991 (doc. A 2 CIR).

Con detto accordo si pattuì la spartizione del gruppo L'Espresso Mondadori secondo il suo perimetro ritenuto da più parti, e soprattutto dalla politica, "naturale": a CIR il Gruppo L'Espresso – Repubblica - Finegil ed a Fininvest-Formenton la Mondadori "classica" (libri, riviste e grafica).

Invero, l'attrice sottolinea che fra le parti, anche durante la "trattativa Mediobanca", era pacifico che i termini della spartizione del gruppo dovessero essere quelli sopra indicati, mentre la ragione del contendere fra le parti medesime era stata la misura del conguaglio che, a fronte di reciproci trasferimenti azionari, CIR avrebbe dovuto ricevere da controparte, dato che l'attrice pretendeva un conguaglio di oltre 500 miliardi di vecchie lire, mentre la Fininvest offriva un conguaglio di circa 100 – 150 miliardi, e solo negli ultimi giorni prima del Lodo Pratis aveva offerto, secondo la prospettazione attorea, la somma di 400 miliardi.

Mentre la transazione 29.04.1991, a fronte di una spartizione omologa rispetto a quella per cui Fininvest aveva, in data 19.06.1990, offerto a controparte un conguaglio di lire 400 miliardi, aveva comportato per essa attrice un esborso a titolo di conguaglio di 365 miliardi di vecchie lire. Questa enorme differenza in termini di valori monetari era, secondo CIR, la conseguenza del drammatico indebolimento della posizione di CIR nella trattativa cagionato dalla sentenza Metta, che aveva negato alla società attrice il diritto alle azioni AMEF promesse in permuta dai Formenton in precedenza riconosciutole da lodo Pratis.

Invero la sostanza economica dell'operazione è semplificata dall'Ing. Carlo De Benedetti, nella sua deposizione a doc. F 2 CIR, in questi termini numerici: "è costato alla CIR 365 miliardi a nostro sfavore. E siccome la nostra proposta in Mediobanca era 528 miliardi di lire, il valore che noi diamo alla mediazione Ciarrapico, o per meglio dire alla sentenza della Corte d'Appello di Roma, è stata di 900 miliardi".

Anche il teste Avv. Sergio Erede, che seguì la trattativa da un punto di vista legale, così si pronuncia nella sua deposizione alla udienza dibattimentale dell'08.02.2002 nel processo Lodo Mondadori (doc. F 7 CIR) : " tutto sommato le due parti non erano distanti ... sul fatto della spartizione, e neanche sulla definizione del perimetro della spartizione. Erano lontani sui contenuti economici della spartizione, perché Le richieste dell'uno erano assolutamente incompatibili con le aspettative dell'altro... Più o meno il perimetro mi pare che rimase invariato... la differenza vera fu il contenuto economico dell'accordo.... Rispetto a quello ipotizzato un anno prima. Presidente : - Perché, se non ricordo male, un anno prima comunque si ipotizzava un credito per la CIR ? - Erede - Sì. Che invece pagò svariate centinaia di miliardi".

Tanto premesso, la sentenza Metta fu, a parere di CIR, frutto della corruzione del giudice relatore ed estensore Vittorio Metta da parte di Cesare Previti, Attilio Pacifico e Giovanni Acampora, tutti avvocati in Roma, nonché di Silvio Berlusconi.

CIR ricostruisce come segue le varie fasi del procedimento penale.

A partire dalla metà degli anni '90 la Procura della Repubblica di Milano inizia, sulla base delle dichiarazioni di Stefania Ariosto, indagini preliminari per fatti di corruzione di magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari romani, fra i quali Renato Squillante, allora capo dell'ufficio GIP del Tribunale di Roma, con la cooperazione del quale l'avv. Cesare Previti, con studio in Roma, avrebbe creato una lobby di giudici corrotti disponibili ad aggiustare dei procedimenti in direzione favorevole alle imprese commerciali corruttrici.

In data 05.11.1999 il Procuratore della Repubblica di Milano chiede il rinvio a giudizio, per il reato di corruzione in atti giudiziari, degli imputati Silvio Berlusconi, Cesare Previti, Attilio Pacifico, Giovanni Acampora e Vittorio Metta (doc. D 7 CIR).

Con sentenze n. 3755 e n. 3763 del 19.6.2000 – 12.09.2000 (relative l'una agli imputati Silvio Berlusconi, Cesare Previti, Attilio Pacifico e Vittorio Metta e, l'altra, all'imputato Giovanni Acampora) il GIP presso il Tribunale di Milano dichiara non doversi procedere nei confronti di tutti i predetti imputati in ordine al reato loro ascritto per insussistenza del fatto, ritenendo che il materiale probatorio suscettibile di essere aggiunto nel corso del dibattimento non lasci prevedere un evoluzione in senso favorevole all'accusa (doc. D 10 CIR).

Con sentenza 12.05.2001 - 25.06 2001 la Corte di Appello di Milano, Sezione Quinta penale, in parziale accoglimento dell'impugnazione della Procura della Repubblica di Milano contro le predette sentenze del GIP, dispone il rinvio a giudizio degli imputati Cesare Previti, Giovanni Acampora, Attilio Pacifico, Vittorio Metta e dichiara non doversi procedere nei confronti di Silvio Berlusconi perché, qualificato il reato come violazione degli artt. 81, 110, 319 e 321 cp (corruzione semplice) e concesse le attenuanti generiche, lo stesso è estinto per prescrizione (doc. D 11 CIR).

Con sentenza n. 3524 del 16.11. – 19.12.2001 la Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale rigetta il ricorso, proposto da Silvio Berlusconi contro la predetta sentenza di appello per avere – tra l'altro – giudicato punibile il privato corruttore, confermando la sentenza della Corte di Appello (doc. D 12 CIR).

Con sentenza n. 4688/2003 del 29.04.2003 il Tribunale di Milano - Sezione Quarta Penale (doc. D 13 CIR) – a seguito di un lunghissimo dibattimento penale e giudicando tanto sulla vicenda Lodo Mondadori, per cui è la presente causa, come sulla vicenda parallela di corruzione IMI - SIR, essendo stati i due relativi procedimenti riuniti in fase dibattimentale, ad eccezione dell'imputato Acampora, per il quale per la vicenda IMI – SIR si era proceduto col rito abbreviato, - condanna- per quel che qui rileva - tutti i predetti imputati a dure pene detentive ritenendoli tutti colpevoli della vicenda corruttiva Lodo Mondadori, qualificata dal punto di vista giuridico come corruzione in atti giudiziari per Vittorio Metta e come corruzione semplice (ex artt. 319, 321 cp) per gli altri imputati, nonché tutti in solido – sempre per quel che qui rileva – alla rifusione delle spese della parte civile costituita CIR spa liquidate in € 444.361,03 oltre accessori di legge nonché a risarcire il danno cagionato liquidato in € 380 milioni.

A parere di CIR la sentenza Metta è caratterizzata da evidente ingiustizia per i motivi che poi si indicheranno, ma CIR mette innanzitutto in evidenza alcune gravi anomalie dell'iter processuale della stessa sentenza, le quali, in particolar modo, vengono esaminate nella sentenza n. 4688 del Tribunale Penale di Milano.

Di seguito vengono indicate per sommi capi le rilevate anomalie, che verranno esaminate funditus nella parte motiva della presente sentenza.

4- Anomalie nell'iter formativo della sentenza Metta

a - L'assegnazione della causa al dott. Metta.

L'avv. Vittorio Ripa di Meana, legale della CIR nel procedimento innanzi alla Corte di Appello di Roma, esaminato alla udienza dibattimentale dell'08.02.2002 (doc. F 4 CIR), ha dichiarato di essersi recato, nella sua anzidetta qualità, dal Presidente della Corte di Appello di Roma dell'epoca Dott. Carlo Sammarco per chiedere che la causa di impugnazione Lodo Mondadori fosse celermente trattata e decisa stante l'urgente necessità di dotare il gruppo L'Espresso Mondadori di una stabile governance e porre fine alla già descritta situazione di paralisi.

Il Dott. Carlo Sammarco, sentito come teste all'udienza dibattimentale del 14.06.2002 (doc. F 20 CIR), ha dichiarato di aver assegnato la causa alla Prima Sezione Civile della Corte, tabellarmente competente per le impugnazioni arbitrali, rappresentando al Presidente di Sezione Dott. Arnaldo Valente le descritte necessità di urgenza. Proprio in vista di queste necessità, appare a CIR anomala l'assegnazione della causa da parte del Presidente Valente al Metta, il quale era istruttore e relatore di altri due onerosissimi procedimenti civili (causa IMI – SIR ed impugnazione del lodo arbitrale tra il Comune di Fiuggi e l'Ente delle Terme di Fiuggi) e del quale il teste Arnaldo Valente, esaminato durante il giudizio penale d'appello, dirà che era, all'epoca, titolare di altre onerosissime cause, fra cui una, molto complessa, vertente tra alcuni risparmiatori ed una banca ritenuta responsabile di mala gestio dei loro investimenti.

Inoltre il Metta era onerato dell'incarico di Magistrato Segretario della Presidenza della Corte, incarico che gli portava via molto tempo.

Il teste Paolini Giovanni, componente del collegio che, assieme al Presidente Valente ed al Metta, decise la causa Lodo Mondadori, esaminato all'udienza dibattimentale del 25.02.2002 (doc. F 10 CIR), ha fatto presente che il Metta era molto spesso in ritardo rispetto ai termini di rito nel deposito delle sentenze e che, per tale ragione, egli era solito lavorare anche durante le ferie. E ciononostante, egli fu assegnatario di una causa così gravosa ed onerosa come l'impugnazione del lodo Mondadori. Trattasi di una prima evidente anomalia.

b La stesura della motivazione e la dattiloscrittura della sentenza.

Come emerge dal testo stesso della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 259 del 24.01.1991 (doc. C 3 CIR), essa decisione fu deliberata dal Collegio nella camera di consiglio del 14.01.1991 e depositata solamente 10 giorni dopo in data 24.01.1991. Ciò significa che nel tempo di soli 10 giorni il Metta dovette estendere

una motivazione, che affronta tematiche estremamente complesse e dibattute, di oltre 165 pagine dattiloscritte e che nello stesso lasso di tempo, la stessa decisione dovette essere dattiloscritta dalla impiegata presso la Presidenza della Corte Signora Gabriella Bruni, dal Metta stesso indicata come persona che avrebbe per intero dattiloscritto la sua sentenza (vedi denuncia querela dello stesso Metta del 27.05. 1998 a doc. G 6 CIR) nonché essere esaminata e letta per intero dal Presidente Valente, da questi sottoscritta e depositata. La teste Gabriella Bruni non ricorda peraltro affatto di averla dattiloscritta. Ciò invero non appare realistico agli occhi di CIR.

CIR ha inoltre segnalato che dal registro brogliaccio delle sentenze tenuto dall'allora cancelliere della Prima Sezione Civile della Corte, di cui l'estratto rilevante è stato prodotto da CIR (doc. G 9 CIR) si evincerebbe che la sentenza in questione sarebbe stata depositata il 15.01.1991, e cioè il giorno successivo alla sua deliberazione in camera di consiglio. Ma comunque, anche tenendo conto della data di deposito più sopra indicata, l'attrice sostiene che l'estrema brevità del tempo apparentemente utilizzato per la redazione e per la dattiloscrittura della sentenza proverebbe che la sentenza di appello, in contrasto con quanto sostenuto da Metta, sia stata dattiloscritta al di fuori del circuito istituzionale e ad opera di un terzo estraneo.

c – Esistenza del documento in più di un originale.

L'esistenza del documento in più di un'originale è stata ritenuta dal Tribunale Penale di Milano all'esito di una lunghissima e molto articolata motivazione a seguito della circostanza che, durante l'esame della teste Bruni, la difesa Metta utilizzò una copia della sentenza con un testo diverso dall'originale. Il Metta pertanto avrebbe mentito nell'afferrmare che la sentenza è stata formata in un solo originale, quello dattiloscritto presso la Presidenza della Corte da Gabriella Bruni e sottoscritto dal Valente.

d - Somiglianza fra i contenuti della sentenza Metta ed i contenuti delle difese dell'interveniente Fininvest.

Alcuni brani della sentenza Metta sono stati letteralmente copiati dalle difese Fininvest, come è pazientemente indicato alla pagine 56 e 57 della citazione CIR introduttiva del presente giudizio: a parere di CIR detta circostanza sarebbe un ulteriore elemento corroborante la tesi della dattiloscrittura della sentenza in ambiente esterno a quello giudiziario.

e - L'anticipazione dell'esito della causa

L'avv. Vittorio Ripa di Meana ha dichiarato nel corso della sua testimonianza in sede penale che, durante le vacanze natalizie 1990 – 1991 si trovò a parlare col Dott. Bruno Pazzi, allora Presidente della Consob, presso la sede della medesima e che lo

stesso gli riferì che l'esito della sentenza sarebbe stato sfavorevole alla CIR. Ha dichiarato infatti il citato teste (doc. F 4 CIR): "lui mi rispose, con mio grande stupore che la sentenza era già stata decisa e che quindi ci era sfavorevole. Espressi molto stupore, sia per la notizia, sia per il fatto che lui me la desse". Orbene, poiché il teste Paolini Giovanni ha escluso che nel predetto giudizio civile siano state fatte "precamere di consiglio", è evidente, secondo CIR, che il contenuto della decisione era trapelato prima che la causa fosse formalmente decisa il 14.01.1991 perché il solo Metta aveva già in qualche modo esternato la "sua" decisione prima della camera di consiglio, ciò che costituisce una ulteriore anomalia dell'iter decisionale della camera di consiglio medesima.

5 – Rapporti fra gli imputati

CIR sottolinea la fondamentale importanza dei i rapporti fra gli imputati, tanto più in quanto il reato di corruzione è reato a concorso necessario, nella specie caratterizzato dalla presenza di un privato corruttore, la Fininvest di Silvio Berlusconi, un pubblico ufficiale, magistrato ordinario, Metta Vittorio e 3 concorrenti intermediari fra il privato corruttore e il pubblico ufficiale corrotto, avvocati Cesare Previti, Attilio Pacifico e Giovanni Acampora.

a – Rapporti fra Metta e Previti

Nel corso del suo interrogatorio reso durante le indagini preliminari al PM di Milano il 18.06.1998 (doc E 3 CIR) il Metta ha dichiarato di avere avuto una conoscenza superficiale con Cesare Previti, che frequentava da sempre gli uffici giudiziari romani, ma che solo dopo il 1994, anno del collocamento in pensione a domanda dello stesso Metta, gli aveva chiesto di soprintendere al suo studio legale, richiesta che il Metta aveva accettato a condizione di mantenere il suo autonomo studio professionale nel frattempo aperto. Peraltro l'esame dei tabulati telefonici acquisiti agli atti del dibattimento penale ha documentato numerose chiamate effettuate da Cesare Previti all'abitazione del magistrato o della suocera, Signora Secondina Spera, (dove egli lavorava) sin dall'aprile del 1992, chiamate che talvolta erano di mattina presto o di sera tardi o in giorni festivi, ciò che dimostrava una certa confidenza fra i due imputati (come risulta da estratto tabulati telefonici fra le utenze nella disponibilità di Vittorio Metta e di Cesare Previti : doc. G 1 CIR).

b- Rapporti fra Metta e Pacifico

Il Metta ha dichiarato di avere avuto, successivamente al 1991, rapporti con Pacifico del tutto occasionali e dovuti unicamente all'amicizia fra le rispettive figlie. Il Metta ha inoltre affermato che la figlia si sarebbe rivolta al Pacifico per avere consigli relativi ai propri studi universitari. Pertanto, pressocchè tutti i contatti telefonici documentati tra la propria utenza e quella del Pacifico avrebbero dovuto essere attribuiti alla figlia Sabrina Metta, all'epoca studentessa in giurisprudenza, (vedi interrogatorio Metta al Pm doc. E 3 CIR). In realtà, dall'esame delle agende di Attilio Pacifico, sequestrate dalla Polizia Giudiziaria, si rilevano appunti che si

riferiscono a chiamate telefoniche allo stesso Metta e non solo della figlia (come da doc. G 2 CIR).

c - Rapporti fra Metta ed Acampora

I 2 imputati hanno dichiarato di conoscersi da molti anni per la collaborazione di Metta a pubblicazioni in riviste tributarie, alle quali l'Acampora, Ufficiale della Guardia di Finanza in pensione, anch'egli collaborava. E' da notare che alla morte del Magistrato Orlando Falco, legato da rapporto di amicizia e di affetto con Metta, l'Acampora gestisce insieme al Metta la pratica relativa alla successione di questi al Falco, che in vita l'aveva nominato erede, relativamente ai beni ereditari siti in Svizzera, pratica sulla quale il Metta, durante il già citato interrogatorio al PM di Milano, si rifiuta di rendere dichiarazioni.

6 – rapporti economici fra gli imputati: i bonifici rilevanti per la vicenda corruttiva.

Il Tribunale Penale, ai fini della prova dell'intervenuta corruzione di Metta prende in esame i seguenti bonifici:

1 - bonifico del 14.02.1991 dal conto Ferrido, acceso presso il Credito Svizzero di Chiasso e chiaramente riconducibile a Fininvest, della somma di $ 2.732.868 a favore del conto Mercier di Previti Cesare presso la banca Darier Hentsch di Ginevra. Il Tribunale di Milano non ha creduto alle dichiarazioni difensive dell'imputato secondo le quali detto bonifico si riferirebbe a compensi per i servizi legali da lui resi in favore della società bonificante ovvero a suoi interessi in Brasile e negli Stati Uniti, secondo le sue prime dichiarazioni al Pm procedente (cfr interrogatorio Cesare Previti al PM del 23.09.1997- doc. E 2 CIR). In realtà, secondo il Tribunale Penale di Milano, detto bonifico non costituirebbe un compenso estero su estero per l'attività legale svolta dall'avv. Previti in diversi paesi europei in favore di Fininvest, come dall'imputato dichiarato e ciò essenzialmente per 2 ragioni: perché manca ogni traccia documentale (fatture, note pro forma, ricevute, mandati professionali) e perché vi sarebbe, a parere de i primi Giudici penali, una sfasatura temporale fra i servizi resi dal Previti in favore di Fininvest in Spagna ed in Francia o anche in Italia ed il predetto bonifico.

2- bonifico di lire 1.500.000.000 dal conto Mercier di Cesare Previti al conto "Careliza" di Giovanni Acampora.

In data 25.01.1991 Cesare Previti dispone che l'importo di Lire 1.500.000.000 sia accreditato, con bonifico dal citato conto Mercier a favore del conto Careliza acceso presso la BIL - Banque Internationale du Luxembourg, di cui era pacificamente beneficiario Giovanni Acampora. Sulla causale di detto bonifico Cesare Previti è generico, parlando di un investimento finanziario economico fatto attraverso la collaborazione del coimputato. L'Acampora invece assume che con detto bonifico il Previti abbia fatto un investimento nella società di nautica da diporto Mochi Craft successivamente fallita (esame dibattimentale Acampora doc. F 24 CIR). Anche qui

non vi sono elementi documentali che riconducano l'investimento in esame al Previti, investimento che l'Acampora dichiara che il coimputato avrebbe fatto sulla sua totale fiducia senza alcuna ricevuta o prova dell'avvenuto conferimento monetario, ma il Tribunale Penale osserva che il contemporaneo investimento nella società Mochi Craft dell'Acampora è documentalmente provato solo per l'importo di lire 1.010.000.000, mentre la restante somma è significativamente vicina a quell'importo di lire 425.000.000, che da Careliza ritornano verso il conto Mercier.

3 - Bonifico di Lit. 425.000.000 dal conto Careliza al conto Mercier di Previti.

Il 1°.10.1991 il conto Careliza di Giovanni Acampora registra l'addebito di Lit. 425.000.000 a favore del conto Mercier di Previti. La versione difensiva dell'Acampora sulla causale di tale bonifico, la cui provvista é sicuramente tratta dalla somma di cui al precedente bonifico, è che essa somma sarebbe stata il compenso al Previti per la sua attività di patrocinio legale in favore di Gianni Bulgari nell'arbitrato svoltosi in Svizzera che contrappose l'imprenditore ai suoi fratelli relativamente all'utilizzo di un marchio di famiglia e che si concluse con una transazione. In detta procedura arbitrale il Bulgari era stato difeso dall' Acampora, dal Previti e dal Prof. Agostino Gambino. Tuttavia il Tribunale penale non ha creduto a tale versione difensiva ed ha ritenuto che la verità fosse che l'Acampora si era prestato a detenere temporaneamente detta somma per conto di terzi, pronto a restituirla a richiesta del titolare reale di essa.

4 - Bonifico di Lire 425.000.000 dal conto Mercier di Cesare Previti al conto Pavoncella di Attilio Pacifico e successivo rientro della stessa somma in Italia.

Il 02.10.1991 il conto Mercier di Previti registra l'accredito dell'importo di lire 425.000.000 proveniente dal conto Careliza di Acampora. In data 10.10.1991 e 15.10.1991 Cesare Previti dà disposizioni per il bonifico dell'importo, rispettivamente, di lire 225.000.000 e di lire 200.000.000 a favore del conto Pavoncella intestato ad Attilio Pacifico presso la Banca del Sempione di Lugano. Inoltre, in data 17.10.1991 il conto Pavoncella registra anche l'accredito di ulteriori lire 100.000.000 provenienti da 2 conti, accesi anch'essi presso la banca Darier Hentsch di Ginevra ed intestati ai funzionari di Efibanca Aurelio Lai e Giovanni Bestini, sui quali Cesare Previti aveva la delega ad operare. In data 14.10 e 16.10.1991 gli importi di lire 225.000.00 e 298.500.000 vengono da Attilio Pacifico prelevati in contanti dal conto Pavoncella intestato al medesimo (doc. D 9 CIR). Il Tribunale Penale di Milano ha ritenuto che dette somme siano state fatte rientrare in Italia e che esse, nella misura di almeno lire 400.000.000, siano state utilizzate come compenso corruttivo consegnato al giudice Vittorio Metta che aveva reso alla Fininvest (ed ai Formenton) un grande servigio con la menzionata sentenza sul Lodo Mondadori. Infatti, in linea generale, Previti ha dichiarato nel corso del dibattimento penale che egli si era per lungo tempo avvalso dell'aiuto del Pacifico nel senso che questi gli faceva rientrare in Italia del danaro che egli teneva all'estero e ciò sulla scorta di un accordo di compensazione, per il quale il Previti versava all'estero in favore del Pacifico una somma di danaro sul conto volta per volta

indicatogli dal Pacifico ed il Pacifico, attraverso dei suoi canali, gli faceva rientrare in Italia detta somma e gliela consegnava decurtata di una provvigione pari al 3 % . Tali erano i rapporti consolidati fra il Previti ed il Pacifico. Il Previti tuttavia, quanto al bonifico in questione, nega che esso fosse la provvista per fare rientrare del danaro in Italia (doc. F 23 CIR) e dichiara che esso costituisce la somma utilizzata per una operazione finanziaria fatta assieme col Pacifico all'estero, ma il Tribunale penale non gli crede anche perché:

- il Pacifico ha escluso di avere effettuato operazioni finanziarie all'estero con o per conto di Cesare Previti;
- l'importo prelevato da Attilio Pacifico in contanti in valuta italiana, pari a lire 525.000.000, include la somma di lire 100.000.000 da rimborsare al Lai ed al Bertini e ciò suggerisce che tutta la complessiva somma sia rientrata in Italia;
- il prelievo dalla banca svizzera fu eseguito dal Pacifico in valuta italiana e ciò suggerisce e conforta il convincimento che l'intera somma fosse destinata al rientro in Italia.

Il Tribunale Penale di Milano ha ritenuto provato, come si è detto, che la predetta somma di lire 400.000.000 sia stata consegnata al giudice Metta, che ne ha fatto impiego per un acquisto immobiliare eseguito nel 1992 in favore della figlia Sabrina Metta.

In particolare il Tribunale di Milano afferma che il reato di corruzione in atti giudiziari si consumò con la percezione da parte del magistrato di almeno lire 400.000.000 provenienti, a seguito delle descritte movimentazioni bancarie estere, "dai conti riconducibili al gruppo imprenditoriale (Fininvest) al quale la sentenza d'appello aveva <consegnato> la Mondatori" (sentenza penale n. 4688 /2003 doc. D 13 CIR pag. 345).

7- L'acquisto dell'immobile da parte di Vittorio Metta

Nell'ottobre 1991 Vittorio Metta contattò l'agenzia immobiliare di Emma Maldini Maldonato ed avviò le trattative per l'acquisto di un appartamento sito in Roma Via Casal de Merode, di proprietà della Signora Maria De Gasperi (vedi deposizione teste Maldonato doc. F 14 CIR).

L'acquisto dell'appartamento venne perfezionato con rogito notarile del 14.07.1992, nel quale il prezzo dell'immobile venne indicato in lire 471.110.00 (doc. G 5 CIR). Il Metta, nel suo interrogatorio al PM., precisò che il pagamento del prezzo era avvenuto, nella misura di lire 350.000.000, con un contratto di mutuo stipulato il 26.05.1992 con la Banca Commerciale Italiana; per la parte residua, grazie al danaro ricevuto in dono dal magistrato suo amico Orlando Falco, che gli avrebbe corrisposto a tal fine l'importo complessivo di lire 200.000.000 (interrogatorio Metta doc. E 3 CIR).

Il Metta asserì inoltre che l'importo ricevuto da Orlando Falco gli era stato consegnato in contanti e che egli l'aveva depositato sul suo conto corrente bancario (immediatamente o dopo averlo temporaneamente custodito in una cassetta di sicurezza). Effettivamente, in data 13 e 14.07.1992 vennero emessi dalla banca del

magistrato, con provvista tratta dal suo conto corrente, 3 assegni circolari per l'importo complessivo di lire 150.000.000 a favore della venditrice Maria De Gasperi.

Nel corso delle indagini, che hanno confermato anche la concessione da parte della banca predetta del mutuo per lire 350.000.000, è peraltro emerso che il prezzo realmente pagato per l'acquisto dell'immobile non era stato di lire 500.000.000, ma bensì di lire 900.000.000. Infatti in data 14.04.2002 le parti avevano sottoscritto un contratto preliminare, nel quale l'acquirente Metta si impegnava a versare lire 500.000.000 alla data del rogito notarile e lire 400.000.000 in occasione della firma del preliminare (vedi doc. G 3 CIR).

Il giorno successivo alla conclusione del contratto preliminare la mediatrice Emma Maldini Maldonato ed una sua dipendente - Cristina Chiapponi - ordinarono, con 3 operazioni separate condotte presso la banca dove era acceso il conto di Vittorio Metta, che l'importo complessivo di lire 391.000.000 (pari a lire 400.000.000 decurtato del compenso per la mediazione immobiliare) venisse bonificato all'alienante Maria De Gasperi (doc. G 4 CIR). L'importo in parola era stato consegnato in contanti dal giudice Metta alle persone incaricate di eseguire il pagamento.

L'importo in esame non era stato tuttavia prelevato dai conti correnti di Metta (dai quali non risulta alcun prelievo compatibile con la disponibilità di detta somma in contanti) e non venne in alcun modo giustificato dall'imputato che, al contrario, tentò di occultarne l'esistenza mentendo sul prezzo di acquisto dell'appartamento (deposizione Maresciallo della Guardia di Finanza Massimo Valenti alla udienza dibattimentale del 25.02.2002 – doc. F 11 CIR).

8 – La situazione finanziaria del Metta nel 1990 /92

La difesa del Metta ha sostenuto che la fonte della larghissima disponibilità economica del prevenuto (del tutto incompatibile con i redditi leciti di lui e della moglie) fosse rappresentata dalla "generosità" di Orlando Falco, anziano magistrato in pensione titolare di un ricco patrimonio diviso tra l'Italia e la Svizzera, al quale il Metta era legato senza dubbio da un risalente legame di affetto e di amicizia ed alla cui morte (avvenuta però solo nel 1994) l'imputato ereditò, unitamente a tale Avv. Carlo Sanvitale, ulteriori ingentissime somme.

Tuttavia i denari versati sui conti di Vittorio Metta nel periodo menzionato (1990/92), al pari del descritto importo di lire 400.000.000 utilizzato dal magistrato nell'Aprile 1992, non provengono, ad avviso di CIR, dai conti correnti del Falco, dai quali non sono stati prelevati importi compatibili con simile ipotesi (cfr. relazione S.C.O. del 03.07.1998 doc. D 5 CIR) . La difesa del Metta aveva sostenuto che il Falco, nel 1989, avrebbe disposto il rientro in Italia dai propri conti svizzeri (con operazioni separate e del tutto prive di riscontri documentali) di circa USD 1.100.000 e che in tale importo avrebbe dovuto essere individuata la fonte delle regalie ricevute

dal Metta, ma il Tribunale di Milano aveva ritenuto che le risultanze processuali non consentissero di condividere detto assunto difensivo.

Innanzitutto non era affatto provato per via documentale che l'intero importo in esame sia rientrato in Italia. Tuttavia, anche ipotizzando che la somma menzionata sia stata in parte trasferita in Italia, essa, come – a parere dell'attrice – emergerebbe persuasivamente dalla sentenza n. 4688 /2003, sarebbe stata reinvestita in titoli o depositata, in contanti e mediante assegni, sui conti correnti italiani del Falco, che era un oculato investitore (doc. D 13 CIR pagg . 508 – 510) .

Secondo CIR deve quindi ritenersi inverosimile (oltre che non dimostrata) la tesi secondo cui Orlando Falco avrebbe conservato presso il proprio domicilio centinaia di milioni di lire in contanti provenienti dalle disponibilità in Svizzera, al solo scopo di elargirli a poco a poco a Vittorio Metta tra il 1990 ed il 1992. E quindi secondo CIR va disattesa la tesi difensiva, secondo cui sarebbe da individuare nelle giacenze liquide del Falco la fonte delle elargizioni, che avrebbero alimentato i continui depositi effettuati dal Metta sui propri conti correnti nel predetto periodo.

9 – La corruzione " attiva " di Silvio Berlusconi.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza – decreto 12.5 – 25.6.2001, in parziale riforma delle sentenze nn. 3765 e 3763 del 19.06 – 12.9.2000 del GIP presso il Tribunale di Milano, dispose il rinvio a giudizio degli imputati Cesare Previti, Attilio Pacifico, Giovanni Acampora e Vittorio Metta per il reato di corruzione. Per quanto concerne la posizione dell'imputato Silvio Berlusconi, la stessa Corte dichiarò non doversi procedere nei confronti del medesimo, perché, qualificato il reato a lui contestato ex artt 81, 110, 319 ter, 321cp in reato ex artt. 81,110, 319 e 321 cp (corruzione semplice e non corruzione in atti giudiziari, per la quale il solo Metta verrà ritenuto responsabile) e, concesse le attenuanti generiche, lo stesso reato era estinto per intervenuta prescrizione. Osserva CIR che

* si tratta di un proscioglimento allo stato degli atti, che non implica un giudizio di non colpevolezza dell'imputato, che la Corte avrebbe peraltro dovuto pronunciare ai sensi dell'art. 129 cpp, ove fosse stata ritenuta dal Giudice procedente la prova positiva della non colpevolezza dello stesso Berlusconi ovvero il dato probatorio assolutamente negativo della assenza totale di elementi indizianti a carico dello stesso in ordine al contestato reato

* non può comunque ritenersi che la Corte abbia emesso la predetta decisione nei confronti del Berlusconi a seguito di un giudizio di responsabilità dello stesso, essendo il Giudice d'appello solo chiamato a giudicare se vi fossero elementi tali da rendere utile la celebrazione del dibattimento penale nei suoi confronti, giudizio che da parte del Giudice a quo era stato negativo e che il Procuratore della Repubblica di Milano aveva appellato.

La società attrice ritiene che il giudizio espresso dalla Corte di Appello di Milano, ferma restando la non assoggettabilità del Berlusconi a sanzione penale per la vicenda Lodo Mondadori, non esclude affatto che nella presente sede di giudizio

civile in tema di risarcimento del danno derivato a CIR dalla corruzione di Vittorio Metta, possa essere ritenuta la responsabilità dello stesso Berlusconi.

Tanto premesso sul piano processuale, secondo CIR sussistono nella fattispecie elementi che consentono, ai fini già indicati, di affermare e ritenere il ruolo attivo e la responsabilità di Silvio Berlusconi nella vicenda corruttiva e ciò perché:

- è del tutto certa la riconducibilità dei conti correnti All Iberian e Ferrido, da cui provenne la provvista utilizzata per la corruzione del Metta, alla Fininvest di Silvio Berlusconi;
- della Fininvest spa Silvio Berlusconi era allora il "dominus" e, quindi, ben difficilmente il bonifico di USD 2.732.868 dal conto Ferrido al conto Mercier di Cesare Previti avrebbe potuto essere effettuato senza che egli stesso avesse preso la relativa decisione;
- nella "guerra di Segrate" Silvio Berlusconi ebbe un ruolo attivo in prima persona poiché fu egli stesso a convincere la famiglia Formenton a disattendere gli impegni presi con la convenzione 21.12.1998 ed a cedere alla Fininvest le azioni AMEF promesse in permuta all'attrice. Infatti egli stesso dichiarò nel settembre 1989 di essere ostile all'alleanza Formenton – CIR e che avrebbe fatto il possibile per fare mutare opinione ai Formenton in merito alla menzionata intesa (vedi doc. L 2 CIR).

Conclusivamente, a parere dell'attrice, Silvio Berlusconi è da ritenere, per i fini che qui interessano, pienamente responsabile della corruzione di Metta Vittorio, che del resto rifluì a vantaggio esclusivo della società di famiglia dello stesso Silvio Berlusconi.

10 – La sussistenza e la risarcibilità del danno.

Alle pagine 86 ed 87 della citazione CIR argomenta che, una volta provata nel senso che si è già detto, il ruolo attivo di Silvio Berlusconi e di Cesare Previti nella corruzione del giudice Metta e ritenuta la responsabilità di Fininvest per l'operato degli stessi Berlusconi e Previti, i successivi passaggi logici ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria attorea sono secondo l'attrice:

* che la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma sia stata ingiusta;
* che l'ingiustizia della sentenza sia frutto della corruzione, nel senso che, se corruzione non vi fosse stata, la sentenza non sarebbe stata resa in quei termini; ovvero, rovesciando il discorso, nel senso che la sentenza è stata resa in quei termini perché vi fu corruzione;
* che la sentenza Metta abbia cagionato alla CIR un danno " ingiusto" sotto il profilo che esso consiste nella lesione di posizioni giuridicamente tutelate – veri e propri diritti soggettivi di CIR: sul piano delle posizioni processuali, il diritto a non subire l'annullamento del lodo ad opera della Corte di Appello di Roma; sul piano delle posizioni sostanziali, il diritto alle azioni AMEF promesse in permuta dalla Famiglia Formenton (diritto che il lodo aveva riconosciuto e che la Corte di Appello, annullando il lodo, invece denegò) ed ai conseguenti vantaggi negoziali che il riconoscimento di quel diritto avrebbe attribuito a CIR; sempre sul piano

sostanziale, il diritto di CIR all'integrità della propria figura imprenditoriale , lesa da un'immagine di sconfitta che solo molto più tardi si sarebbe saputa essere stata frutto di corruzione giudiziaria.

11- L'intrinseca ingiustizia della sentenza Metta.

Il successivo passaggio logico – giuridico nell'iter argomentativo seguito dall'attrice a dimostrazione della fondatezza della sua domanda è quindi l'intrinseca ingiustizia della sentenza Metta.

Si sottolinea che il lodo Pratis (doc. C 1 CIR) aveva accolto le ragioni di CIR dichiarando che la famiglia Formenton era tenuta ad trasferire a CIR le azioni AMEF promesse in permuta: ciò sulla base di una motivazione che può essere così riassunta:

- i patti di sindacato stipulati dalle parti nella convenzione 21.12.1988 erano leciti e validi;
- se anche in ipotesi si volesse dubitare della validità di alcuni di essi, detta nullità non si comunicherebbe al resto del contratto, e segnatamente alla promessa di permuta, che conserverebbe piena validità ed efficacia, dato che i patti di sindacato (in ipotesi invalidi) risultano – nell'economia complessiva del negozio – scindibili dalla parte residua di esso;
- la suddetta conclusione scaturisce da una analisi e ricostruzione della volontà delle parti che – condotte con adeguato spirito critico e con particolare rigore – consentono di superare l'ostacolo letterale rappresentato dalla clausola n. 9 colla quale " le parti si danno atto che le pattuizioni " in esso contenute " costituiscono un insieme equilibrato ed inscindibile di diritti e di doveri e vanno di conseguenza considerate ed attuate nella loro interezza ".

La sentenza della Corte di Appello di Roma capovolge interamente il giudizio contenuto nel lodo pronunciando la nullità dei patti di sindacato contenuti nella convenzione 21.12.1988 e statuendo la nullità anche della promessa di permuta in ragione della ritenuta inscindibilità di questa dai patti di sindacato.

In via rescindente, la sentenza di appello pronuncia la nullità del lodo perché:

> pur essendo un lodo di equità, espressamente dichiarato inappellabile dalle parti, esso è pur sempre censurabile per violazione di norme di ordine pubblico e/o per vizi in procedendo;

> il lodo viola norme di ordine pubblico, e segnatamente le norme che presiedono all'organizzazione ed al funzionamento delle società commerciali, laddove dichiara validi patti di sindacato che sono invece nulli alla luce di tali norme;

> il lodo viola le medesime norme laddove dichiara che la ipotetica nullità dei patti di sindacato non si estende alle residue pattuizioni, e segnatamente alla promessa di permuta, laddove invece le clausole sui patti di sindacato e quella relativa alla promessa di permuta sono inscindibili per espressa volontà negoziale e quindi la nullità dei patti di sindacato si estende a tutta la convenzione;

> il lodo è infine affetto da grave vizio in procedendo consistente in difetto di motivazione, perché la decisione di esso sulla scindibilità dei patti di sindacato dalla

promessa di permuta è talmente lacunosa e contraddittoria da non consentire di cogliere la ratio della decisione stessa.

La stessa sentenza, una volta annullato il lodo per le ragioni sopra indicate, in sede rescissoria:

nel merito " rigetta tutte le domande proposte dalla CIR con i cinque quesiti di cui all'atto introduttivo del giudizio arbitrale ... e dichiara che i sigg. Formenton non sono tenuti a trasferire alla CIR la proprietà di n. 13.700.000 azioni ordinarie AMEF in corrispettivo di n. 6.350.000 azioni ordinarie Mondadori di proprietà CIR ";

pone una serie di altre statuizioni in questa sede non rilevanti, e fra esse la condanna della CIR a rifondere controparte delle spese del giudizio arbitrale ... e quelle della fase di impugnazione liquidandole nel notevole importo di complessive lire 1.503.800.000 quanto alle prime e di complessive lire 3.004.560.000 quanto alle seconde.

Orbene, sostiene la CIR (pagg. 90 sgg della citazione) che la sentenza della Corte di Appello di Roma sia intrinsecamente ingiusta perché:

> afferma che i patti di sindacato per cui era lite sono contrari a norme di ordine pubblico, che rappresentano principi inderogabili dell'ordinamento societario, mentre invece gli stessi patti sono compatibili con dette norme e principi;

> afferma che le norme e i principi dell'ordinamento che assume violati dai patti di sindacato hanno natura di ordine pubblico, nel senso che rileva ai fini della impugnabilità di un lodo di equità, quando invece essi non hanno tale natura;

> sindaca il giudizio formulato dal lodo in punto di scindibilità fra patti parasociali e promessa di permuta, quando invece un tale sindacato le era precluso, essendo tra l'altro del tutto infondata la motivazione addotta a sostegno della ritenuta possibilità di sindacato;

> ritiene che la motivazione enunciata dal lodo a fondamento del predetto giudizio di scindibilità sia affetta da vizi così gravi da potersi equiparare a inesistenza della motivazione stessa, quando invece la motivazione del lodo non presente affatto tali vizi;

> rileva il predetto vizio della motivazione e lo pone a base della pronuncia di nullità del lodo, laddove non avrebbe avuto il potere di fare ciò posto che tale vizio non era stato dedotto dagli appellanti Formenton fra i motivi di nullità del lodo stesso.

Alle pagine 90 – 98 della citazione l'attrice, riservata al prosieguo degli atti la dimostrazione organica e sistematica delle superiori affermazioni (che verrà infatti meglio svolta nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica) mette in evidenza alcuni errori della sentenza Metta.

Innanzi tutto è da rilevare che il lodo Pratis aveva natura di lodo arbitrale rituale di equità (e non di diritto). Esso pertanto, conformemente alla formulazione degli artt 822 e 829 cpc allora vigente, poteva essere impugnato:

-per errori di diritto sostanziale solo quando essi riguardavano la errata applicazione di norme di ordine pubblico (principi generali cogenti dell'ordinamento);

-per errori in procedendo, e segnatamente – per quel che qui rileva - per difetto di motivazione (art. 829 - 1° comma n. 5) cpc in relazione all'art. 823 - 2° comma n. 3) cpc), solo quando questo fosse talmente grave da non consentire la individuazione

della ratio decidendi degli arbitri e fosse quindi giuridicamente equivalente alla inesistenza totale (fisica) della motivazione medesima.

Per quel che riguarda il primo aspetto, CIR, che pure ritiene che i patti di sindacato fossero pienamente validi, non si sofferma più di tanto su questo punto, menzionando peraltro che la motivazione degli arbitri sul punto era equilibrata, avendo essi dimostrato che, per quanto riguarda le pattuizioni contenute nella clausola 2 dell'accordo, esse erano destinate ad operare per il solo limitato tempo anteriore all'esecuzione della permuta (che doveva avere attuazione entro il 30.01.1991), mentre le pattuizioni di cui alla clausola 5, che avrebbero dovuto avere applicazione per il quinquennio successivo al patto di sindacato AMEF 06.01.1986, che scadeva il 31.12.1990, nonché successivamente alla esecuzione della promessa di permuta, da un lato, erano intese a garantire alla famiglia Formenton, che in base alla permuta si sarebbe privata della sua partecipazione all'AMEF ed avrebbe in luogo avuto una partecipazione limitata nella Mondadori, dei poteri decisionali superiori a quelli che detta ultima partecipazione avrebbe a lei consentito senza la predetta clausola, e, dall'altro lato, contemplavano delibere, per le quali era prevista la trasposizione della volontà del sindacato nella società, che erano di rara verificazione, attenendo esse a competenze della assemblea straordinaria che presumibilmente non sarebbero occorse nel corso del quinquennio 01.01.1991 – 31.12.1995.

Era insomma - a parere di CIR - il giudizio degli arbitri in tema di validità dei patti di sindacato un giudizio equilibrato, che seguiva al passo le tendenze evolutive della dottrina e della giurisprudenza dell'epoca, meno rigide che in precedenza in tema di validità dei patti parasociali. Era comunque un giudizio opinabile, non mancando all'epoca pronunce in senso contrario di dottrina e di giurisprudenza.

Ciò posto, gli arbitri avevano altresì ritenuto che, quando anche si volesse affermare la nullità di essi patti di sindacato, questa non si sarebbe comunicata alle altre clausole contrattuali, e segnatamente alla promessa di permuta, per la ritenuta scindibilità dei patti di sindacato dalla promessa di permuta che, contro la formulazione letterale della clausola 9 dell'accordo, gli arbitri avevano affermato nel lodo, a causa del loro convincimento che, in una valutazione complessiva dell'economia del negozio, le parti avrebbero egualmente stipulato la permuta anche in assenza dei patti di sindacato.

Era questa una questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti, che rappresentava pacificamente una quaestio facti, e cioè un giudizio di fatto che il giudice dell'impugnazione non avrebbe avuto il potere di sindacare per costante giurisprudenza di legittimità.

Consapevole di questo limite, la Corte di Appello di Roma letteralmente inventava un vizio di motivazione, che – quantomeno in tema di arbitrato di equità – costituiva una censura adottabile dal giudice dell'impugnazione solo quando si dimostrasse che la motivazione del lodo era talmente carente, insufficiente, contraddittoria ed illogica da non consentire di intendere la ratio della decisione.

Riteneva cioè la Corte di Appello che il giudizio espresso da 3 arbitri tutti insigni giuristi (dei quali deve però questo Ufficio ricordare che uno era dissenziente) fosse talmente contraddittorio e lacunoso da non consentire ad essa Corte di identificare la

ratio decidendi, ma anzi da far dire al giudice di appello che sostanzialmente la motivazione del lodo non era conforme alla logica intesa come regole che presiedono alla funzione dell'intelletto umano. Era palese la forzatura che la Corte di Appello aveva posto in essere nella lettura del lodo, e ciò aveva fatto per le seguenti ragioni:
- innanzitutto perché il giudizio di motivazione sostanzialmente inesistente (giudizio di non senso, come dice Metta nella sentenza) le consentiva di censurare la quaestio voluntatis, che era quaestio facti, altrimenti insindacabile per costante giurisprudenza di legittimità e di annullare il giudizio arbitrale in punto di valutazione della già vista scindibilità;
- inoltre perché detto giudizio di "non senso" le consentiva di pronunciare la nullità del lodo per difetto di motivazione e di inoltrarsi dalla fase rescindente alla fase rescissoria con conseguente possibilità di esprimere, sulla stessa quaestio facti (l'interpretazione della volontà negoziale in punto di " inscindibilità") un diverso giudizio di merito, che infatti la Corte stessa espresse pienamente ritenendo l'inscindibilità delle pattuizioni negoziali e, quindi, la nullità dell'intera convenzione;
last, but not least, perché il predetto giudizio di nullità del lodo per difetto di motivazione le consentiva, in prospettiva, di tenere la sua decisione presumibilmente al riparo dalla possibilità di cassazione da parte del Supremo Collegio, dato che essa, a sua volta, avrebbe potuto essere annullata in Cassazione solo per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione (art. 360 - 1° comma n. 5) cpc).

Ci troviamo di fronte, perciò, a parere di CIR, ad una sentenza di appello gravemente errata ed ingiusta al limite della faziosità, fondata su una sistematica svalutazione, demolizione e travisamento dei lodo impugnato in modo tale che essa decisione di appello finisce per costituire essa stessa un elemento corroborante del convincimento della corruzione del consigliere relatore ed estensore Metta in favore di Fininvest, che detta causa conosceva meglio di chiunque altro nel collegio giudicante.

12 – Una prospettazione subordinata, che prescinde dall'ingiustizia intrinseca della sentenza Metta: il danno di CIR come perdita di chance.

Affermando e comprovando l'intrinseca ingiustizia della sentenza Metta, CIR ha ritenuto di aver fornito la prova dell'esistenza del presupposto - anche sul piano del nesso di causalità – della piena risarcibilità del danno lamentato dall'attrice.

Ma, per l'ipotesi in cui non si ritenesse di affermare la ingiustizia della detta sentenza, l'attrice propone già in citazione (pagg. 99 e 100) una prospettazione subordinata: quella del danno da perdita di chance.

Vale a dire, anche non ritenendo che la sentenza Metta sia necessariamente ingiusta e che un giudice non corrotto ed imparziale avrebbe reso per forza una sentenza giusta di conferma del lodo Pratis, sicuramente è un dato di fatto – a parere dell'attrice – che la corruzione del giudice Metta ha privato l'attrice di ogni possibilità di avere una sentenza favorevole.

Ora, questa opportunità di ottenere un risultato vantaggioso è appunto la chance, che costituisce qualcosa di radicalmente diverso da una mera aspettativa di fatto: è

appunto la concreta possibilità di conseguire un risultato favorevole, che rappresenta un elemento attivo del patrimonio del soggetto (nei limiti in cui la soppressione di essa abbia recato un danno al soggetto).

L'attrice cita Giurisprudenza di Legittimità, che definisce come segue la chance: " la chance di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto bensì un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita costituisce una lesione all'integrità del patrimonio risarcibile come conseguenza immediata e diretta dell'illecito" - Cassazione Sentenza n. 12759 del 13.12.2001. E più di recente vedi Cassazione n. 11322 del 21.07.2003 che afferma che la perdita di chance " configura un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente) da perdita di possibilità".

Orbene, argomenta CIR, non si vorrà negare che un lodo arbitrale pronunciato da 3 insigni giuristi, come il lodo Pratis, avrebbe avuto –se non vi fosse stata la corruzione del giudice Metta- delle più che concrete probabilità di essere confermato e che quindi l'attrice abbia subito un grave danno da perdita di chance per effetto del fatto illecito per cui è causa.

13 - Il nesso di causalità fra la sentenza della Corte di Appello di Roma ed il danno lamentato da CIR.

Ribadito che la ingiustizia della sentenza Metta cagionò a CIR gravissimo danno rappresentato dall'indebolimento della sua posizione contrattuale nel negoziato, che la contrapponeva a Fininvest, l'attrice rappresenta detto danno, in prima battuta, con le efficaci parole dello stesso Ing. Carlo De Benedetti, il quale afferma, nel corso della sua deposizione al dibattimento (doc. F 2 CIR): " Si arriva ad un accordo di spartizione il 29.04.1991, accordo di spartizione che è costato al gruppo CIR 365 miliardi a nostro sfavore. E siccome la nostra proposta in Mediobanca era 528 miliardi a nostro favore, il valore che noi diamo alla sentenza della Corte di Appello di Roma è stato di 900 miliardi". Anche il teste Sergio Erede conferma la circostanza del già visto indebolimento della posizione contrattuale di CIR nel negoziato, che la contrapponeva a Fininvest, la quale significativamente si oppose inflessibilmente a che nella premessa della transazione 29.04.91 si facesse riferimento all'esito della sentenza della Corte di Appello di Roma, e ciò perché la società convenuta aveva pudore o timore del riferimento al fatto che a quello accordo transattivo si giungeva in seguito dell'esito di un procedimento di appello, che Fininvest sapeva benissimo essere stato inquinato.

Secondo CIR, vi sarebbe inoltre una vicinanza fra la presente fattispecie e quella normativamente contemplata dall'art. 1440 cc, che disciplina il dolo incidente.
La predetta norma recita: " se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni".

Orbene in entrambe le fattispecie vi è mala fede di una delle parti, grazie alla quale la parte in malafede ha spuntato condizioni negoziali più vantaggiose che se la

condotta fraudolenta non vi fosse stata. In entrambi i casi il contratto è valido : infatti la norma citata non commina l'invalidità del contratto così come CIR con l'azione giudiziale non ha chiesto la declaratoria di invalidità della transazione. Ma in entrambi i casi vi è la tenutezza della parte in mala fede a risarcire i danni casualmente derivati dalla sua condotta fraudolenta: infatti nella fattispecie l'attrice appunto ha chiesto il risarcimento dei danni cagionati dalla altrui mala fede.

La differenza tra le fattispecie esiste ed è sostanziale: nell'ipotesi di dolo incidente la parte in mala fede induce nell'altra parta una falsa rappresentazione della realtà, mentre nella fattispecie Fininvest ha alterato, con la condotta corruttiva che le viene attribuita, le condizioni della realtà medesima: ha corrotto un giudice eliminandone la correttezza e l'imparzialità: quindi ha immutato non la rappresentazione della realtà, ma la realtà medesima delle condizioni normali di una lite contenziosa.

Tuttavia questa differenza, secondo CIR, opera a favore di essa attrice, essendo all'evidenza più grave il comportamento di chi corrompe un giudice rispetto a quello di chi utilizza raggiri per ottenere per sé condizioni contrattuali più favorevoli.

Secondo la prospettazione attorea, CIR sarebbe portatrice anche di un danno non patrimoniale risarcibile, che si articolerebbe:

- prima di tutto, nella lesione del diritto ad avere un giudice imparziale;
- in secondo luogo, nella lesione della propria immagine o reputazione, non ovviamente nel senso, in cui il pregiudizio alla propria immagine imprenditoriale abbia dato luogo a conseguenze economiche dannose, ma come lesione del diritto alla propria identità di società commerciale tout court. Pacifico, poi, secondo l'attrice, che di danno non patrimoniale risarcibile possa essere titolare anche la persona giuridica, non identificandosi detto danno nella sofferenza psichica (patema d'animo), che solo la persona fisica può avvertire.

14 – La quantificazione del danno patrimoniale.

Nelle pagine da 105 a 139 della citazione l'attrice esamina, abbastanza in dettaglio, il problema della quantificazione del danno patrimoniale da essa lamentato, soprattutto con riferimento a quello consistito nelle deteriori condizioni, in cui essa ebbe a trattare la spartizione del gruppo L'Espresso – Mondadori con Fininvest a seguito della sentenza Metta.

Questo tema è trattato dalla società attrice essenzialmente operando una ricognizione ed un confronto fra le condizioni effettive della spartizione "corrotta" e le possibili condizioni di una virtuale spartizione "pulita" dedotte essenzialmente da alcune proposte contrattuali, omologhe sostanzialmente per perimetro della spartizione alla transazione 29.04.1991, avanzate volta per volta da una delle due parti nel corso della trattativa Mediobanca.

15 – La responsabilità di Fininvest.

Premesso il ruolo attivo nella vicenda corruttiva per cui è causa di Silvio Berlusconi e di Cesare Previti, del loro operato, secondo l'attrice, è responsabile

Fininvest in virtù, da un lato, della relazione qualificata che intercorreva fra la convenuta e ciascuno dei due e, dall'altro lato, in ragione del rifluire della corruzione del giudice Metta direttamente a vantaggio di Fininvest.

a - Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è stato presidente del consiglio di amministrazione di Fininvest fino al 29.01.1994 (vedi visura camerale Fininvest doc. M 2 CIR). La Fininvest è stata ed è una società della famiglia Berlusconi tant'è che Silvio Berlusconi si è sempre rifiutato di procedere alla sua quotazione in borsa.

Orbene, è principio comunemente ricevuto in giurisprudenza ed in dottrina quello secondo il quale la società commerciale risponde del fatto illecito dei suoi amministratori, quando esso illecito è stato commesso nell'esercizio della funzione svolta da essi amministratori per la società (in questo senso Sentenza Cassazione n. 12951 del 05.12.1992.)

La regola sopra enunciata vale anche nel caso, in cui l'illecito perpetrato dall'amministratore costituisca reato, sempre che esso illecito penale sia stato commesso nell'attività gestoria della società.

Circa il fondamento giuridico di detta regola, essa responsabilità della società commerciale per l'illecito del suo amministratore viene ricondotta di regola o al rapporto organico, che lega l'amministratore alla sua società, ovvero all'art. 2049 cc, che prevede la responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto.

Nel caso di Silvio Berlusconi il rapporto organico e/o di preposizione gestoria si presentava come particolarmente intenso, e ciò sia perché Berlusconi, oltre che essere amministratore della Fininvest era all'epoca dei fatti di causa, anche legale rappresentante della stessa sia perché, per la forza della sua personalità, Silvio Berlusconi era solito seguire la gestione della società in maniera diretta senza delegare un granché ad altri e sia perché, come si è detto, la Fininvest era una società della famiglia Berlusconi, di cui Silvio Berlusconi era sostanzialmente il dominus indiscusso.

Quanto all'inerenza della corruzione del giudice Metta all'attività gestoria della spa Fininvest, rileva CIR che i vantaggi della sentenza "corrotta" rifluirono direttamente in favore di Fininvest, che – a seguito della transazione 29.04.1991 – potè acquistare le azioni AME ed AMEF da CIR ad un minor prezzo di quello che virtualmente sarebbe stato pattuito in una spartizione " pulita" e potè vendere le azioni L'Espresso, La Repubblica e Finegil ad un prezzo superiore a quello da praticarsi in una spartizione pulita.

Osserva CIR, infine, che Fininvest è tuttora la società, che controlla il gruppo Mondadori.

b – Cesare Previti

La tesi dell'attrice è che il rapporto che legava l'Avv. Cesare Previti alla Fininvest non era un rapporto di opera professionale, come normalmente avviene fra un professionista ed i suoi clienti, ma era invece un rapporto di preposizione gestoria o,

addirittura, un rapporto, in virtù del quale il Previti era amministratore di fatto della società odierna convenuta.

Deve infatti mettersi bene in rilievo che, alla stregua delle testimonianze assunte nel dibattimento penale, appare chiaro come Previti avesse da Fininvest un mandato in senso generale alla cura degli affari legali della convenuta, tant'è che egli non riceveva di regola dalla società una procura ad litem, ma era lui che sostanzialmente sceglieva gli avvocati in delega, li coordinava, discuteva le questioni giuridiche che i diversi affari legali presentavano e curava l'organizzazione del lavoro legale nel suo studio molto ben organizzato in Via Cicerone n. 60 – Roma, dove spesso si svolgevano le riunioni fra i legali.

Del resto il ruolo di " mandatario generale " di Fininvest nella vicenda , per cui è causa, è orgogliosamente rivendicato dallo stesso Previti, che dichiara al dibattimento di essere stato impegnato nella difesa (sostanziale ma non formale) di Fininvest, soprattutto durante il giudizio presso la Corte di Appello di Roma, con un impegno " totalizzante" per alcuni mesi.

Ancora, conforta la tesi che il ruolo del Previti nella cura degli interessi legali della convenuta sarebbe andato ben aldilà di quello di un qualsiasi patrocinatore, la vicenda di Marco Iannilli, dipendente del suo studio, di cui si è detto.

Infine vi è un dato formale: l'indicazione nella visura camerale di Fininvest di una sua sede secondaria in Roma proprio presso lo studio legale di Cesare Previti, in Roma - Via Cicerone n.60 (doc. M 2 CIR). Detto dato formale costituisce notevole riscontro alla tesi che Previti fosse più che un professionista quasi un amministratore che curava gli interessi legali di Fininvest.

Il ritenuto rapporto di preposizione fra Previti e Fininvest comporta, secondo CIR, la responsabilità di quest'ultima., ai sensi dell'art. 2049 cc, per gli illeciti commessi dal preposto che abbiano avuto la loro causa o la loro occasione nelle incombenze del preposto medesimo, non essendo necessario, per aversi rapporto di preposizione rilevante ai sensi dell'art. 2049 cc, che vi sia un rapporto di lavoro subordinato ma essendo sufficiente che il preposto sia anche temporaneamente inserito nell'impresa.

Infine, argomenta CIR, ove si volesse ritenere che Previti fosse un vero e proprio amministratore di fatto della Fininvest, varrebbero anche per lui le stesse considerazioni già fatte a proposito di Silvio Berlusconi circa il rapporto di immedesimazione organica, che intercorre fra una società commerciale ed i suoi amministratori.

16 - Le prospettazioni istruttorie di CIR ed il petitum.

Sulla vicenda corruttiva relativa al lodo Mondadori è stato celebrato in Milano un procedimento penale, con un dibattimento consistito in oltre 100 udienze, che ha visto l'assunzione di una istruttoria dibattimentale "monstre" e la produzione di documenti contenuti in oltre 100 faldoni.

Tanto premesso, CIR annuncia la produzione di alcuni di quei documenti e di alcuni dei verbali di esame orale di imputati e testimoni, facendo presente che la giurisprudenza del Supremo Collegio è unanime nel senso di ammettere che in un

procedimento civile possano essere prodotte prove formatesi in altro processo civile o penale svoltosi fra le stesse o altre parti. Il giudice civile, peraltro utilizzando come fonti di convincimento dette prove assunte in altro processo, dovrà procedere ad una autonoma valutazione delle stesse, di cui dovrà dare conto nella sua motivazione.

CIR produce anche alcune sentenze penali, facendo presente che esse hanno efficacia probatoria limitata ai fatti storici che in dette sentenze vengono rappresentati.

La valutazione del materiale probatorio acquisito al presente giudizio civile dovrà dunque essere autonoma da parte di questo Ufficio, anche perché l'accertamento penale contenuto nella sentenza n. 4688/2003 del Tribunale Penale di Milano, ormai divenuto, a seguito dei vari gradi di giudizio, irrevocabile non può fare stato nel presente giudizio a norma dell'art. 651 cpp, perché in detto giudizio penale non è stata citata Fininvest come responsabile civile.

Sulla base dei fatti storici e delle argomentazioni logico - giuridiche sopra in sintesi riassunte, CIR ha citato la Fininvest, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al giudizio di questo Tribunale proponendo, per l'insieme delle circostanze allegate, nei confronti della convenuta domanda di accertamento e dichiarazione di responsabilità civile per la corruzione del giudice Metta e conseguente condanna della medesima convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 468.882.841,02 oltre rivalutazione monetaria ed interessi a far tempo dalla data della produzione del danno, nonché domanda di accertamento solo sull'an e di condanna generica ai danni non patrimoniali sofferti a causa della stessa corruzione con riserva di quantificazione in separato giudizio. Con vittoria di spese di lite.

II – LE DIFESE DI FININVEST

17 - Costituzione in giudizio di Fininvest.

Si è costituita in giudizio la Fininvest – Finanziaria di Investimento spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con comparsa di costituzione e risposta, con la quale ha contestato radicalmente la fondatezza della domanda attorea.

A parere della società convenuta la citazione attorea travisa completamente la realtà dei fatti, ciò per cui Fininvest, prima di formulare ed illustrare le sue eccezioni pregiudiziali di improponibilità della domanda nonché quella preliminare di merito di prescrizione, nonché in ogni caso contestare la fondatezza della avversaria pretesa risarcitoria, alle pagg. da 8 a 34 della sua comparsa di risposta intende ristabilire la verità dei fatti.

18 – La fase pre-giudiziale

Esisteva fra i soci della AMEF, che era la holding di controllo della AME e delle società collegate, un patto di sindacato concluso il 06.01.1986.

Detto patto integrava nel contempo un sindacato di voto ed un sindacato di blocco: ciascun socio si impegnava a votare in assemblea in modo conforme alle determinazioni assunte dalla maggioranza delle azioni sindacate, da una parte, e ciascun socio si impegnava a non alienare le proprie azioni a terzi, se non col consenso scritto degli altri soci, dall'altra parte.

Il 21.12.1988 CIR concluse con la famiglia Formenton un accordo col quale obiettivo delle parti era quello di attribuire alla stessa CIR il controllo sostanziale del gruppo Mondadori: tale patto conteneva una clausola compromissoria per arbitrato rituale di equità. Secondo CIR, Fininvest a quel punto avrebbe inopinatamente aperto la " guerra di Segrate ", muovendosi su un piano palese e su un piano occulto, ed in particolare cominciando a rastrellare nella primavera del 1989 azioni AMEF ed azioni AME, per giungere a all'acquisizione delle azioni AMEF possedute dalla famiglia Mondadori (che era in dissidio con l'altro ramo della famiglia, rappresentata dai Formenton, ed aveva il 24,59 % del capitale).

Riferisce l'attrice che Fininvest a questo punto – poiché la sua quota di azioni, anche dopo la suddetta acquisizione rimaneva minoritaria (a fronte della potenziale maggioranza di cui CIR avrebbe potuto disporre per effetto dell'operazione del 21.12.1988, grazie alla quale avrebbe potuto aggiungere al suo 27,71 % delle azioni AMEF, il 25,75 % promesso dai Formenton) - avrebbe deciso di porre in essere una decettiva azione sul piano occulto per convincere la famiglia Formenton a tradire l'impegno contrattuale con CIR ed a cedere invece ad essa Fininvest le azioni AMEF.

Tale ricostruzione dei fatti, richiede, secondo la convenuta, una sequela di rettifiche.

Innanzitutto, quanto CIR aveva sottoscritto con i Formenton era un accordo illecito in quanto contrario alla convenzione AMEF del 06.01.1986, la quale, all'art. 8, imponeva ai soci partecipanti al sindacato di " non alienare a terzi sotto qualsiasi forma (proprietà, nuda proprietà, usufrutto etc.) e per qualsiasi titolo, le azioni ad essi vincolate al sindacato, e a non iniziare trattative per l'alienazione di tali azioni, nemmeno a termine per tutta la durata del sindacato stesso (dal 01.01.86 al 31.12.90)". Inoltre, ai sensi dell'art. 9 dello stesso atto, si prevedeva anche, per l'ipotesi in cui una delle parti intendesse porre in vendita le proprie azioni AMEF, che detta parte dovesse ottenere il consenso scritto di tutti gli altri aderenti alla convenzione e quindi ad essi offrire in prelazione tali azioni in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione all'accordo (vedi doc. 1 Fininvest).

L'accordo del 21.12.1988 era pertanto di sicuro illecito e sleale, tant'é che esso, ai sensi del suo art. 11, nelle intenzioni delle parti contraenti doveva rimanere segreto.

Il disegno generale di CIR, divenuta parte del patto di sindacato del 1986 dopo l'incorporazione della società Sabaudia, era in effetti quello di appropriarsi della Mondadori, facendo strame sia dell'accordo in questione, sia del successivo patto segreto del 21.12.88, prima sfruttando un accordo strumentale con la famiglia Formenton, poi concludendo un'alleanza strategica con Caracciolo e Scalfari (allora titolari del gruppo Editoriale L'Espresso), che avrebbero dovuto divenire, con la CIR, i titolari unici della leadership della Mondadori. Vi era, in altre parole – secondo la convenuta – un audace disegno imprenditoriale dell'Ing. De Benedetti (

con l'alleanza strategica di Caracciolo e Scalfari) di dare vita ad un grande gruppo editoriale L'Espresso – Mondadori, al cui vertice sarebbe stata la CIR.

I fatti possono essere riassunti – secondo la convenuta – come segue.

Dopo una prima intesa con i Formenton agli inizi del 1988 CIR aveva - durante l'estate dello stesso anno - proceduto ad un primo rastrellamento di azioni, anch'esso diretto ad aggirare le deliberazioni del patto di sindacato. CIR mirava così a raggiungere la maggioranza nelle assemblee straordinarie, allo scopo di promuovere modifiche statutarie e di promuovere altresì un aumento di capitale con pari possibilità di sottoscrizione per azioni ordinarie ed azioni privilegiate in modo da poter conquistare, con il proprio numero maggioritario di azioni privilegiate che essa stava rastrellando, il capitale di maggioranza della Mondadori.

Preoccupati di tale comportamento i Formenton avevano preteso garanzie da CIR, consacrate nell'accordo del 21.12.1988, che doveva condurre i Formenton alla dismissione delle loro posizioni in AMEF a fronte di una collegata acquisizione di posizione in AME (i Formenton avrebbero ceduto 13.700.000 azioni ordinarie AMEF a CIR, che in cambio avrebbe loro ceduto 6.350.000 sue azioni AME).

L'accordo prevedeva dei congegni diretti a garantire i Formenton, che cedendo azioni importantissime ai fini del controllo della Mondadori, per acquisire azioni molto meno importanti, rischiavano l'estromissione dalla direzione della società. A tal fine l'accordo conteneva pattuizioni sulla composizione del consiglio di amministrazione AME e sulla formazione delle future decisioni strategiche di AME e di AMEF. Inoltre, proprio per evitare nuove manovre elusive di CIR, era stato previsto, all'art. 2, il deposito di 8.591.000 azioni privilegiate AME di proprietà di CIR presso una società terza (la Pasfid Gestioni spa) con istruzioni date ad essa società di " intervenire alle eventuali assemblee straordinarie della Mondadori soltanto sulla base di istruzioni congiunte della stessa CIR e della famiglia Formenton ".

Peraltro CIR non provvide mai al deposito di dette azioni.

In seguito CIR, dopo avere fatto stipulare ad AME, il 09.04.1989, un patto con Carlo Caracciolo ed Eugenio Scalfari per la vendita alla Mondadori della maggioranza delle azioni dell'Editoriale L'Espresso (che controllava L'Espresso e La Repubblica: il residuo sarebbe stato acquistato da AME attraverso un'OPAS) concludendo così un accordo che ampliava enormemente la dimensione editoriale della Mondadori (vedi doc. 7 Fininvest) e dopo tutta una serie di comportamenti diretti ad imporre ai Formenton proprie scelte unilaterali, alla fine dell'estate del 1989 comunicava improvvisamente di aver proceduto ad un nuovo rastrellamento di azioni privilegiate AME (vedi docc. 8 e 9 Fininvest). Dopo ciò l'Ing. De Benedetti aveva dichiarato alla stampa di essere ormai il dominus incontrastato della Mondadori (che nel frattempo aveva acquisito il gruppo L'Espresso – Repubblica) (docc. 8 e 10 Fininvest).

Nel luglio del 1989 CIR sollevava l'esigenza di " procedere a un aumento di capitale di AME per dotarla della liquidità necessaria " per far fronte agli impegni derivanti dall'acquisizione del Gruppo L'Espresso – La Repubblica. Detta proposta però consisteva nella moltiplicazione del capitale da attuarsi tutta con l'emissione di

azioni ordinarie da offrire in opzione sia agli azionisti ordinari sia a quelli a voto limitato. In tal modo CIR, che deteneva – all'esito dei vari rastrellamenti ed anche attraverso società controllate - più del 70 % delle azioni a voto limitato, con l'aumento di capitale, di cui sopra - in azioni ordinarie - avrebbe ottenuto la maggioranza anche in assemblea ordinaria che prima non aveva ed avrebbe avuto il sostanziale controllo di AME.

A questo punto i Formenton, che dalla predetta manovra sarebbero stati fortemente emarginati dalla direzione anche della Mondadori, composto il dissidio con l'altro ramo della famiglia Mondadori, si determinarono a denunciare la convenzione 21.12.1988 nei confronti dell'inadempiente CIR. Prima del passaggio della " guerra di Segrate " alla sede arbitrale, dunque, era stata sicuramente la CIR a porre in essere in danno della Fininvest e degli altri soci del patto di sindacato una serie di scorrettezze ed inadempimenti.

Ma l'atto di citazione, a parere della convenuta, imponeva una ricostruzione ex novo anche del versante giudiziario della c.d. " guerra di Segrate".

Infatti nei primi giorni di Febbraio 1990 CIR proponeva azione giudiziaria contro la famiglia Formenton, la società Persia srl, Laura e Leonardo Mondadori, Massimo e Gianmarco Moratti, SOPAF spa, Find Finanziaria Industriale spa, SIREF spa e Fininvest innanzi al Tribunale di Milano al quale chiedeva di accogliere le seguenti domande:

> dichiarare nullo, ovvero inutile ovvero risolto ovvero caducato o, comunque, inefficace il patto di sindacato AMEF del 06.01.1986;

> dichiarare legittimamente receduta CIR (che con l'atto di citazione dichiarava di recedere per giusta causa) da tale patto di sindacato AMEF;

> dichiarare venuto meno il mandato fiduciario che era stato conferito dall'attrice a SIREF in esecuzione del sindacato AMEF;

> conseguentemente, ordinare a SIREF la restituzione a CIR delle n. 8.539.174 azioni AMEF intestate a CIR , depositate presso SIREF ed a questa girate per procura.

Nell'ambito della causa di merito, la stessa CIR proponeva al GI designato domanda cautelare per ottenere, in via d'urgenza, la restituzione delle predette azioni.

Il Giudice designato, con ordinanza del 28.03.1990, pronunciata ai sensi dell'art. 702 cpc, ritenuta in via delibativa la nullità del patto di sindacato AMEF, disponeva la restituzione delle predette azioni detenute da SIREF a CIR. Quest'ultima, a seguito di tale ordinanza, riprendeva la piena disponibilità delle azioni. Pertanto anche l'attrice aveva sostenuto la tesi della nullità dei patti di sindacato, quando ciò era stato conforme ai suoi interessi, laddove nella presente causa sosteneva una tesi del tutto opposta.

19 - Il giudizio arbitrale ed il contenuto del Lodo Mondadori.

Radicale è il dissenso della convenuta sull'asserita correttezza del Lodo Mondadori (Lodo Pratis), che la CIR vorrebbe contrapporre all'ingiustizia della sentenza della Core di Appello di Roma, che lo annullò.

Innanzitutto il lodo, come risulta dalla sua motivazione, fu deliberato a maggioranza e non all'unanimità. Nessun pregio, dunque, hanno le considerazioni dell'attrice, secondo la quale il lodo venne redatto da tre maestri del diritto civile di altissimo prestigio.

Del resto una parte della dottrina civilistica aveva riservato un'accoglienza non buona alle affermazioni contenute nel lodo stesso.

Contrariamente a quello che riteneva parte attrice, era proprio il lodo ad essere intrinsecamente ingiusto, in quanto non conforme ai principi generali dell'ordinamento societario, alla relativa giurisprudenza e dottrina, oltre che ai principi in materia di nullità del contratto e, per questo motivo, era stato impugnato innanzi alla Corte di Appello di Roma, che assunse una decisione conforme a diritto.

20 – Il giudizio di impugnazione avanti alla Corte di Appello di Roma.

Come si è già detto, i Formenton impugnarono il Lodo Pratis davanti alla Corte di Appello di Roma chiedendo che ne fosse dichiara la nullità.

A sostegno della loro impugnazione, i Formenton addussero sia la violazione di norme di ordine pubblico, sia il difetto di motivazione del lodo per quel che riguarda il giudizio di scindibilità fra i patti di sindacato e le restanti clausole contrattuali, e segnatamente la promessa di permuta.

Non è quindi vero quanto afferma CIR circa la mancata formulazione del motivo di impugnazione del difetto di motivazione da parte dei Formenton: basta leggere l'atto di impugnazione per convincersene, mentre il Tribunale Penale di Milano ha affermato l'assenza di tale motivo nella impugnazione senza neanche averla letta.

21 – Il ricorso per cassazione da parte di CIR.

CIR dopo la pronuncia della Corte di Appello di Roma, propose ricorso per Cassazione contro di essa chiedendone l'annullamento. Non è vero che CIR propose detta impugnazione per "onore di firma", dato che il ricorso medesimo fu redatto da una team di giuristi insigni. Del resto sia i dirigenti della CIR come i suoi legali si profusero all'epoca in una serie di dichiarazioni, in cui manifestarono la convinzione che il ricorso era fondato e che essi avrebbero vinto la causa in Cassazione.

22 – La transazione e la sua esecuzione.

La transazione intervenuta fra le parti il 29.04.1991 fu vista con soddisfazione da tutti.

In particolare l'Ing. Carlo De Benedetti rilasciò alcune interviste alla stampa, in cui dichiarò la propria soddisfazione per il raggiungimento dell'accordo per quattro motivi:

- si "elimina un contenzioso che ha dato incertezza alle aziende coinvolte, insicurezza a chi ci lavora e turbolenza nel mercato";
- "nasce un nuovo soggetto nel mondo dell'informazione di un milione di copie di quotidiani vendute ogni giorno";
- "CIR ha fatto investimenti importanti in Mondadori, ne esce con plusvalenze di qualche decina di miliardi e con liquidità, un volta concluso tutto, per alcune centinaia di miliardi";
- "è continuata la colleganza di tipo umano con Caracciolo e Scalfari che dura da anni".

Del resto l'accordo concluso tra le parti ebbe puntuale e totale esecuzione.

CIR quindi non può oggi asserire che in quell'accordo essa negoziò in una posizione sfavorevole e di debolezza.

23 – Sull'improponibilità delle domande svolte da CIR.

A parere della convenuta tutte le domande attoree si presentano come palesemente improponibili:

a - in primo luogo l'improponibilità deriva dall'accordo transattivo concluso inter partes. Secondo la giurisprudenza, infatti, " poiché il contratto di transazione ha una propria causa autonoma che si distingue dal rapporto giuridico oggetto della controversia che viene prevenuta o definita, gli eventuali vizi di tale rapporto, ovvero la erronea valutazione che di esso abbiano fatto le parti ai fini del regolamento transattivo non influiscono sulla validità della transazione se non nei limiti espressamente determinati dalla legge " (così Cassazione sentenza 10.01.1975 n. 81).

Più di recente la Suprema Corte ha affermato che :" per la fattibilità della transazione è sufficiente la sola presenza di discordanti valutazioni in ordine a certe situazioni reali o giuridiche ed ai diritti ed obblighi delle parti e la disponibilità del diritto in contestazione, senza che rilevi la posizione psicologica della parte o delle parti sulla situazione di diritto della controversia, compresa la certezza assoluta della intangibilità della propria posizione " (così Cassazione - Sentenza 01.09.1995 n. 9229).

Orbene, sostiene Fininvest, non potendosi dubitare dell'effettiva esistenza, all'epoca dei fatti, di una res dubia fra le parti, si deve concludere che l'accordo transattivo ha definitivamente ed inoppugnabilmente definito le questioni che oggi inammissibilmente controparte pretende di sollevare ex novo, chiedendo di fatto una rideterminazione delle condizioni della transazione medesima.

La lettura dell'atto transattivo, infatti, conferma che le parti hanno convenuto nel verbale di "accordo stragiudiziale" del 29 aprile 1991 (prodotto in questa sede da entrambe le parti) di " nulla avere più reciprocamente a pretendere in relazione a tutte le vicende formanti oggetto delle varie procedure contenziose ed arbitrali in

atto, nonché in relazione a tutti i contratti, accordi, impegni fra esse (o fra alcune di esse) stipulati relativi e/o connessi alle rispettive partecipazioni in AME o AMEF, e che con la firma della presente scrittura si intendono consensualmente risolti, e di nulla avere più a contestarsi l'un l'altra – in qualsiasi sede e con qualsiasi mezzo - con riferimento alle parti e ai rispettivi Gruppi ".

b - In secondo luogo anche volendo prescindere da tale dirimente eccezione, l'esame delle domande avversarie è precluso dal giudicato formatosi in relazione alla sentenza della Corte di Appello di Roma.

Il giudicato infatti impedisce ogni riesame del tema esaminato dalla sentenza medesima, se non nei limiti delle impugnazioni, in quanto siano ancora concesse.

Controparte ha spontaneamente rinunciato al ricorso per cassazione contro l'anzidetta sentenza provocandone il passaggio in giudicato, sicché oggi non può pretendere di sottoporla ad un esame critico, in violazione della norma dell'art. 2909 cc.

24 - Sulla prescrizione dei diritti di CIR.

Secondo la convenuta, la domanda risarcitoria attorea sarebbe irrimediabilmente estinta per prescrizione.

L'azione avversaria, infatti, ha natura extracontrattuale, posto che la causa petendi enunciata nell'atto di citazione fa riferimento agi artt. 1337, 1440 e 2043 cc. e dunque ad una presunta responsabilità precontrattuale (art. 1337 cc), aquiliana (art. 2043 cc) o, comunque, derivante da raggiri che non hanno avuto carattere determinante del consenso (art. 1440 cc) . La conseguenza è l'applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 cc, come insegna la giurisprudenza. Tale termine quinquennale è ampiamente spirato, in quanto è noto che in materia di danno extracontrattuale il decorso della prescrizione è legato " al giorno in cui il fatto si è verificato " (art. 2947 cc), e che comunque l'art. 2935 cc, disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di esercizio del diritto e non ad un semplice impedimento fattuale (Cassazione 23.10.2003 n. 15858). Nel caso di specie non ha mai operato inter partes alcuna causa di sospensione o interruzione della prescrizione. Talché il quinquennio è ormai definitivamente trascorso, con conseguente verificarsi della fattispecie estintiva.

Ma anche volendo superare queste assorbenti eccezioni, nondimeno ulteriori questioni ostano, preliminarmente, all'accoglimento della avversaria domanda, non sussistendo alcun legame tra i fatti dedotti in giudizio e Fininvest; e ciò, ancora una volta, sotto una pluralità di profili.

25 – Sull'irrilevanza del predetto atto corruttivo rispetto alla sentenza della Corte di Appello di Roma.

Secondo la convenuta l'intera pretesa avversaria si fonda sul presupposto che la sentenza della Corte di Appello di Roma non vi sarebbe stata senza l'asserita corruzione del giudice Metta. Senonché tale presunzione è pianamente smentita dalle circostanze con cui la sentenza d'appello fu pronunciata. Essa, come risulta dagli atti del dibattimento penale, fu assunta all'unanimità dai tre magistrati che componevano il Collegio giudicante e sulla correttezza degli altri due (il Presidente Arnaldo Valente ed il Consigliere Giovanni Paolini) nessun sospetto è stato elevato.

Orbene le Sezioni Unite (penali), proprio con riguardo ad un caso simile, insegnano che : "Mentre nei giudizi monocratici è necessariamente inevitabile riferire la deliberazione esclusivamente al giudizio dell'unico magistrato deliberante, in quelli collegiali, invece, la decisione è un atto unitario, alla formazione del quale concorrono i singoli componenti del collegio, in base allo stesso titolo e agli stessi doveri: sia essa sentenza, ordinanza o decreto, non rappresenta la somma di distinte volontà e convincimenti, ma la loro sintesi –operata secondo la regola maggioritaria- la quale rende la decisione impersonale e perciò imputabile al collegio nel suo insieme.

Tanto comporta che, allorché, in punto di contestazione accusatoria, si sostenga che una determinazione collegiale, anziché il prodotto di un'autonoma scelta collettiva, imputabile quindi all'organo collegiale nel suo complesso, rappresenti invece il risultato raggiunto attraverso l'alterazione del regolare procedimento formativo della volontà collegiale, addebitabile ad un singolo soggetto, occorre fornire prova rigorosa di una condotta, da parte di quest'ultimo, se non di vera e propria coartazione e prevaricazione, almeno di concreto condizionamento esercitato sulla volontà dei componenti del collegio o di alcuni di essi, che siano orientati adoperare proprio in funzione di quell'illecito intervento" (Cassazione Penale – Sezioni Unite, 30.10.2002, ricorrente Carnevale).

Nella fattispecie nulla di tutto questo é avvenuto, avendo il teste Paolini nel corso del dibattimento penale, sentito all'udienza del 25.02.2002, fatto presente che la camera di consiglio relativa al giudizio civile in questione era stata tenuta in modo del tutto fisiologico: che, dopo aver avuto conoscenza di quelli " che si chiamano gli atti regolamentari, cioè di citazioni, comparse e cose del genere, e che si sono messi a disposizione del terzo componente del Collegio" " il Collegio si convinse e pronunciò sul lodo come pronunciò". Non vi fu pertanto nessun indebito condizionamento da parte del giudice relatore nei confronti degli altri componenti del Collegio.

Pertanto nessuna influenza potrebbe avere avuto sulla formazione del giudizio civile d'appello l'ipotetica corruzione del giudice Metta.

26 – Sull'irrilevanza della sentenza della Corte di Appello sulle scelte transattive di CIR.

Sostiene Fininvest che anche volendo supporre (ma non si vede come) che la pretesa corruzione del giudice Metta sia stata da sola sufficiente a determinare la

sentenza di appello, in ogni caso detta sentenza non determinò in alcun modo la necessità per CIR di concludere l'accordo transattivo del 29.04.1991.

E' appena il caso di notare, infatti, che la sentenza della Corte di Appello di Roma era soggetta al controllo della Corte di Cassazione.

In effetti CIR propose ricorso, affidandolo ad un team di insigni giuristi, e dimostrando così che la conclusione di un accordo transattivo era ipotesi tutt'altro che necessitata, tanto più se si fosse ritenuta la decisione della Corte di Appello radicalmente errata.

CIR pertanto non può sostenere di essere stata costretta ad un accordo transattivo.

27 - Sui pretesi motivi che avrebbero indotto CIR alla transazione.

A parere della convenuta non corrisponde al vero che la "guerra di Segrate" avrebbe ridotto la Mondadori a una "entità imprenditoriale priva di comando e di indirizzo unitario, paralizzata dai conflitti interni, incapace di prendere ed attuare decisioni necessarie per il proprio sviluppo".

Infatti, nel periodo successivo al Lodo Pratis (21.06.1990) l'amministratore delegato dell'AME era il dott. Caracciolo, alleato dell'Ing. De Benedetti, mentre direttore generale ne era Corrado Passera, anch'egli uomo CIR. Quest'ultima, quindi, all'epoca aveva in mano il controllo del gruppo Mondadori, che pertanto non era per nulla una entità acefala.

Circa, poi, le pretese pressioni del mondo politico, non si vede come esse avrebbero impedito a CIR di coltivare il suo ricorso per cassazione.

Infine, semmai vi fosse un elemento di costrizione alla trattativa, esso operava in danno di Fininvest, che anche allora era titolare di 3 reti televisive nazionali e che, ai sensi della c.d. legge Mammì (legge n. 223 del 1990) entrata in vigore all'epoca dei fatti, non poteva cumulare la titolarità di esse 3 reti con quella di testate giornalistiche di quotidiani, la cui tiratura superasse una certa percentuale dell'intero mercato della stampa quotidiana italiana.

28 - Sulla mancanza dei presupposti per configurare una responsabilità di Fininvest.

Secondo la prospettazione attorea, Fininvest sarebbe responsabile per i fatti illeciti (corruzione del giudice Metta) del Dott. Silvio Berlusconi e dell'Avv. Cesare Previti.

A parere della convenuta detta responsabilità per fatto altrui non sussiste per le ragioni che seguono.

29 – Sull'inesistenza di qualsiasi attività corruttiva posta in essere dal Dott. Berlusconi.

Nei confronti di Silvio Berlusconi, la Corte di Appello di Milano, con sentenza – decreto del 25.06.2001, mentre rinviò a giudizio per la vicenda corruttiva in esame gli altri imputati, dichiarò non doversi procedere nei confronti di Berlusconi in ordine

al reato, di cui all'art. 319 cp (corruzione "semplice", così derubricata l'originaria imputazione di corruzione in atti giudiziari) perché, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, il reato medesimo era estinto per intervenuta prescrizione.

Orbene, la convenuta sottolinea che il sistema penale italiano è nel senso che:

- l'intervenire di una causa di prescrizione del reato obbliga il giudice che procede a dichiararla senza poter compiere alcun successivo accertamento in ordine alla colpevolezza o innocenza dell'imputato, a meno che, come recita l'art. 129 cpp, dagli atti (già acquisiti) non emerga la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che esso è stato compiuto per una causa di giustificazione;
- la pronuncia di estinzione del reato è pertanto una pronuncia neutra quanto alla responsabilità del prevenuto che beneficia della causa estintiva del reato, e ciò anche quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione, previa concessione delle attenuanti generiche, perché queste ultime vengono concesse sulla base degli atti e dell'imputazione elevata.

In questo senso, afferma la convenuta, sono da leggere sia l'art. 531 cpp, sia la norma, di cui all'art. 425 cpp, applicata nella fattispecie.

Ciò posto, è evidente, afferma la convenuta, che nessun giudizio di colpevolezza è stato formulato dalla Autorità Giudiziaria competente nei confronti del Dott. Silvio Berlusconi. Pertanto, sulla base di tali argomenti, non può, secondo la convenuta, essere invocata una responsabilità per fatto altrui quando il soggetto, la cui condotta costituirebbe il presupposto della responsabilità indiretta, non è stato da alcun giudice ritenuto e dichiarato colpevole.

30 – Sul cosiddetto ruolo institorio dell'avv. Previti.

Secondo CIR l'Avv. Previti sarebbe stato un eminente preposto di Fininvest a tal punto che "l'ampiezza e la rilevanza delle funzioni che egli svolgeva per Fininvest (anche al di là della mera assistenza legale) ne determinavano comunque l'inserimento entro la sfera imprenditoriale di Fininvest" con la conseguenza, a dire di CIR, che "è certa la sussistenza di un rapporto di "preposizione" o " gestorio" fra Cesare Previti e Fininvest, di natura tale da impegnare la responsabilità della seconda verso CIR, per il danno da questa lamentato con la presente azione, in conseguenza dell'illecito del primo (la corruzione del giudice Metta) anche a norma dell'art. 2049 cc).

Orbene Fininvest contesta questa tesi.

Infatti il preposto, a norma dell'art. 2203 cc, è il soggetto che l'imprenditore prepone all'esercizio dell'impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare di essa. L'attività svolta dal Previti, cioè quella di avvocato, nulla aveva ed ha a che vedere con quella di preposto ad una impresa commerciale tecnicamente intesa.

L'avv. Previti non era un dirigente Fininvest, né gestiva una sede secondaria, non rappresentava ad negotia la società convenuta in giudizio, non emetteva assegni per

conto della stessa e, quindi, non svolgeva alcun compito che è proprio di un institore, figura che si caratterizza per essere l'alter ego dell'imprenditore nell'esercizio dell'impresa o di un ramo o di una sede secondaria di essa.

L'Avv. Previti non era nemmeno il capo dell'ufficio legale della convenuta né la sua figura era da assimilare a quella di un amministratore di fatto. Si trattava infatti di incarichi pur sempre di natura legale e non imprenditoriale.

La Fininvest, peraltro, fissò una sua sede secondaria presso lo studio del Previti in Roma – Via Cicerone n. 60 solo a partire dal Luglio 1994 e non invece all'epoca dei fatti di causa. (vedi visura camerale a doc. M 2 CIR).

L'Avv. Previti era null'altro che un professionista scelto dalla convenuta in relazione alle sue esigenze di difesa legale, professionista che era legato alla convenuta da un rapporto di opera professionale in via autonoma e non da un rapporto di preposizione in via dipendente.

Tantomeno l'Avv. Previti era un mandatario generale della Fininvest non avendo ricevuto da alcuno detto mandato né menchemeno una " procura omnia".

Ancora meno, se per ipotesi volesse ritenersi che l'Avv. Previti abbia corrotto il giudice Metta, può ritenersi provato che Fininvest diede all'Avv. Previti l l'incarico di porre in essere detta condotta corruttiva.

Conclusivamente la tesi di una responsabilità della convenuta per il fatto del Previti, ai sensi dell' art. 2049 cc, non ha alcun pregio e deve essere disattesa.

Ma anche a volere, per ipotesi, ritenere superabili tutte le eccezioni e e difese che precedono, nondimeno l'avversaria azione dovrebbe essere rigettata per l'inesistenza del fatto corruttivo ex adverso allegato

31 – Sull'intrinseca giustizia della sentenza della sentenza della Corte di Appello di Roma.

Il primo elemento indicato da CIR a riprova della sussistenza reale della corruzione del giudice Metta, sarebbe l'intrinseca ingiustizia della sentenza 14 / 24.01.1991 della Corte di Appello di Roma.

Secondo Fininvest, la sentenza Metta ha correttamente, ed in conformità della dottrina e della giurisprudenza allora prevalenti, ritenuto la nullità dei patti di sindacato contenuti nella convenzione CIR – Formenton 21.12.1988.

Fininvest, alle pagine da 51 a 61 della sua comparsa di risposta passa in rassegna i diversi patti di sindacato ritenuti nulli dalla Corte di Appello di Roma, con una esposizione che qui va riassunta per sommi capi.

i) - predeterminazione degli organi sociali.

Con le pattuizioni previste dalle clausole nn. 2 e 5, la convenzione riservava alle parti la spartizione dei posti nel consiglio di amministrazione dell'AMEF e della Mondadori, assicurando in particolare la carica di Presidente del CdA all'Ing. De Benedetti e quella di vice presidente a Luca Formenton. Dette pattuizioni riguardavano anche la spartizione dei posti nei consigli di amministrazione, come si è

detto, delle due società sia per il periodo antecedente la permuta(art. 2) sia per il periodo successivo (art. 5).

Dette clausole sono state ritenute nulle dalla Corte di Appello, per quel che qui rileva, per contrarietà alle norme imperative relative alla nomina ed alla revoca degli amministratori (art. 2383 cc) così come a quelle relative alla sostituzione degli amministratori venuti a mancare (art. 2386 cc), che riservano detti incombenti all'assemblea dei soci.

Ciò facendo, i giudici di Roma si sono mossi, a parere della convenuta, sul solco di consolidata giurisprudenza e dottrina, fra cui si cita la fondamentale sentenza Cassazione 25.01.1965 n. 136 che afferma: "ogni patto fra soci, che stabilisca un assetto organizzativo o funzionale dell'organismo societario, diverso da quello voluto dal legislatore è nullo, ai sensi dell'art. 1418 cc, essendo contrario a norme imperative, come nullo é il patto con cui vengono predeterminati, dai soci invece che dall'assemblea sociale, così ledendo prerogative sovrane di questa, riconosciute dalla legge , i criteri di nomina degli amministratori". La decisione della sentenza Metta ha quindi il consenso, sul punto, della dottrina come della giurisprudenza di allora.

ii) - ingerenza nelle competenze degli organi di gestione.

Il secondo motivo di nullità veniva ravvisato nell'impegno, da sottoscriversi dagli amministratori AMEF e Mondadori, di uniformarsi alle direttive dei soci CIR e Formenton nella gestione sociale.

La sentenza Metta richiamava sul punto l'orientamento della Cassazione, secondo cui l'impegno dell'amministratore ad attenersi alie direttive di un socio o di un gruppo di soci era illecito quando non fosse previsto che detto impegno era da contenersi e conciliarsi con la conformità agli interessi della società (Cassazione – sentenza 10.04.1965 n. 635).

Secondo Fininvest, anche la dottrina dell'epoca era conforme alla predetta impostazione e soluzione del problema.

iii) - obbligo di votazione in conformità delle proposte dei consigli di ammnistrazione.

Il terzo motivo di nullità veniva ravvisato dalla Corte di Appello nell'obbligo, contenuto nell'art. 2 della convenzione, da parte dei soci, in caso di disaccordo su alcune decisioni di particolare importanza, indicate nella stessa clausola, di votare secondo le direttive dei relativi consigli di amministrazione.

La Corte romana giustamente aveva ritenuto la nullità di detta pattuizione perché contraria all'art. 2372 cc .

La dottrina dell'epoca sostanzialmente consentiva, affermando: "deve reputarsi nulla la clausola con la quale i soci si obbligano a votare in assemblea secondo le istruzioni degli ammnistratori: si abolirebbe, in sostanza, la competenza dell'assemblea".

iv) - obbligo di astensione dal voto in caso di contrasto in ordine alle decisione da adottare. Trasferimento fiduciario delle azioni ad un terzo estraneo alla società - una società fiduciaria- (carattere c.d. reale della convenzione), con conseguente "espropriazione " del diritto di voto.

Il punto costituiva il cardine centrale della motivazione della sentenza della Corte di Appello e colpiva l'art. 2, comma 12 e l'art. 5, comma 6 della convenzione .

La prima delle due clausole prevedeva, per il periodo precedente alla scadenza del patto di sindacato AMEF, che per particolari importanti decisioni , in caso di disaccordo fra i soci, la decisione venisse affidata ad un collegio di 3 esperti, con un meccanismo di tipo arbitrale.

Detta clausola era in contrasto con i principi dell'ordinamento societario, non solo perché era assolutamente carente, secondo la convenuta, il requisito della libera determinazione del socio eventualmente dissenziente, ma anche e soprattutto perché, col rimettere ogni decisione a terzi estranei, si svuotava ed esautorava l'assemblea dalle proprie funzioni.

La clausola di cui all'art. 5, comma 6, attraverso il trasferimento delle azioni ad una società fiduciaria (la Plurifid) realizzava un patto di sindacato c.d. reale, ponendo in essere un meccanismo attraverso il quale al socio dissenziente era anche impedito di votare in violazione dell'obbligo assunto con la convenzione sindacale. Si trattava di una modalità espressamente finalizzata ad evitare inadempimenti, agli obblighi assunti in seno al sindacato, in sede sociale.

Inoltre, il patto CIR - Formenton prevedeva, in caso di disaccordo tra i soci sindacati, che la società fiduciaria si sarebbe dovuta astenere dal voto (art. 5 comma 5 ultima parte) in tal modo violando il principio di ordine pubblico di libero esercizio del voto in assemblea.

Dette due pattuizioni, assume Fininvest, erano ritenute nulle anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza più innovatrici.

31 bis – Sull'ammissibilità dell'impugnazione del "Lodo Mondadori" avanti alla Corte di Appello di Roma.

Né maggior pregio, secondo Fininvest, ha l'affermazione di controparte secondo cui la sentenza della Corte di Appello di Roma sarebbe comunque ingiusta sia perché avrebbe esteso le proprie censure a "indagini e valutazioni sul fatto svolte dagli arbitri" – ciò che le sarebbe impedito in quanto la decisione arbitrale aveva natura rituale di equità – sia perché la stessa Corte avrebbe ritenuto il lodo affetto da un vizio di motivazione, che secondo CIR, non sussisterebbe e, comunque, non sarebbe stato "espressamente dedotto dagli impugnanti" .

Infatti con riguardo alla prima contestazione, rammenta Fininvest che ritualmente la Corte aveva rilevato e ritenuto la nullità dei patti di sindacato in quanto confliggenti con norme di ordine pubblico poste a presidio di regole inderogabili a tutela della struttura e del funzionamento delle società commerciali. E invero, la stessa CIR aveva dato atto in citazione della rilevabilità anche nell'arbitrato di equità della nullità per contrarietà all'ordine pubblico di pattuizioni contenute nel

contratto de quo. Orbene, una volta rilevata tale nullità, era del tutto logico accertare l'estensione di essa, anche alla stregua del principio, vigente allora e fino alla riforma dell'arbitrato intervenuta con legge n. 25 del 1994, della indivisibilità del lodo. La Corte a questo punto aveva dato atto della inscindibilità delle clausole concernenti i patti di sindacato dalle altre, e segnatamente dalla promessa di permuta, inscindibilità posta con estrema chiarezza, e tale da non consentire il minimo dubbio sulla volontà effettiva delle parti, dall'art. 9 della convenzione.

Quanto poi allo asserito straripamento della Corte dai suoi poteri decisori per avere irritualmente rilevato un vizio di motivazione del lodo, tra l'altro non espressamente dedotto da parte appellante Formenton con la citazione in appello, tale censura, a parere della convenuta, era insussistente perché i Formenton avevano ritualmente dedotto il vizio di motivazione ritenuto dalla Corte alle pagine 29 – 30 (doc. 27 Fininvest) della loro impugnazione formulando il loro secondo motivo, che era così intitolato: "Nullità del lodo per violazione di norme di ordine pubblico in materia di limiti ai sindacati azionari di voto" e nel titolo del paragrafo poi aggiungeva "nullità per violazione dell'art. 823 in relazione all'art. 829 n. 5) cpc".

La Corte di Appello aveva poi adeguatamente confutato il convincimento degli arbitri secondo cui i patti di sindacato erano scindibili dal resto della convenzione e tale confutazione era stata condivisa da autorevole dottrina.

32- Sulla correttezza della sentenza della Corte d'Appello in ordine alla dichiarata inscindibilità delle clausole del patto di sindacato CIR – Formenton.

A parere di Fininvest, le diverse pattuizioni contrattuali della convenzione 21.12.1988, e segnatamente i patti di sindacato ed il preliminare di vendita, si bilanciavano fra loro in modo da realizzare una composizione equilibrata degli interessi delle parti. In sostanza la famiglia Formenton aveva accettato di dismettere la sua rilevante partecipazione azionaria in AMEF in cambio di una partecipazione tutto sommato modesta al capitale di AME, solo perché detta dismissione era bilanciata dalle clausole 2 e 5 (contenenti i patti di sindacato), che attribuivano ai Formenton poteri di nomina e di gestione nelle due società maggiori di quelli che la loro residua partecipazione in Mondadori avrebbe loro attribuito.

Era quindi evidente il carattere di interdipendenza delle stesse pattuizioni, delle quali l'un gruppo giustificava l'altra sicché non solo la dizione letterale dell'art. 9 della convenzione, ma anche la considerazione di detta interdipendenza e di detto bilanciamento giustificava il giudizio di inscindibilità espresso dalla Corte.

Alle pagine da 68 a 76 della sua comparsa di risposta Fininvest passa in rassegna i commenti, che la dottrina di allora riservò alla sentenza della Corte di Appello di Roma. Alle predette pagine si rinvia per evitare un eccessivo appesantimento della presente esposizione.

33 - Sulle presunte " anomalie " del procedimento avanti la Corte di Appello di Roma.

Sostiene la Fininvest che l'attrice, non avendo seri elementi per mettere in discussione la conformità a diritto della sentenza della Corte di Appello di Roma, cerca di fondare la tesi della pretesa corruzione del giudice Metta su presunte anomalie del relativo procedimento.

34 – Sull'assegnazione della causa Mondadori al giudice Metta.

Secondo la prospettazione attorea, il consigliere Metta, avrebbe avuto, all'epoca, un ruolo di cause piuttosto pieno, tra le quali spiccava il processo IMI – SIR, assegnatogli nel corso dello stesso anno 1990. Il Metta, inoltre, non riusciva a depositare nei termini molte delle sue sentenze, e ciò anche perché aveva l'incarico molto gravoso di segretario della Presidenza della Corte. Per dette ragioni i criteri, con cui il Presidente di Sezione dr.Arnaldo Valente assegnò a lui anche la causa di impugnazione del lodo Mondadori restano oscuri e rappresentano obiettivamente un'anomalia del procedimento in esame.

Replica la convenuta che l'assegnazione della causa lodo Mondadori a Metta fu del tutto conforme ai "Criteri di assegnazione degli affari ai singoli consiglieri", secondo i quali l'assegnazione doveva avvenire tenendo conto "del carico di lavoro di ogni giudice, della sua specializzazione nonché della pregressa esperienza acquisita nella trattazione della stessa materia o di materia analoga..."(doc.53 Fininvest).

Ed allora si intende bene, secondo la convenuta, il criterio secondo il quale la causa in esame fu assegnata al giudice Metta. Il Metta era infatti non solo uno dei pochi Magistrati della Corte ad avere una forte esperienza nella complessa materia di impugnazione dei lodi arbitrali, ma era considerato uno dei migliori magistrati della Corte stessa.

Pertanto, secondo la convenuta, nessun indizio della corruzione di Metta può trarsi dall'assegnazione della causa lodo Mondadori.

35 – Sul presunto carico eccessivo del ruolo del giudice Metta.

Secondo Fininvest, la circostanza che il consigliere Metta fosse oberato di lavoro non risulta vera.

Infatti dalla certificazione della cancelleria della I Sezione Civile della Corte romana a doc 58 Fininvest emerge che, su 3102 cause in carico alla sezione, ne erano assegnate al Metta solo 111 rispetto alle trecento in media a ciascuno degli altri 10 colleghi. Ciò perché il Metta era onerato del contemporaneo impegno della Segreteria della Corte.

Sempre secondo la convenuta, la causa venne affidata a colui che, per tutte le possibili considerazioni del caso, si presentava come il migliore dei relatori possibili. Per anzianità di servizio, per esperienza specifica nei lodi arbitrali e non da ultimo per il ridotto carico di lavoro.

36 – Sul " celere " deposito della sentenza della Corte d'Appello di Roma.

Ancor meno fondata, a parere della convenuta, è l'ulteriore "anomalia", che la CIR vorrebbe cogliere nella celerità dei tempi di redazione e di dattiloscrittura della sentenza Metta.

Invero, è un dato di fatto, confermato dal teste Avv. Vittorio Ripa Di Meana, che, dopo la notifica della citazione in appello da parte della famiglia Formenton, il teste stesso si recò dal Presidente della Corte, che era allora il Dott. Carlo Sammarco, al fine di chiedere una sollecita trattazione e decisione della causa medesima.

Da parte sua, il teste Carlo Sammarco ha confermato la circostanza, precisando di avere trasmesso la preghiera formulata da Ripa Di Meana al collega Presidente Valente.

Ed infatti in calce all'atto di impugnazione del lodo notificato dai Formenton (doc. 27 Fininvest) compare in bella mostra il provvedimento emesso dal Primo Presidente della Corte di Appello di Roma ai sensi dell'art. 163 bis cpc, col quale venivano abbreviati i termini di comparizione da assegnare alla CIR (provvedimento di abbreviazione, che però – osserverà CIR – appare redatto e sottoscritto dal Metta medesimo). Si tratta di un provvedimento da riservare alle cause che richiedono "pronta spedizione" ed è quindi ovvio che la sentenza sia stata emessa in un termine inferiore rispetto a quello ordinariamente seguito per le sentenze relative alle altre cause.

Del resto non corrisponde al vero che il Metta, nella sua denuncia- querela per i reati di diffamazione e calunnia presentata non appena si diffusero notizie giornalistiche sulla vicenda corruttiva, di cui trattasi (doc. 59 Fininvest), abbia indicato nella sola Signora Gabriella Bruni la segretaria della Presidenza della Corte (ufficio presso il quale il Metta soleva farsi battere le sentenze e che era dotato di macchine da scrivere a videoscrittura), che provvide alla dattiloscrittura della sentenza, da lui scritta a mano. Egli infatti indicò nella predetta notitia criminis anche le segretarie Signore Cherubini e Vattolo come incaricate in genere della dattiloscrittura di sentenze "riservate" presso lo stesso Ufficio della Corte.

Non deve destare alcuna sorpresa il fatto che a dattiloscrivere la sentenza Metta possano essere state più di una segretaria, dato che le macchine a videoscrittura avevano i dischetti (probabilmente i c.d. floppy disks dell'epoca) con cui si poteva procedere alla redazioni di parti diverse ed alla successiva "composizione" di un documento.

Pertanto, conclude Fininvest, nessun pregio ha il predetto argomento avversario, secondo cui la celerità dei tempi di battitura della sentenza a macchina sarebbe grave indizio del fatto che la stessa sia stata dattiloscritta fuori dal Palazzo di Giustizia di Roma.

37 – Sulle cosiddette rivelazioni del Presidente della Consob.

Tra gli episodi mutuati da parte dell'attrice dalla sentenza del Tribunale Penale di Milano n. 4688/2003, a parere della convenuta, vi sarebbe anche quello relativo al

c.d. "episodio Pazzi", ossia quello relativo alle presunte rivelazioni effettuate tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991 dall'allora Presidente della CONSOB Bruno Pazzi all'avvocato della CIR Vittorio Ripa Di Meana, di cui quest'ultimo, sentito come teste, ha riferito nel corso del dibattimento penale (doc. 62 Fininvest).

Invero il teste Ripa Di Meana, già in sede di indagini preliminari, sentito quale persona informata sui fatti, aveva dichiarato che in occasione di un incontro avvenuto fra lui stesso ed il Presidente della Consob di allora Dott. Bruno Pazzi presso la sede della stessa durante le vacanze natalizie 1990 – 1991, venendo a parlare della sentenza relativa all'impugnazione del Lodo Mondadori, quest'ultimo gli aveva, con suo grande stupore, riferito che la sentenza, che sarebbe stata depositata solo il successivo 24.01.1991, era già stata decisa e che essa era sfavorevole a CIR, consigliando il teste, e per lui la CIR , di addivenire ad una soluzione transattiva di spartizione della " grande " Mondadori.

Peraltro il Pazzi, sentito anch'egli in sede di indagini preliminari anche in sede di confronto col Ripa Di Meana, ha negato decisamente la circostanza, che la convenuta non ritiene verosimile, anche perché il Ripa Di Meana è sempre stato un professionista legato alla CIR. In ogni caso, secondo Fininvest, la circostanza sarebbe poco significativa quanto al suo valore indiziante. Va precisato che il Pazzi non è stato sentito in sede di dibattimento penale – a quanto sembra – in ragione della sua età molto avanzata e delle sue condizioni di salute.

38 - Sui rapporti fra Cesare Previti e Vittorio Metta.

I rapporti fra Cesare Previti e Vittorio Metta furono, secondo Fininvest, pienamente alla luce del sole, avendo entrambi gli imputati dichiarato di essersi conosciuti, senza peraltro frequentarsi, da molto tempo, perché essi si recavano entrambi al Palazzo di Giustizia di Roma per ragioni di lavoro. Entrambi hanno dichiarato che nel 1994, quando il Metta andò in pensione ed iniziò, poco dopo, la professione di avvocato, Previti, essendo nel frattempo entrato in politica ed avendo poco tempo da dedicare al suo studio professionale, stimando molto il Metta per le sue qualità professionali, gli aveva proposto di fare da " supervisore " del suo studio, praticamente rimasto sotto la direzione del meno esperto Avv. Stefano Previti, figlio di Cesare, proposta che il Metta aveva accettato sotto la condizione di rimanere comunque titolare del suo proprio studio professionale anch'esso sito in Roma.

Detti rapporti alla luce del sole, pertanto, secondo la convenuta non possono in nessun modo essere considerati indizio di colpevolezza della corruzione di Metta.

39 – Sulle ipotetiche movimentazioni finanziarie tra Previti, Acampora, Pacifico e lo stesso Metta.

Al § 6 (dalla pagina 14 alla pagina 16) della presente sentenza sono stati descritti i movimenti finanziari fra gli imputati del processo penale Lodo Mondadori, per come

ritenuti da CIR ed esposti nella sentenza n. 4688 /2003 del Tribunale Penale di Milano, ai quali si rinvia.

Fininvest ritiene la ricostruzione del Tribunale, e la tesi di CIR, ipotetica e contraddittoria.

Ipotetica nell'attribuire al versamento di Fininvest a Previti la funzione di "provvista per versamenti illeciti"; ipotetica nel collegare al versamento di Fininvest a Previti il successivo versamento da Previti ad Acampora di una somma inferiore alla metà di quella che Previti aveva ricevuto e che comunque non presenta alcun elemento di correlazione con il versamento finale di lire 400 milioni al Metta (perché mai mettere sul conto di Acampora 1500 milioni, poco dopo la sentenza della Corte d'Appello di Roma, se il "prezzo" della corruzione era di 400 milioni?); ipotetica nell'attribuire al versamento di lire 425 milioni (ottobre 1991: oltre 7 mesi dopo i precedenti movimenti di danaro) da Previti a Pacifico allo scopo di far rientrare, tramite Pacifico, denari in Italia per darli a Metta; ipotetica nel ritenere che il prelievo in contanti, da parte di Pacifico, di oltre 520 milioni(prelievo dell'ottobre 1991) servisse per dare 400 milioni a Metta nell'aprile 1992.

A tutte queste connessioni solo ipotetiche (e non sorrette, sul piano testimoniale, da alcuna affermazione della Ariosto, contrariamente a quanto vorrebbe far credere CIR - pag. 71 citazione) si aggiunge la contraddittorietà del "va e vieni" di importi di denaro da Previti ad Acampora (1500 milioni nel febbraio 1991) e da Acampora a Previti (425 milioni nell'ottobre 1991). Se la somma versata da Fininvest a Previti (2,7 milioni di dollari pari a circa 3 miliardi lire) era la provvista per attività di corruzione di giudici romani, perché Previti non se l'era tenuta sul suo conto Mercier, ma invece ne aveva versato una parte (1.500 milioni di lire) ad Acampora per poi farsi riversare da Acampora stesso 425 milioni e di nuovo versarli a Pacifico?

Non è, a parere della convenuta, azzardata l'opinione che tutta la ricostruzione sia frutto di un teorema: dato per certo che il dott. Metta fosse stato corrotto e che la corruttrice dovesse essere la Fininvest, ai vari passaggi di denaro (compresi i c.d." va e vieni"), tutti per somme tra loro diverse e non coincidenti con il supposto prezzo "della corruzione" si è attribuita una funzione servente a quello scopo.

Oltre a quanto sopra, rammenta Fininvest che CIR si allinea alla sentenza del giudice penale nella parte in cui ritiene che il dott. Metta non abbia fornito la spiegazione sul come e perché il medesimo si sia trovato in possesso dei 400 milioni di lire in contanti, utilizzati per l'acquisto di un immobile. In realtà, la difesa del dott. Metta ha dimostrato in maniera esauriente l'erroneità di tale assunto (con prove documentali e testimoniali: a parte l'interrogatorio reso dallo stesso Metta, è essenziale la deposizione resa dall'Avv. Carlo Sanvitale, coerede del Metta nella successione dei due al facoltoso magistrato Orlando Falco). Tale provvista venne realizzata grazie alle generosissime elargizioni effettuate, in vita, nel corso degli anni, al detto imputato (ed allo stesso avv. Sanvitale) da parte del giudice Falco.

Insomma, secondo Fininvest, ci si troverebbe in presenza di una ricostruzione nient'affatto convincente, che non trova alcun conforto nella deposizione della teste Stefania Ariosto, che non ha mai menzionato il Lodo Mondadori.

Sulla base di quanto precede, l'argomento delle movimentazioni finanziarie risulterebbe inconsistente e privo di rilevo, al pari, del resto, degli altri pretesi indizi invocati da controparte, che sono stati in precedenza esaminati.

40 - Sul preteso danno da perdita di chance dedotto da CIR in via subordinata.

CIR prospetta un presunto danno conseguente all'asserita corruzione del giudice Metta sul presupposto che la stessa avrebbe " quanto meno, privato l'attrice di qualsiasi chance di conseguire una sentenza favorevole nel giudizio di impugnazione del lodo: chance che indiscutibilmente apparteneva al patrimonio della medesima attrice".

Tale argomentazione non è condivisibile, a parere della convenuta, perché:

a- in primo luogo risulterebbe evidente come controparte chieda al giudicante una nuova delibazione di fatti e circostanze coperte dal giudicato. Sicché non resterebbe che riproporre la stessa eccezione già formalmente sollevata a proposito della domanda principale;

b- in secondo luogo, paradossalmente sarebbe la stessa attrice a dimostrare l'assoluta infondatezza della sua prospettazione, precisando che la stessa "prescinde dall'ingiustizia intrinseca della sentenza Metta" e così tentando di sfuggire ad una conclusione univoca: che la sentenza Metta era giusta. Infatti, se per chance si intende la " concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene", cioè la "possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato del quale sia provata la sussistenza", deve ribadirsi che CIR non aveva affatto detta chance: la giurisprudenza e la dottrina erano, nel 1991, assolutamente prevalenti nell'affermare la nullità di patti di sindacato del tipo di quelli già visti, con la conseguenza che CIR non aveva affatto la concreta possibilità di ottenere una sentenza favorevole;

c- ancora, della asserita chance si sarebbe privata la stessa attrice: se essa, infatti, era convinta di avere ragione, essa si privò della possibilità di ottenerla e di ottenere una sentenza favorevole decidendo di transigere la lite e di abbandonare il ricorso per cassazione;

d- infine, CIR potrebbe lamentare, sempre in denegata ipotesi, di aver perduto la possibilità di ottenere ragione da un solo componente della Corte d'Appello. Ma gli altri due componenti non furono corrotti, ragion per cui nei loro confronti nessuna possibilità di decisione favorevole la corruzione del giudice Metta eliminò.

Conclusivamente sul punto, non solo non è stato provato il nesso di causalità tra il decisum della sentenza della Corte d'Appello di Roma e il danno lamentato dall'attrice, ma anche e soprattutto è stato dimostrato che la società attrice non aveva alcuna ragionevole certezza di ottenere una decisione a sé favorevole in quanto l'azione proposta da CIR non aveva alcun fondamento.

41 – sull'inapplicabilità degli artt. 1440 e 1337 cc alla fattispecie oggetto del giudizio.

Escluso, per quanto già detto, che nella fattispecie possa applicarsi l'art. 2043 cc, la convenuta ritiene che altresì la norma di cui all'art. 1440 cc sia inapplicabile nel caso in esame. Infatti tale norma prevede l'ipotesi dell'uso da parte di una delle parti di raggiri idonei ad ottenere che il contratto sia concluso a condizioni più svantaggiose per la parte in buona fede che se non fossero stati usati i raggiri: di conseguenza il contratto resta valido, ma la parte che ha usato i raggiri è tenuta a risarcire il danno (presumibilmente consistente nelle deteriori condizioni a cui la parte in buona fede contrattò rispetto alle condizioni di una trattativa non inquinata dai raggiri).

Ma nella fattispecie, secondo la prospettazione attorea, non sarebbe stata turbata la rappresentazione che della realtà aveva la parte in buona fede, ma -mediante la corruzione del giudice Metta- sarebbe stata alterata la realtà stessa delle condizioni fisiologiche di una trattativa: pertanto il presunto dolo di Fininvest non avrebbe agito nel senso di trarre in inganno soggettivamente la CIR (inducendola in errore), ma avrebbe influito sulla realtà oggettiva della trattativa fra le parti. Data questa fondamentale differenza, non sussiste la "vicinanza" asserita da controparte fra la fattispecie in esame e quella normativamente prevista dall'art. 1440 cc.

Va da sé poi che nemmeno l'art. 1337 cc è concretamente invocabile nel caso di specie, dato che – per costante giurisprudenza di legittimità – la responsabilità precontrattuale si può avere nei soli casi di trattative non seguite dalla stipulazione del contratto, mentre qui il contratto di transazione definitiva fra le parti è stato pacificamente concluso ed eseguito.

42- sull'insussistenza del preteso danno patrimoniale lamentato da CIR

Anche per la convenuta, come già per l'attrice, si ritiene opportuno riservare la trattazione del tema alla parte motiva.

43 – Sulla responsabilità aggravata di CIR

Secondo la convenuta CIR avrebbe scientemente proposto una domanda giudiziale infondata, nella piena colpevolezza del proprio torto.

Fininvest chiede pertanto la condanna di controparte oltre, che alla rifusione delle proprie spese di costituzione e difesa nel presente giudizio, anche al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 cpc .

La convenuta chiede pertanto al Tribunale di liquidare detti danni in via equitativa, tenendo presente, da un lato, la posizione soggettiva di CIR, che avendo partecipato al dibattimento penale era perfettamente in grado di cogliere l'infondatezza della sua azione, dall'altro lato, l'abnorme petitum da essa richiesto.

44 – Sulle prove richieste ed indicate nell'atto di citazione.

Fininvest non si oppone alla acquisizione ed all'utilizzo di materiale probatorio legittimamente acquisito al dibattimento penale Lodo Mondadori, ma chiede che il predetto materiale, che sarà integrato in corso di causa dalla stessa convenuta perché il giudice possa avere la migliore rappresentazione possibile dei fatti di causa, sia sottoposto dal Tribunale di Milano ad una valutazione rigorosamente autonoma. Formula fin da subito richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante dell'attrice e di prova per testi, che verrà successivamente integrata in sede di memorie istruttorie.

Rassegna le proprie domande come da conclusioni in epigrafe riportate. Con vittoria di spese della presente causa.

45 – L'iter di svolgimento del presente giudizio.

Alla udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi il 26.10.2004, il Giudice designato concedeva alle parti rispettivi termini per il deposito di memorie ex artt. 170 – 180 cpc e rinviava la causa all'udienza del 14.04.2005.

Alla udienza del 14.04.2005 il Giudice rinviava all'udienza del 26.09.2005 per la comparizione personale delle parti.

All'udienza del 26.09.2005 aveva luogo l'interrogatorio libero del legale rappresentante di CIR, Ing. Carlo De Benedetti, e della Signora Maria Enrica Mascherpa, procuratrice speciale di Fininvest. Quindi, alla stessa udienza, il Giudice assegnava alle parti termini per memorie ex art. 183 – 5° comma cpc e repliche.

Il Procuratore di Fininvest, alla stessa udienza, depositava copia della sentenza n. 2500/2005 della Corte di Appello di Milano (doc. 76 Fininvest), che aveva giudicato sugli appelli delle parti contro la sentenza n. 4688/2003 del Tribunale penale di Milano assolvendo gli imputati della corruzione Lodo Mondadori ai sensi dell'art. 530 – 2° comma cpp.

All'udienza del 21.03.2006 il Giudice concedeva alle parti termini per richieste e deduzioni istruttorie e rinviava alla udienza del 17.07.2006 per i provvedimenti ammissivi delle prove.

All'udienza del 17.07.2006 i Procuratori delle parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive richieste e deduzioni istruttorie.

Per la convenuta, il procuratore speciale della Fininvest Dott. Giacomo Cardani proponeva, ai sensi dell'art. 221 cpc, querela di falso dello " estratto del ruolo compilato a cura della cancelleria della prima sezione della Corte di Appello di Roma", di cui al doc. G 9 CIR.

Alla stessa udienza il Giudice riservava la decisione sulle richieste istruttorie delle parti.

Con ordinanza fuori udienza del 27.02.2007, il Giudice:

> riteneva non opportuna la sospensione del procedimento ai sensi dello art. 295 cpc, che era stata richiesta da Fininvest in vista della formazione del giudicato penale;

> riteneva di riservare le eccezioni di precedente giudicato e di effetto preclusivo della transazione alla decisione insieme al merito della causa;

> riteneva di riservare l'eccezione di prescrizione alla decisione insieme al merito della causa;
> riteneva non decisivo ai fini della formazione della prova nel presente giudizio il documento di cui alla produzione G 9 CIR e non autorizzava pertanto la proposizione della querela di falso;
> ammetteva in parte le richieste di prova testimoniale di CIR;
> ammetteva in parte le richieste di interrogatorio formale del legale rappresentante di CIR e di prova per testi proposte da Fininvest;
> ammetteva in parte le prove contrarie richieste rispettivamente dalle parti;
> fissava per l'assunzione delle prove orali ammesse le udienze di Lunedì 14.05.2007 per l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di CIR e per l'audizione dei testi Corrado Passera e Giuseppe Ciarrapico; l'udienza di Lunedì 28.05.2007 per l'audizione dei testi Erede Sergio, Arnaldo Valente e Giovanni Paolini; l'udienza di Lunedì 18.06.2007 per l'assunzione dei testi Edoardo Toscani, Confalonieri Fedele e Foscale Giancarlo.

Alle predette udienze le prove orali ammesse venivano assunte.

Peraltro, in relazione alla età avanzata ed alle condizioni di salute del teste Arnaldo Valente, il Giudice designato, su richiesta di entrambe le parti, fissava l'udienza di Venerdì 25.01.2008 per l'audizione dei testi Valente Arnaldo e Paolini Giovanni, che aveva luogo nella data fissata presso gli uffici della Presidenza del Tribunale di Roma.

Successivamente, all'udienza del 22.02.2008 i Procuratori di entrambe le parti richiedevano il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.

Il Tribunale riservava la valutazione della completezza dell'istruttoria.

Con ordinanza fuori udienza del 21.04.2008 questo Ufficio, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione all'udienza di Venerdì 18.07.2008.

All'udienza del 18.07.2008 la presente causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Nel corso della istruzione della causa parte attrice provvedeva al deposito delle seguenti ulteriori sentenze penali:

* sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 33435/2006, che aveva pronunciato l'annullamento della sentenza assolutoria degli imputati della corruzione Lodo Mondadori emessa in appello con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano (doc. D 32 CIR);
* sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Milano n. 737 del 2007, che aveva - in sede di giudizio di rinvio - confermato il giudizio di responsabilità degli imputati per la corruzione Lodo Mondadori, rigettando l'appello degli imputati contro la sentenza n. 4688/2003 del Tribunale di Milano (doc. n .D 34 CIR);
* sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 848 /2007 del 13. 07 – 27. 09.2007, che aveva rigettato i ricorsi per cassazione proposti contro la sentenza n. 747 / 2007 della Corte di Appello di Milano. (doc. n. D 36 CIR),

rendendo così irrevocabile il giudizio di responsabilità penale degli imputati riguardo alla corruzione Lodo Mondadori.

MOTIVI DELLA DECISIONE

46 – L'eccezione di Fininvest di improponibilità della domanda attorea per preclusione da precedente transazione.

Secondo la convenuta la domanda risarcitoria attorea sarebbe improponibile per l'effetto preclusivo della transazione intervenuta fra le parti il 29.04.1991.

Con tale atto, che – come si è detto - ebbe puntuale applicazione da entrambe le parti, le parti medesime hanno regolato tutti i pregressi rapporti e definito tutte le controversie relative all'oggetto della transazione medesima. Vale a dire la regolazione dei rapporti proprietari relativi a gruppo editoriale L'Espresso – Mondadori.

Infatti la clausola 11 della transazione medesima così testualmente recita (doc. C 2 CIR): " Con la conclusione e subordinatamente alla puntuale esecuzione dei presenti accordi le parti tutte, anche in rappresentanza dei rispettivi Gruppi, Società e famiglie, dichiarano di nulla avere più a reciprocamente pretendere in relazione a tutte le vicende formanti oggetto delle varie procedure contenziose e arbitrali in atto nonché in relazione a tutti i contratti, accordi impegni fra esse (o fra talune di esse) stipulati relativi e/o connessi alle rispettive partecipazioni in AME o AMEF, e che con la firma della presente scrittura si intendono consensualmente risolti, e di nulla avere più a contestarsi l'un l'altra – in qualsiasi sede e con qualsiasi mezzo – con riferimento alle parti e ai rispettivi gruppi".

In altri termini, col predetto "verbale accordo stragiudiziale" le parti hanno inteso regolare e definire in modo totale tutte le questioni consistenti o connesse con la loro lite per il controllo del Gruppo L'Espresso Mondadori, sicché la pretesa attorea, che tenderebbe a mettere in discussione il predetto accordo, sarebbe irrimediabilmente preclusa dalla transazione.

Si deve altresì qui osservare che è stato in esecuzione del predetto accordo che CIR ha rinunciato al ricorso per cassazione contro la sentenza di appello. Fininvest ha accettato la rinuncia ed il processo civile è stato dichiarato estinto dalla Corte di Cassazione.

Ma qui bisogna trattare per prima l'eccezione di preclusione da precedente transazione: "exceptio litis per transactionem finitae".

A conforto della propria eccezione, la convenuta cita le seguenti massime del Supremo Collegio:

" Poiché il contratto di transazione ha una propria causa autonoma, che si distingue dal rapporto giuridico, oggetto della controversia che viene prevenuta o definita, gli eventuali vizi di tale rapporto, ovvero l'erronea valutazione che di esso abbiano fatto le parti ai fini del regolamento transattivo non influiscono sulla validità della

transazione se non nei limiti espressamente determinati dalla legge" (Cassazione – Sentenza n. 81 del 10.01.1975), ed ancora:

"Per la fattibilità della transazione è sufficiente la sola presenza di discordanti valutazioni in ordine a certe situazioni reali o giuridiche ed ai diritti ed obblighi delle parti e la disponibilità del diritto in contestazione, senza che rilevi la posizione psicologica della parte o delle parti sulla situazione di diritto della controversia, compresa la certezza assoluta della intangibilità della propria posizione" (Cassazione Sentenza n. 9229 del 01.09.1995).

Ed afferma conclusivamente sul punto la convenuta: "l'accordo transattivo ha definitivamente ed inoppugnabilmente definito le questioni che oggi inammissibilmente controparte ritiene di sollevare ex novo, chiedendo – di fatto – una rideterminazione delle condizioni della transazione medesima"(pag. 36 comparsa di risposta) ".

Replica CIR sostenendo (pagg 4 – 6 memoria ex artt. 170 – 180 cpc) testualmente:

"Le massime richiamate sono del tutto inconferenti. Esse riguardano i limiti (che indicano come molto ristretti) entro i quali la transazione può essere impugnata per false rappresentazioni della parte circa le situazioni o i rapporti di base, materia dell'accordo transattivo. – Non si vede quale rilievo ciò possa avere, posto che qui nessuno vuole porre nel nulla la transazione: non certo CIR, che lungi da mettere in discussione validità ed efficacia del negozio, lo riconosce valido e produttivo dei suoi effetti economico-giuridici; e proprio sulla base di ciò chiede il risarcimento del danno, per essersi tali effetti economico – giuridici configurati come pesantemente svantaggiosi per la stessa CIR, in conseguenza di un illecito del quale Fininvest deve rispondere.

Il problema che qui rileva è semplicemente se la lite portata dinnanzi a codesto Tribunale si identifichi in tutto o in parte con le questioni litigiose transatte il 29.04.1991. La risposta è negativa. – Nel 1991 le parti concordarono di transigere le proprie reciproche pretese relative a < tutte le vicende formanti oggetto delle varie procedure contenziose ed arbitrali in atto, nonché in relazione a tutti i contratti, accordi, impegni fra esse (o fra alcune di esse) stipulati relativi e/o connessi alle rispettive partecipazioni in AME o AMEF (doc. A 2 CIR).>– L'oggetto del presente giudizio è affatto diverso: esso riguarda pretese di CIR le quali – a differenza delle pretese come sopra transatte, che sono palesemente pretese ex contractu, basate su rapporti contrattuali fra le parti (il patto di sindacato AMEF del 1986, il contratto CIR - Formenton del 1988)– hanno invece natura extracontrattuale e si basano su una fattispecie complessa, produttiva di danno a carico di CIR. – Elementi chiave della fattispecie complessa che fonda la pretesa di CIR qui azionata sono, da un lato, la corruzione del giudice Metta consumata dai soggetti del cui operato Fininvest risponde, ed il conseguente indebolimento della posizione negoziale di CIR al tavolo transattivo a cui la stessa CIR necessariamente ebbe a sedersi; e dall'altro lato la stessa transazione : da vedersi non già come fattore produttivo del danno (anzi in un certo senso essa servì ad evitare un danno più grande, come si dirà meglio al n. 49) bensì piuttosto da vedersi – nei suoi termini

economici – quale misura del danno risentito da CIR per effetto di quell'illecito.- Ma se la pretesa qui azionata ha come fatti costitutivi la corruzione del giudice Metta e (nel senso di cui sopra), la transazione CIR / Fininvest che pose fine alla "guerra di Segrate", è chiaro che in nessun modo risulta coperta dall'accordo transattivo del 1991. Perché è assurdo pensare che CIR abbia voluto transigere pretese su un fatto – la corruzione del giudice romano – di cui all'epoca neppure aveva percezione (fatto su cui, comunque, mai si era aperta lite fra le parti). Ed ancora più assurdo pensare che la transazione del 1991 abbia definito pretese, di cui la stessa era, nel senso spiegato sopra, uno degli elementi costitutivi ".

In proposito CIR richiama la giurisprudenza di legittimità, che afferma che l'intervenuta transazione fra le parti della loro lite relativa ai danni da fatto illecito, non ha effetto preclusivo sui danni non ancora manifestatisi. (Cassazione sentenze 29.08.1995 n 9101 e 05.08.1997 n. 7215).

Orbene il Tribunale ritiene che la predetta eccezione sia totalmente infondata e che le valutazioni dell'attrice siano da condividere nel senso e coi limiti che seguono.

Innanzitutto, è vero che la domanda risarcitoria attorea prende le mosse dal fatto illecito del giudice Metta e che tale fatto, secondo l'attrice, determinò la pronuncia di una sentenza ingiusta e la conseguente conclusione della trattativa in questione a condizioni deteriori rispetto a quelle che si sarebbero realizzate in una trattativa "pulita" e ciò per il grave indebolimento della posizione negoziale dell'attrice.

Ma non è del tutto vero che, ontologicamente e da un punto di vista fattuale, detto fatto illecito non ingenerò alcun vizio della transazione: il vizio c'è ed è grave ed esso deriva dall'inquinamento della trattativa.

Tuttavia è da osservare che, in effetti, CIR non avrebbe nessun rimedio negoziale per fare valere il danno determinato da detto vizio.

Infatti, la transazione, come ogni altro contratto, è annullabile per errore, violenza o dolo (art. 1427 cc).

Di violenza non è qui il caso di parlare.

D'altra parte, nessun vizio di errore rilevante si ha nella fattispecie. Innanzitutto perché l'errore è una falsa rappresentazione della realtà, mentre qui si ha un'attività sì fraudolenta, ma non intesa ad ingenerare una falsa rappresentazione della realtà in controparte, bensì ad alterare il dato oggettivo e reale della probità e dell'imparzialità del giudice: il vizio dell'errore non ricorre quindi nella fattispecie. Ed in ogni caso, poi, mancherebbe il requisito specifico della essenzialità dell'errore, ai sensi dell'art. 1429 cc, che si ha quando l'errore cade sulla natura e l'oggetto del contratto ovvero sull'identità dell'oggetto della prestazione o quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, tutte ipotesi, che esulano completamente dalla fattispecie.

Per le stesse ragioni esula dalla fattispecie la configurabilità del vizio del dolo. In effetti non di raggiri atti a carpire il consenso della controparte si trattò ma immutazione oggettiva del dato della imparzialità del giudice.

Infine esula dalla fattispecie l'ipotesi di transazione su pretesa temeraria, di cui all'art.1971 cc, che presuppone il duplice requisito della oggettiva totale infondatezza della propria pretesa e della piena soggettiva consapevolezza di detta temerità, ciò

che è - anche qui - lontano dalla fattispecie perché nessuno può dire a priori che Fininvest, o chi per lei, fosse consapevole di avere delle pretese totalmente ingiuste.

Gli argomenti che precedono sono stati esposti al fine di dimostrare che non sussiste nessun rimedio contrattuale al fatto illecito de quo, di cui CIR possa avvalersi. Ed allora, posto che un illecito vi fu, è gioco forza fare rifluire detto illecito nella previsione generale dell'art. 2043 cc, esattamente come fa l'attrice: la causa petendi della domanda attorea è fondata sullo illecito extracontrattuale rappresentato dalla corruzione del giudice Metta e dal danno, che ne derivò, ed essa azione non è affatto improponibile posto che CIR, al momento della trattativa, non aveva nozione sicura, e legalmente azionabile, della corruzione medesima e non può avere così transatto le proprie pretese su un fatto che non sapeva essere accaduto.

Del resto, la tesi dell'attrice ed il convincimento del Tribunale sono confortati proprio dalle massime del Supremo Collegio, citate dall'attrice (Cassazione sentenze nn. 9101 del 1995 e 7215 del 1997), le quali affermano che l'effetto preclusivo della transazione su pretese risarcitorie non si verifica per i danni non ancora manifestatisi e non ragionevolmente prevedibili al momento della stipulazione della transazione stessa.

Conclusivamente sul punto, può dirsi che l'azione di CIR è, sulla base della prospettazione attorea, di carattere extracontrattuale, che essa si fonda sulla causa petendi costituita dalla corruzione del giudice Metta, la quale condusse alla pronuncia di una sentenza ingiusta, che detta pronuncia fu la causa delle condizioni deteriori e sfavorevoli alle quali CIR concluse la transazione 29.04.1991 e che si può consentire con l'attrice nel senso di ritenere, allo stato, che la transazione rappresenta piuttosto la misura del danno sofferto, avendo stabilito condizioni negoziali svantaggiose e deteriori rispetto a quelle che ragionevolmente si sarebbero avute in una trattativa non inquinata.

Può altresì consentirsi sul convincimento dell'attrice che la fattispecie in esame presenti una certa "vicinanza" con la fattispecie normativa, di cui all'art. 1440 cc, relativa al dolo incidente: in entrambe le fattispecie la trattativa negoziale è inquinata; in entrambe le fattispecie il contratto rimane valido ed efficace; in entrambe le fattispecie il contraente in mala fede è tenuto al risarcimento del danno in favore della controparte. Ma una volta affermata detta "vicinanza" deve essere ribadito che la fattispecie in esame trova la sua disciplina normativa nell'art. 2043 cc, che regola l'illecito extracontrattuale aquiliano. Si noti altresì che, secondo la giurisprudenza (Cassazione – n. 2798/1990), la responsabilità da dolo incidente è responsabilità extracontrattuale e la relativa azione è soggetta al termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 cc per i crediti da fatto illecito.

L'eccezione in esame deve pertanto essere ritenuta infondata e rigettata.

47 – L'eccezione di Fininvest di improponibilità della domanda attorea per precedente giudicato.

Assume Fininvest che, in secondo luogo, anche volendo prescindere dall'eccezione che precede, l'esame delle domande avversarie sarebbe precluso dal giudicato formatosi in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Roma.

Infatti il giudicato impedirebbe ogni riesame del tema esaminato dalla sentenza medesima, se non nei limiti delle impugnazioni, in quanto siano ancora concesse. Invero CIR ha rinunciato spontaneamente al ricorso per cassazione contro l'anzidetta sentenza, con rinuncia accettata dalla convenuta, provocando il passaggio in giudicato della sentenza medesima (si vedano i documenti 39 bis e 96 Fininvest: rispettivamente atto di rinuncia di CIR al ricorso per Cassazione accettato da Fininvest ed ordinanza della Corte di Cassazione di declaratoria di estinzione per rinunzia del giudizio di cassazione). Orbene, argomenta la convenuta, dispone l'art. 338 cpc, con norma dettata per l'appello, ma che stabilisce un principio di carattere generale, che l'estinzione del procedimento di impugnazione fa passare in giudicato la sentenza impugnata. Pertanto la sentenza n. 259/1991 della Corte di Appello di Roma sarebbe ormai passata in giudicato. Quest'ultimo, come è noto, copre il dedotto ed il deducibile, e preclude pertanto la proposizione di domande aventi il loro fondamento sui rapporti giuridici definiti col giudicato.

L'eccezione è, a parere di CIR, infondata sotto almeno due concorrenti profili.

Il primo profilo è rappresentato dalla circostanza che i rapporti giuridici oggetto del procedimento innanzi alla Corte d'Appello di Roma sono stati interamente ridefiniti con la successiva transazione del 29.04.1991, che ha avuto ad oggetto gli stessi assetti proprietari oggetto della pronuncia d'appello della Corte romana. Per cui sulla stessa sentenza, secondo anche autorevole parere prodotto in atti, non può essersi formato giudicato in senso sostanziale, ma solo giudicato in senso formale.

E' infatti nella piena autonomia privata delle parti disporre dei rapporti giuridici dedotti in lite, se essi vertano in materia di diritti disponibili, con successivi accordi transattivi, che – se stipulati dopo una sentenza – intervengano a modifica dei rapporti giuridici stessi, su cui la sentenza ha pronunciato, e costituiscono il nuovo ed esclusivo regolamento negoziale di essi rapporti.

In ogni caso, anche a volere ipotizzare che la sentenza Metta sia passata in giudicato, quest'ultimo non potrebbe essere invocato nel presente giudizio, dato che l'oggetto della presente causa non si identifica con l'oggetto della causa innanzi alla Corte romana: l'oggetto della causa di appello erano le pretese ex contractu radicate nel rapporto negoziale CIR – Formenton, laddove l'oggetto del presente giudizio è la pretesa di risarcimento del danno derivato a CIR dalla corruzione del giudice Metta.

A ben vedere, secondo CIR, una relazione tra la presente causa e la sentenza d'appello c'è, ma non nel senso che quest'ultima rappresenti giudicato preclusivo della domanda giudiziale qui azionata, bensì nel senso che la domanda medesima rinviene uno dei suoi elementi costitutivi nell'ingiustizia della sentenza n. 259 /1991, senza che a ciò osti l'eventuale passaggio in giudicato della stessa.

In alcune situazioni, infatti, si ammette pacificamente che il merito di una sentenza non più impugnabile possa tranquillamente essere sottoposto a riesame o

valutazione critica " incidenter tantum" onde rilevarne l'erroneità, se questa è allegata quale fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio.

L'attrice cita il caso, in cui la parte soccombente in primo grado vede scendere sulla sentenza il giudicato perché il suo legale ha colpevolmente dimenticato di proporre tempestivo appello, e per questo chiede i danni al professionista negligente. In questo caso il cliente deluso dovrà, per costante giurisprudenza, provare che l'appello tempestivamente proposto gli avrebbe dato significative chances di vittoria e questo a sua volta implica sottoporre ad "esame" o "esame critico" la sentenza impugnata e non più impugnabile allo scopo di dimostrarne l'erroneità e quindi la (astratta) suscettibilità di essere riformata in sede di (virtuale, ma non reale) giudizio di appello. E nessuno opporrà che la domanda risarcitoria dello stesso cliente deluso è preclusa dal giudicato.

Altri esempi sono riportati a pag. 8 della memoria ex artt. 170 – 180 cpc di CIR .

Nella sua memoria ex art. 180 cpc, la convenuta riprende l'eccezione pregiudiziale in esame, contrastando la tesi di CIR sul passaggio in giudicato solo formale della sentenza, di cui si discute. Infatti la Corte di Cassazione afferma : " La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del procedimento e questa, ai sensi dell'art. 338 cpc – il quale esprime un principio di carattere generale valido anche per il giudizio di cassazione - comporta l'effetto automatico del passaggio in giudicato della sentenza impugnata; né impedisce (in tutto o in parte) detto effetto la conciliazione della controversia intervenuta tra le parti al di fuori del procedimento e non fatta valere al suo interno, atteso che tale efficacia parzialmente o totalmente impeditiva è attribuita dal citato art. 338 cpc soltanto ai provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto " (Cassazione sentenza n. 2534 del 20.02.2003).

Orbene, argomenta Fininvest, nel caso di specie, le parti a seguito della transazione, si sono limitate a depositare una semplice rinuncia al ricorso per cassazione, senza fare rilevare la circostanza dell'avvenuta transazione all'interno del procedimento, onde ottenere una declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere. Ciò ha comportato, a mente del citato arresto giurisprudenziale, il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Roma.

L'assunto di parte convenuta non è del tutto convincente. Invero, nella fattispecie in esame, in cui, secondo la tesi del passaggio in giudicato della sentenza d'appello, si avrebbero due fonti regolatrici degli stessi rapporti giuridici, l'una giudiziale e l'altra contrattuale, quale dovrebbe essere la regolamentazione dei predetti rapporti quella concretamente efficace tra le parti: la sentenza d'appello o la transazione 29.04.1991 ? Sembra al Tribunale che in effetti non possa sussistere che una sola fonte di regolazione di essi rapporti: quella negoziale, che è intervenuta dopo la sentenza e che ha ridefinito fra le parti i rapporti relativi agli assetti proprietari del gruppo L'Espresso – Mondadori.

L'eccezione di parte convenuta di improponibilità della domanda attorea per preclusione da precedente giudicato deve essere quindi anch'essa ritenuta infondata e rigettata.

48 – Eccezione di estinzione per prescrizione del diritto attoreo.

La convenuta, in via preliminare di merito, ha formulato eccezione di prescrizione della pretesa attorea, il cui termine sarebbe quello di cinque anni stabilito dall'art. 2947 cc per le obbligazioni da fatto illecito e che decorrerebbe ai sensi della stessa norma dal "giorno in cui il fatto si è verificato". In proposito osserva la convenuta che l'art. 2935 cc, disponendo che "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" si riferisce soltanto alla possibilità legale di esercizio del diritto e non ad un semplice impedimento fattuale - (Cassazione 23.10.2003 n. 15858).

In ogni caso, secondo la convenuta, va poi osservato che l'Ing. De Benedetti ha dichiarato, in sede di giudizio penale, di aver saputo fin dal 1991 che la sentenza di annullamento del lodo sarebbe stata "comprata" per il compenso corruttivo di lire dieci miliardi.

Pertanto il quinquennio, che rappresenta il termine di prescrizione operante nella fattispecie, sarebbe ormai ampliamente decorso, anche perché nel caso di specie non avrebbe mai operato inter partes alcuna causa di sospensione o interruzione della prescrizione.

CIR replica alla predetta eccezione alle pagine da 9 a 14 della sua memoria ex artt. 170 – 180 cpc.

Secondo l'attrice l'eccezione di prescrizione è palesemente priva di fondamento.

Infatti, l'art. 2947 cc dispone che, se il fatto illecito, per cui è giudizio, costituisce reato e per questo è stabilito un termine di prescrizione più lungo di quello stabilito, in generale, dalla stessa norma, detto più lungo termine si applica anche alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Nel presente giudizio CIR agisce chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla corruzione del giudice Metta.

Orbene in data 05.11.1999 il Procuratore della Repubblica di Milano chiese il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi, Cesare Previti, Giovanni Acampora, Attilio Pacifico e Vittorio Metta per il reato di corruzione in atti giudiziari, di cui all'art. 319 ter cp, punibile con la pena della reclusione fino a 8 anni. L'art. 157 cp disponeva, allora (non essendo rilevanti i successivi provvedimenti normativi che hanno abbreviato i termini di prescrizione dei reati) che " la prescrizione estingue il reato ... in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni ". Correlativamente , il termine di prescrizione del diritto attoreo è pari a 10 anni.

Detto termine rimane lo stesso anche se l'azione civile viene proposta nei confronti non degli autori del reato, ma di chi del reato deve rispondere a titolo di responsabilità indiretta ed anche se il responsabile civile sia rimasto estraneo al processo penale, com'è il caso di Fininvest nella fattispecie (in proposito vedi Cassazione - Sentenza n. 12357 del 09.10.2001).

Il termine di decorrenza del periodo di prescrizione inizia, come regola generale, da quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 cc. La norma di cui all'art. 2947 cc non ha carattere di specialità rispetto al principio generale, ma

unicamente stabilisce un termine più lungo di prescrizione per i crediti risarcitori derivanti da reato.

Correlativamente alla norma di cui all'art. 2935 cc, la giurisprudenza anche di recente ha affermato che, per il diritto risarcitorio da fatto illecito, la prescrizione non comincia a decorrere da quando l'evento dannoso si è prodotto dal punto di vista naturalistico e fenomenico, bensì da quando il danneggiato può venire a conoscenza del danno e della sua derivazione causale da un fatto illecito con tutte le caratteristiche rilevanti, che rendono ingiusto il danno sofferto per effetto di un comportamento , doloso o colposo, del terzo (vedi, tra le altre massime citate da CIR, - Cassazione – Sentenza n. 2645 del 21.02.2003).

Ad esempio in materia di danni da contagio di HIV per effetto di emotrasfusioni, la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso di ritenere che la prescrizione inizi il suo decorso da quando il danneggiato ha non solo conosciuto la esistenza della patologia, ma da quando egli ha avuto la possibilità di venire a conoscenza della derivazione causale della malattia dalle emotrasfusioni subite.

Orbene, facendo buona applicazione dei suddetti principi, secondo l'attrice, essa CIR ebbe una conoscenza concreta ed ufficiale della vicenda corruttiva de qua da quando il Procuratore della Repubblica di Milano le notificò, in quanto parte offesa, la richiesta di rinvio a giudizio dei predetti imputati per il predetto reato, e cioè dal 15.12.1999 (doc. D 16 CIR). Prima di allora CIR ebbe solo "voci"sulla corruzione dei giudici della Corte d'Appello di Roma, ma non ebbe una conoscenza concretamente azionabile della vicenda corruttiva de qua.

In data 28.02.2000, CIR si costituì parte civile nel procedimento penale contro i predetti imputati, e ciò facendo, essa propose domanda risarcitoria nei confronti di soggetti, rispetto ai quali Fininvest, in quanto responsabile per il fatto di Cesare Previti e Silvio Berlusconi, è – come si vedrà – responsabile civile. Pertanto essa interruppe la prescrizione nei confronti di soggetti obbligati in solido con Fininvest per il risarcimento del danno e con ciò, in base alla norma, di cui all'art. 1310 cc , interruppe la prescrizione anche nei confronti della convenuta, che – alla stregua della prospettazione attorea – è obbligata in solido con gli imputati per il risarcimento dei danni derivati dalla corruzione del giudice Metta.

Infatti l'art. 1310 cc stabilisce: "Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori ...". Ed ancora la giurisprudenza afferma " La costituzione di parte civile el procedimento penale rientra fra gli atti interruttivi della prescrizione considerati dall'art. 2943 cc, e, come ogni altra domanda giudiziale, produce un effetto interruttivo permanente per tutta la durata del processo nei confronti tanto di coloro contro i quali venne rivolta espressamente la costituzione, quanto di tutti gli obbligati solidali, ancorché rimasti estranei al processo penale. Tale effetto interruttivo perdura finchè non venga definito, con sentenza irrevocabile, il giudizio penale nel corso del quale sia avvenuta la detta costituzione di parte civile" – (Cassazione sentenza n. 15511 del 06.12.2000).

Pertanto il termine di prescrizione del diritto risarcitorio di CIR è stato validamente interrotto anche nei confronti di Fininvest con la costituzione di parte civile nei

confronti dei predetti imputati effettuata il 28.02.2000 (doc. D 17 attoreo). L'eccezione di prescrizione sollevata è pertanto, secondo l'attrice, palesemente infondata.

Ritiene il Tribunale che le argomentazioni giuridiche dell'attrice vadano interamente condivise, così come la conclusione di esse, secondo la quale l'eccezione di prescrizione di parte convenuta è palesemente infondata.

L'eccezione in esame deve essere pertanto rigettata.

49 – Rapporti fra il presente giudizio civile ed il giudicato penale di condanna degli imputati.

Come si è già detto, il giudizio di responsabilità penale nei confronti degli imputati già indicati per la vicenda corruttiva in esame è divenuto irrevocabile, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dagli imputati contro la sentenza n. 737 / 2007 della Corte di Appello di Milano, che, in sede di giudizio di rinvio, aveva sostanzialmente confermato il giudizio di responsabilità penale contenuto nella sentenza di primo grado n. 4688 del 2003 del Tribunale di Milano.

Peraltro deve essere ritenuto che giustamente Fininvest contesta che tale giudizio possa fare stato nei suoi confronti nella presente causa .

Infatti l'art. 651 cpp così testualmente dispone: "La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero che sia intervenuto nel processo penale".

Dunque, non essendo stata Fininvest citata nel giudizio penale né essendo essa intervenuta nel medesimo come responsabile civile, il giudicato penale di condanna nei confronti della convenuta non può fare stato nel presente procedimento civile, nel quale questo Tribunale dovrà procedere ad un autonomo giudizio sulla sussistenza della vicenda corruttiva de qua e sulla responsabilità degli imputati già condannati in sede penale.

Peraltro la giurisprudenza di legittimità è costante nel consentire al giudice civile di utilizzare atti e documenti del giudizio penale svoltosi fra le stesse o fra altre parti, imponendo, anche qui, al giudice civile di procedere ad una autonoma valutazione di esse. Possono, inoltre, a parere di questo Ufficio, essere utilizzate anche le sentenze penali prodotte dalle parti, ma non come provvedimenti giudiziari contenenti un giudizio, ma solo come documenti che accertano la verità di fatti storici (ad esempio che il teste Tizio ha reso certe dichiarazioni o che in una determinata data ed in un determinato luogo, la polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro di determinate cose o documenti, etc).

Infine, sul punto, la convenuta ha eccepito l'inutilizzabilità nella presente causa delle dichiarazioni rese nel procedimento penale dall'Ing. Carlo De Benedetti, in

quanto legale rappresentante della società attrice ed, in quanto tale, certamente incapace di rendere testimonianza in questa causa ai sensi dell'art. 246 cpc.

Orbene, il Tribunale non condivide questa eccezione di parte convenuta, posto che l'Ing. De Benedetti ha ritualmente reso le sue dichiarazioni secondo le regole del processo penale e che, fermo restando l'obbligo di questo Ufficio di procedere ad una autonoma valutazione di tutte le prove costituite, non avrebbe senso elidere dalla presente causa il fatto storico che il medesimo abbia reso certe dichiarazioni in sede penale.

Possiamo ora addentrarci nella vicenda corruttiva per cui è causa, rimandando alla parte espositiva della presente sentenza, per quanto riguarda i fatti, che condussero alla "guerra di Segrate" ed alla lite giudiziaria, per cui è causa.

50 – La vicenda corruttiva Lodo Mondadori – anomalie della sentenza n. 259/1991 della Corte di Appello di Roma. Designazione di Metta quale consigliere relatore della causa.

A parere di questo Tribunale, un primo elemento indiziario, che – considerato insieme agli altri, di cui poi si dirà – denota la anomalia del procedimento civile, di cui si discute, presso la Corte di Appello di Roma, è rappresentato dalla assegnazione della causa al consigliere Metta.

Nelle tabelle in vigore presso la Corte di Appello di Roma nel 1990 (doc. 53 Fininvest) erano indicati i seguenti "criteri di assegnazione degli affari ai singoli consiglieri" : "la distribuzione degli affari tra i magistrati della Sezione è di norma compiuta con criteri di automaticità, e cioè mediante assegnazione dei processi, già ordinati secondo la numerazione progressiva del ruolo generale, ai singoli giudici elencati in ordine alfabetico, tenendo, per altro, conto del carico di lavoro di ogni giudice, della sua specializzazione nonché della pregressa esperienza acquisita nella trattazione della stessa materia o di materia analoga e della eventuale connessione di cause".

Detti criteri erano sostanzialmente in linea con quelli generalmente adottati nella maggior parte degli uffici giudiziari italiani: i c.d. criteri di "automaticità temperata", e cioè di automaticità riequilibrata dagli altri criteri, di cui sopra: carico di lavoro di ogni giudice, specializzazione di ogni giudice, situazioni di incompatibilità o comunque di impedimento del singolo giudice, etc.

Vediamo ora se detti criteri furono rispettati in relazione alla causa Lodo Mondadori.

Ha ricordato l'avv. Ripa Di Meana (escusso come teste nel dibattimento penale di primo grado - udienza dell'08.02.2002 – doc. F 4 CIR pagg. 30 sgg): " Tutte le vicende della Mondadori nell'ultimo anno e mezzo... avevano reso l'azienda ingovernabile. E quindi era estremamente urgente che si trovasse una... cioè si arrivasse a una conclusione, si vedesse chi aveva torto e chi aveva ragione, e che quindi chi aveva ragione potesse governare l'azienda. Quindi dopo essermi consultato anche con l'Ing. De Benedetti, chiesi di essere ricevuto da sua eccellenza Sammarco, che all'epoca era Primo Presidente della Corte di Appello. Gli

rappresentai la situazione della Mondadori e gli chiesi se poteva esercitare la sua influenza, perché il processo di appello potesse essere il più sollecito possibile. Questo l'ho fatto prima delle ferie estive, quindi non appena fu notificata la citazione in appello" – (si era nel 1990).

Detta circostanza è stata confermata, sempre nel dibattimento penale di primo grado, dal teste Dott. Carlo Sammarco, allora Primo Presidente della Corte di Appello di Roma (escusso quale teste all'udienza del 14.06.2002 – doc. F 20 CIR – pagg. 120 sgg) : " venne l'avv. Ripa Di Meana poco dopo che la causa ... che era stata preposta all'appello, e mi venne a segnalare l'urgenza perché ... l'urgenza che si decidesse questa impugnazione di lodo. Perché c'erano questioni fra.. fra le... fra i soci, ecc., un'urgenza, urgenza, a lui stesso credo che mi disse... perché e non so se questo è stato messo a verbale o l'ha detto il.. il.. il .. Ripa di Meana, disse :" La dia ad un Collegio che ci ha poche cause", lui stesso me lo disse. E allora io chiamai Valente e gli dissi : " Guarda, cerca di far sì che questo processo possa andare avanti celermente" perché effettivamente c'era questa ... questa urgenza, che lui stesso mi ... mi illustrò, non era un ... mi illustrò e che aveva delle ... delle .. e aveva una sua base, insomma, una ... una sua giustificazione. Okay".

Il teste Dott. Arnaldo Valente, allora Presidente della Sezione I Civile della Corte, escusso quale imputato di reato connesso all'udienza del dibattimento penale di appello del 24.03.2005 (doc. 77 Fininvest – pagg 13 sgg) ha confermato il criterio della già detta automaticità temperata, dichiarando più nello specifico: " Il sistema era questo: la cancelleria mi faceva trovare ogni giorno, una pila e due pile di procedimenti. Nello stesso tempo sulla mia destra mi lasciava un elenco dei Consiglieri ordinati o secondo la sequenza alfabetica, o per via alfabetica oppure per via di anzianità e a fianco del nome di ogni Consigliere c'era indicato il carico preciso dei processi che aveva ogni Consigliere aggiornato fino al giorno precedente. Io non facevo altro, con una procedura rapida: davo uno sguardo superficiale a quella che era la copertina del singolo processo, così come veniva il processo nell'ordine della pila, guardavo il nome delle parti e superficialmente quello che era l'oggetto della causa e non potevo fare a meno di guardare anche quello che era il volume del fascicolo, se era più grosso o era più piccolo. Quindi prendendo nell'ordine i fascicoli e facendo il parallelo con l'elenco dei Consiglieri non facevo altro che pigliare i fascicoli ed assegnarli ai Consiglieri che venivano nell'ordine e così via. L'eccezione a questa regola era: o si verificava che c'erano delle ragioni di connessione oppure delle ragioni di incompatibilità oppure c'erano ... Queste qui, queste due ragioni in particolare venivano segnalate dalla Cancelleria attraverso un piccolo foglietto di carta che veniva agganciato con la spillatura sulla parte alta del fascicolo, oppure altra causa di eccezione a questa regola era per esempio l'esistenza di una specifica preparazione di quel singolo Consigliere, di un Consigliere, in materia completamente diversa da quello che era l'oggetto della singola causa. Non so, c'erano dei Consiglieri che erano specializzati in diritto tributario, altri Consiglieri che avevano una particolare specializzazione in materia di diritto di famiglia, allora per questi se mi risultava che l'oggetto era un arbitrato internazionale o un arbitrato interno io dovevo tener conto di questo fatto.

Al di fuori di questo non c'è stata mai alcuna eccezione a questa regola fondamentale che era l'assegnazione in parallelo dei fascicoli con il Consigliere che seguiva nell'ordine . – Presidente: Va bene . – Valente: un'altra regola eccezionale era l'esistenza di un carico eccezionale. Risultava, per esempio, che alcuni Consiglieri più lenti degli altri magari aveva 100 o 200 cause in più degli altri, io non potevo assegnare il processo ad un consigliere che aveva 800 cause mentre risultavano i Consiglieri successivi che ne avevano 500, 450, 600. Allora c'era un problema di conguaglio, cioè un problema di sanatoria di questa che era la differenza di procedimenti e solamente in questo caso io saltavo quel Consigliere che aveva un maggioro numero di cause....".

Più oltre, alla stessa udienza, il Presidente Valente ha fatto presente che, in ordine alla assegnazione della causa Lodo Mondadori al Metta, nessuna esigenza particolare si era verificata, che giustificasse la deroga al criterio dell'automaticità (vedi pagg. 16 sgg del verbale della predetta deposizione) : " ... La nomina di Metta è dovuta in principale luogo, in via principale , a questa automatica corrispondenza tra i fascicoli e il nome, l'elenco in cui seguiva, in cui si trovava il consigliere Metta in parallelo con i fascicoli che io andavo ad assegnare. Aggiungo e preciso che nei confronti del Consigliere Metta non c'era nessuna di quelle controindicazioni di cui le ho parlato" e più avanti " Ripeto che per il consigliere Metta non c'era nessuna di queste controindicazioni. Il Consigliere Metta aveva un numero di processi molto inferiore a quello degli altri, aveva un carico di lavoro pari ad un quarto , ad un quinto degli altri, faceva due udienze al mese, di cui una la presiedeva, solamente due udienze, mentre gli altri facevano 5, 5, 6 udienze....".

Tuttavia ritiene questo Tribunale che anche con queste precisazioni, la designazione del Metta come consigliere istruttore, relatore ed estensore della causa Lodo Mondadori , resta inspiegabile proprio alla stregua dei criteri tabellari, del tutto congrui ed equilibrati, che si sono riportati.

Il Metta infatti, negli anni 1990 – 91:

* era stato designato per la contemporanea trattazione della difficilissima e pesantissima causa IMI - SIR;
* era titolare anche della gravosissima causa relativa all'impugnazione del lodo arbitrale Comune di Fiuggi - Terme di Fiuggi;
* era anche molto gravato dall'incarico di segretario della Presidenza della Corte, che gli portava via moltissimo tempo;
* era titolare anche di alcuni altri delicatissimi procedimenti, quali la causa relativa al fallimento personale dei Caltagirone ed una molto pesante causa, non meglio identificata, ma di cui ha parlato il Presidente Valente nella precitata deposizione, causa relativa all'azione di danno proposta per decine di miliardi da alcuni risparmiatori – investitori contro una banca;
* era costantemente in ritardo nel deposito delle sentenze rimesse in decisione, nonostante – come risulta dalla deposizione Valente- fosse titolare di un ruolo molto ridotto di cause.

Deve a questo proposito essere menzionato che tutte le circostanze sopra indicate sono state espressamente confermate dallo stesso imputato Metta nel corso

dell'esame incrociato da lui reso durante il dibattimento di appello nelle udienze del 21.03.2005 e 24.03.2005 (documenti 78 e 79 Fininvest). Inoltre il Dott. Valente ha fatto presente alla stessa udienza del 24.03.2005 (doc. 77 Fininvest - pagg 19 sgg) : "Ricordo di un altro processo, importantissimo, avente ad oggetto il risarcimento dei danni... altrochè..., ma per decine di miliardi. Riguardava un'azione di risarcimento del danno contro un istituto bancario che era incorso in negligenza nell'acquistare pacchetti azionari, i quali avevano avuto delle curve di improvviso abbassamento nello spazio di 24 ore. Questa causa, se non ricordo male, fu assegnata al Consigliere Metta".

Peraltro lo stesso Metta, nel corso del suo predetto esame, ha egli stesso giudicato le cause IMI – SIR e Lodo Mondadori come cause di " straordinaria " difficoltà" ed ha ammesso di avere avuto, in quegli anni, molti ritardi nel deposito delle sentenze. Ha confermato, inoltre, di essere stato all'epoca assegnatario della causa relativa al fallimento personale dei Caltagirone. Per la verità, la circostanza dei frequenti ritardi del Metta nel deposito delle setenze è confermata dalla certificazione a doc. G 8 CIR del 03.02.1999, della Corte di Appello di Roma - Sezione Prima Civile, dalla quale si evince che il Metta:

> nell'anno 1990 depositò in minute n. 54 sentenze, delle quali 8 depositate nei 30 giorni dall'udienza di discussione, n. 46 nei 60 giorni e n. 1 (l'Imi - Sir) nei 90 giorni;

> nell'anno 1991 depositò n. 64 sentenze, delle quali n. 15 depositate nei 30 giorni dalla udienza di discussione, n. 48 nei 60 giorni e n. 1 nei 120 giorni.

In merito deve essere menzionato che anche il Cons. Paolini, terzo membro del Collegio che decise la causa Lodo Mondadori insieme al Valente ed al Metta, ha confermato la circostanza che il Metta era costantemente in ritardo nel deposito delle sentenze. Il teste Paolini Giovanni ha infatti dichiarato al dibattimento penale (udienza 25.02.2002 . doc. CIR F 10 pagg. 84 sgg : "Mi risulta che Vittorio era abbastanza in ritardo perché tra l'altro, dirigendo la segreteria della presidenza, aveva anche molto da fare, insomma, e quindi era in ritardo. Beh , sì me lo diceva anche Vittorio che non faceva a tempo a sbrigare il lavoro".

Deve essere in proposito ricordato che all'epoca era ancora in vigore l'art. 120 disp. att. cpc, successivamente abrogato, il quale disponeva :" Le sentenze debbono essere depositate . a norma dell'art. 133 del codice, non oltre il trentesimo giorno da quello della discussione della causa". Naturalmente, è da osservare che non desta particolare allarme un ritardo, come quello evidenziato dalla predetta certificazione nei confronti del Metta, ma di certo esso è , nella specie, un elemento che ancora di più, insieme agli altri sopra indicati, fa ritenere oscuri i criteri, sulla base dei quali la causa Lodo Mondadori fu assegnata ad un giudice talmente oberato di lavoro.

Insomma, dall'elenco delle cause più gravose, di cui sopra, e dal contemporaneo impegno della Segreteria della Corte, si ricava il convincimento di una fortissima concentrazione di cause e di potere nella persona del consigliere Metta, ciò che destò le critiche, all'epoca dei fatti di causa, anche della sezione romana di Magistratura Democratica, la quale – secondo quanto narrato dal Metta alla predetta udienza di appello – contestò con un volantino diffuso ai colleghi appunto la

concentrazione di tante cause di straordinaria importanza economico – sociale in capo ad un solo giudice. Peraltro il volantino medesimo non è disponibile in atti.

Pertanto alla stregua delle predette circostanze e dei predetti argomenti, è d'obbligo concludere per una non razionalità ed una non congruità dei criteri che stettero alla base dell'assegnazione al giudice Metta della causa Lodo Mondadori, ciò che costituisce una prima anomalia del procedimento in questione.

51 – Tempi di stesura e dattiloscrittura della sentenza.

Dalla copia della sentenza n. 259/1991 della Corte di Appello di Roma (doc. C 3 CIR) si evince che la stessa fu decisa nella camera di consiglio del 14.01.1991 e fu depositata il successivo 24.01.1991.

Il Tribunale Penale di Milano (vedi sentenza n. 4688/2003 pag. 202) ironizza scrivendo: " Certo è che Metta smentirà la sua "fama" di ritardatario proprio con riferimento alla sentenza che qui ci occupa: camera di consiglio il 14.01.1991, pubblicazione il 24 dello stesso mese".

Tolto il giorno 14, impegnato nella decisione collegiale, ed il 24 (giorno della pubblicazione da parte del cancelliere Treglia) residuano nove giorni compresa la domenica (20 Gennaio).

Per la verità, alla stregua dell'estratto del registro brogliaccio delle sentenze prodotto dall'attrice (doc. G 9 CIR), risulterebbe provato che la minuta della sentenza fu depositata dal giudice estensore il 15.01.1991, e cioè giusto il giorno dopo la decisione della sentenza in camera di consiglio. Il tema della rappresentatività certificativa del predetto registro brogliaccio è stato molto dibattuto nel giudizio penale, anche alla stregua della confusa e contraddittoria testimonianza del teste cancelliere Dott. Vincenzo Treglia, esaminato all'udienza dibattimentale dell'08.03.2002 (doc. F 12 CIR) e la difesa Fininvest ha proposto in relazione a detto registro brogliaccio querela di falso, la quale non è stata ammessa da questo Ufficio sul rilievo che detto registro brogliaccio non appariva e non appare indispensabile ai fini del decidere.

Comunque le date della decisione in camera di consiglio e del deposito della sentenza non sono contestate dalle parti.

In effetti nove giorni (compresa la domenica) per redigere una sentenza definita dal Metta "di straordinaria difficoltà", per dattiloscriverla, correggerla, farla leggere al Presidente del Collegio e per depositarla e farla pubblicare sono all'evidenza troppo pochi in relazione alla lunghezza della sentenza stessa (167 pagine dattiloscritte con 25 righe per ciascuna pagina) ed alla eccezionale difficoltà delle problematiche in diritto affrontate nel provvedimento.

In merito alla deliberazione e redazione della sentenza vi sono alcun punti fermi:
>che il Metta si presentò alla camera di consiglio senza alcuna relazione, bozza o appunti scritti (confronta teste Paolini Giovanni udienza 25.02.2002 doc. F 10 CIR pag. 86);
>che Metta scriveva esclusivamente a mano (confronta esame Metta in dibattimento di appello udienza 21.03.2005 - doc. 78 Fininvest pag. 151).

Orbene è lo stesso Metta che, nella sua denuncia querela depositata il 27.05.1998, (doc. G 6 CIR), chiarisce alcune circostanze relative alla battitura a macchina della sentenza, che sarebbe avvenuta, sotto la sua personale supervisione, presso la Presidenza della Corte di Appello, di cui egli era magistrato segretario, da parte della dattilografa Signora Gabriella Bruni (altre incaricate della copiature " riservate " erano le Signore Vattolo e Cherubini, sempre addette alla Presidenza): ciò per due ragioni. Anzitutto per motivi di riservatezza – essendo la predetta persona di assoluta fiducia e discrezione ...; e poi per ragioni di speditezza, essendosi la predetta dattilografa dedicata esclusivamente al detto incombente. Alla stessa il Metta avrebbe consegnato parte del manoscritto mano a mano che procedeva nella stesura di esso ed avrebbe l'imputato supervisionato la dattiloscrittura da parte della Signora Gabriella Bruni medesima.

Senonché la signora Bruni, la quale si sarebbe dedicata al predetto incombente per diversi giorni in via esclusiva, sentita a sommarie informazioni da parte del Procuratore della Repubblica di Milano in data 26.10.1998 (doc. E 4 CIR), dichiarava di non ricordare assolutamente di avere battuto a macchina per il consigliere Metta la sentenza Lodo Mondadori.

Escussa quale teste al dibattimento penale in data 08.03.2002 (doc. F 13 CIR) la stessa ha dichiarato: " io mi occupavo del tirocinio degli uditori giudiziari, quello era il mio principale lavoro, però poi ... ho anche battuto a macchina le sentenze che venivano portate dal consigliere Metta" ed ancora "non ricordo di avere scritta proprio quella in particolare, però posso dire che ne ho scritte tante... diverse ... e quindi penso di averla scritta" ed in conclusione dell'esame : " Mah, ripeto proprio questa in particolare non la ricordo".

Il Tribunale Penale ha condotto inoltre sul punto un'amplissima istruttoria dibattimentale sentendo come testi le altre colleghe della Bruni addette in allora alla Presidenza della Corte (Agnese Cherubini, Natalina Vattolo, Irene Servadei, Anna Maria Pippoletti, Emma Greco), riportando nella sua sentenza n. 4688/2003 il contenuto delle varie testimonianze (alle pagine 203 sgg) tutte assunte all'udienza dell'08.03.2002, durante la quale è emerso:

* che tutte le segretarie avevano un compito preciso presso la Presidenza della Corte, diverso da quello della battitura di sentenze per i consiglieri e che la battitura delle sentenze era per esse un compito supplementare, cui le medesime si dedicavano nei ritagli di tempo;
* che, sentite tutte dal PM nel 1998, avevano parlato tra loro, come affermato dalla Cherubini, ma nessuna ricordava di avere scritto la lunga sentenza sul Lodo Mondadori né, prima della Camera di consiglio, della parte introduttiva di essa;
* che la Bruni ribadiva di non ricordare quella particolare minuta né risultava avere svolto lavoro straordinario dal 14.01.1991 al 24.01.1991 (confronta certificazione della Corte d'Appello di Roma del 16.10.1998 a doc. G 7 CIR);
* che la Servadei ha ricordato di avere scritto varie sentenze di Consiglieri ma, non avendo tempo, solo sentenze brevi, non complesse;

* che la Vattolo ha affermato con certezza di non avere battuto la sentenza sul Lodo o parte di essa pur rammentando che giornalisti ed avvocati chiedevano insistentemente informazioni su di essa;
* che la Greco ha ricordato di avere battuto sentenze nei tempi morti o di estate ma mai per Metta;
* che la Pippoletti ha affermato di avere battuto poche sentenze, redatte da Silvestri e non da Metta;
* che la Cherubini, che aveva presente la sentenza Imi – Sir essendo insorto, nell'assemblaggio tra le parti scritte da lei e quelle battute dalla Bruni un problema tecnico, ha dichiarato di non avere alcun ricordo della sentenza sul Lodo o di un periodo di lavoro dedicato solo alla dattiloscrittura di una sentenza, compito che svolgeva solo nei tempi morti rispetto all'attività del Consiglio Giudiziario e che, comunque, un provvedimento così lungo si sarebbe potuto scrivere in tempi così brevi solo dedicandosi, unitamente alla Bruni, a tempo pieno.

Deve aggiungersi che il Metta, nel corso del suo esame al dibattimento d'appello svoltosi nelle date del 21.03.2005 e 24.03.2005 (deocc, 78 e 79 Fininvest) ha svolto alcune importanti precisazioni sul punto:

- che il suo referente presso la Presidenza della Corte di Appello era la Bruni, ma che non era affatto da escludersi che quest'ultima fosse stata coadiuvata nella battitura della sentenza de qua da altre sue Colleghe: egli - in generale - affidava il compito alla Bruni, ma poi era quest'ultima a fare in modo che la sentenza venisse battuta;
- che egli aveva già predisposto prima della camera di consiglio la intestazione e la parte espositiva della sentenza, che erano state dattiloscritte prima della stessa camera di consiglio;
- che le macchine da scrivere allora in dotazione della Presidenza erano a "videoscrittura" e quindi consentivano a più dattilografe la battitura di diverse parti di uno stesso documento, che potevano poi essere assemblate.

Peraltro, anche con queste ultime precisazioni, ritiene questo Tribunale che sia rimasto provato in termini di totale e tranquillizzante certezza che la sentenza Lodo Mondadori non fu battuta a macchina presso la Presidenza della Corte, e ciò, in primo luogo, perché non è pensabile che una sentenza di tale lunghezza possa essere stata dattiloscritta in così pochi giorni senza un impegno assorbente da parte di anche più di una dattilografa ed, in secondo luogo, perché non è pensabile che di sei dattilografe (di cui la maggior parte a tempo perso) presenti allora presso la Presidenza, nessuna ricordi di avere preso parte alla dattiloscrittura della stessa sentenza. E ciò a tacere della circostanza delle differenze fra le dichiarazioni dell'imputato nella predetta denuncia querela, che furono allo stesso contestate nel dibattimento di appello da parte del Presidente del Collegio, e le dichiarazioni rese innanzi alla Corte di Appello Penale di Milano. Infatti nelle prime aveva parlato della Signora Bruni come unica dattilografa, che – per i motivi già visti di riservatezza e speditezza – aveva battuto la sentenza, mentre nelle seconde aveva fatto presente che la battitura avrebbe potuto essere stata eseguita da più di una delle impiegate della Presidenza della Corte con buona pace delle esigenze di riservatezza.

E giustamente il Tribunale penale afferma conclusivamente sul punto: " E se la sentenza non è stata dattiloscritta in sede " istituzionale " ma da un " terzo estraneo" è ben possibile che l'esito della causa fosse circolato prima della sua ufficializzazione". Conclusioni su cui questo Ufficio non può che consentire.

52 – Le "anticipazioni" della sentenza della Corte d'Appello di Roma.

Nel corso del dibattimento di primo grado innanzi al Tribunale di Milano,all'udienza dell'08.03.2002, veniva escusso come teste ai sensi dell'art. 197 cpp l'Avv. Vittorio Ripa di Meana, legale della CIR, lo stesso che ebbe a chiedere al Presidente della Corte di Appello di Roma, Dott. Carlo Sammarco, che la causa di impugnazione del Lodo Mondadori venisse sollecitamente decisa.

Ha affermato il teste che, poco prima del Natale 1990, ebbe occasione di recarsi – per vari motivi e come faceva spesso– alla Consob, ove incontrò anche il Presidente, Dott. Bruno Pazzi, a lui legato da rapporti di amicizia e di stima.

Tra le varie cose, il discorso cadde anche sulla vicenda Mondadori, che d'altronde, era seguita da vicino dal citato organo di controllo, anche perché coinvolgeva diverse società quotate di interesse nazionale: la AMEF, la Mondadori, la CIR, il gruppo Repubblica – L'Espresso.

Così testualmente descrive Ripa di Meana il colloquio avuto con Pazzi (doc. F 4 CIR):

" Comunque, voglio dire, la Consob monitorava anche questa situazione, era interessata a quello che era l'esito della sentenza, perché appunto coinvolgeva società sulle quali essa Consob, aveva la vigilanza intanto, in quanto come società quotate in Borsa. Si venne a parlare di questa vicenda ed io dissi al Presidente della Consob che aspettavamo una sentenza in tempi rapidi. E lui mi rispose, con mio grande stupore, che la sentenza era già stata diciamo decisa, e che quindi ci era sfavorevole. Espressi molto stupore, sia per la notizia sia per il fatto che lui me la desse. E lui disse che comunque queste erano le notizie che aveva e che quindi noi avevamo un'unica strada, di fronte a questa situazione sfavorevole che sarebbe venuta a seguito della sentenza della Corte d'Appello, mi disse che l'unica soluzione sensata, per noi, per il gruppo CIR, ma anche a suo parere per la controparte, era di trovare un accordo sulla spartizione del gruppo editoriale. Facendo presente, volendo fare presente che nel frattempo il Gruppo Espresso – Repubblica era stato assorbito dalla Mondadori e che quindi nella Mondadori c'era non solo l'attività tipica e antica della Mondadori, ma che anche c'era l'intera proprietà dell'Espresso, della Repubblica, dei giornali locali del gruppo Espresso – Repubblica. Questo fu quello che mi disse il dottor Bruno Pazzi ".

Questo colloquio sarebbe avvenuto, a detta di Ripa di Meana, prima del Natale del 1990 e dunque nell'intervallo di tempo che intercorre tra il 5 Dicembre di quell'anno (data in cui si tenne l'udienza di spedizione a sentenza della causa Lodo Mondadori) ed il 14 Gennaio del 1991, data della camera di consiglio, e il suo contenuto venne da lui sicuramente comunicato a De Benedetti.

Va subito detto che Pazzi, le cui dichiarazioni del 22.12.1997, unitamente a verbale di confronto con il Ripa di Meana in data 30.01.1998, sono state prodotte da Fininvest ai docc. 62 e 63, ha negato decisamente la circostanza:

" Prendo atto delle dichiarazioni rese dall'avvocato Ripa di Meana, escludo di avere riferito a quest'ultimo la confidenza che mi si attribuisce. Non è vero che dissi all'avvocato Ripa di Meana che l'esito del ricorso sarebbe stato sfavorevole all'Ing. De Benedetti. Non so per quale motivo Ripa di Meana riferisce cose inesatte. Io non seguivo le vicende del lodo Mondadori, non ero interessato alla questione e ricordo anche vagamente come andò a finire la controversia giudiziaria".

In sede di confronto le posizioni non sono mutate: solo Ripa di Meana ha precisato di non essere in grado di indicare con assoluta precisione il giorno del colloquio, anche perché, come detto, egli si recava spesso alla Consob ove, frequentemente, incontrava anche Pazzi. Consultando la sua agenda dell'epoca ha constatato che egli si recò alla Consob sia prima di Natale che ai primi di Gennaio del 1991 e che, dunque, tale incontro è avvenuto in questo breve lasso di tempo. In ogni caso certamente prima della camera di consiglio del 14 Gennaio. Pazzi, a sua volta, ha continuato a negare la circostanza, affermando di non sapersi spiegare come mai l'Avvocato Ripa di Meana, cui dice di essere legato da lunga consuetudine e stima, abbia pensato di fare una affermazione del genere. E' quindi consequenziale che le due confliggenti dichiarazioni debbano essere in questa sede valutate quanto alla loro credibilità. A questo proposito, va prima di tutto considerato il carattere del tutto lineare delle dichiarazioni dell' Avv. Ripa di Meana, nonché la reiterazione di esse sia in sede di indagini preliminari sia in sede di dibattimento penale senza che il teste vi abbia apportato modifiche.

Deve essere invece rilevato che il teste Pazzi, che non è stato sentito al dibattimento penale perché in cattive condizioni di salute e in considerazione anche della sua tarda età, ha negato troppo, per allontanare ogni possibile sospetto da sé. E cioè ha negato, da un lato, che la conversazione col Ripa di Meana avesse avuto minimamente ad oggetto la vicenda giudiziaria, di cui qui ci si occupa, dall'altro lato che egli si sia interessato alla vicenda del lodo Mondadori, di cui ricordava a malapena l'esito. Orbene, su questi ultimi due punti le dichiarazioni del Pazzi non sono credibili. Ed infatti la vicenda della "guerra di Segrate" era allora al centro dell'attenzione dei medias, così come era anche oggetto di interesse da parte della politica. E bisogna inoltre considerare anche la circostanza che il Pazzi era all'epoca Presidente della Consob, e cioè dell'organo istituzionalmente deputato al controllo sulla borsa e sulle società quotate in borsa, quali erano le società già indicate, e che quindi il Pazzi stesso non aveva potuto non interessarsi al destino del più grande gruppo editoriale italiano dell'epoca, la cui vicenda lo riguardava quanto meno da un punto di vista istituzionale.

Già per queste ragioni, come anche hanno ritenuto le sentenze n. 4688/2003 del Tribunale Penale di Milano e n. 737 72007 della Corte di Appello Penale di Milano in sede di giudizio di rinvio, le dichiarazioni negatorie del Pazzi non sono credibili, mentre quelle del Ripa di Meana sono caratterizzate da coerenza logica (anche

perché non si vede la ragione, per cui il teste avrebbe dovuto inventare la vicenda della confidenza del Pazzi), reiterazione e linearità.

Ma vi è un ulteriore elemento di conforto alle dichiarazioni del Ripa di Meana: e cioè che le sue dichiarazioni sono riscontrate da quelle dei testi dott. Corrado Passera e Dott. Emilio Fossati, anche essi testi indifferenti.

Il Passera ed il Fossati sono stati entrambi escussi quali testi alla udienza dibattimentale di primo grado dell'8 Febbraio 2002 (rispettivamente documenti F 6 ed F 25 CIR) .

Entrambi hanno confermato il racconto di Ripa di Meana riferendo l'accaduto a prima della camera di consiglio del 14 Gennaio 1991.

Il primo (direttore generale della Mondadori dal Giugno 1990 all'Aprile 1991, che in seguito ha proseguito la sua brillante carriera presso altre imprese), ha dichiarato che al ritorno dalle ferie natalizie del 1990, e dunque ai primi di Gennaio 1991, il Ripa di Meana gli aveva riferito in questi termini il colloquio avuto con Pazzi : Pazzi, il Presidente della Consob a quel tempo, aveva detto " guardate, la sentenza è a vostro sfavore ".

Emilio Fossati, da parte sua , ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Mondadori, su indicazione di De Benedetti, dal Maggio 1986 al Gennaio 1990, anno nel quale passò al gruppo Benetton. Ha dichiarato che, avendo mantenuto buoni rapporti con Carlo Caracciolo e nel sentirsi al telefono poco prima delle feste natalizie del 1990 questi gli : "disse che l'Avvocato Vittorio Ripa di Meana aveva riferito del fatto che Bruno Pazzi dicesse che la sentenza era già stata scritta".

Abbiamo pertanto due testi, entrambi di area CIR al momento dei fatti, ma che successivamente proseguirono la loro carriera in altri gruppi imprenditoriali (e che quindi sono considerarsi ambedue terzi al momento della loro deposizione dibattimentale) che, in maniera sostanzialmente conforme, hanno riscontrato le dichiarazioni del Ripa di Meana, confermando di avere saputo, nei giorni antecedenti la camera di consiglio del 14.01.1991 che il Pazzi aveva fatto al Ripa di Meana la confidenza già riferita.

Conclusivamente, reputa questo Ufficio che, per tutte le considerazioni esposte in precedenza, le dichiarazioni dell'avv. Vittorio Ripa di Meana vanno ritenute veritiere e che il Pazzi abbia invece negato il vero.

Ciò posto, appare evidente che, se come il teste Paolini Giovanni ha riferito al dibattimento in primo grado (doc. F 10 CIR), il Collegio composto da Valente, Metta ed lui stesso non fece pre-camere di consiglio per decidere la causa Lodo Mondadori, che fu quindi decisa nella sua interezza nella camera di consiglio del 14.01.1991, l'unico membro del collegio che poteva esternare o confidare qualche anticipazione sulla decisione, di cui trattasi, per avere cognizione della causa già prima della camera di consiglio non poteva essere che il Metta che aveva già - quantomeno in parte - studiato gli atti del procedimento. Pertanto la circostanza dell'anticipazione della decisione deve essere da questo Tribunale considerata come una ulteriore anomalia dell' iter decisionale della causa medesima.

53 - Esistenza di copie diverse dall'originale della sentenza della Corte di Appello di Roma.

Nella già citata denuncia querela in atti (doc. G 6 CIR) il Metta ha dichiarato:" al termine (della dattiloscrittura e collazione della sentenza) fu stampato un solo esemplare e, dopo l'esame da parte del Presidente del Collegio e le correzioni, fu formato l'originale che, dopo le firme, fu immediatamente pubblicato a cura del cancelliere della sezione ".

Orbene il Tribunale Penale di Milano ha, con motivazione estremamente dettagliata e puntuale, dimostrato, alle pagine da 207 a 217 della sentenza n. 4688 /2003, che, contrariamente a quanto affermato dal Metta, della sentenza n. 259 /1991 della Corte di Appello di Roma esistevano più di una copia riportanti alcune differenze fra loro.

Questo Ufficio, al fine di non appesantire eccessivamente la presente motivazione, ritiene opportuno riportarsi integralmente alla suddetta parte della sentenza penale di primo grado, le cui argomentazioni espressamente il Tribunale ritiene di condividere. Del resto anche la sentenza n. 737 /2007 della Corte di Appello Penale di Milano in sede di giudizio di rinvio ha riportato detta parte della motivazione della decisione in primo grado.

Anche sotto il suddetto profilo, sono dunque le dichiarazioni del Metta da disattendere.

54 – L'ingiustizia della sentenza n. 259/1991 della Corte di Appello di Roma.

a) il lodo arbitrale del 20 Giugno 1990.

Si è già accennato come gli arbitri, a maggioranza, pronunciarono lodo, col quale, rigettata l'eccezione di nullità della convenzione CIR – Formenton proposta dalla famiglia Formenton e rigettata altresì la domanda subordinata della stessa parte convenuta di declaratoria di risoluzione della convenzione 21.12.1988 per fatto e colpa di CIR, in accoglimento parziale delle domande dell'attrice CIR, dichiararono che i convenuti in solido erano tenuti, per effetto della clausola n. 3 della predetta convenzione, al trasferimento, entro il 30.01.1991, a CIR delle 13.700.000 azioni ordinarie AMEF promesse in permuta verso il corrispettivo del trasferimento ad essi convenuti di 6.350.000 azioni ordinarie Mondadori da parte di CIR. Il Collegio arbitrale pronunciò altresì il rigetto della domanda attorea di pronuncia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cc del trasferimento delle predette azioni AMEF in cambio di quelle Mondadori, poiché non era ancora venuto a scadenza il relativo termine del 30.01.1991.

Dobbiamo adesso, per intendere il successivo passaggio logico – giuridico dell'ingiustizia della sentenza Metta, brevemente riassumere la motivazione del lodo.

Invero il Collegio arbitrale, a maggioranza e con il voto contrario di uno dei suoi componenti, prese le mosse dal tema, focale nella lite portata al suo giudizio, della validità dei patti di sindacato, e cioè delle pattuizioni di alcuni dei soci su determinate decisioni da prendersi nell'ambito di una società commerciale, pattuizioni stipulate

dai medesimi soci in sede esterna rispetto alla società medesima, ed in particolare dei patti di sindacato azionari di voto, che sono quelli stipulati da più azionisti per precostituire il voto da esprimere nelle diverse sedi sociali (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, etc.).

In proposito il Collegio arbitrale osservava che la tradizionale posizione dottrinale e giurisprudenziale contraria a detti patti, di cui affermava la nullità, ed ispirata alla indissociabilità del voto dalla titolarità dell'azione, era ormai superata anche a livello normativo (vedi in particolare artt. 2352, 2347 e 2533 cc nel testo allora vigente, che, ad esempio, nel caso di pegno o usufrutto di azioni, prevedevano il diritto di voto da parte del creditore pignoratizio o dell'usufruttuario in luogo che da parte del proprietario delle azioni medesime).

Del pari, secondo il Collegio arbitrale, era da ritenere superata l'opinione, secondo la quale i sindacati azionari di voto erano invalidi perché stabilivano un previo concerto o una previa decisione circa il voto da esprimersi in assemblea, perché solo in quest'ultima doveva formarsi la volontà del socio, osservando che l'evoluzione, anche normativa, era nel senso di ritenere che nell'assemblea sociale dovesse aversi l'espressione del voto, la cui determinazione poteva essere assunta in sede estranea all'assemblea. Prendeva poi atto il Collegio, con giusto realismo, del fatto che, mentre il tradizionale insegnamento sulla nullità dei patti in questione si era formato, a partire da un'epoca addirittura anteriore al codice civile 1942, con riferimento a società di piccole dimensioni, nelle quali l'elemento personale era dotato di una forte visibilità, la realtà economica ed industriale del paese era andata evolvendosi verso la creazione di società commerciali di grandissime dimensioni, il cui capitale era disseminato tra molti azionisti, sicchè era giocoforza che si creassero dei gruppi di azionariato stabile (il c.d. capitale di comando), i quali provvedessero non solo alla gestione, ma anche alla programmazione e progettazione dell'attività di impresa.

Così si spiegava, secondo il Collegio arbitrale, che lo stesso legislatore avesse in tempi relativamente recenti previsto normativamente i patti di sindacato azionari, come nel caso della legge 05.08.1981 n. 416, che disponeva l'obbligo della comunicazione dei sindacati di voto al servizio per l'editoria (ovviamente nel caso di patti relativi a società editrici). Invero sarebbe un non senso, secondo il Collegio, che il legislatore prevedesse normativamente i patti di sindacato, se essi fossero ancora vietati in ogni caso. Più realistico era ritenere che il legislatore avesse preso atto della esistenza dei patti in questione normativamente disciplinandoli, ma lasciando impregiudicata la questione, da accertarsi caso per caso, della loro liceità e validità. Invero la questione stessa, secondo il Collegio, avrebbe dovuto essere risolta attraverso l'esame, da condursi caso per caso, delle pattuizioni considerate, avendo come punto di riferimento il criterio, per il quale erano certamente nulli i patti che comportavano uno svuotamento permanente delle funzioni e delle competenze dell'assemblea dei soci con la soppressione della libertà di voto, soprattutto quando essi patti consentivano che il voto potesse esprimersi in contrasto con l'interesse sociale.

In base a detti principi, il Collegio osservava che la dottrina e la giurisprudenza più recenti erano nel senso di ritenere la validità dei patti di sindacato, che fossero

concordati per periodi di tempo limitati e per oggetti definiti e ristretti, in modo che non ne fossero pregiudicate per molto tempo le funzioni e le competenze degli organi sociali.

Sulla base di tali principi il Collegio riteneva la piena validità dei patti azionari contenuti nella convenzione CIR - Formenton.

Invero, quelli contenuti nell'art. 2 della convenzione stessa erano stati previsti dalle parti in vista della scadenza della convenzione AMEF del 06.01.1986 e quindi avevano una durata limitata (fino al 31.12.1990). Essa clausola, di cui all' art. 2, prevedeva un regime che nella previsione delle parti era quindi destinato a dissolversi al momento in cui (31.12.1990) il patto di sindacato AMEF sarebbe cessato e avrebbe avuto esecuzione la promessa di permuta, di cui all'art. 3 della convenzione, con la possibilità del controllo dell'AMEF, e quindi della Mondadori, da parte di CIR. Il patto di cui all'art. 2 era pertanto essenzialmente temporaneo ed era quindi scindibile dalle clausole dell'art.5, che prevedevano il congegno pattizio a "regime", e cioè per i 5 anni di gestione delle società successivi alla già vista permuta.

Essa clausola, di cui all'art. 2, era quindi - in vista della sua temporaneità – a maggior ragione valida per le stesse ragioni, per cui la clausola, di cui all'art, 5 sarà anch'essa ritenuta valida dal Collegio. E' da menzionare infatti che l'art. 5 richiamava in parte la disciplina pattizia prevista dalla clausola 2 (vedi convenzione 21.12.1988 a doc. C 1 CIR).

Orbene la maggioranza del Collegio riteneva che anche le previsioni dell'art. 5 e dell'art. 2 della parte, in cui vi era richiamato, fossero valide per le ragioni che seguono. Innanzitutto la convenzione CIR – Formenton era contenuta entro limiti di tempo e di oggetto (cinque anni). Inoltre dallo stesso patto i Formenton potevano liberarsi con un preavviso di sei mesi (art. 5, comma 8), mentre CIR poteva liberarsi della sua partecipazione azionaria, cedendola, solo reperendo un acquirente che fosse disposto ad acquistare la partecipazione azionaria dei Formenton alle stesse condizioni.

Anche l'oggetto, vale a dire le delibere per cui vigeva il sindacato, era circoscritto. Infatti le delibere, di cui alle lettere c), d), e) f) e g) dell'elenco, di cui all'art. 2, richiamate dall'art. 5, erano estranee alla competenza dell'assemblea ordinaria ed erano invece relative a delibere di competenza dell'assemblea straordinaria di rara verificazione e che nel corso del quinquennio (o della più breve durata della convenzione) verosimilmente non sarebbero occorse e che in ogni caso non erano necessarie alla gestione ordinaria di una società.

Doveva, inoltre, essere messo in evidenza il carattere meramente obbligatorio delle pattuizioni, che la convenzione conteneva, nel senso che essa obbligava solo le due parti contraenti fra loro ed in nessun modo influiva sulla struttura ed il funzionamento delle società. Infatti, era vero che le parti si obbligavano a consegnare le azioni sindacate ad una società fiduciaria, la PLURIFID, ma quest'ultima avrebbe potuto esprimere il voto in assemblea solo a seguito di "indicazioni congiunte" dei due paciscenti, nessuno dei quali veniva ad essere espropriato del suo diritto di voto e della influenza determinante di questo, poiché in caso di difetto di indicazioni

congiunte, e cioè della concorde espressione della decisione da parte delle due parti, la società fiduciaria avrebbe dovuto astenersi dal voto. Non vi era pertanto, secondo il Collegio arbitrale, un sindacato di voto ad efficacia c.d. reale.

Ancora era da dire che tutta la "ratio" del patto stava nell'intento delle parti di attribuire alla famiglia Formenton, nel quinquennio successivo alla esecuzione della permuta, in cui CIR avrebbe avuto oltre il 50,01 % delle azioni ordinarie AMEF, e quindi il controllo tanto di quest'ultima come della Mondadori, mentre alla famiglia Formenton sarebbe rimasto circa il 10 % delle azioni ordinarie Mondadori, dei poteri di decisione e di governo delle società superiori a quelli che gli stessi Formenton avrebbero avuto senza la stessa convenzione.

Pertanto riteneva il Collegio arbitrale la piena validità dei patti di sindacato contenuti agli artt. 2 e 5 della convenzione 21.12.1988.

Ma anche qualora si volesse ritenere che qualcuna di quelle pattuizioni fosse nulla, ciò che nel convincimento del Collegio non era, era da ritenere che detti patti di sindacato fossero scindibili dal resto della convenzione, e segnatamente dall'art. 3 che stabiliva la promessa di permuta, dato che, in una valutazione complessiva delle singole condizioni contrattuali da condursi con particolare rigore ed analisi critica, era da ritenere che, per il carattere non molto importante e non molto ricorrente delle delibere sociali, cui i patti di sindacato stessi si riferivano, le parti avrebbero stipulato le altre pattuizioni, e soprattutto la promessa di permuta, anche in difetto delle convenzioni di voto.

Pertanto era da dichiarare l'obbligo solidale dei Formenton a dare esecuzione alla già vista promessa di permuta alla scadenza del relativo termine.

Il Collegio arbitrale prendeva poi in esame la domanda subordinata di parte convenuta relativa alla risoluzione della convenzione 21.12,.1988 per fatto e colpa di CIR, che riteneva infondata e che rigettava, mentre rigettava anche la seconda domanda di CIR relativa alla pronuncia ex art. 2932 cc di trasferimento delle azioni dalle parti reciprocamente promesse in permuta, perché non era scaduto il relativo temine del 30.01.1991.

b) la sentenza della Corte di Appello di Roma. Il problema della validità dei patti di sindacato.

Si è già detto (vedi supra § 11 pag. 20 sgg) che la sentenza della Corte di Appello di Roma ha capovolto completamente il giudizio del lodo pronunciando la nullità dei patti di sindacato contenuti nella convenzione 21.12.1988 e statuendo la nullità anche della promessa di permuta in ragione della ritenuta inscindibilità di questa dai patti di sindacato.

In via rescindente la sentenza di appello pronuncia la nullità del lodo perché:
pur essendo un lodo di equità, espressamente dichiarato inappellabile dalle parti, esso è pur sempre censurabile per violazione di norme di ordine pubblico e/o per vizi in procedendo;

il lodo viola norme di ordine pubblico, e segnatamente le norme che presiedono all'organizzazione ed al funzionamento delle società commerciali, laddove dichiara validi patti di sindacato che sono invece nulli alla luce di tali norme;

il lodo viola le medesime norme laddove dichiara che la ipotetica nullità dei patti di sindacato non si estende alle residue pattuizioni, e segnatamente alla promessa di permuta, laddove invece le clausole sui patti di sindacato e quella relativa alla promessa di permuta sono inscindibili per espressa volontà negoziale e quindi la nullità dei patti di sindacato si estende a tutta la convenzione;

il lodo è infine affetto da grave vizio in procedendo consistente in difetto di motivazione, perché la decisione di esso sulla scindibilità dei patti di sindacato dalla promessa di permuta è talmente lacunosa e contraddittoria da non consentire di cogliere la ratio della decisione medesima.

La stessa sentenza, una volta annullato il lodo per le ragioni sopra indicate, in sede rescissoria :

> nel merito " rigetta tutte le domande proposte dalla CIR con i cinque quesiti di cui all'atto introduttivo del giudizio arbitrale e dichiara che i Signori Formenton non sono tenuti a trasferire alla CIR la proprietà di n. 13.700.000 azioni ordinarie AMEF in corrispettivo di n. 6.350.000 azioni ordinarie Mondadori di proprietà di CIR";

> pone una serie di altre statuizioni in questa sede non rilevanti, e fra esse la condanna della CIR a rifondere controparte delle spese del giudizio arbitrale ...e quelle della fase di impugnazione liquidandole nell'importo di complessive lire 1.503.800.000 quanto alle prime e di complessive lire 3.004.560.000 quanto alle seconde.

Orbene sostiene la CIR che la sentenza della Corte di Appello di Roma sia intrinsecamente ingiusta perché:

afferma che i patti di sindacato per cui é lite sono contrari a norme di ordine pubblico, che rappresentano principi inderogabili dell'ordinamento societario, mentre invece gli stessi patti sono compatibili con dette norme e principi;

afferma che le norme ed i principi dell'ordinamento che assume violati dai patti di sindacato hanno natura di ordine pubblico, nel senso che rileva ai fini della impugnabilità di un lodo di equità, quando invece essi non hanno tale natura;

sindaca il giudizio formulato dal lodo di scindibilità fra patti parasociali e promessa di permuta, quando invece un tale sindacato le era precluso, essendo tra l'altro del tutto infondata la motivazione addotta a sostegno della ritenuta possibilità di sindacato;

ritiene che la motivazione enunciata dal lodo a fondamento del predetto giudizio di scindibilità sia affetta da vizi così gravi da potersi equiparare a inesistenza della motivazione stessa, quando invece la motivazione del lodo non presenta affatto tali vizi;

rileva il predetto vizio della motivazione e lo pone a base della pronuncia di nullità del lodo, laddove non avrebbe avuto il potere di fare ciò posto che tale vizio non era stato dedotto fra i motivi di nullità del lodo stesso.

Di seguito sarà esposta in sintesi la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Roma e le censure e le critiche ad essa mosse da CIR e le conseguenti valutazioni di questo Ufficio. Ciò sarà fatto a partire dal problema della nullità dei patti di sindacato proseguendo poi col tema della inscindibilità dei patti di sindacato

dal resto della convenzione, e segnatamente dalla promessa di permuta, per poi terminare con il problema della nullità della motivazione del lodo.

b/1. predeterminazione della composizione degli organi sociali

Per effetto degli artt. 2 e 5 della convenzione, alla CIR ed alla famiglia Formenton sono riservate rappresentanze paritetiche nei consigli di amministrazione e le relative indicazioni delle persone (art. 5. primo comma); alla CIR è riservata la designazione " in modo vincolante " del presidente della AMEF e della Mondadori, nonché dell'amministratore delegato della stessa Mondadori, mentre alla famiglia Formenton è riservato il diritto di designare, sempre in modo vincolante, il vice presidente della Mondadori (art. 2 terzo comma ed art. 5, primo comma), nel caso in cui, per qualsiasi ragione dovessero essere sostituiti uno o più amministratori dell'AMEF o della Mondadori, è previsto l'impegno della CIR e della famiglia Formenton " a fare quanto necessario affinché vengano nominate, quali nuovi amministratori e/o sindaci, le persone designate di comune accordo " (art. 2, comma ottavo).

Orbene, ritiene la Corte di Appello che, secondo quanto ha affermato la Corte Suprema nella sentenza n. 136 del 1965, poiché ogni patto fra soci che stabilisca un assetto organizzativo e funzionale dell'organismo societario, diverso da quello stabilito dal legislatore, è nullo, ai sensi dell'art. 1418 cc, in quanto contrario a norme imperative, è nullo il patto con cui vengono predeterminati dai soci anziché dall'assemblea sociale (artt. 2364, primo comma n. 2 e 2383 cc), così ledendo le prerogative sovrane di questa, riconosciutele dalla legge, i criteri di nomina degli amministratori.

CIR contrappone alle predette argomentazioni che il patto in questione era stato stipulato per un periodo limitato di tempo (2 anni nel periodo transitorio di restante validità del patto di sindacato AMEF e 5 anni nel periodo successivo alla scadenza di detto patto stesso) ed era anche circoscritto l'oggetto del patto, relativo alla nomina degli amministratori. Inoltre era vero che la legge riservava (e riserva) all'assemblea la formale nomina degli amministratori, ma ciò non escludeva affatto che questi ultimi potessero essere designati preventivamente da alcuni soci. E, nel caso di specie, come si evince anche dal tenore letterale della pattuizioni in esame, le stesse si riferivano chiaramente al potere di designazione e non alle formali nomine degli amministratori e dei vertici del consiglio di amministrazione, che erano invece naturalmente riservate alle sedi competenti.

b/2. ingerenza nelle competenze degli organi di gestione.

Rileva la Corte di Appello di Roma che il consiglio di amministrazione è stato ridotto a mero esecutore materiale di decisioni assunte dalla compagine extrasocietaria, laddove le competenze degli organi di gestione sono fissate da principi inderogabili sull'organizzazione delle società, ciò essendo imposto dalla necessaria tutela degli interessi di terzi, che, nell'ordinamento giuridico vigente, è assicurata da sanzioni di responsabilità civile e penale di varia intensità a carico degli amministratori.

CIR contrappone che il fatto che alcune decisioni di particolare importanza del consiglio o dell'assemblea di AME o di AMEF avrebbero dovuto essere preventivamente vagliate da entrambe le parti, che, peraltro, in caso di disaccordo, avrebbero rimesso ogni decisione ai consigli di AME o AMEF, non comportava affatto l'asservimento degli amministratori stessi ai soci sindacati, perché per questo aspetto il patto si configurava come un accordo di consultazione fra i soci medesimi. CIR infatti in più parti evidenzia il carattere obbligatorio delle pattuizioni, che non sottraevano agli organi di gestione le loro competenze e la responsabilità finale delle loro decisioni.

b/3.obbligo di votazione in conformità delle proposte dei consigli di amministrazione.

L'art. 2 della convenzione dispone che, nel caso di mancato accordo sulle materie, di cui alle lettere a) e b) (e si tratta di materie certamente non irrilevanti, quali l'acquisizione e la cessione di partecipazioni, nonché gli affitti ed i contratti di gestione di aziende e/o testate ovvero la nomina e la revoca degli amministratori delle società, dei direttori generali e dei direttori delle testate giornalistiche) i contraenti non sarebbero rimasti liberi di votare in assemblea ciascuno secondo le proprie autonome determinazioni – come accade nel caso dei cc. dd. sindacati all'unanimità, che la giurisprudenza ritiene validi – ma avrebbero dovuto attenersi alle indicazioni formulate dai consigli di amministrazione. Orbene ha ritenuto la Corte di Appello che, pur non constando precedenti giurisprudenziali sul punto, la dottrina era unanime nel riconoscere l'illiceità di una convenzione siffatta, non fosse altro che per evitare che gli amministratori abusino del loro potere.

Anche qui CIR rileva l'efficacia temporale limitata della pattuizione, che non veniva riprodotta dall'art. 5 per il periodo successivo alla scadenza del patto di sindacato e che consisteva sostanzialmente in un accordo, avente carattere meramente obbligatorio fra le parti . Comunque, nel caso di deliberazioni di competenza assembleare, (peraltro di improbabile ricorrenza dato che le deliberazioni concernevano materie di competenza pressoché esclusiva dei consigli) la decisione sarebbe stata rimessa agli amministratori solo nelle ipotesi residuali di mancato accordo fra i contraenti: quindi senza il minimo rischio che gli amministratori potessero esautorare gli azionisti.

Ritiene, poi la Corte di Appello che il quadro di più evidente, incontestabile e radicale nullità si definisca ulteriormente ed irreparabilmente con l'esame dell'art, 2, dodicesimo comma e dell'art. 5, sesto comma, della convenzione. E' previsto infatti che, nel caso di mancato accordo sulle materie di cui alle lettere c), d) ed e) del citato art. 2 (concernenti talune ipotesi di aumento di capitale, le operazioni di fusione e le acquisizioni e cessioni di aziende o rami di aziende) le indicazioni vincolanti devono pervenire , addirittura, da un collegio di esperti, ancorché adottate indubbiamente alla luce dell'interesse sociale. In questo caso è evidente che il requisito della libera determinazione del contraente è assolutamente carente.

CIR ritiene invece che anche la presente pattuizione sia valida, perché il collegio di 3 esperti a cui i paciscenti avrebbero rimesso la decisione non avrebbe deciso secondo arbitrio, ma secondo l'interesse esclusivo della Mondadori: trattavasi, in sostanza, di un terzo arbitratore collettivo, figura riconosciuta dal codice civile (art. 1349 cc), che avrebbe dovuto decidere secondo l'interesse sociale e non secondo il proprio mero arbitrio.

Secondo la Corte di Appello la condizione contrattuale affetta dalla più radicale nullità è quella contenuta nell'art. 5, per il periodo successivo alla scadenza del patto AMEF, della consegna delle azioni sindacate alla società fiduciaria Plurifid, la quale, per le deliberazioni previste alle lettere c) , d), e), f), e g) dell'art. 2 (riguardanti, queste ultime due, le modifiche dell'oggetto sociale della Mondadori, nonché gli aumenti di capitale della Mondadori con esclusione del diritto di opzione dei soci a favore di terzi estranei ai settori di attività della Mondadori stessa) dovrebbe votare in assemblea secondo le istruzioni congiunte della CIR e dei Signori Formenton o, in difetto, astenersi dal voto. Detta pattuizione integra il c.d. sindacato ad efficacia reale, nel quale il socio viene addirittura privato del possesso delle azioni ed impedito così di esprimere il voto in assemblea.

Secondo CIR, la Plurifid anzitutto avrebbe dovuto votare secondo le direttive congiunte dei contraenti (o astenersi) solo con riferimento alle deliberazioni di cui alle lettere da c) a g) dell'art. 2, mentre per tutte le altre la fiduciaria avrebbe votato secondo le indicazioni dei singoli contraenti, che avrebbero anche potuto divergere tra loro. Inoltre, nell'ipotesi di mancato raggiungimento di un accordo tra i soci sindacati sulle operazioni straordinarie in questione, non si sarebbe creata alcuna maggioranza fittizia, ma semplicemente, visto che CIR deteneva il controllo di diritto di AMEF e AME , nessuna maggioranza si sarebbe formata. Ma soprattutto il medesimo legittimo risultato si sarebbe raggiunto se si fosse previsto nello statuto sociale che talune deliberazioni dell'assemblea dovessero essere approvate con una maggioranza qualificata, come frequentemente avviene ed anche all'epoca avveniva.

Più in generale CIR osserva che l'orientamento dominante dell'epoca era nel senso che si dovesse considerare valido il sindacato di voto che :

*non portasse allo svuotamento permanente della funzione dell'organo assembleare;
*non compromettesse sostanzialmente la libertà di voto dei soci attraverso la creazione di maggioranze fittizie;
*non ne vincolasse il voto ad interessi in contrasto con quelli della società;
*fosse ragionevolmente circoscritto nel suo oggetto;
*fosse contenuto entro ragionevoli limiti di tempo;
*avesse efficacia esclusivamente obbligatoria.

Tali caratteristiche erano infatti ritenute idonee a conciliare i principi dell'ordinamento societario con l'autonomia negoziale esplicata dai soci fuori dell'atto costitutivo e dello statuto. Pertanto i patti di sindacato in questione, essendo conformi ai suddetti dettami, erano esenti da ogni profilo di invalidità.

Inoltre rileva ancora CIR che la convenzione 21.12.1988 aveva la peculiare caratteristica di essere un accordo mediante il quale la stessa CIR, che a seguito della

già vista permuta sarebbe diventata socio di maggioranza in AMEF ed avrebbe avuto il controllo anche di AME, garantiva alla famiglia Formenton, che a seguito della permuta sarebbe stata titolare della quota minoritaria del 10 % circa delle azioni ordinarie Mondadori, dei poteri di gestione e di " co-gestione" e " co-determinazione" superiori a quelli che i Formenton medesimi avrebbero avuto sulla base della loro residua partecipazione azionaria. In altre parole CIR avrebbe potuto, dopo la permuta, governare la Mondadori da sola ed essa aveva accettato di stipulare la convenzione 21.12.1988 solo perché i Formenton dovevano in qualche modo essere compensati per il fatto di rimanere in una minoranza della partecipazione azionaria Mondadori.

Ritiene il Tribunale che, come si vede dalla breve esposizione che precede, la questione della validità dei patti di sindacato azionari, che la successiva evoluzione legislativa avrebbe legittimato a certe condizioni (vedi art. 2341 bis cc), era nei primi anni '90 ancora molto dibattuta nella dottrina e nella giurisprudenza italiane. Certamente gli argomenti della sentenza Metta hanno un loro valore, ma lo stesso deve dirsi degli argomenti di CIR. Si trattava, in sostanza, di questioni opinabili e certamente non è su questa parte della motivazione che il Tribunale fonda il proprio convincimento sulla ingiustizia della sentenza Metta, come si vedrà.

c) Il problema della scindibilità o inscindibilità del patto di sindacato dal resto della convenzione, e segnatamente dalla promessa di permuta.

Una volta affermata la nullità del patto di sindacato contenuto nella convenzione 21.12.1988, la Corte di Appello si è trovata ad affrontare il problema della estensione di detta nullità. Su questo punto la motivazione del lodo era stata chiara: quando anche si volesse ritenere che i patti di sindacato fossero nulli in tutto o in parte, ciò che comunque il Collegio arbitrale escludeva esssenzialmente per la durata limitata e per la limitatezza dell'oggetto del patto, detta nullità non si sarebbe comunicata al resto dell'accordo negoziale, e segnatamente alla promessa di permuta, e ciò perché si doveva ritenere che, secondo l'interpretazione della volontà delle parti ed in una valutazione complessiva della economia del contratto, le parti avrebbero negoziato egualmente di concludere l'accordo anche in difetto di esso patto . Orbene, la questione della interpretazione della volontà negoziale delle parti, e cioè la quaestio voluntatis, è una questione di fatto e, una volta che la decisione arbitrale abbia escluso la inscindibilità del patto di sindacato dal resto dell'accordo, detta decisione non è censurabile in sede di impugnazione del lodo se adeguatamente e logicamente motivata. Il controllo sulla motivazione del lodo da parte della corte di appello , a sua volta, non è un controllo pieno, nel senso che la giurisprudenza di legittimità afferma che la motivazione del lodo è censurabile solo ove essa sia talmente carente o talmente contraddittoria da impedire di cogliere la ratio decidendi della motivazione.

La Corte di Appello, valutando il problema dell'estensione della ritenuta nullità, da un lato affermava che, allorché si tratti di accertare il disvalore rappresentato dalla nullità per contrarietà a norme di ordine pubblico, il controllo del giudice non può

non estendersi anche ai presupposti di fatto dell'applicazione delle norme rilevanti , giacché occorre appunto stabilire la misura e la estensione della detta nullità.

Dall'altra parte riteneva, per contrastare il già visto giudizio di scindibilità espresso dagli arbitri, che la motivazione sul punto (sulla quaestio facti rappresentata dalla interpretazione della volontà delle parti in punto di essenzialità o non essenzialità del patto di sindacato) fosse talmente contraddittoria e deficitaria da non consentire al lodo di superare il vaglio di logicità da parte del giudice di appello e da imporre a questi un giudizio di " non senso". Quindi, secondo la Corte di Appello di Roma, un Collegio arbitrale composto da tre insigni giuristi avrebbe esteso una motivazione della propria decisione talmente mancante e talmente contraddittoria da far ritenere a Metta che essa non reggesse al confronto con le regole della logica, e cioè con le regole che presiedono alla funzione dell'intelletto umano.

In particolare consisterebbe il vizio di motivazione, sostanzialmente assente, ad avviso dalla Corte nel fatto che gli arbitri avrebbero dapprima indebitamente scisso le pattuizioni relative al periodo anteriore alla permuta considerando queste ultime provvisorie e non essenziali, ma avrebbero gli arbitri successivamente ritenuto la scindibilità anche del patto di sindacato relativo al quinquennio successivo alla permuta sulla base della non eccessiva importanza di dette ultime pattuizioni rispetto al complesso dell'attività sociale. In tal modo, osserva la Corte, se prima si è proposto da parte degli arbitri una scindibilità temporale, adesso si propone una scindibilità tematica, e ciò è una palese contraddizione. In sostanza la Corte di Appello ha espresso un giudizio di difetto di motivazione da parte degli arbitri, definito in termini del tutto drastici, che non trova riscontro alcuno nel ragionamento contenuto nel lodo, che è semplice e lineare.

In sintesi , hanno detto gli arbitri, i patti di sindacato non sono nulli perché sono delimitati nel tempo, definiti nell'oggetto, relativi a deliberazioni di rara verificazione e che presumibilmente non occorreranno nel quinquennio in questione. Inoltre il patto di sindacato in questione ha una particolarità: che esso, invero, consiste sostanzialmente in un accordo che tende ad associare una parte, che cede una sua rilevante partecipazione rilevante in AMEF per averne in permuta una del 10 % circa del capitale di azioni ordinarie di AME , alla gestione ed alle decisioni delle società con poteri che senza detto patto la parte in questione non avrebbe. E ciò quando l'altra parte avrebbe già legittimamente il controllo sostanziale del gruppo Mondadori. Hanno altresì affermato gli arbitri che detto patto di sindacato non è essenziale nell'economia della convenzione perché riguarda decisioni di rara verificazione e che, anche senza di esso, le parti ragionevolmente avrebbero concluso la permuta.

Per la verità che cosa vi sia di illogico nel ragionamento che precede, il Tribunale non riesce a comprendere. Ma anche a voler ritenere che l'iter argomentativo seguito dagli arbitri non fosse del tutto condivisibile, non per questo esso può essere definito assente o tacciato di assoluta incongruità fino al punto da rendere non rinvenibile la ratio decidendi del lodo medesimo.

In ciò, come già ritenuto dal Tribunale Penale di Milano con la sentenza n. 4688/2003, sta la grave forzatura e la grave ingiustizia della sentenza n. 259/1991 della Corte di Appello di Roma.

d) - Il problema del difetto di motivazione del lodo.

Si è voluto sopra esporre in estrema sintesi il ragionamento degli arbitri e quello della Corte di Appello per meglio evidenziare il punto focale della ingiustizia della sentenza n. 259 / 1991 della Corte.

Dobbiamo adesso più per esteso ripercorrere questo iter logico giuridico anche alla stregua della giurisprudenza.

Il punto di partenza come si è detto, è il giudizio di nullità dei patti di sindacato, che è espresso dalla Corte capovolgendo il giudizio degli arbitri.

Abbiamo visto come questa valutazione era (all'epoca dei fatti) opinabile ed opinata sia in dottrina che in giurisprudenza.

La Corte di Appello, poi, si trovò ad affrontare il problema della estensione di questa nullità, e cioè il problema della comunicazione di detto vizio di nullità anche alle residue pattuizioni della convenzione e segnatamente alla promessa di permuta. La Corte sul punto così sostanzialmente argomenta: allorché il giudice dell'impugnazione si trovi di fronte ad una nullità per violazione di norme inderogabili di ordine pubblico (principi inderogabili e cogenti dell'ordinamento), come nella fattispecie, egli fronteggia il problema della estensione e della misura del disvalore giuridico espresso da tali norme. Su questo punto, ritiene la Corte che l'accertamento del giudice della impugnazione del lodo non possa non aver riguardo anche ai presupposti di fatto dell'applicazione delle norme che comminano la nullità, e ciò al fine di stabilire i limiti e la portata reale del suo giudizio di nullità. Questa è l'interpretazione che la Corte dà del problema in esame, problema che poi si risolve nell'applicare correttamente l'art. 1419 cc, il quale dispone: " La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole non importa la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità ". Per la verità il giudizio sulla scindibilità o inscindibilità della clausola nulla dalle altre parti del negozio è sicuramente una questione di interpretazione della volontà delle parti, la quale è pacificamente una quaestio facti, che è appannaggio del giudice di merito, che certamente non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione e che non può essere vagliata dal giudice di impugnazione del lodo specie se di equità. Infatti il Supremo Collegio ha affermato: " a norma dell'art. 1419 cc, al fine di stabilire se la nullità di una clausola comporti la nullità dell'intero contratto ovvero sia applicabile il principio utile per inutile non vitiatur la scindibilità del contenuto del contratto deve essere accertata soprattutto attraverso la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'ipotesi che nel contratto non fosse inserita la clausola nulla. Questa valutazione si risolve in un apprezzamento di fatto , non suscettibile di riesame da parte della corte di cassazione – Cassazione n. 5100 del 04.09.1980 - ed ancora : " L'art. 1419 , primo comma cc, oltre a porre la regola della non estensibilità all'intero contratto della nullità che ne inficia una parte o singole

clausole (utile per inutile non vitiatur), stabilisce in via del tutto eccezionale, che la nullità di una parte o di una singola clausola del contratto si estende a questo nella sua interezza ove risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità, il che si verifica quando la nullità della parte o della clausola si riferisce ad un elemento essenziale del negozio oppure si trovi con le altre pattuizioni in tale rapporto di inscindibilità da non potersi considerare l'una senza le altre. Lo stabilire se i contraenti avrebbero o no concluso il contratto senza la parte affetta da nullità costituisce una valutazione di fatto che è rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata " – Cassazione n. 2546 del 17.04.1980 . Il Supremo Collegio ha infine affermato: " Già questa Corte ha ritenuto inammissibile la impugnazione per nullità del lodo che tenda soltanto ad ottenere una diversa interpretazione della volontà negoziale più favorevole alla parte che la prospetta... Poiché pertanto l'atto di impugnazione tende direttamente a sostituire una interpretazione della Corte di Appello a quella compiuta dagli arbitri, esso si fonda su una quaestio facti e non sulla violazione di regole di diritto, onde correttamente non è stato ritenuto ammissibile dalla sentenza impugnata " - Cassazione n. 1288 del 15.03.1989.

Alcune prime affermazioni è quindi possibile formulare da parte di questo Tribunale: sul piano sostanziale, la questione della estensione della ritenuta nullità all'intero negozio è questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti. Per il principio di conservazione del negozio giuridico, la regola, ai sensi dell'art. 1419 cc, è quella della non estensione e della salvezza della restante parte del contratto. L'eccezione è quella della inscindibilità della parte nulla dalla restante parte. Questa dimostrazione, come da costante giurisprudenza, è onere della parte che l'allega. Infatti la Corte di Cassazione così pronuncia: " Poiché il principio della conservazione del negozio giuridico, nell' ipotesi di nullità parziale del medesimo, costituisce la regola, mentre l'estensione all'intero contratto degli effetti di tale nullità parziale rappresenta l'eccezione (art. 1419, secondo comma cc), costituisce onere della parte interessata all'estensione della nullità provarne i fatti costitutivi" – Cassazione n. 11248 del 13.11.1997. Sul piano processuale, è possibile fin da ora formulare la seguente proposizione: la questione della estensione di una ritenuta nullità negoziale è questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti,che costituisce una questione di fatto (questione di merito) che non solo è incensurabile in cassazione se non per difetto di motivazione, ma è altresì incensurabile davanti alla Corte di Appello in sede di impugnazione del lodo arbitrale, quanto meno nell'arbitrato di equità.

A questo punto la Corte di Appello, che è ben consapevole dei limiti dei propri poteri decisori, di fronte al principio indiscusso che in sede di arbitrato di equità il giudice d'appello può censurare il lodo solo per errori di diritto consistenti nella disapplicazione di norme fondamentali di ordine pubblico e, per il resto, solo per errori in procedendo, ritiene di doversi inoltrare in un giudizio di fatto al fine di vagliare l'estensione della ritenuta nullità (come si è già detto) e di potere inoltre,

sempre allo stesso scopo, vagliare la motivazione in fatto del lodo, ciò che ai sensi della riferita giurisprudenza di legittimità le sarebbe del tutto precluso.

Infatti la giurisprudenza della Cassazione costantemente afferma che, in sede di giudizio arbitrale, la motivazione degli arbitri in sede di appello è censurabile solo quando essa è mancante ovvero quando essa, pur essendo verbalmente presente, è talmente carente e contraddittoria, da non consentire di accertare e comprendere la ratio della decisione.

Infatti la Corte di Cassazione così afferma: " La nullità del lodo arbitrale per carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 829 n. 5) cpc, in relazione al precedente art. 823 n. 3 cpc, è ravvisabile solo in presenza di una radicale mancanza delle ragioni della decisione, che non consenta di ricostruire, e quindi di controllare il pensiero degli arbitri " - Cassazione – Sezioni Unite civili n. 2815 del 21.03.1987 ed ancora:" il vizio di motivazione del lodo arbitrale può rilevare come ipotesi di nullità del lodo stesso nella sola ipotesi, in cui la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter logico del ragionamento seguito dagli arbitri, e di individuare la ratio della decisione adottata " – Cassazione n. 4078 del 20.03.2003.

Consapevole di detto limite la Corte di Appello, a questo punto, ritiene di rinvenire nel lodo impugnato un vizio della motivazione così grave, da non consentire al lettore di intendere la ratio della decisione arbitrale e da imporre non solo un drastico quanto infondato giudizio di non senso dal punto di vista logico – giuridico, ma anche un giudizio di non riconoscibilità nel lodo stesso di un iter argomentativo, che rispetti la logica intesa come conformità alle regole dell'intelletto, il che è veramente troppo e palesa un evidente forzatura del giudizio di impugnazione.

Come si è sopra già riferito la motivazione del lodo sul punto è chiarissima e pienamente rintracciabile: i patti di sindacato non sono nulli. Ma anche a volere ritenere nulli in tutto o in parte essi patti, la nullità medesima, per la ritenuta scindibilità di essi patti dalle residue parti della convenzione, non affetterebbe tutto il contratto, ma solo essi patti e non le altre parti, e segnatamente la promessa di permuta. La ritenuta scindibilità dei patti di sindacato dal resto della convenzione viene motivata, per le clausole di cui all'art. 2 dell'accordo, con la sua provvisorietà e la sua limitata importanza, e per le clausole dell'art. 5, col convincimento che esse nell'economia del negozio non rappresentano una pattuizione di peso rilevante, attesi la loro limitatezza nel tempo, il loro contenuto limitato a delibere di scarsa importanza e di rara verificazione ed, in una parola, la loro non essenzialità al resto della convenzione. Questo Tribunale ritiene che detta motivazione sia stata del tutto congrua e comprensibile. Ad ogni modo essa non poteva assolutamente essere qualificata come motivazione talmente carente e contraddittroria da non consentire la individuazione della ratio decidendi.

Ed invece la Corte di Appello ritiene la detta motivazione assolutamente carente e contraddittoria per le seguenti ragioni (in sintesi): perché per l'art. 2 si era ritenuta una scindibilità temporale, mentre per l'art. 5 si era ritenuta una scindibilità tematica per il contenuto delle pattuizioni, così modificando completamente il criterio sì da non consentire a i giudici d'appello di ritenere superato il vaglio di una motivazione

sussistente, ciò che rappresenta una palese e grave forzatura nella lettura delle risultanze processuali e nella motivazione della sentenza in esame.

Sono d'altra parte, come si è già detto, del tutto comprensibili le ragioni per cui la Corte di Appello ha emesso la decisione qui ritenuta ingiusta:

innanzitutto perché il giudizio di motivazione sostanzialmente inesistente le consentiva di censurare la quaestio voluntatis (interpretazione della volontà negoziale), che era quaestio facti, altrimenti non sindacabile per costante giurisprudenza di legittimità in sede di impugnazione di lodo, e di annullare il giudizio arbitrale in punto di valutazione della già vista scindibilità;

inoltre, perché detto giudizio di "non senso" le consentiva di pronunciare la nullità del lodo e di inoltrarsi dalla fase rescindente alla fase rescissoria con conseguente possibilità di esprimere, sulla stessa quaestio facti, un diverso giudizio di merito, che infatti la Corte stessa pronunciò ritenendo l'inscindibilità delle pattuizioni negoziali e, quindi, la nullità dell' intera convenzione 21.12.1988;

infine perché il predetto giudizio di nullità del lodo per difetto di motivazione su una questione di merito le consentiva , in prospettiva, di tenere la sua decisione presumibilmente al riparo dalla possibilità di cassazione da parte del Supremo Collegio, dato che essa, a sua volta, avrebbe potuto essere annullata in Cassazione solo in punto di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione sulla già vista quaestio facti (art. 360 – 1° comma n. 5) cpc.

e) - conclusioni: la grave ingiustizia della sentenza Metta. Il problema della collegialità della decisione.

Si è sopra dimostrata la grave ingiustizia della sentenza Metta, che negò a CIR le azioni ordinarie AMEF oggetto della promessa di permuta da parte dei Formenton.

Detta ingiustizia, dal momento che essa consiste in una grave forzatura dei limiti dei poteri decisori della Corte di Appello medesima, concreta certamente una grave anomalia della sentenza stessa, che è un ulteriore tassello, che opera nel senso di costituire indizio grave della corruzione del giudice Metta, indizio che deve essere considerato insieme a quelli già visti ed a quelli, di cui successivamente si dirà.

Non vale a questo proposito invocare che la sentenza medesima fu frutto della decisione collegiale di tre giudici e che, quindi, essendo gli altri due pacificamente in buona fede, non può parlarsi di sentenza ingiusta o comunque di decisione frutto della corruzione del giudice Metta.

Appartiene infatti al notorio presso gli operatori del diritto che, nelle cause civili collegiali, il giudice relatore, che conosce bene gli atti ed ha studiato ed approfondito i problemi di fatto e giuridici inerenti la fattispecie in esame, è in una posizione tale da potere quasi sempre influenzare il resto del collegio e, soprattutto, da potere orientare la discussione in camera di consiglio verso le questioni e gli argomenti che egli intende focalizzare.

Nel caso in esame non vi è nessun elemento che possa far ritenere che si sia derogato a questa regola di " notorio". Infatti il Presidente del Collegio, Dott. Arnaldo Valente, sia nella sua deposizione al dibattimento in appello, sia nella sua

deposizione innanzi a questo Tribunale ha confermato di essersi preso l'onere di studiare la questione giuridica (presumibilmente della validità dei patti di sindacato, che erano problema allora molto dibattuto) su diversi testi di dottrina e giurisprudenza, ma nulla è stato detto da alcuno dei testi ascoltati circa il problema dei poteri decisori della Corte di Appello in sede di impugnazione di lodo arbitrale rituale di equità, che rappresentava il punto veramente focale della causa. Certamente la camera di consiglio vi fu e non fu formale, ma il Metta con ogni probabilità la orientò sui patti di sindacato, la cui validità era all'epoca oltremodo dibattuta, mentre non sembra che il Collegio sia stato dal relatore orientato sull'esame del problema dei vizi motivazionali del lodo concretamente censurabili dai giudici di appello in quella sede. Ciò appare tanto probabile, quanto il fatto che i libri e le riviste consultate dal Valente trattavano quella questione così dibattuta al tempo, e non invece il problema dei vizi della motivazione del lodo censurabili nella fattispecie.

Per quel che concerne invece il Consigliere Paolini, questi ha riferito sia innanzi al Tribunale penale come davanti a questo Ufficio, che in sostanza egli lesse gli atti regolamentari di rito (presumibilmente citazione in appello, comparsa di risposta, atto di intervento, comparse conclusionali e memorie di replica), che il Metta espose le sue ragioni, il Collegio si convinse e pronunciò come pronunciò. Nessuna deroga ad una ordinaria camera di consiglio, in cui il relatore, che era da tutti giudicato molto preparato in diritto, poté, - come è di regola - fortemente influenzare la camera di consiglio medesima.

Risultano pertanto soddisfatti, secondo il convincimento di questo Tribunale, i criteri che la Cassazione Penale ha posto perché si possa ritenere che una decisione collegiale possa essere essa stessa elemento indiziario utile per ritenere provata la sussistenza di un reato (nella specie di corruzione). Infatti le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato nella sentenza n. 22327 del 30.10.2002, ric. Carnevale : " Altra questione da esaminare preliminarmente è quella che proviene dall'affermazione della corte territoriale, secondo cui non è precluso al giudice penale prendere in esame le " anomalie " di un determinato procedimento giurisdizionale ed il contenuto stesso del provvedimento finale al fine di rinvenirne elementi a conferma della fondatezza di una prospettazione accusatoria, ove si assuma che l'esito della decisione sia stato alterato o si sia tentato di alterare per scopi illeciti.- L'asserto va condiviso, ma necessita di alcune riflessioni, che introducono un'indagine il cui esito – va subito detto – depone, per più aspetti, a favore dei profili di doglianza inseriti dal ricorrente nel secondo motivo di impugnazione e che investono il terzo errore "metodologico" ascritto alla corte di merito, con ineluttabile riverbero sul vaglio di tutte le successive censure. In effetti, come rileva il ricorrente, è mancato nella sentenza impugnata l'esame di un aspetto specifico strettamente collegato alle particolari funzioni di cui egli era investito e nel cui ambito – attraverso cioè la strumentalizzazione delle stesse – si sarebbero poste in essere le pretese illiceità attribuitegli: quello della natura collegiale delle sentenze pronunciate. Giova ricordare in proposito che mentre nei giudizi monocratici è necessariamente inevitabile riferire la deliberazione esclusivamente al giudizio

dell'unico magistrato deliberante, in quelli collegiali, invece, la decisione è un atto unitario, alla formazione del quale concorrono i singoli componenti del collegio, in base allo stesso titolo e agli stessi doveri: sia essa sentenza, ordinanza o decreto, non rappresenta la somma di distinte volontà e convincimenti, ma la loro sintesi – operata secondo la regola maggioritaria – la quale rende la decisione impersonale e perciò imputabile al collegio nel suo insieme. Tanto comporta che, allorché, in punto di contestazione accusatoria si sostenga che una determinata decisione collegiale, anziché il prodotto di una autonoma scelta collettiva, imputabile all'organo collegiale nel suo complesso, rappresenti invece il risultato raggiunto attraverso l'alterazione del regolare procedimento formativo della volontà collegiale, addebitabile ad un singolo soggetto, occorre fornire prova rigorosa di una condotta, da parte di quest'ultimo, se non di vera e propria coartazione e prevaricazione, almeno di concreto condizionamento esercitato sulla volontà dei componenti del collegio o di qualcuno di essi, che si siano perciò orientati ad operare proprio in funzione di quell'illecito intervento..." .

Facendo applicazione di tali criteri, peraltro con le precisazioni, di cui si dirà, alla fattispecie, non può non osservarsi come una anomalia certamente è presente nella decisione della Corte di Appello di Roma e che essa è rappresentata dall'avere il Collegio ritenuto censurabile da parte di esso stesso un vizio di motivazione del lodo, che invece non era censurabile in sede di impugnazione del lodo stesso, per come si è ampiamente detto nelle precedenti pagine. Che esso vizio, che rende la sentenza Metta una decisione anomala, sia stato frutto dell'impostazione data dal Metta stesso alla discussione della stessa in camera consiglio è assai probabile, come si è ampiamente rappresentato: in questo senso può senza altro dirsi che vi fu un concreto condizionamento del relatore sul collegio: nel senso in cui, realisticamente, questo ultimo può di fatto orientare la discussione e focalizzare l'attenzione dei colleghi sui temi da lui ritenuti più importanti.

Del resto occorre osservare che il presente è un giudizio civile, che ha ovviamente uno statuto probatorio meno garantistico di un giudizio penale: se in un giudizio penale i fatti che costituiscono il fondamento del giudizio di responsabilità devono essere provati " al di là di ogni ragionevole dubbio", la regola che stabilisce la soglia probatoria necessaria per un giudizio di responsabilità civile è quella " del più probabile che non ": sulla base della soglia probatoria operante nel giudizio civile può dirsi che è assai probabile che Metta, il quale era magistrato molto preparato in diritto, abbia concretamente condizionato il collegio nel senso di orientare la discussione nel senso da lui ritenuto più utile. Tanto basta per ritenere provato, ai fini risarcitori che qui interessano, non solo che la sentenza n. 259 /1991 è ingiusta, ma che detta ingiustizia fu frutto della corruzione del giudice Metta.

Ritiene peraltro il Tribunale di dovere mettere in evidenza un altro profilo di patologia della sentenza n. 259/ 1991 della Corte di Appello di Roma, profilo che è stato significativamente messo in evidenza dalla Corte di Cassazione in sede penale de libertate di impugnazione contro un provvedimento cautelare emesso nei confronti di soggetto imputato di riciclaggio in relazione al reinvestimento, per farne

perdere le tracce, di parte della somma di lire 678.334.053.670 pagata dall'IMI agli eredi Rovelli sulla base della sentenza della Corte di Appello di Roma emessa il 26.11.1990 e passata in giudicato il 14.07.1993 nell'ambito della controversia Imi – Sir.Tale vicenda anche qui ha interessato Vittorio Metta, Cesare Previti, Attilio Pacifico ed, in sede di giudizio abbreviato, anche Giovanni Acampora in relazione alla corruzione in atti giudiziari dello stesso Metta, che è stato, insieme agli altri predetti imputati, ritenuto colpevole per la parallela vicenda corruttiva Imi – Sir, per la quale si è altresì pervenuti a giudizio irrevocabile di responsabilità penale dei predetti imputati per il mercimonio della detta sentenza civile. Orbene nella Sentenza - Cassazione Penale n. 35525 del 16.05.2007, dep. il 21,09.2007 vedi Cassazione Penale, anno 2009, n. 1 pagg. 170 sgg, così efficacemente si esprime il Supremo Collegio: " La presenza di un componente dell'organo giurisdizionale privo del requisito di imparzialità perché partecipe di un accordo corruttivo che lo delegittima, in radice, dalla funzione, infirma la validità dell'intero iter decisionale, per sua natura dialettico e sinergico. In sostanza in quel collegio non sedeva un giudice, quanto piuttosto una parte. In violazione, non di un generico precetto di legge, ma della stessa Grundorm della giurisdizione, che costituisce il fondamento etico – giuridico del suo esercizio, consentendo alla collettività di accettare perfino l'eventuale erroneità o ingiustizia sostanziale delle sentenze emesse. – In tesi generale, tale è l'effetto inquinante del vizio di costituzione del giudice – dovendosi assimilare, sotto questo profilo, l'ipotesi del giudice corrotto (patologia, fortunatamente rarissima) a quella del non giudice per vizi di nomina – che il difetto di legittimazione invalida, per giurisprudenza costante, l'atto giudiziario emanato..." e più oltre : "In ogni caso spetterà al giudice civile, che secondo quanto allegato dallo stesso ricorrente, è già stato adito nel giudizio di revocazione ex art. 395 cpc, di valutare se la decisione sia comunque conforme a giustizia, nel merito. Sotto il profilo penale che qui rileva, si deve escludere che sia da ritenere irrilevante la corruzione di un membro del collegio, sul presupposto che comunque la maggioranza residua sia immune da qualsiasi condizionamento nella formazione della decisione...".

Dunque le statuizioni della sopra indicata sentenza conducono a ritenere che, in caso di sentenza civile emessa da collegio, di cui uno dei componenti sia corrotto, si abbia un vizio radicale nella imparzialità, e quindi nella stessa capacità del giudice collegiale per difetto di requisito fondamentale della imparzialità e probità di un componente del collegio. Ciò posto, in sede civile la ingiustizia o la giustizia della sentenza resa da quel collegio dovrà essere affermata, se la sentenza civile stessa è passata in giudicato, dal giudice civile competente per la revocazione ex art. 395 cpc. Ma il vizio radicale di quella decisione resterà comunque e sarà de plano, dopo che si sia formato giudicato penale di condanna per corruzione in atti giudiziari, valutabile in sede penale.

Tanto premesso, deve rilevarsi subito che, secondo quanto già detto in proposito, deve negarsi che nella fattispecie si sia formato giudicato civile sulla sentenza della Corte di Appello di Roma, perché abbiamo visto a suo tempo che il passaggio in

giudicato in senso sostanziale della sentenza medesima è stato impedito dalla transazione del 29.04.1991 intervenuta fra le parti.

Quindi la predetta sentenza della Corte di Cassazione penale non ha effetti sostanziali e processuali direttamente operanti nel presente giudizio, ma è comunque certo che le affermazioni sopra riferite, per la verità molto nette ed efficaci, danno il senso di una radicale patologia del giudizio civile reso da collegio, di cui faccia parte un giudice corrotto.

55 – I rapporti fra gli imputati

E' opportuno adesso esaminare i rapporti fra gli imputati sotto due profili: come emergono dalle loro dichiarazioni e come invece emergono dalle risultanze processuali.

a – I rapporti fra gli imputati come emergono dalle loro dichiarazioni.

Interrogato al dibattimento penale di primo grado (udienza 28.09.2002 doc. D 23 CIR), sui suoi rapporti con Vittorio Metta, Cesare Previti così rispondeva:" Il mio rapporto con l'avvocato Metta l'ho... non a caso dico Avvocato Metta perché inizia quando lui ha lasciato la magistratura e ha iniziato la professione di avvocato. Ci siamo conosciuti, io lo conoscevo per fama perché aveva ... a parte che si era occupato di vicende professionalmente evidentemente lo conoscevo. Ma lui aveva la fama di essere uno dei migliori giudici del civile a Roma, dotato di grandissima competenza a di grandissima capacità. Conosciutolo dopo che aveva lasciato la magistratura e affrontato la professione, ipotizzammo delle forme di collaborazione che poi si sono concretizzate quando io ho assunto la veste di Ministro, perché a quel punto ho dovuto lasciare completamente ogni attenzione sullo studio e mio figlio ancora, diciamo, stava completando il suo periodo di pratica allora presso lo studio del Professor Vassalli e, anche se era venuto in studio in anticipo rispetto ai tempi stabiliti proprio per questo mio distacco, io ritenevo che lo studio, che era pieno di lavoro e veramente impegnato, avesse bisogno di una sorta di tutela, di direzione più esperta e più, diciamo così, aderente per qualità a quello che era l'impegno di lavoro dello studio e così proposi all'avvocato Metta di collaborare col mio studio proprio in quella veste di ... supervisore dello studio anche per mettere in condizioni mio figlio di entrare nella responsabilità diretta dello studio un po' più gradualmente ". Secondo questo racconto, Previti entra in rapporto di conoscenza personale e diretta con Vittorio Metta solo quando questi aveva lasciato la magistratura (ossia dopo il 07.11.1994) e praticamente subito dopo gli affida la gestione (la " supervisione ") del proprio avviatissimo studio legale, per affiancare il proprio figlio Stefano, da poco divenuto avvocato.

Sui suoi rapporti con Attilio Pacifico Cesare Previti dichiarava alla predetta udienza dibattimentale: " Pacifico, sono amico credo da 30 anni, più o meno, da tantissimo tempo e abbiamo anche avuto sempre una notevole frequentazione amicale anche con le famiglie... ma nessuna frequentazione professionale diciamo in relazione alla professione di avvocato.... Invece ho usato il mio rapporto con Pacifico

che era considerato l'esperto di queste cose per fare venire denaro in Italia dai miei conti svizzeri e lui faceva questo lavoro diciamo con una certa professionalità perché lo faceva dietro compenso e prendeva il 3 % per fare venire questo denaro in Italia, cioè il denaro veniva, salvo quello che era il cambio, decurtato di questo 3 % ... è finita questa cosa quando mi sono accorto che c'era la possibilità di spendere di meno per questo passaggio in Italia. Dapprima qualcuno mi fece arrivare questi soldi con un pagamento dell'1,5 % - un breve periodo – poi invece si offerse di fare questo lavoro Pacini Battaglia, il quale me lo faceva senza nessuno " spread " sopra... me lo ha fatto due volte, tutte e due le volte per 200 milioni, me li ha anticipati qui in Italia ed io glieli ho restituiti fuori... ".

Sui suoi rapporti con Giovanni Acampora Cesare Previti dichiarava alla predetta udienza dibattimentale: " ... a differenza che con l'avv. Pacifico, ho avuto rapporti professionali in comune con l'avv. Acampora e in un certo periodo molto intensi in quanto anche lui ha assistito il gruppo Fininvest... ", mentre non intendeva indicare altri clienti in comune con il coimputato "per naturale riservatezza".

L'imputato Attilio Pacifico, interrogato all'udienza dibattimentale del 20.09.2002 (doc. D 22 CIR), sui suoi rapporti con Giovanni Acampora così si esprimeva: " Lui mi ha difeso in alcune vicende erariali, davanti alle commissioni varie. E io invece l'ho difeso perché lui vantava dei crediti nei confronti di certi suoi clienti, soprattutto società, che non avevano adempiuto ai pagamenti, siccome qualcuna era fallita, qualcuna era andata in concordato preventivo... io mi occupavo di queste cose e lui si è servito di me. Quindi, c'è stato questo scambio.. poi anche la conoscenza di famiglie, perché ci siamo frequentati, abbiamo fatto qualche volta, che ne so, un week–end di vacanze assieme... ".

A proposito dei suoi rapporti con Previti: " .. tra i miei rapporti con Previti ce n'è uno che è quello di fargli rientrare capitali in Italia quando gli occorrono, per sue esigenze di spese.. ogni volta che c' è un passaggio da Previti o da Acampora, o da un terzo cliente molto meno importante dal punto di vista delle operazioni, c'è sempre stata questa chiarezza di passaggio, cioè un conto di Previti che è quasi sempre Mercier, che va a un conto che io gli indico... avverto il banchiere, il quale a sua volta manda su mia richiesta quasi sempre al famoso signor Bossert, che è quello che ha i conti da cui prende questi soldi e li porta in contanti a Roma, dove io li consegno all'interessato... ".

Alla stessa udienza del 20.09.2002 Attilio Pacifico così presentava l'origine e le circostanze dei suoi rapporti col Metta: " il rapporto con il dottor Metta è un rapporto difficilissimo .. mi sia consentita una battuta .. le persone che non sono molto alte in genere sono molto complessate. Per cui questo è uno dei motivi per cui i contatti con Metta non erano una cosa facile. Lui infatti vive per questo nel suo ufficio chiuso perché ha fatto delle cose importanti".

Interrogato sul periodo in cui l'aveva conosciuto, Pacifico rispondeva: " ... forse a metà del '91, dopo il '91 .. io ricordo che praticamente la figlia faceva l'università, giurisprudenza, e siccome il cognome con M. Metta è vicino alla P , Pacifico, aveva collegamenti con mia figlia, anche se mia figlia era più piccola di età, perciò avevano sempre questi ... le lezioni, sa, le cose, gli esami ... quindi hanno familiarizzato e

poi ... ma anche come colleghe universitarie senza che sapessero i padri quello che poi ... chiaramente dopo hanno scoperto ' sta cosa e poi avevano anche la stessa passione sportiva per una squadra, che insomma pure io avevo questo tipo di cosa. E niente, a un certo punto la ragazza credo sia venuta a casa a prendere un libro o qualcosa, ci siamo conosciuti e..... Sabrina Metta ha cominciato a chiedere delle informazioni ... diciamo notizie su argomentazioni tecniche su certi esami... era una ragazza molto pignola, molto precisa, molto diligente ... quando andava a fare gli esami non gli davano il trenta praticamente lei rifiutava... lei voleva questi riconoscimenti e quindi, quando cominciava, attaccava argomento era capace di fare infinite telefonate che poi sono quelle che risultano, perché era sempre lei che chiamava e non mi trovava, io poi come una persona normale e civile, la richiamavo... Il padre io invece.... L'ho conosciuto, guardi l'avrò visto in tre o quattro occasioni ... un matrimonio, un cocktail, una festa, una mostra ... Lui qualche volta mi ha chiamato sempre in corrispondenza degli esami che faceva la figlia. Infatti, se prende il certificato di laurea della Sabrina e si verificano le date, si vedrà come tutte le chiamate che sono state fatte dal padre più o meno coincidono .. o con l'esame o con la data in cui dovrebbe fare l'esame ma non lo fa Per i motivi che dicevo prima, cioè che ha paura a fare questo esame perché quello non gli dà il voto che lei pensa di poter realizzare".

Interrogato al dibattimento penale di primo grado (udienza del 05.10.2002 doc. F 24 CIR) l'imputato Giovanni Acampora così si esprimeva sui suoi rapporti con Vittorio Metta: " io conosco l'attuale avvocato Metta, dottor Metta da moltissimi anni , credo da 25, 30 anni; la conoscenza è legata a cointeressenze editoriali: della serie che entrambi scrivevamo o comunque davamo contributi editoriali a una casa editrice che si occupava di pubblicazioni doganali... l'editore fece un codice doganale, credo nel '72, '73 e in quel periodo il dottor Metta scriveva, frequentava questa casa editrice e anch'io... ".

Seguirono poi altre comuni collaborazioni editoriali in riviste specializzate nel diritto tributario e " in questo si estrinsecò la mia frequentazione con il dottor Metta per moltissimi anni... si è sviluppata poi un'amicizia, come dire, di carattere familiare tra mia figlia e sua figlia; la figliola del dottor Metta frequentò per un certo periodo per la tesi... per la formazione della tesi di laurea il mio studio.. La questione si esaurì quando la ragazza si è laureata, non è venuta nel mio studio a far pratica , abbiamo mantenuto una cordiale frequentazione sino ai noti eventi, da allora non ci siamo più visti..."; ".. c'è stato poi, credo '94 se non ricordo male, il momento in cui il dottor Metta mi investì di problematiche successorie a seguito della successione Falco: c'erano dei legati, c'era una distonia tra testamenti o tra disposizioni testamentarie, ma parlando con lui emerse che il suo benefattore, chiamiamolo così, l'ambasciatore Falco, aveva i suoi averi in Svizzera gestiti da due avvocati, un avvocato di Ginevra e un avvocato di Zurigo... l'avvocato di Ginevra lo conoscevo molto bene.. l'avvocato Charles Poncet, fratello di Dominique, con il quale ho un rapporto di grande amicizia e di colleganza ultraventennale ... andai a trovare Poncet, gli presentai l'avvocato Metta e l'avvocato Sanvitale che conoscevo nell'occasione, guardammo quelle che potevano esse le problematiche ... gli dissi

soltanto che... sarebbe stata gradita la liquidazione sostanzialmente , o l'inventario per una liquidazione degli averi, per delle operazioni di accorpamento che poi avvennero...".

Nel corso del suo interrogatorio reso il 18.06.1998 al Procuratore della Repubblica di Milano, Vittorio Metta, il quale al dibattimento penale di primo grado si è rifiutato di sottoporsi all'esame richiesto dal PM, sui rapporti con Cesare Previti così ha risposto (doc E 3 CIR):" Ho lasciato la magistratura chiedendo di andare in pensione anticipata, avendo raggiunto il massimo delle contribuzione, il 31 Ottobre 1994, lasciando effettivamente la magistratura il 7 Novembre dello stesso anno ... Inizialmente non pensavo di iscrivermi all'albo degli avvocati , perché ero stanco e preferivo riposare ... incominciai a fare le pratiche per l'iscrizione intorno a Dicembre dello stesso anno delle mie dimissioni, ovvero a Gennaio dell'anno successivo ed ho ottenuto l'iscrizione il 31 Gennaio 1995. Ho aperto allora uno studio in via Carlo Conti Rossini n. 26 .. ho iniziato molto lentamente la mia nuova attività perché non mi ero preparato prima da affrontarla.

Prima della mia iscrizione all'albo, Cesare Previti, avendo saputo del mio pensionamento, mi ha invitato con molto garbo a valutare la possibilità che io mi occupassi del suo studio. Egli era infatti molto preso dall'attività politica e riteneva che suo figlio, data la giovane età, non fosse in grado di farsi carico completamente dell'attività dello studio. Io all'inizio declinai queste offerte di collaborazione ed intorno a Marzo 1995 accettai la proposta di collaborazione, però ad una condizione che ritenevo essenziale ed alla quale Previti ha aderito immediatamente, e cioè che io conservassi la mia attività nel mio studio. La collaborazione con lo studio Previti era una collaborazione esterna, ed io non ero affatto socio dell'associazione professionale facente capo allo studio Previti. Venne stabilito un compenso della mia attività di 100 milioni l'anno come collaboratore dello stesso. La collaborazione consisteva nel trattare alcune cause e dare consigli in materia stragiudiziale".

Invitato a riferire quando avesse conosciuto Cesare Previti e che tipo di rapporto con lui vi fosse fino al momento in cui iniziò la collaborazione allo studio, Metta rendeva la seguente dichiarazione: " L'avv. Previti girava negli uffici giudiziari romani, e quindi avevo avuto sicuramente occasione di vederlo per motivi professionali, anche se lui non aveva cause con me, fin dai tempi remoti. Il rapporto è diventato più ravvicinato intorno al 1993 – 1994, senza che nemmeno io sappia spiegare i motivi di questo cambiamento di qualità ".

Richiesto di indicare con maggiore precisione il periodo in cui l'avvicinamento si era verificato e le modalità dello stesso, l'imputato rispondeva: " credo che il fatto si possa collocare nel 1993, anche se non posso essere più preciso. Non sono in grado di precisare circostanze di tempo e di luogo. Sicuramente può essere capitato che ci siamo visti più di frequente fino a quando io ho esercitato la mia attività di magistrato presso la Corte d'Appello di Roma; dopodiché posso escludere di avere avuto occasione di incontrare l'avvocato Cesare Previti in occasione di cene e pranzi o comunque in occasioni mondane ".

Aggiungeva l'imputato, su specifica domanda, che non era mai capitato che l'avvocato Previti fosse difensore in ricorsi o controversie giudiziarie che egli aveva

trattato, sia presso il Tribunale come presso la Corte di Appello di Roma, ribadiva dunque che, negli anni 1991, 1992 non aveva motivo di intrattenere rapporti di qualsiasi tipo con il coimputato:" .. come ho già detto, il mio rapporto con lui comincia in pratica quando accetto di collaborare nel 1995 con il suo ufficio con suo figlio ".

Infine Vittorio Metta specificava che la collaborazione con lo studio Previti era iniziata nel Febbraio - Marzo 1995; in precedenza c'erano stati dei contatti con i quali Previti lo aveva invitato ad iniziare tale collaborazione; il coimputato lo aveva sicuramente contattato telefonicamente, poi si erano incontrati ed avevano preso accordi sul punto.

Vittorio Metta rendeva dichiarazioni anche in ordine ai propri rapporti con l'avvocato Pacifico, così ricostruendoli: "... con l'avvocato Pacifico non ho avuto nessun rapporto stretto. L'avvocato Pacifico è una di quelle persone, che impongono la loro presenza... Mia figlia, frequentando l'università, conobbe la figlia dell'avvocato Pacifico e, da una parte, si misero a condividere la passione per la Juventus, dall'altra, l'avvocato Pacifico si offrì più di una volta di aiutare mia figlia nei suoi studi. Il rapporto con Pacifico è stato un rapporto assolutamente sporadico ed occasionale". In ordine ai tempi della conoscenza : " Sicuramente dopo il 1991 e sono sicuro di questo perché il primo contatto con l'avvocato Pacifico fu in occasione della morte di mia madre avvenuta il 2 Agosto 1991 e devo dire che in quella occasione si fece sentire per le condoglianze e credo pure che mandò un telegramma. Sicuramente prima di quella data non ho avuto nessun rapporto. A partire da allora è successo che ci siamo potuti vedere in ufficio e si sia conversato delle proprie cose. Poi è sorto il rapporto tra mia figlia e la figlia dell'avvocato Pacifico, credo subito dopo la mia conoscenza con l'avvocato. Quando parlo di rapporto occasionale con Pacifico, intendo dire che non c'è mai stata nessuna amicizia, ma nemmeno un rapporto ravvicinato o di frequentazione stessa. Per me il rapporto con Pacifico non voleva dire assolutamente niente ed anzi mi dava in qualche misura fastidio il suo intromettersi con mia figlia a causa della comune passione sportiva per la Juventus ".

Contestategli le risultanze documentali relative ai tabulati telefonici ed alle agende sequestrate presso lo studio di Pacifico (sulle quali ci si intratterrà oltre) il Metta ribadiva che " i contatti che potevo avere con l'avvocato Pacifico riguardavano principalmente mia figlia. Qualche volta poteva succedere che Pacifico mi chiedesse informazioni in ordine a materia giurisprudenziale... ribadisco di non essere stato io ad avere rapporti così frequenti nel corso di questi anni perché non ve ne era ragione né motivazione. Evidentemente tutti i contatti tra utenze nella disponibilità e utenze nella disponibilità di Pacifico sono intercorsi tra quest'ultimo e mia figlia Sabrina, o almeno in gran parte delle stesse. Oppure, visto che mia figlia era diventata amica della figlia di Pacifico, conversazioni tra le due. Non posso escludere che vi siano anche telefonate tra mia moglie e la moglie di Pacifico perché si erano conosciute".

Interrogato sui suoi rapporti con Giovanni Acampora il Metta dichiarava: " L'ho conosciuto nei primi anni '80 perché io collaboravo per una rivista in materia fiscale (produco documentazione in proposito). Acampora mi contattò e mi propose, avendo in allestimento una rivista giuridica in materia fiscale, di collaborare con lui.

Ci siamo conosciuti in questo modo e tra di noi si è instaurato un rapporto di frequentazione ed anche di confidenza personale. Acampora aveva problemi con i figli e si confidava con me: con Acampora ci si sentiva spesso, anche di domenica": alla domanda se avesse frequentato lo studio dell'avvocato Acampora, rispondeva affermativamente, ma precisando che ciò era avvenuto rarissimamente : " non avevo ragione di incontrarlo nel luogo in cui esercitava la sua attività professionale ".

Richiesto di precisare se avesse mai avuto occasione di avvalersi dell'attività dell'Avv. Acampora, rispondeva di avergli indirizzato una volta la figlia perché la aiutasse a compilare la denuncia ICI:" ammesso che si possa chiamare incarico professionale la richiesta di aiuto per la compilazione della denuncia ICI, si è trattato comunque dell'unica volta in cui mi sono recato da Acampora in ragione della sua professione... Voglio precisare che con l'avv. Acampora dall'una e dall'altra parte c'è sempre stato un rapporto di grandissimo rispetto. Devo dire che io non sapevo di che cosa lui si occupasse, né lui mi ha mai chiesto di che cosa io mi occupassi".

Dopo avere introdotto l'argomento relativo all'eredità ricevuta dal magistrato Orlando Falco, ed avere menzionato l'entità dell'asse ereditario in Italia (costituito da titoli di stato e fondi di investimento per oltre tre miliardi di lire) il Pubblico Ministero faceva presente a Metta che dalle indagini sino ad allora in corso risultava che Acampora avesse avuto anche un ruolo nell'eredità di Falco, chiedeva all'imputato di dire perché non avesse parlato di ciò in occasione delle precedenti domande ed il Metta rispondeva: " Perché io su questo non vorrei rispondere ".

b – I rapporti tra gli imputati come emergono dagli atti.

Nel procedimento penale Lodo Mondadori il Tribunale ha acquisito agli atti alcuni tabulati relativi alle telefonate intercorse principalmente tra gli imputati a decorrere dal 1990.

Dai tabulati medesimi emergono, per quello che qui rileva i seguenti dati:
Metta – Acampora: 145 contatti dal 17 agosto 1990 al 6 Maggio 1996;
Metta – Pacifico: 140 contatti dal 23 Dicembre 1991 al 23 Dicembre 1995;
Metta – Previti: 131 contatti dal 24 Aprile 1992 al 22 Maggio 1996;
Pacifico – Previti: 192 contatti dal 28 Dicembre 1990 al 23 Febbraio 1996;
Pacifico - Acampora: 83 contatti dal 24 Dicembre 1990 al 28 Marzo 1996;
Previti- Acampora: 98 contatti dal 06 Luglio 1990 al 27 Ottobre 1995;
(vedi in particolare sentenza n. 4688/ 2003 del Tribunale Penale di Milano pagine 288 sgg (doc. D 13 CIR) ed estratto tabulati telefonici tra le utenze nella disponibilità di Vittorio Metta e di Cesare Previti (doc. G 1 CIR).

Orbene questo Ufficio ritiene che detti dati smentiscano all'evidenza i tentativi di alcuni degli imputati di minimizzare i loro rapporti.

Così ad esempio. non è vero che Previti e Metta abbiano cominciato a frequentarsi negli anni 1993 e 1994, soprattutto dopo che il Metta aveva lasciato la magistratura. I tabulati, infatti, registrano chiamate (sempre provenienti da Cesare Previti) verso l'abitazione di Metta o della suocera Secondina Spera, presso la quale il Metta stesso si recava a lavorare, a decorrere dal 24 aprile 1992, data di pochi giorni successiva alla stipula del contratto preliminare di acquisto dell'appartamento di Via Casal de

Merode in Roma pagato da Metta con denaro, di cui egli non ha saputo giustificare la provenienza. E detti contatti hanno caratteristiche di tempo e di luogo che denotano una già acquisita e sperimentata confidenza fra gli interlocutori: intanto Previti è a conoscenza dell'utenza dell'abitazione della suocera di Metta, e conseguentemente ne conosce l'abitudine di lavorare in quel luogo. Inoltre diverse chiamate vengono effettuate da Previti in giorni festivi o semi – festivi (ad. esempio, guardando solo le prime annotazioni, il 7 Giugno 1992, domenica; il 23 Agosto 1992 Domenica; Il 20 Giugno 1992 ed il 10 Aprile 1992, sabato); di primo mattino (il 6 giugno 1992, alle ore 7,31 , a casa; il 20 Giugno 1993 , domenica, alle ore 7,58, a casa) o a sera inoltrata (il 24 Aprile 1992, venerdì prefestivo alle ore 20,42; il 15 Maggio 1992, ancora venerdì, alle ore 20,35; il 24 Luglio 1992, sempre venerdì, alle ore 22,38, alle ore 22,54 ed alle ore 22,55).

Ma, più in generale emergono, per il gran numero di telefonate rilevate nei tabulati, rapporti di confidenza tra gli imputati che vanno ben al di là di quelli ammessi nelle loro riferite dichiarazioni.

Abbiamo visto infatti che Metta ha dichiarato di avere avuto rapporti superficiali con Pacifico, riferendo le telefonate rilevate dai tabulati fra le rispettive utenze a contatti con sua figlia Sabrina. Ed invece le agende ed i bloc- notes sequestrati dalla polizia giudiziaria presso lo studio del Pacifico (doc. G 2 CIR) contengono le seguenti annotazioni:

- 38 annotazioni inequivocabilmente riferite all'imputato, del tipo " Consigliere Metta" o " Consigl: Metta, " Dott. Metta"" o "V. Metta";
- 47 annotazioni riferite inequivocabilmente riferite alla figlia " Sabrina Metta";
- 11 annotazioni non riferibili con certezza in quanto recanti solo il cognome "Metta".

Con il che è già smentita la tesi difensiva, in quanto il dubbio tra padre e figlia permane con esclusivo riferimento alle ultime annotazioni citate, mentre le segretarie (che evidentemente conoscevano entrambi) avevano quasi sempre cura di redigere appunti che non lasciassero dubbi in ordine a chi aveva chiamato.

Ancora, Vittorio Metta ha negato di essere mai stato nello studio del coimputato; con tutta la buona volontà, questo Ufficio non riesce a dare un diverso significato alla annotazione che si rinviene alla data del 25 Novembre 1993: " consigliere Metta= può venire l'avv. aspetta ".

Insomma emerge già dai sopra riferiti elemento di prova oggettiva il dato di sicuri e consolidati rapporti di confidenza fra gli imputati.

c - I rapporti tra gli imputati secondo le dichiarazioni di Stefania Ariosto.

E' convincimento di questo Ufficio che le dichiarazioni di Stefania Ariosto (vedi docc. F 30 ed F 31 CIR vedi anche pagine 346 sgg sentenza n. 4688/2003 del Tribunale penale di Milano) valgano come elemento di riscontro utile a definire il contesto in cui la vicenda corruttiva, per cui è causa, si è verificata.

In sintesi la teste nel corso delle udienze dibattimentali del 21 Maggio 2001 e del 1° Giugno 2001, in cui ha confermato le dichiarazioni rese nell'incidente probatorio del 25, 30, 31 Maggio e 1° Giugno 1996, ha riferito quanto segue.

Aveva conosciuto Cesare Previti negli anni ottanta , attraverso Giorgio Casoli, magistrato, amico di famiglia fin dagli anni settanta. Era diventata buona amica di Previti, che la invitava spesso a casa per ricevimenti e cene o colazioni, e che le aveva confidato di avere fondi illimitati messi a disposizione da Silvio Berlusconi per corrompere magistrati. Aveva ricevuto tali confidenze non in una sola e precisa occasione, ma Previti aveva spesso fatto riferimento a questi fatti illeciti nel periodo in cui maggiormente ebbe a frequentarlo, vale a dire negli anni '86, '87 e '88. Quando aveva iniziato la relazione sentimentale con Vittorio Dotti – presentatole proprio da Previti nel settembre 1988 – la sua frequentazione con l'imputato si era decisamente diradata.

Facendole tali confidenze, Previti aveva precisato esservi un gruppo di magistrati corrotti, oltre a Renato Squillante - del quale la teste parlerà con maggiori dettagli – dei quali però non sapeva indicare i nomi, in quanto Previti non era stato mai preciso sul punto. Indicava però alcuni nomi di magistrati che le era capitato di incontrare a casa Previti nelle occasioni in cui era stata invitata: Carnevale, Brancaccio, Mancuso, Sammarco, Verde, Valente, Mele e Izzo.

In genere la teste affermava di aver visto consegnare denaro da Previti e dal suo "collaboratore" Pacifico al solo Squillante; Previti le aveva anche detto che dall'inizio degli anni ottanta Squillante era il " collettore " delle tangenti, ossia colui il quale si occupava di distribuire danaro tra gli altri giudici; aggiungeva che, probabilmente, Previti aveva anche accennato ai processi per i quali Squillante aveva offerto la sua " mediazione", ma certamente allora non era in grado di ricordarli.

Nulla sapeva di preciso sugli altri magistrati, se non ciò di cui alle generiche affermazioni di Previti, secondo il quale scopo di questa "lobby" era quello di corrompere i giudici nell'interesse di aziende coinvolte in contenziosi giudiziari.

La teste raccontava inoltre due episodi specifici ai quali aveva assistito, concernenti dazioni di danaro direttamente a Renato Squillante:

uno di questi si era verificato durante una colazione a casa Previti, alla quale avevano partecipato Squillante, Pacifico ed altri magistrati; la teste ricordava di essere stata l'unico ospite di sesso femminile e che si trattava di una colazione al tavolo. Ad un certo punto si era alzata per andare alla toilette o al telefono, e, passando, aveva potuto vedere Previti, Squillante e Pacifico che erano riuniti i attorno ad un tavolino accanto ad una libreria : aveva anche potuto scorgere denari sul tavolino; aggiungeva che Squillante aveva detto una frase del tipo " ... ci penso io .. . " ma non poteva dire perché il denaro fosse sul tavolo.

Fra gli altri presenti, le pareva di ricordare vi fossero anche il Presidente Carlo Sammarco e Gianni Letta.

Aggiungeva che nell'occasione vi era un'atmosfera gioiosa, condivisa da tutti i presenti, e che si festeggiava una vittoria giudiziaria: non sapeva dire in relazione a quale causa, ma Berlusconi stesso aveva telefonato a Previti durante la riunione.

Quanto alla collocazione temporale, la teste non sapeva essere più precisa, ma le sembrava di ricordare si fosse nella stagione estiva, forse proprio l'estate precedente all' incontro con Dotti.

Il secondo episodio si era svolto presso la sede del Circolo Canottieri Lazio in Roma, dove si tenevano le partite di calcio o calcetto alle quali partecipavano Previti, Pacifico ed alcuni magistrati, tra i quali anche Renato Squillante. Quella sera si era appunto svolta una partita, seguita da una cena, alla quale era stata invitata dalla signora Previti.

Terminata la cena, si era avviata verso la propria auto in compagnia di Previti e Squillante che avevano parcheggiato sul Lungotevere proprio vicino alla sua Fiat Uno; dopo i saluti, e mentre si accingeva ad aprire l'auto, Previti consegnava una busta dicendogli: " Renà, te stai a dimentica questa... "; Squillante l'aveva presa e consegnata all'autista che era già in auto, dicendogli di appoggiarla sul sedile posteriore.

La busta era gialla e la teste l'aveva già veduta in un momento precedente, a tavola, nelle mani di Silvana Previti, la quale, dovendo andare alla toilette, l'aveva pregata di custodirla momentaneamente; si trattava di una comune busta gialla, non ermeticamente chiusa: tenendola in mano aveva avuto nodo di vedere che essa conteneva denaro. A domanda specifica, affermava di non sapere quale fosse il motivo della consegna del denaro.

Non sapeva collocare l'episodio dal punto di vista cronologico, ma affermava comunque trattarsi di epoca anteriore al giorno 8 Settembre 1988, data in cui aveva conosciuto Vittorio Dotti.

Infine, ed in generale, specificava che durante le cene (o le colazioni) si parlava spesso delle cause in corso, ma non ne ricordava alcuna; durante una vacanza in barca aveva sentito parlare della questione Mondadori e Previti aveva detto che la " guerra di Segrate " era stata " vinta" da lui; aggiungeva che nell'ambiente si diceva che Dotti era l'avvocato degli affari leciti e Previti di quelli illeciti.

Orbene osserva il Tribunale che appunto sullo "sfondo" descritto dalla teste, degli elementi di riscontro si desumono dalle dichiarazioni rese dal Dott. Giorgio Casoli e dall'Avv. Vittorio Dotti.

Quest'ultimo, escusso alle udienze dibattimentali del 17.05.2001 (doc. F 1 CIR) e del 22.02.2002 (doc. F 8 CIR) ha, con molta prudenza, confermato che Stefania Ariosto, nel corso della loro relazione e prima dei suoi contatti con la Guardia di Finanza e la magistratura, gli aveva parlato della " capacità" di Cesare Previti di intrattenere " rapporti di confidenza con i magistrati " e che " ciò gli serviva per ottenere risultati professionali". Ha negato che la donna gli avesse riferito circostanze più specifiche, facendo presente che " i due fatti " del Circolo Canottieri e del tavolino li aveva appresi successivamente leggendoli sul giornale. Ma, a contestazione da parte del Pm delle dichiarazioni rese allo stesso Magistrato Requirente l'08.03.1996, ha finito con l'ammettere che il senso delle confidenze fattegli dall'Ariosto era quello che Squillante sarebbe stato destinatario di denaro da parte di Cesare Previti.

Il Casoli, escusso anche egli al dibattimento (il verbale del suo esame testimoniale non risulta prodotto dalle parti) secondo quanto si apprende dalla sentenza n. 4688/2003 del Tribunale penale di Milano, così ha innanzi allo stesso Tribunale dichiarato (pagg. 362 sgg della citata sentenza):" effettivamente ... ebbe a dirmi che aveva visto passaggio di denaro, di bustarelle , di una bustarella dall'avv. Previti a Squillante.. è vero che lei ebbe a dirmelo ... "; tanto è vero che io lì per lì, le dissi " ma scusa, aspettavano proprio a te per fare questo passaggio ? ". Dopodichè io proprio non gli diedi più nemmeno una eccessiva rilevanza... oltre tutto era seccante un discorso di questo genere. Comunque è vero che lei ebbe a dirmelo". Alla domanda sul tempo in cui egli ricevette le confidenze, questa la risposta: "ero già senatore ... quindi verso il 1987".

Vi sono dunque elementi congrui per ritenere sufficientemente delineato il contesto ambientale, in cui la vicenda corruttiva relativa al lodo Mondadori si è verificata.

56 – Le movimentazioni finanziarie tra gli imputati.

Ritiene il Tribunale che nella presente causa civile sia provata, in termini di rilevante probabilità, la circostanza che quanto meno i 400 milioni di lire in contanti utilizzati nell' Aprile 1992 dal giudice Vittorio Metta per pagare la caparra relativa all'acquisto di un appartamento sito in Roma – Via Casal de Merode (cfr. più compiutamente su tale fatto il paragrafo che segue) provengano dalla provvista di USD 2.732.868 bonificati nel febbraio 1991 dalla Fininvest di Silvio Berlusconi a Cesare Previti e che dunque rappresentino il prezzo, o quanto meno una parte di esso, promesso e pagato a Metta per la decisione favorevole a Fininvest della controversia Mondadori, decisione che abbiamo già visto essere caratterizzata da molteplici anomalie.

Questi i dati finanziari che devono essere considerati e che verranno partitamente analizzati:

a) Il 14 Febbraio 1991 sul c/c Mercier di Cesare Previti viene accreditata la somma di USD 2.732.868 proveniente dal conto corrente Ferrido;

b) Il 25 Febbraio 1991, Cesare Previti dà ordine di bonificare la somma di lire di lire 1.500.000.000 al conto Careliza di Giovanni Acampora;

c) In data 1° Ottobre 1991 dal conto Careliza veine riaccreditata al conto Mercier di Cesare Previti la somma di lire 425 milioni;

d)Con valuta 17 e 18 Ottobre 1991 (con ordine dei giorni precedenti) i 425 milioni di lire vengono bonificati da Cesare Previti al conto Pavoncella di Attilio Pacifico;

e)Tra il 15 ed il 16 Ottobre 1991 (prima ancora che maturi la valuta) Pacifico preleva la predetta somma in contanti;

f)Nell'Aprile 1992 Vittorio Metta, alla firma del compromesso, paga la somma di 400 milioni di lire in contanti.

a – Accredito di USD 2.732.868 a favore del c/c Mercier di Previti.

Il giorno 13 febbraio 1991 (appena 20 giorni dopo la pubblicazione della sentenza Metta), il sotto conto in dollari del c/c n. Q5 – 772077 2010 denominato " All Iberian" (acceso presso la SBS di Lugano a nome della società " All Iberian Limited" con sede in Jersey - Channel Islands) registra un addebito di 2.732.862 USD (vedi in particolare relazione della Guardia di Finanza- Nucleo di Polizia Tributaria di Milano dell' 05.11.98 a doc. D 6 CIR nonché deposizione del Maresciallo GdF Valenti Massimo all'udienza dibattimentale del 25.02.2002- doc. F 11 CIR ed allegati alla sua deposizione doc. H 9 CIR).

Dalla documentazione in atti risulta come l'apertura del predetto conto fu richiesta da Candia Camaggi; il beneficiaro economico viene indicato in "Gruppo Fininvest c/o Fininvest Service SA" con sede in Massagno - Svizzera.

All'udienza dibattimentale del 03.06.2002 (doc. D 17 CIR) il teste Alfredo Messina – direttore generale del gruppo Fininvest – ha riferito che Candia Camaggi ricopriva il ruolo di responsabile estero della amministrazione della Fininvest Service SA di Lugano.

Il 14 Febbraio 1991 (con valuta al giorno successivo) la somma di cui sopra fu accreditata a favore del c/c 224373 del Credito Svizzero di Chiasso – denominato Ferrido – con la causale "bonifico All Iberian Limited".

Sempre dai predetti documenti risulta come il conto Ferrido sia stato aperto il 15.04.1987 da Giuseppino Scabini con delega ad operare a favore di Candia Camaggi.

Il Messina, alla predetta udienza del 03.06.2002, ha dichiarato che lo Scabini era il cassiere centrale della Fininvest, che gestiva una provvista che prelevava dalla banca e con questa eseguiva i pagamenti.

Lo stesso 14 febbraio 1991 (con valuta dal 15) sul conto Ferrido veniva registrato l'addebito della somma di USD 2.732.868 (pari a circa 3 miliardi di lire) in favore del conto H8545 " Mercier " di Cesare Previti acceso presso la banca Darier Hentsch di Ginevra. L'accredito da Ferrido veniva registrato nel sottoconto in USD del conto Mercier. Il Messina, interrogato come imputato di reato connesso, sulla causale del predetto bonifico, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il coimputato Silvio Berlusconi, la cui posizione, come si è visto, è stata dichiarata prescritta, ha anch'egli preferito avvalersi della facoltà di non rispondere.

Cesare Previti, interrogato dal PM in data 23.09.1997 (doc E 2 CIR) ha dichiarato in linea generale : "... sono collegati alle mie prestazioni professionali internazionali e ai miei interessi negli USA e in Brasile ... i flussi di denaro su questo conto erano determinati in ragione della mia professione ... in parte per operazioni finanziarie che mi venivano richieste e naturalmente ci sono anche compensi che posso spiegare e documentare ma che non ritengo di dover esplicitare ...".

Esaminato all'udienza dibattimentale del 18.09.2002 lo stesso, dopo l'esito delle rogatorie internazionali, di cui alla citata relazione GdF a doc. D 6 CIR, dichiarava in merito al presente tema: " Quell'importo l'ho ricevuto io dal Gruppo Fininvest, in relazione alla mia attività professionale prestata per loro. Fa parte di un complesso di importi che io ho ricevuto in quel periodo e tutto questo è ... diciamo presente, documentato nell'altro processo, quello pendente dinanzi alla I sezione (ci si

riferisce ovviamente al processo SME). E si tratta di una parcella, in mezzo a diverse altre, che riguarda la mia pluriennale e intensissima attività professionale fatta per il gruppo, soprattutto all'estero. Sul complesso di questi conti io ho realizzato una perizia che depositerò nell'altro processo. Ritenevo che l'intero complesso, e ritengo che l'intero complesso di questo rapporto, debba essere o possa essere spiegato nell'altro processo...".

Ed ancora : " io ho svolto per il gruppo un'attività imponente, interamente e totalmente documentata che in quegli anni ha portato il gruppo ad espandersi in Europa con una serie di problemi che sono stati affrontati e risolti con la mia partecipazione: al momento di parlare di parcelle, ho trattato la cosa con un dirigente del gruppo delegato a questo genere di rapporti, il dr, Livio Gironi il quale... con il quale ebbi una serie di conversazioni e con il quale poi conclusi per una certa cifra globale che mi è stata corrisposta in varie tranches Questo versamento rappresenta una di queste tranche ... si tratta, ripeto, di un versamento inserito in altri contesti, che mi è stato fatto, diciamo, su disposizione del dr. Gironi, con il quale avevo discusso e transatto, diciamo, l'importo delle mie parcelle... si tratta di regolarissime e tranquille parcelle che sono state corrisposte estero su estero per prestazioni in gran prevalenza eseguite all'estero".

Dunque, in sostanza, il bonifico in esame rappresenterebbe una prima rata dell'onorario per attività svolte all'estero dal Previti in favore del Gruppo Fininvest.

In merito l'imputato ha aggiunto:" sono rapporti che riguardano la creazione della televisione privata in Francia che avrebbe dovuto essere dapprima fatta dal Dottor Berlusconi, poi dal Gruppo, poi c'è stata un'intersecazione tra interessi privati ed interessi del Gruppo e poi attraverso una serie di vicissitudini si è arrivati invece alla revoca della concessione perché in un primo momento la Francia aveva rinunciato a fare la televisione privata ed era ritornata sul pubblico. Durante tutto questo percorso si sono verificate delle situazioni veramente gravi e veramente pesanti sia sotto il profilo commerciale, sia sotto il profilo imprenditoriale sia sotto il profilo penale. Sono rapporti che per dirle come li ho condensati andando a vedere un po'... un po' le carte , solamente lo scambio di corrispondenza che c'è stato tra me e gli avvocati che si sono occupati di questa vicenda in Francia ha portato a qualcosa come 500 lettere. Poi ci sono centinaia di documenti di altra natura... di contratti...di riscritture .. di transazioni di appunti in fatto, di appunti in diritto, di studio della situazione effettivamente che cosa è stato il lavoro solo in Francia ... e poi c'è la Spagna... ".

Orbene, su questa attività all'estero in favore di Fininvest svolta da Previti, ha deposto il teste Alfredo Messina, il quale, alla predetta udienza del 03.06.2002 (doc. F 17 CIR) , in sostanza, ha parlato di un continuo e prolungato impegno dell'Avv. Previti a partire dall'Ottobre 1991 accanto allo stesso Messina per evitare, a quanto sembra, che venisse dichiara fallita la Senker (ma la Senker o La Cinq ?), in cui Fininvest aveva una partecipazione e che il socio di maggioranza Accent (ma Accent o Hersant ?), dopo averla male gestita, intendeva che fosse dichiarata fallita. In detta società il Gruppo Fininvest aveva investito un grosso capitale in " magazzino di diritti" (presumibilmente di diritti relativi a films o ad altre

trasmissioni televisive). Orbene i dirigenti del gruppo si erano impegnati per evitare il fallimento della società, che avrebbe comportato la perdita di quell'investimento con grosso danno per il gruppo stesso e vi erano stati dei viaggi in Francia per detto scopo cui aveva partecipato il Previti. Ad un certo punto vi era stato il ritiro della concessione per la TV commerciale da parte del governo francese che era tornato alla TV pubblica. Quindi non era stato possibile evitare il fallimento della società. La questione aveva avuto uno strascico in un arbitrato in Svizzera conclusosi a Ginevra nel 1997 . Per quel che concerneva la Spagna, riferiva il Messina che anche lì, a partire da metà del 1991, vi erano stati problemi per gli investimenti del Gruppo nel senso che era stato necessario ridiscutere tutte le garanzie bancarie relative ad una partecipazione del gruppo in Telecinco, ciò che aveva richiesto diversi viaggi in Spagna del Messina stesso col Previti ed altri nel corso del 1992 con una grossa attività in loco. Come si vede, quelle in Francia e Spagna erano attività del Previti, che si erano svolte a partire dalla metà del 1991 e poi nel 1992: pertanto il bonifico in questione, eseguito il 14.02.1991, non poteva riferirsi a dette attività all'estero.

Inoltre il Tribunale Penale di Milano rilevava che, a corredo della attività svolta dall'imputato all'estero in favore del gruppo, vi era il totale deserto documentale.

Sono a questo punto da richiamare le deposizioni dei testi avv. Aldo Bonomo del 18.05.2002 (doc. F 16 CIR), avv. Vittorio Dotti del 22.02.2002 (doc. F 8 CIR), Avv. Luigi Medugno del 20.05.2002 (doc. F 28 CIR), i quali hanno tutti concordemente riferito della attiva partecipazione del Previti alle vicende legali italiane del Gruppo Fininvest, che si esplicava ai livelli più alti dell'organizzazione e della suddivisione dei diversi contributi da parte dei legali secondo le specializzazioni di questi ultimi, a seguito di numerose riunioni presso lo studio del Previti in Roma – Via Cicerone n. 60, in cui i diversi problemi e le diverse tematiche giuridiche presentate dalle singole controversie venivano esaminati e sviscerati. In particolare, secondo il Dotti, Previti era il punto di riferimento per i problemi legali della Fininvest in Roma.

Inoltre il teste Avv. Carlo Momigliano (udienza del 03.06.2002 doc. F 18 CIR) riferiva di numerose vicende legali che avevano visto impegnato il Previti: il procedimento innanzi alla Corte Costituzionale relativo alla legge n. 10 del 1985, conclusosi con la sentenza della stessa corte n. 826 del 1988; il procedimento avanti all'allora garante monocratico, relativo alla concentrazione Mondadori – Fininvest, svoltosi nell'autunno 1991 e la lunga vicenda della normativa sulle telepromozioni e sponsorizzazioni televisive, iniziata nell'autunno del 1992 innanzi al garante monocratico e proseguita innanzi al TAR con l'impugnazione del regolamento delle telepromozioni nella primavera del 1993.

Senonchè anche queste vicende legali curate in Italia non potevano spiegare il bonifico del 14.02.1991 o perché troppo precedenti (sentenza della Corte Costituzionale del 1988) o perché successive.

Il Tribunale Penale di Milano riteneva quindi gioco forza che il bonifico in questione non potesse che riferirsi alla vicenda legale Lodo Mondadori, nella quale la sentenza n. 259 /1991 era stata depositata il 24.01. 1991, mentre il bonifico era del 14.02.1991, quasi 20 giorni dopo la pubblicazione della predetta sentenza.

Del resto, era stato lo stesso Previti a rivendicare il ruolo di professionista dotato di un mandato estremamente ampio da parte dello stesso Berlusconi relativamente alla controversia legale, di cui trattasi, e " non in delega" perché dotato di ampi poteri di scelta e di organizzazione e coordinamento dei singoli legali con un impegno che era stato " veramente totalizzante" per alcuni mesi.

Ed inoltre, era suggerito nella sentenza n. 4688 /2003 del Tribunale di Milano (pagg. 449 sgg) che era da ricordare la vicenda di Marco Iannilli, collaboratore dello studio Previti, che era stato per un certo tempo nominato amministratore delegato dell'AMEF e mandato in vacanza per due settimane all'estero per renderlo irreperibile in modo da evitare notifiche di ricorsi per provvedimenti cautelari in danno della stessa AMEF, vicenda della quale si è già fatto cenno e di cui lo stesso avv. Vittorio Dotti, che pure era legale della Fininvest, si era dimostrato ignaro durante la sua deposizione.

In definitiva, occorre menzionare le seguenti circostanze:

- le controversie estere in Francia e Spagna, cui l'imputato avrebbe fornito il suo contributo, sono tutte di epoca successiva al Febbraio 1991;
- lo stesso vale per le controversie italiane citate dai testimoni, ad eccezione del giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, che si svolse nel 1988;

nel 1990, o in parte di esso, il Previti ha dichiarato di essersi dedicato in modo totalizzante alla vicenda Lodo Mondadori;

- quest'ultima, nel suo percorso contenzioso, si esaurisce in data 24 Gennaio 1991 col deposito della sentenza Metta;
- in data 14 Febbraio 1991, solo venti giorni dopo la pubblicazione della stessa sentenza, il Gruppo Fininvest trasferisce a Previti, in nero, estero su estero, una somma pari a 3 miliardi di lire;

in una parola, l'impegno esclusivo di Previti nella controversia Mondadori e la stringente contiguità temporale fra la sentenza Metta ed il bonifico in questione portano a ritenere che la unica causale del bonifico stesso non possa che rinvenirsi nel contributo fornito dallo stesso imputato all'esito favorevole a Fininvest della vicenda, per cui causa.

Peraltro nel giudizio di appello penale la Corte di Appello di Milano, nell'ambito della rinnovazione del dibattimento da essa disposta ai sensi dell'art. 603 cpp, ha sentito ai sensi dell'art. 210 cpp, come imputato di reato connesso, Gironi Livio (udienza 18.03.2005 doc. 81 Fininvest) ed ha escusso come teste Codignoni Angelo (udienza 21.03.2005 doc. 80 Fininvest).

Il Gironi, responsabile finanziario Fininvest dal 1981 al 1990 ha confermato che il Previti, che egli sapeva svolgere un'attività legale per Fininvest ai più alti livelli e che era da lui stesso conosciuto fin dalla metà degli anni ottanta, nel 1988 – 1989 si era rivolto a lui, nella sua cennata qualità di direttore finanziario Finivest, per essere pagato per la sua attività legale in favore della convenuta, vantando un impegno pluriennale, tra l'altro, in Francia, per due volte, in Spagna ed in Svizzera e che egli stesso, non essendo pratico di questioni legali, aveva chiesto conferma dell'attività svolta dal Previti all'Avv. Bonomo per le cause italiane, al Codignoni per quelle francesi ed a tale Bernasconi, successivamente deceduto, per quelle svizzere,

precisando che questa verifica era durata circa 6 mesi. Il Previti gli aveva inoltre consegnato un elenco degli affari trattati con i relativi valori. Riferiva sempre il Gironi che nel 1990 egli, per liquidare le pretese retributive del Previti, aveva concordato con questi in via transattiva la somma di 10 miliardi di lire " estero su estero" a fronte di una richiesta di 20 miliardi. Il Gironi precisava che la predetta somma avrebbe dovuto essere riscossa dal Previti in più tranches non preventivamente concordate nel loro ammontare e nelle date di riscossione e che dette somme avrebbero dovuto essergli consegnate, a sua richiesta, dal cassiere centrale della Fininvest Giuseppino Scabini, chiarendo infine, a domanda del PG, che le somme da consegnare al Previti erano " extracontabili", e cioè in nero, estero su estero, senza nessun documento contabile.

Il Codignoni Angelo, da parte sua, sentito come teste, rappresentava la lunga attività svolta in Francia dal Previti a sostegno degli interessi del gruppo Fininvest a partire dal 1985.

Risulta dalla sentenza n. 737 /2007 della Corte di Appello di Milano (pag. 212) che il medesimo Previti si è sottoposto ad esame anche davanti a quella Corte in data 04.04.2005. La trascrizione di detto verbale non è stata prodotta agli atti di questo giudizio, dove la convenuta ha ritenuto di produrre la trascrizione dell'esame dello stesso Previti quale imputato di reato connesso in diverso procedimento penale in data 28.06.2004 (?).

Comunque sia, risulta dalla stessa sentenza n. 737 /2007 che il Previti, nella detta sede, ha ribadito di essere stato pagato, per il complesso del suo lavoro, e quindi anche per quello svolto in Italia , in favore di Fininvest, con bonifici all'estero da parte della società convenuta.

Tanto premesso ritiene questo Tribunale di dover condividere l'affermazione del Tribunale Penale di Milano, secondo la quale dal bonifico in questione è provenuta la provvista di lire 425 milioni prelevati per contanti, come si vedrà, dal Pacifico dalla sua banca in Svizzera nell' Ottobre 1991 e consegnati o fatti consegnare al Metta, nello stesso periodo, in cui quest'ultimo (Ottobre 1991) inizia la trattativa con l'agenzia immobiliare per l'acquisto dell'appartamento in Roma – Via Casal de Merode.

Invero il predetto convincimento dei primi Giudici penali, confermato dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 737/2007 in sede di giudizio di rinvio, deve essere condiviso con le precisazioni che seguono.

Innanzitutto appare singolare che della contrattazione avvenuta fra il Gironi ed il Previti sui compensi richiesti da quest'ultimo per il suo lavoro in favore della convenuta, non vi sia alcuna traccia documentale o contabile, e ciò rende non riscontrabile la versione del Previti circa l'origine e le finalità lecite dei bonifici ricevuti da Fininvest.

In secondo luogo, il Previti, in primo grado, ha dichiarato di non conoscere lo Scabini, e ciò appare un elemento di grave contraddizione fra la sua versione e quella del Gironi secondo il quale solo lo Scabini aveva la disponibilità della " cassa " centrale del gruppo, e quindi, una volta raggiunto l'accordo "a definizione" per 10

miliardi col Gironi, era solo lo Scabini che poteva disporre il pagamento del danaro al Previti.

Ancora, non possono non impressionare i dati documentali, che seguono.

A pagina 6 della relazione della Guardia di Finanza – Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Milano del 05.11.1998 (doc. D 6 CIR) sono elencati ben 9 bonifici in favore del predetto conto Mercier pacificamente intestato al Previti, tutti provenienti da conti correnti del gruppo Fininvest: bonifici dal 14.02.1991 al 03.02.1993 per un totale, in valuta italiana di allora, di lire 16.160.240.000. Orbene nessuno può asserire con certezza che tutti i predetti bonifici siano stati effettuati da Fininvest in favore di Previti per scopi illeciti. Questo Ufficio, in altre parole, ritiene di non poter escludere che gli stessi bonifici siano stati in parte eseguiti per retribuire – in nero, estero su estero - il lavoro di Previti in favore della convenuta nei diversi problemi legali di quest' ultima.

Ma resta il fatto che:

* dall'accredito di USD 2.732.862 in favore di Mercier in data 14.02.1991 vengono tratte lire 1.500.000.000 che verranno bonificate al conto Careliza di Acampora ed è tema da dimostrare che la somma di 400 milioni, versata dal Metta all'atto della stipula del preliminare di acquisto del predetto appartamento, sia stata tratta dalla provvista del bonifico in questione;

* la somma bonificata in data 06.03.1991 di USD 434.404 (pari a circa lire 500 milioni) dal conto Ferrido di Fininvest al conto Mercier di Previti viene bonificata in pari data al conto n. 104610 "ROWENA" presso la SBT di Belinzona intestato al magistrato Renato Squillante (vedi annesso B alla predetta relazione GdF);

* della somma di lire 1.800.000.000 bonificata in data 15.04.1991 dal conto Polifemo preso la SBS di Lugano al conto Mercier di Previti, quest'ultimo in data 19.04.1991 dà ordine alla sua banca di trasferire la somma di 500 milioni a favore di SBT riferimento Oceano, c/c nella disponibilità del Pacifico, il quale, in data 06.05.1991 dà ordine alla sua banca di trasferire la predetta somma di lire 500 milioni a favore del c/c " Master 811" acceso presso la stessa SBT di Bellinzona a nome del magistrato Verde Filippo.

Ora, senza volere minimamente entrare nel merito di vicende che sono estranee al presente giudizio, non può non fare riflettere la destinazione, in tutto o in parte, delle somme bonificate da Fininvest a Previti con due dei 4 bonifici eseguiti in suo favore nel 1991 (senza contare il bonifico di USD 2.732.868, di cui si sta trattando) a conti correnti all'estero intestati a magistrati romani. Si tenga conto, in proposito, della circostanza che il Metta all'epoca non aveva conti correnti bancari all'estero.

Ma, a parere di questo Ufficio, vi è una ultima ragione, per cui occorre ritenere la causale e la destinazione illecita del bonifico in dollari in questione: é che, seguendo i vari passaggi che vedremo, attraverso tali passaggi dal conto Mercier al conto Pavoncella, da cui Pacifico preleverà la somma di lire 425 milioni, che sarà l'ultimo prelievo, rimane sempre identificata la somma di USD 2.732.862, di cui al bonifico in questione, come l'origine della somma, di cui al prelievo finale del medesimo Pacifico. Infatti è vero che il denaro è un bene fungibile e quindi soggetto a confusione, ma è anche vero che vi sono circostanze e comportamenti umani che

valgono ad individuarlo: nella fattispecie è sempre identificato il danaro che serve al " prossimo bonifico" come quello che è provenuto dal bonifico precedente, e quindi non si ha nessuna confusione, come meglio si vedrà.

b – Trasferimento della somma di lire 1.500.000.000 dal c/ c Mercier al c/c Careliza di Acampora.

Dall'estratto conto Mercier sottoconto in USD (vedi sempre relazione della Guardia di Finanza di Milano del 05.11.1998, doc. D 6 CIR nonché deposizione del maresciallo GdF Valenti Massimo a doc. F 11 e documenti allegati a detta deposizione doc. H 9 CIR) risulta che la somma proveniente da Ferrido viene investita in una operazione a 48 ore registrata in data 15.02.1991. Il rimborso peraltro è registrato in data 27.02.1991. E, dunque, o l'investimento è stato rinnovato fino a quella data oppure la decorrenza è stata fissata al 25 Febbraio. Peraltro Previti, in data 25.02.1991, dà ordine alla banca di accreditare la somma di lire 1.500.000.000 a favore del c/c n. 5.166.5644.570 presso la Banque Internationale du Louxembourg di Lussemburgo, con valuta 27.02.1991. Di tale conto, intestato alla società panamense " Careliza ", risulta beneficiaria Bernardini Valeria, madre di Giovanni Acampora, il quale pacificamente ha ammesso la titolarità di quel conto.

Orbene, è assolutamente pacifico che la somma di lire 1.500.000.000 bonificata da Previti ad Acampora è stata tratta dalla provvista di 2.732.868 USD provenienti da Ferrido, della quale rappresenta circa la metà.

Infatti:

-al momento dell'accredito da Ferrido del 14.02.1991 il sottoconto in dollari Mercier presenta un saldo liquido di soli 50.432 USD e (salvo un bonifico pari a circa 69.000 USD in data 26.02.1991) non si registrano altri accrediti entro il giorno 26 (il primo bonifico su Mercier, pari a 434. 040 USD, di cui si è già detto nello scorso paragrafo, si registrerà solo in data 5 Marzo);

-in data 26 febbraio 1991 (ancor prima della scadenza dell'investimento a 48 ore della somma ricevuta da Ferrido) vengono acquistate lire 1.500.000.000 pari a USD 1.323.900;

-in pari data detta somma viene accreditata sul sottoconto in lire ;

-al momento dell'accredito il sottoconto in lire presenta saldo " zero" ;

appena accreditata la somma di lire 1.500.000.000 viene bonificata con valuta 27.02.1992 a favore del conto Careliza di Acampora;

-in conseguenza di ciò il sottoconto in lire presenterà uno scoperto di 18.000 lire con addebito di interessi pari a 596.130 lire.

Sulla causale di tale bonifico, ancora una volta, mancano prove documentali e non resta che valutare le dichiarazioni rese dagli imputati.

Il Previti, nel corso del suo esame al dibattimento in primo grado reso il 28.09.2002 - doc. F 23 CIR- rende le seguenti dichiarazioni:

Presidente - La domanda è molto semplice. Si tratta di un miliardo e mezzo, che è una parte ovviamente dei 2.732.000 franchi (dollari). E la domanda è come mai questo versamento é sul conto Careliza. Prego.

Previti – Io ho mandato questo importo all'Avvocato Acampora, nel quadro di una serie di rapporti che abbiamo avuto, avevamo avuto in passato e abbiamo avuto in seguito, collegato a, diciamo, normalissimi rapporti collegati a una situazione diciamo finanziaria – economica nella quale consideravo l' Avvocato Acampora un esperto. E quindi credo che questo versamento sia stato fatto nell'ambito di quei rapporti. Non ha altra causale.
Pm – all'Avvocato Acampora, e non si ricorda in ragione di quale affare in particolare che Lei in quel momento – siamo nel Febbraio ' 91 – avesse con l'Avvocato Acampora ? Cioè, possiamo dare una storia a questo bonifico ?
Previti- Io non lo ricordo. Ma le dico anche che non intendo dare nessuna storia a fatti privati che non entrano per niente in questo processo, a mio giudizio".

Orbene, ritiene questo Tribunale che non sia credibile che si possa dimenticare il motivo del trasferimento di una somma di lire 1.500.000.000.

Il coimputato Acampora, esaminato all'udienza dibattimentale del 05.10.2002 (doc. F 24 CIR) ha dichiarato : "..i motivi per cui l'avv. Previti mi invia questi fondi è inquadrabile in un rapporto che io avevo avviato da tempo in un investimento nella nautica da diporto... coinvolsi l'Avvocato Previti, nel senso che gli dissi se era interessato a partecipare alla operazione. L'Avvocato Previti, col quale avevamo appunto dei rapporti di fiducia e di amicizia, mi affidò dei propri fondi affinché fossero investiti in questa iniziativa .. l'iniziativa è nell'acquisizione che io avevo già eseguito nel 1989 / 1990 in una società per azioni molto nota, che all'epoca aveva uno dei più grossi cantieri d'Italia, che è la Mochi Craft. è un rapporto mio con sottostante ausilio partecipativo dell'avvocato Previti;
Presidente – "Quindi gli investimenti figurano tutti a nome suo ;
Acampora – Mio o di società mie facilmente rintracciabili....;
Presidente – Per questi investimernti a nome suo ...;
Acampora – Sì;
Presidente - ... l'onorevole Previti ha partecipato con un miliardo e mezzo;
Acampora - Ha partecipato con un miliardo e mezzo in quel contesto".
Insomma , come ha efficacemente osservato il Pm , Previti "partecipa alla partecipazione" di Acampora: tutto a nome di Acampora, dunque, anche ciò che è di Previti. E, ovviamente, tutto sulla fiducia.
Pm – Senta, ma una carta tra Lei e Previti dove vi dite per iscritto " Tu mi dai questo miliardo e mezzo però poi tutte le società me le intesto io ", una cosa del genere ce l'avete o no ?
Acampora - Ma non ce n'è mai stato bisogno;
Pm – No, perché, tutto sulla fiducia ?
Acampora – Basati su una assoluta fiducia".
Ed ancora:
Pm – Quali redditi ha prodotto questo investimento ?
Acampora: E' fallita la società;
Pm – ah. Mi dispiace e.. ;
Acampora – E' fallita nel '99.

Nel frattempo, però, visto che la società era in crisi, Previti avrebbe consegnato ad Acampora altri 4 milioni di franchi per cercare di risollevare la società dalle cattive acque, in cui si trovava fin dal 1994: questa somma dice Acampora, egli l'avrebbe poi restituita al Previti mentre la somma di un miliardo e mezzo, di cui qui si discute, sarebbe andata poi sostanzialmente perduta con l'insinuazione dei crediti dell'Acampora nel passivo fallimentare.

La spiegazione fornita dai due imputati sulle modalità del preteso investimento del Previti nella partecipazione dell' Acampora alla Mochi Craft è del tutto inverosimile, perché è contrario alla logica dei comportamenti umani che si faccia un investimento di un miliardo e mezzo di lire senza assicurarsene una minima prova documentale.

Peraltro l'Acampora ha tentato di fornire un riscontro documentale del suo assunto – vedi doc. H 7 CIR. Si rinvengono pertanto i seguenti documenti:
bonifico 28.06.1991 di lire 500 milioni a favore di Mochi Craft;
bonifico 02.12.19911 di lire 510 milioni a favore di Mochi Craft.

Orbene è evidente che le due operazioni, a parte che esse sono di molto successive alla data del bonifico di lire 1.500.000.000, di cui qui si discute, riguardano una somma complessiva di lire 1.010.000.00. Della restante somma di 490 milioni l'Acampora non sa dare conto, limitandosi a dire: " Ma guardi è sempre in questo circuito, si tratta adesso di collocarlo, in ogni caso.. "

Non ha l'imputato Acampora prodotto altri documenti né altri riscontri sono stati reperiti dagli inquirenti circa successivi investimenti in Mochi Craft.

Peraltro è da rilevare che la somma proveniente da Previti ad Acampora, dopo essere stata bonificata sul sottoconto Careliza 570, verrà trasferita su sottoconto Careliza 577 e lì resterà producendo interessi.

E' invece dimostrato agli atti (per questo vedi sentenza n. 4688/2003 del Tribunale penale di Milano pagg. 459 sgg) che il bonifico del 28 giugno 1991 è stato effettuato da Acampora con altri cespiti: se si controlla, infatti il conto Careliza - sottoconto in lire 570 - si osserva come, a fronte di un saldo zero alla fine di Maggio 1991, nel successivo mese di Giugno, in data 28, si registrino due operazioni di accredito per 75 e 324 milioni circa per operazioni di " change " non provenienti dal citato sottoconto n. 577, dove è confluita la provvista bonificata da Previti. Lo stesso giorno 28 giugno vi è un addebito sul sottoconto 570 per lire 500.243.791 -trattasi del versamento Mochi Craft di cui sopra- sostenuto con i citati contestuali accrediti, tant' è che all'esito, a fine giugno, il sottoconto 570 andrà in rosso di oltre 100 milioni.

Pertanto la versione difensiva data dall'Acampora è non solo non credibile alla stregua della logica dei comportamenti umani, ma è altresì smentita dalle scarne risultanze documentali, che peraltro dimostrano che, quantomeno il bonifico del 28 Giugno di lire 500 milioni in favore di Mochi Craft non fu eseguito utilizzando la provvista inviata da Previti.

In realtà gli imputati sono andati evidentemente a cercare un qualche dato documentale che potesse sostenere una versione difensiva dei fatti, peraltro assolutamente non credibile.

E quindi il bonifico di Previti rimane senza una plausibile causa.

Occorre quindi ritenere che la somma di USD 2.732.868 bonificata da Ferrido a Mercier fosse destinata solo in parte a Previti e che vi fosse fra i coimputati un accordo di spartizione del prezzo della corruzione, per cui la somma di lire 1.500.000.000, metà circa della somma in dollari che precede, fosse destinata ad altri, come si vedrà.

Detta conclusione, osserva il Tribunale, rafforza il convincimento già espresso nel paragrafo che precede che la somma di USD 2.732,868 bonificata da Ferrido a Mercier non fosse il compenso dell'opera professionale del Previti, ma fosse destinata per la metà ad altri compartecipi del patto corruttivo: se fosse stata detta somma accreditata a Previti a titolo di retribuzione del suo lavoro in favore di Fininvest, egli l'avrebbe tenuta presumibilmente per sé o l'avrebbe investita in operazioni chiare e riscontrabili. Se così non è stato, è , infatti, perché detta somma doveva essere ripartita tra i vari compartecipi dell'accordo delittuoso, come meglio si vedrà.

Infine è da osservare che in sede di rinnovazione del dibattimento e di esame del Previti, avvenuto il 04.04.2005 ma, ripetesi, le cui trascrizioni non sono state prodotte agli atti, lo stesso imputato ha modificato la sua versione difensiva adeguandola a quella già fornita dall'Acampora in primo grado, ma nessun elemento probatorio nuovo è stato offerto nel giudizio di appello, tanto che la Corte di Appello penale di Milano, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato la valutazioni già espresse dai primi giudici (vedi sentenza n. 737 72007 della Corte di Appello di Milano pagg. 216 – 223).

c - bonifico di lire 425.000.000 dal conto Careliza al conto Mercier.

Si è visto che il 25.02.1991 Previti , quale titolare del conto Mercier, tratteneva per sé circa lire un miliardo e mezzo della provvista Fininvest e dava ordine alla banca di accreditare con valuta 27.02.1991 la somma di lire 1.500.000 a favore del c/c n. 5.166.5644.570 Careliza di Acampora presso la BIL del Lussemburgo. Si è altresì visto che il sottoconto ordinario 570 in lire era infruttifero, mentre il sottoconto in lire deposito a termine 577 era fruttifero.

In particolare il sottoconto 570 infruttifero:

alla data del 25.02.1991, prima dell'accredito di lire 1.500.000.000 presentava saldo zero;

-a fine maggio ha nuovamente saldo " zero" a riprova che tra febbraio e maggio 1991 la somma di lire 1.500.000.000 bonificata da Mercier è stata spostata;

-il 28.06.1991 vengono accreditati lire 75.000.000 e 324.000.000 per una operazione di "change " ed interessi provenienti dal sottoconto 577 per lire 189.583;

-lo stesso 28.06.1991 vi è un addebito di lire 500.243.791 in favore della Mochi Craft (a riprova che tale operazione non è stata fatta con il denaro bonificato da Previti ma con altra liquidità dello stesso Acampora).

Il sottoconto 577, fruttifero:

-a gennaio 1991 ha un saldo di lire 130.000.000 bonificati dal sottoconto 570, che rimarrà invariato per tutto il mese;
-a fine aprile 1991 (mancano gli estratti conto di Febbraio e Marzo) ha un saldo di lire 1.546.440.108, a cui saranno aggiunti gli interessi, non essendovi alcuna movimentazione né in Aprile né in Maggio, in coincidenza con il saldo zero del sottoconto 570 con la evidente conseguenza che la cifra de qua è stata spostata sul conto fruttifero;
-il 26.06.1991 viene bonificata la somma di lire 100.000.000 trasferita al sottoconto 570;
-nel Luglio 1991 si registra l'accredito di lire 500.251.011 a seguito di storno ed il bonifico di lire 500.350.468 al conto 570 per l'operazione Mochi Craf;
-nessuna operazione in agosto e settembre.

Ne deriva che da Gennaio a Luglio l'unica operazione di rilievo è l'accredito della somma di lire 1.500.000.000, proveniente dal conto Mercier e transitata per breve tempo sul sottoconto 570; ne discende altresì che la somma di lire 425.000.000 accreditata con bonifico disposto il 27.09.1991 dal sottoconto 577 a favore del conto Mercier di Previti è sempre parte della provvista di lire 1.500.000.000 pervenuta nel Febbraio 1991 da Mercier.

In dibattimento Acampora (vedi suo esame del 05.10.2002 a doc. F 24 CIR) spiegava che il bonifico di lire 425.000.000 a Previti era la quota spettantegli sulla maggior parcella liquidata da Gianni Bulgari, che, a seguito di una controversia con i fratelli per l'uso del marchio Bulgari, si era fatto assistere in una procedura arbitrale adita, dagli avv. Gambino, Previti e Acampora. Le parti erano poi giunte ad una intesa transattiva, di cui aveva dato atto lo stesso collegio arbitrale con le sue ordinanze del 10.09.1991, con le quali venivano compensate le spese sostenute dalle parti e determinati gli onorari degli arbitri.

Precisava Acampora che la parcella globale, di cui non vi è nessuna traccia, ammontava ad un milione di franchi svizzeri, pari a lire 850.000.000 e che, quindi, la cifra bonificata a Previti " è esattamente il 50 % di un milione di franchi, che all'epoca era quotato lire 850... 425, sì, 850 diviso due 425 " sorvolando, in quel momento, sul fatto che il collegio difensivo era formato anche dall'avv. Gambino, per poi specificare che " non fu una divisione, fu una attribuzione differente ... guardi, non vorrei sbagliare , il prof. Gambino fu remunerato con 150, 200 milioni, una cosa del genere " ed, infine, alle domande del Pm che chiedeva perché la divisione fosse stata fatta per due, il compenso diversificato e come fosse stato pagato Gambino rispondeva "beh, visto che lui non ha ritenuto dirlo e visto che tutto sommato non credo...no, preferirei non rispondere". Il Prof. Gambino , dopo aver precisato che la funzione prevalente era stata nell'arbitrato svolta da Acampora, affermava di non ricordare l'entità del compenso percepito per l'attività svolta né tantomeno se fosse stato pagato con accredito in Italia o all'estero.

Analoghe dichiarazioni venivano rese da Previti all'udienza dibattimentale del 28.09.2002 (doc. f 23 CIR): " Era la metà di una parcella che avevamo .. alla quale avevamo diritto io e Acampora e che c' è stata liquidata dal dott. Gianni Bulgari...

la parte di Gambino non la conosco. Per quanto riguarda me e Acampora, credo proprio che la parcella fosse di 850.000 dollari".

A questo punto deve essere evidenziato che sul conto Careliza non vi è nessun versamento di 1.000.000 di franchi svizzeri da settembre (data della transazione) a fine 1991 a fronte di un bonifico a Mercier del 27.09.1991 né risulta dai conti correnti di Acampora alcun bonifico a favore del prof. Gambino.

Per provare tale emolumento, non riscontrato contabilmente, Acampora faceva riferimento alla fotocopia di un fax (doc. H 4 CIR) avente data di trasmissione 03.10.1991 h. 12,04 del seguente contenuto:

" ti sarei grato se vorrai inviare 1 milione di fr. Sv. (come concordato) al conto n. 5.166/5644/ 547 presso la B.I.L. Banque International de Luxembourg att. ne Camille Neiseler ".

La fotocopia del fax, nel quale sono indicate le coordinate del conto Careliza, presenta alcune particolarità:

- è privo dell'indicazione del mittente e del destinatario;
- non reca alcuna firma;
- non è indicato il numero del fax di partenza utilizzato per la spedizione, che usualmente compare, ma solo del destinatario, la società ENIGMA SA Neuchatel (come comprovato da altro fax – all. 2 – inviato dalla società Enigma allo studio Acampora, attenzione di Gianluca Santilli, sul quale compare il numero di partenza della Enigma, identico a quello del fax 03.10.1991, che invece dovrebbe essere diverso) ;
- non è specificata alcuna causale a sostegno della somma richiesta;
- come osservato dal Tribunale penale di Milano le stampigliature del fax prodotto inducono a ritenere che era stato trasmesso proprio dall'apparecchio della società Enigma di Bulgari e, quindi, dal destinatario piuttosto che dal mittente il cui numero, peraltro, non figura; sembrerebbe quasi che il documento in questione sia stato "spedito" dallo stesso apparecchio telefax della società alla quale , secondo la difesa, era diretto, tant' è che la strisciata in calce porta le espressioni francesi – qui tradotte in italiano: " questo documento è stato inviato " " ora di partenza;
- è quindi , sostanzialmente, un documento anonimo, che Acampora assume di avere inviato , seppure senza firma né destinatario.

Il mancato rinvenimento di un accredito di un milione di franchi da parte di Bulgari, successivo quantomeno alla richiesta via fax del 03.10.1991 (ed a prescindere dalla incredibile singolarità di un bonifico disposto, secondo la prospettazione difensiva, a favore di Previti sin dal 27.09.1991) viene , in sintesi, così motivato da Acampora:

- Bulgari aveva un conto sulla Attel Bank di Lugano, stesso istituto nel quale anche Acampora aveva una partecipazione di affezione attraverso una sua società lussemburghese;
- quando Bulgari diede istruzioni alla Attel Bank per il bonifico, gli "fu chiesto ma non ci togliere, non ci tolga un milione di franchi, tutto sommato ci fanno comodo perché appunto Attel è una piccola ... era una piccola banca, quindi

io non trovai nulla di male a lasciare il milione di franchi ad Attel e a bonificare Previti con le disponibilità di Careliza ". Detta richiesta gli sarebbe stata fatta da Fabrizio Cerina, titolare della banca, teste ammesso dal Tribunale penale e poi revocato in quanto irreperibile;

- che, quindi, la Attel aveva per otto mesi trattenuto il milione di franchi, bonificando CHF 1.033.238,63 a favore di Careliza il 15 Maggio 1992, come attestato dalla contabile in atti della Attel Bank di Nassau, banca che poco dopo andrà in "amministrazione straordinaria liquidatoria e quant'altro ".

Ma anche in tal caso, bisognerebbe credere all'imputato sulla parola, atteso:
che non vi è nessuna prova della sua partecipazione in Attel né che egli fosse intestatario di un conto, essendovi , anzi, un principio di priva contrario, atteso che le rogatorie internazionali inoltrate in Svizzera non hanno portato all'individuazione di conti di Acampora presso Attel Bank;
che, quindi deve ritenersi o che Bulgari non abbia pagato la "parcella" fino a maggio 1992 o che la contabile 15.05.1992, stante la notevole sfasatura temporale si riferisca ad altro rapporto di tipo finanziario intercorso con un qualunque correntista della Attel Bank o con lo stesso Bulgari, stanti, come si dirà, i pluriennali rapporti professionali che questi aveva con Acampora, suo legale di fiducia, ben potendo la contabile 15.05.1992 fare riferimento a qualunque altra causale.

Né sul punto, è stato di aiuto Gianni Bulgari (doc. F 19 CIR), che , sentito all'udienza dell'11.06.2002, ha riferito che gli onorari ai legali che lo avevano assistito nel contenzioso coi suoi fratelli , pari, nei suoi ricordi, a circa 700/800.00 franchi " furono pagati certamente all'Avv. Acampora e probabilmente, certamente in un conto che l'avvocato aveva in Svizzera... era l'avvocato la persona che si curava poi di distribuire eventualmente le competenze ai vari avvocati... Previti ed il Prof. Gambino ".

Il teste non ricordava un compenso pattuito di 1.000.000 di franchi ma una cifra inferiore e riteneva " possibile", di aver disposto il pagamento tramite la Attel di cui era cliente, spiegava che i dipendenti (15) della società Enigma dovevano aver intuito che il fax 03.10.1991 era, in assenza di destinatario e di mittente, indirizzato a lui in quanto scritto in lingua italiana e, avutane visione non escludeva di aver disposto il bonifico presso la BIL di Lussemburgo e non in Svizzera mentre non ricordava che, rispetto alle indicazioni del fax, Acampora avesse poi indicato altro istituto bancario diverso dalla BIL.

Specificava infine che la Attel era una banca del Lussemburgo con sede a Ginevra, controllata da Fabrizio Cerina.

Peraltro è da osservare che intensi erano i rapporti professionali tra Bulgari ed Acampora, avvocato di fiducia del gioielliere dalla metà degli anni '90, come attestato dal teste Poncet, dall'avv. Santilli che ha lavorato per lo studio Acampora dal 1987 al 1992, ricordando che il Bulgari era uno dei clienti principali del legale e come ricostruito dalla teste ispettrice della P d S Lina Santucci, che ha indicato tutti i conti italiani di Bulgari sui quali Acampora era delegato ad operare, specificando le numerosissime operazioni svolte da Acampora (peraltro le deposizioni dei testi Poncet, Santilli e Santucci non sono in atti).

Può quindi affermarsi che la versione degli imputati con riferimento alla causale del bonifico di lire 425 milioni non è veritiera, perché:
-non vi è traccia del bonifico di Bulgari sul conto Careliza dopo la richiesta formulata con il singolare fax del 03.10.1991, che presenta le anomalie che abbiamo detto;
-nonostante la richiesta via fax del 03.10.1991, Acampora, sin dal 27.09.1991 (ben 6 giorni prima della spedizione del fax) dà l'ordine di bonificare lire 425.000.000 da Careliza a Mercier di Previti senza aspettare né la conferma di Bulgari né l'effettiva ricezione della somma;
-in nessun modo si giustifica la fretta nel pagare Previti, neanche a voler seguire la difesa, atteso che si parla della stessa persona - Acampora – che avrebbe comunicato a Previti l'esito disastroso dell'asserito investimento nella Mochi Craft solo nel 1994;
-la contabile da Attel per CHF 1.033.238,63 a favore di Careliza il 15.05.1992, a prescindere dai ricordi del teste Bulgari, non dimostra quanto sostenuto da Acampora, stante la notevole discrasia temporale , la non provata titolarità di conto corrente di Acampora presso la Attel Bank, la diversità della somma, apparendo francamente improbabile che una banca in difficoltà possa avere liquidato in così pochi mesi, interessi così elevati (CHF 33.238,63) e soprattutto che l'importo de quo sia riconducibile all'arbitrato Bulgari e non ad altro rapporto professionale fra i tanti intercorsi fra Bulgari ed Acampora.

La Corte di Appello penale - II sezione di Milano, con ordinanza 14.03.2005, in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, acquisiva 3 documenti prodotti dalla difesa Acampora ed asseritamente provenienti dalla Attel Bank, e cioè :
*fotocopia di contabile Attel Bank Lugano in data 06.12.1991 di pagamento con valuta 10.12.1991 di CHF 1.000.000, tramite l'Attel Bank Itl di Nassau in favore di Careliza (senza alcuna indicazione del numero di conto) con addebito su conto 500.862 Viking;
*lettera 15.12.2004 dei difensori di Acampora a Bulgari per sapere se il conto Viking fosse di Bulgari e quando e come fosse stata reperita la contabile;
*lettera 22.12.2004 a firma Bulgari nella quale questi confermava la titolarità del conto e la causale del bonifico, precisando di aver trovato la contabile a fine Novembre 2004 a Ginevra (vedi docc. 128, 129 e 130 Fininvest).

Ritiene questo Ufficio che la produzione dei 3 predetti documenti non sposti nulla rispetto alle considerazioni finora svolte, atteso:
-che anche detta contabile reca una data temporalmente sfasata rispetto alla richiesta via fax del 03.10.2991 (ben due mesi) ed al bonifico disposto da Acampora a Previti il 27.09.1991;
-che non viene in detta contabile indicato il numero del conto Careliza presso la Attel di Nassau;
-che la contabile de qua non può, quindi, neppure in via logica essere ricondotta al bonifico 27.09.1991, rimanendo comunque inspiegata la singolare suddivisione degli onorari tra i 3 avvocati, avendo, a dire del teste Prof. Agostino Gambino, Acampora profuso l'impegno maggiore professionale ed, invece, percependo Previti, nella tesi difensiva, ben la metà dell'intera parcella senza che abbia svolto

alcuna attività particolarmente significativa degna di maggiore remunerazione rispetto al Gambino;
-che rimane il fatto che sul conto Careliza presso la BIL di Lussemburgo la somma indicata nella contabile 06.12.1991 con valuta 10.12.1991 non è mai pervenuta e che a fronte di una " fotocopia informe " non può certo discendere la prova di un conto di Acampora presso la Attel Bank di Nassau, di cui lo stesso imputato non ha ritenuto di provare la titolarità;
-che presso la società Careliza, oggetto di rogatoria, non è risultata alcuna presenza di un conto estero a Nassau – Bahamas.

Tornando ad esaminare la c.d. retrocessione da Acampora a Previti della somma in esame, può conclusivamente essere ritenuto:

che Acampora ha trattenuto per sé rispetto al bonifico fattogli da Previti, di cui al precedente punto b), circa lire un miliardo;

che si è cercato, sia in primo come in secondo grado, di trovare documentazione bancaria adeguata alle versioni difensive predisposte sulla base delle risultanze processuali e dell'esito delle rogatorie che man mano pervenivano;

che, anche per il bonifico in esame, non vi è alcuna causale;

che Acampora, amico di Metta, che seguirà la successione all'estero del coimputato al magistrato Orlando Falco, ha custodito fiduciariamente la somma di lire 425 milioni, che dovrà tramite l'ulteriore intervento di Previti e con l'utilizzo del "canale" Pacifico essere monetizzata e portata in Italia.

Del resto la natura dei rapporti fra Acampora e Metta, di amicizia e di collaborazione professionale, era tale da rendere pienamente plausibile che il primo potesse custodire per un certo tempo nei suoi conti all'estero danaro destinato al secondo, che non aveva conti correnti all'estero.

d – Bonifico di 425 milioni di lire dal conto Mercier di Cesare Previti al conto Pavoncella di Attilio Pacifico e prelievo in contanti della intera somma.

Dai documenti già citati come fonte di prova delle movimentazioni finanziarie tra i coimputati (deposizione del Maresciallo Valenti Massimo all'udienza dibattimentale del 25.02.2002 – doc. F 11 CIR ed allegati alla predetta deposizione- doc H 9 CIR) si evincono le seguenti ulteriori operazioni finanziarie.

In data 02.10.1991 (con valuta al successivo giorno 3) il conto Mercier di Previti registra il bonifico dei 425 milioni di lire rientrati da Careliza e, di detta somma, 420 milioni vengono investiti in una operazione fiduciaria con rimborso al 15 Ottobre.

Peraltro, ancor prima della data di scadenza dell'investimento fiduciario, e cioè il 10 Ottobre, Previti dà ordine alla banca di bonificare la somma di lire 225 milioni a favore del conto Pavoncella di Attilio Pacifico presso la Banca del Sempione di Lugano. Lo stesso giorno 15, Previti dà ordine alla banca di bonificare al conto Pavoncella la residua somma di lire 200 milioni.

Nel giro di pochi giorni, dunque, la somma fatta rientrare da Acampora a Previti viene bonificata ad Attilio Pacifico.

Il conto Pavoncella registra questi accrediti.

- 225 milioni in data 14 Ottobre con valuta al successivo 17;
- 300 milioni in data 17 Ottobre con valuta al successivo al successivo 18.

Questo secondo accredito è comprensivo dei 200 milioni provenienti dal conto Mercier di Cesare Previti e di due bonifici per un totale di 100 milioni di lire provenienti da altri due conti accesi presso la Darier Hentsch di Ginevra e di cui era titolare Cesare Previti unitamente a dirigenti di Efibanca: Lai, Bertini, Nardi e Ciancimino. La circostanza del contestuale accredito a Pacifico non solo dei 425 milioni provenienti da Previti, ma anche dei 100 milioni di pertinenza dei dirigenti di Efibanca, va sottolineata e tenuta presente nel prosieguo della vicenda in quanto sintomatica del rientro in Italia dell'intero capitale.

Ancor prima che maturassero le valute dei due bonifici, le somme in questione venivano prelevate da Pacifico in contanti.

La somma di lire 225 milioni veniva prelevata lo stesso 14 Ottobre 1991 , mentre in data 16.10.1991 venivano prelevati in contanti altri 298.500.000 lire.

Su queste operazioni Pacifico pagava un aggio di 576.000 lire (quanto alla prima) e di lire 742.000 quanto alla seconda.

Quale la causale del bonifico a favore di Pacifico della intera somma bonificata da Acampora a Previti ?

Ora – come abbiamo visto nel prevedente paragrafo – Previti ha sempre dichiarato che egli si avvaleva di Pacifico allo scopo di far rientrare in Italia somme di denaro, di cui aveva bisogno sul territorio nazionale.

In particolare, nel corso del suo esame all'udienza dibattimentale del 28.09.2002 (doc. F 23 CIR) Previti ha dichiarato: " Diciamo che ho avuto modo di utilizzare l'Avvocato Pacifico per un lungo periodo, proprio per portare il denaro dalla Svizzera all'Italia. E come lui facesse questo tipo di trasporto non lo so, certamente la parte che mi riguardava era molto semplice e lineare: io gli inviavo dove lui mi diceva di inviare, presso banche svizzere, l'importo che poi desideravo avere in Italia, e lui questo importo me lo corrispondeva normalmente qualche giorno dopo e io quindi davo ordine alla mia banca di procedere a trasferire alla banca indicata dall' avvocato Pacifico, con le indicazioni datemi dall'Avvocato Pacifico, l'importo che poi mi veniva trasferito in Italia. Questa operazione a me costava, nei confronti dell'avvocato Pacifico, il 3 % dell'importo... questa cosa è durata molti anni. E' cominciata negli anni Ottanta ed è continuata fino, credo, ai primi anni Novanta ... quasi sempre veniva l'Avvocato Pacifico a portarmi gli importi in studio, qualche volta penso di essere andato io da lui".

Nel corso dello stesso esame il Previti, a contestazione dei numerosi bonifici da lui fatti dal suo conto Mercier ai diversi conti di Pacifico in Svizzera, per un valore di diversi miliardi in lire italiane, ha confermato che si era trattato di regola di compensazioni di equivalenti somme consegnategli dal Pacifico in Italia, ma che poteva esservi stata anche qualche operazione di altro genere (non meglio specificato) tuttavia, per quanto specificamente concerne i due bonifici per un totale di lire 425 milioni eseguiti sul conto Pavoncella di Pacifico, il Previti nega in maniera decisa che detti soldi siano rientrati in Italia.

Così ha infatti risposto nel corso dell'esame del 28.09.2002:

Previti: "io ho inviato questo importo all'Avvocato Pacifico perché dovevamo, avevamo fatto un'operazione insieme di natura finanziaria e dovevamo fare un'operazione di copertura , e quella era la parte di mia competenza. L'ho mandata per questa ragione"
Pm . Quindi era una somma che Lei poi ha avuto in Italia ?"
Previti:" No ";
Pm " E può spiegare meglio questo rapporto con Pacifico, da questo punto di vista?"
Previti: " No, non credo di doverlo spiegare: io ho mandato questa somma all'Avvocato Pacifico nell'ambito di rapporti nostri, che non hanno a mio giudizio..";
Pm : " Quindi lei non vuole rispondere a questa domanda ? ..."
Previti: " No, no, rispondo: rispondo chiaro. Dico che è una domanda che non ha nessun riferimento... io non mi posso ricordare tutti i fatti della mia vita, economici, non economici, eccetera nell'arco di quaranta anni, fino a questo tipo di particolari. Lei mi ha chiesto se ho mandato 'sti soldi a Pacifico per farli venire in Italia. La risposta é no. Ho mandato questi soldi a Pacifico per altri motivi, e mi chiede quali sono i motivi. Io le ho detto che si trattava di un'operazione di compensazione, e non devo dimostrare nient'altro e quindi mi fermo qui ".
Presidente :" Quindi non ha intenzione di spiegare meglio questa vicenda , poi, alla fine ?"
Previti:" No, non ho intenzione. Mi è difficile spiegare meglio ... tutte le vicende, i rapporti vecchi di dieci, quindici, venti, trenta'anni ... Però intendo che sia chiaro che, pur avendo fatto molte operazioni con Pacifico e l'invio di soldi in Italia, in questo caso questi soldi sono rimasti... non sono venuti in Italia...".

E' a questo punto da osservare che il comportamento processuale del Previti è quanto meno contraddittorio: non ricorda per quale ragione ha fatto i 2 bonifici in questione al Pacifico, ma ricorda che non si trattava di denaro, che poi ebbe a rientrare in Italia .

Peraltro il Pacifico, a specifica domanda della sua stessa difesa ha negato di avere mai effettuato operazioni finanziarie all'estero insieme o per conto di Previti:
Avv. Quattrocchi: senta avvocato Pacifico. Lei nel corso dell'esame ha parlato di operazioni finanziarie, operazioni di compensazioni, operazioni di ...rientro con l'Onorevole Cesare Previti "
Pacifico: "Sì ";
Avv. Quattrocchi: " E' un dato documentale. Ha fatto anche delle operazioni di investimento comune con ... con l'Onorevole Previti ? Cioè è capitato che ci fossero delle operazioni bancarie azionarie, finanziarie ?"
Pacifico:"Sì";
Avv. Quattrocchi: all'estero soprattutto ?;
Pacifico: " No ... "
Avv quattrocchi: " Non se ne ricorda di operazioni ... ?;
Pacifico: " No, non mi ricordo".

E' da ritenere che la somma di 425 milioni inviata da Previti a Pacifico sia invece rientrata in Italia, e ciò per i seguenti motivi:

- perché normalmente, come si è visto, il danaro che Previti inviava per bonifico a Pacifico sui suoi conti in Svizzera era destinato a rientrare, grazie al Pacifico, in Italia;
- perché non avrebbe avuto senso ritirare la predetta somma in valuta italiana per una operazione finanziaria da eseguire in Svizzera;
- perché assieme alla predetta somma viaggiava anche quella di 100 milioni di lire di pertinenza dei dirigenti di Efibanca, che – alla stregua della deposizione del teste Lai Aurelio, dirigente di Efibanca – sicuramente rientrò in Italia (vedi teste Lai Aurelio alla udienza dibattimentale del 20.04.2002 doc. D 15 CIR).

Occorre adesso ricercare e valutare quale sia stata la destinazione italiana della predetta somma di 425 milioni di lire.

e ed f– Disponibilità da parte del Metta della somma di 400 milioni di lire in contanti.

Abbiamo visto come nell'Ottobre 1991 Pacifico prelevi in contanti dal suo conto Pavoncella i 425 milioni di lire inviatigli dal Previti.

Orbene, proprio nell'Ottobre 1991 Vittorio Metta inizia in Roma le trattative per l'acquisto di un appartamento in Via Casal de Merode, trattative che si concluderanno nell'Aprile 1992 con la stipula del preliminare di vendita della predetta unità immobiliare, in occasione del quale il Metta verserà alla parte venditrice la somma di lire 400 milioni in contanti a titolo di caparra a valere sull'intero prezzo dell'appartamento, pari a 900 milioni di lire (il residuo del corrispettivo pari a circa 500 milioni di lire verrà corrisposto alla venditrice all'atto del rogito notarile di acquisto, stipulato nel Luglio 1992).

Orbene, è un dato di fatto che, come meglio si vedrà nel paragrafo che segue, a fronte della somma di lire 400 milioni pagata a tutolo di caparra, Metta non compierà alcuna operazione rilevante di prelievo di danaro dai propri conti correnti bancari.

Peraltro è da rilevare che, se Metta inizia nell'ottobre 1991 le trattative per l'acquisto dell'abitazione in Roma, egli logicamente sa di avere le disponibilità economiche per acquistarlo, poiché diversamente non avrebbe senso incominciare a trattare se non si hanno le disponibilità per l'acquisto dell'immobile, poi effettivamente pagato lire 900 milioni.

In realtà, nel corso del suo esame innanzi alla Corte di Appello di Milano, come vedremo, Metta dirà che i 400 milioni di lire pagati come caparra per l'appartamento compravenduto gli erano stati elargiti dall'amico Orlando Falco in vita di questi (il Falco morirà nel 1994 e nominerà quali suoi eredi testamentari lo stesso Metta e l'Avv. Carlo SanVitale), ma vedremo perché il suo assunto difensivo non è credibile.

E' quindi da ritenere che, alla stregua di tutti gli elementi indiziari esaminati e del residuo esame delle condizioni economiche del Metta nel periodo 1990 – 1992, sussista un quadro indiziario caratterizzato dalla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che consentono di affermare che con certezza i 425 milioni prelevati dal Pacifico nell'Ottobre del 1991 dai suoi conti svizzeri andarono a finire, quantomeno

per l'importo di lire 400.000.000, nelle tasche di Metta, quando questi stava trattando l'acquisto dell'abitazione di via Casal de Merode.

57 - Le disponibilità finanziarie del giudice Vittorio Metta a partire dall'anno 1990.

A partire dall'anno 1990 il giudice Vittorio Metta, che in quell'anno è relatore delle due cause IMI – SIR (relativa all'altra vicenda corruttiva giudicata anch'essa con la sentenza n. 4688/2003 del Tribunale penale di Milano) e Lodo Mondadori, inizia a versare sui conti correnti suoi e dei suoi familiari centinaia di milioni di lire.

In particolare risulta dagli accertamenti di polizia giudiziaria, che negli anni 1990 – 1991 e 1992 Vittorio Metta deposita sui suoi conti correnti 619 milioni di lire.

Ma è da aggiungere che le disponibilità economiche del Metta in quegli anni non transitano tutte per i suoi conti.

A questo proposito è bene ricordare che già nell'Ottobre del 1991 Metta inizia le trattative per l'acquisto di una casa in Roma- Via Casal de Merode (vedi in particolare deposizione dell'agente immobiliare Emma Maldini Maldonato all'udienza dell'08.03.2002 a doc. F 14 CIR). Trattasi di un appartamento molto grande : attico di cinque camere, accessori, due terrazzi, cantina e quota garage.

In relazione a detta abitazione, il compromesso di vendita viene stipulato dal Metta e dalla venditrice Maria de Gasperi in data 14.04.2002 ma le trattative per l'acquisto iniziarono nell'Ottobre 1991.

Nel rogito di vendita stipulato il 14.07.1992 è indicato il prezzo complessivo di lire 471.000.000.

Infatti il Metta, nel suo interrogatorio al Pm di Milano in data 18.06.1998 (doc. E 3 CIR), dichiara che le disponibilità necessarie per l'acquisto dell'appartamento gli provennero, in parte, da elargizioni del Falco, che gli donò prima 50 milioni, poi altri 50 milioni, per una somma complessiva sui 200 milioni circa, ed in parte da un mutuo bancario per l'importo complessivo di 350 milioni di lire.

In effetti le risultanze documentali fino ad allora (al momento del predetto interrogatorio) acquisite confermano che:

- furono emessi assegni circolari per 350 milioni di lire in data 14.07.1992, tratti sul c/c intestato al Metta, alla moglie ed alla figlia ed acceso presso la Banca Commerciale Italiana, a favore della venditrice De Gasperi Maria a seguito di contratto di mutuo stipulato a nome di Metta Sabrina con la stessa Banca Commerciale in data 26.06.1992;
- ulteriori 150 milioni di lire sempre in assegni circolari , tratti sul c/c acceso presso la Banca Toscana furono rimessi alla stessa venditrice.

Ma, dopo l'interrogatorio del Metta , a seguito di ulteriori indagini svolte nel Maggio 1999, sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- giudizio di "stima sommaria" datato 13 Maggio 1992, allegato al contratto di mutuo, dal quale risulta che il valore dell'appartamento, della superficie di 218 mq) veniva determinato in lire 981.000.000;
- preliminare di vendita datato 14.04.1992 dal quale risulta che il prezzo convenuto è in realtà di lire 900.000.000, da corrispondersi nella misura di lire

500.000.000 al momento del rogito e nella misura di 400.000.000 di lire alla stipula del preliminare stesso.

Orbene questo importo di lire 400 milioni fu consegnato in contanti alla Maldonato, che, assieme alla sua dipendente Chiapponi Cristina, impartì alla Banca Toscana – filiale di Roma 3 ordini di bonifico rispettivamente di 91, 150 e 150 milioni tutti, come risulta dalle relativi contabili, consegnati in contanti alla stessa banca, per un totale di 391 milioni di lire, che rappresenta la parte del corrispettivo da pagarsi alla data del preliminare, dedotto l'importo per la mediazione immobiliare.

Quindi, il giorno della spedizione di detti 3 bonifici, 15.04.1992, il Metta si presenta presso la sede delle predetta filale bancaria con la somma contante di lire 391.000.000 in banconote da 100.000 lire che consegna alla Maldini ed alla Chiapponi.

Ciò significa che il Metta, allorché inizia le trattative per l'acquisto della casa, nell'Ottobre 1991, evidentemente sa di avere la disponibilità della somma necessaria all'acquisto dell'abitazione, altrimenti non avrebbe senso iniziare le trattative medesime. E' da ricordare, a questo punto, che proprio nell'Ottobre 1991 il Pacifico preleva la somma complessiva di lire 425 milioni, che viene fatta rientrare in Italia e consegnata o fatta consegnare al Metta, che ne dispone per il pagamento della caparra confirmatoria, che nella fattispecie fu pari a 400 milioni.

Si ponga attenzione inoltre al fatto che la somma di 400 milioni versata dal Metta non risulta prelevata dai conti correnti bancari del Metta medesimo e dei suoi familiari, dato che dalle indagini, rigorosamente documentali, eseguite dalla polizia giudiziaria, è emerso che dai predetti c/c non emergono prelievi in detto periodo, che siano quantitativamente compatibili con la disponibilità della stessa somma.

Emerge quindi dalla riferite circostanze un insieme di indizi che corrobora e sorregge ulteriormente la conclusione, di cui al paragrafo che precede, e cioè che i 425 milioni di lire bonificati da Previti a Pacifico e da questi documentalmente ritirati in contanti siano stati fatti rientrare in Italia e consegnati al Metta.

E' del pari evidente che Metta ha mentito quando ha dichiarato che il corrispettivo pagato per l'appartamento era pari a 500 milioni, e ciò ha fatto perché sapeva che l'origine dei residui 400 milioni pagati era illecita.

Successivamente, nel corso del dibattimento penale di primo grado lo stesso Metta si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Peraltro è da menzionare il dato, concernente sempre l'arricchimento illecito del Metta, rappresentato dall'importo di ulteriori 75 milioni di lire, spesi dall'imputato nel periodo successivo alla acquisizione dell' abitazione di Via Casal de Merode per i lavori di ristrutturazione della stessa, affidati alla ditta FIMA srl, la quale ha prodotto al PM di Milano fatture, tutte intestate a Metta Sabrina, per l'importo di complessive lire 74.302.000 tutte saldate con " rimessa diretta", e cioè – come spiegato dal titolare della predetta ditta – con danaro contante.

Pertanto si possono come segue riassumere le disponibilità economiche del Metta (il cui stipendio netto annuale oscillava allora fra gli 80 ed i 100 milioni di lire, cui è da aggiungere le pensione della moglie Subrizi Rosamaria dell'importo di circa lire 19 milioni l'anno):

- 619 milioni di lire versati in contanti sui conti correnti fra il 1990 ed il 1992 (di cui 464 nel solo anno 1990);
- 400 milioni di lire pagate in contanti il 15.04.1992 per l'acquisto della casa di Via Casal de Merode e non provenienti dai suoi conti bancari;
- 75 milioni di lire pagate in contanti fra la fine del 1992 e l'inizio del 1994 per la già vista ristrutturazione;

per un importo complessivo di circa lire 1.100.000.000, somma che – è appena il caso di dire – è del tutto incompatibile con i redditi leciti della famiglia Metta.

Orbene, fin dall'interrogatorio reso al Pm in data 18.06.1998 (doc E 3 CIR), circa l'origine delle menzionate disponibilità il Metta ha dichiarato:

" Ho conosciuto il consigliere Falco Orlando nei primi anni '80 in coincidenza con la sua uscita dalla magistratura... quasi contemporaneamente ottenne la nomina a delegato permanente con rango di ambasciatore del sovrano Ordine Militare di Malta presso le organizzazioni umanitarie aventi sede a Ginevra. In particolare lui si occupava, e questo lo so perché spesso mi incaricava di raccogliere del materiale legislativo, di preparare delle relazioni, si occupava in particolare della agenzia internazionale per i rifugiati, dell'organizzazione mondiale della sanità e della Croce Rossa internazionale. Il rapporto da allora si è consolidato in termini di grandissimo affetto perché lui stava a Roma e alternava la permanenza a Roma ed a Ginevra e ogni volta che veniva a Roma, mi cercava, ci vedevamo... ricordo che un giorno Orlando chiamò me dicendomi che voleva che mi recassi a casa sua con mia moglie perché lui e sua moglie Elena ci volevano parlare. In quella occasione mi comunicò che lui e la moglie avevano deciso che chi dei due fosse sopravvissuto allo altro coniuge avrebbe lasciato a me le sostanze di entrambi. Questo discorso mi fu fatto due o tre anni prima che morisse la signora Elena quindi nel 1986 ... nell'Aprile 1989 morì la signora Elena e da allora lui non è stato più un gran che bene ... aveva dei momenti di depressione e anche per questi motivi il mio rapporto con lui è diventato ancora più assiduo. Noi ci sentivamo tutti i giorni e qualche volta anche più volte al giorno. Andavo da lui spesso il Sabato e soprattutto la Domenica ... il 20 Agosto del 1994 Orlando morì e quando si aprì il testamento rilevammo che, contrariamente a quanto pensavo, io non ero il solo erede perché era stato indicato quale erede anche il dott. Carlo Sanvitale. La cosa mi fece enorme piacere perché sapevo quanto il Sanvitale gli era stato vicino...".

Orbene Orlando Falco muore il 20.08.1994, lasciando un cospicuo patrimonio, suddiviso fra l'Italia e la Svizzera. Suoi eredi testamentari sono il Metta ed il Sanvitale, i quali, dedotti alcuni legati, si dividono il patrimonio ereditario tanto in Italia come in Svizzera.

Nessun dubbio sussiste sulla circostanza che il Falco fosse legato da una profonda amicizia e da un profondo affetto col Metta, tanto da nominarlo coerede assieme al Sanvitale. Il problema è però di accertare la provenienza della sopra indicate disponibilità economiche del Metta negli anni dal 1990 al 1992, e cioè in un'epoca anteriore alla morte dello stesso Falco.

In proposito il Metta, sempre nel suo interrogatorio al PM del 18.06.1998, afferma:

" Io ho collaborato per numerosi anni con il Presidente Falco e lui mi dava delle somme variabili tra i 10 a volte 20 a talvolta ricordo anche 50 milioni in contanti. Ciò a compenso della mia collaborazione; ricordo per esempio che una volta lo avevo aiutato per un arbitrato che gli era stato assegnato dopo il suo collocamento a riposo e in quella occasione mi consegnò 50 milioni. Peraltro Falco mi aiutò fattivamente quando nel 1992 decisi di acquistare casa (sulla quale peraltro grava un mutuo in ECU di 350 milioni). In quella occasione Falco mi donò dapprima 50 poi altri 50 milioni, per una somma complessiva che si aggira sui 200 milioni sempre in contanti. Preciso che tutto il denaro contante versato da me o dai miei familiari sui nostri conti correnti deriva da donazioni effettuate da Falco Orlando. Io provvedevo a versare immediatamente il denaro sui conti ovvero a depositarlo prima in cassetta di sicurezza e poi a versarlo... le consegne avvenivano in busta, andavo a casa di Orlando e lui ogni tanto mi dava una busta e diceva: " Vittorio questa è per te".

Orbene si è visto che Metta, negli anni dal 1990 al 1992 ha versato sui suoi conti correnti 619 milioni di lire e che il medesimo ha dichiarato che tutte le elargizioni del Falco erano in denaro contante: conseguentemente dai conti correnti del Falco dovrebbero esservi dei corrispondenti prelievi, ma invece l'esito di questa verifica non è positivo per il Metta, dal momento che, sui conti correnti del Falco, dei quali l'uno era acceso presso la BNL e l'altro presso la Banca del Fucino, risultano prelievi, negli anni 1990 – 1991 e 1992 per un totale di 158 milioni 600 mila, di cui il 20 % veniva trattenuto dal Sanvitale, al quale pure era legato il Falco, e quindi prelievi del tutto compatibili e spiegabili con le esigenze di vita dell'anziano magistrato.

Pertanto è d'obbligo concludere che i 619 milioni versati dal Metta dal 1990 al 1992 sui suoi conti correnti non provengono dai conti correnti italiani di Orlando Falco.

A questo punto sono da menzionare le dichiarazioni rese da Carlo Sanvitale che, durante l'esame reso il 12.03.2001 come imputato di reato connesso innanzi al Tribunale penale di Milano, ha fatto presente una circostanza prima sottaciuta durante le indagini preliminari, e cioè quella della presenza di una grossa somma in casa del Falco, che egli aveva visto coi suoi occhi una sola volta e che non aveva visto più. Ha dichiarato testualmente il Sanvitale all'udienza del 12.03.2001: " Ricordo che nel periodo tra Novembre 1989 e Gennaio 1990 arrivò in casa una ingente somma di denaro in contanti liquidi... credo superiore al miliardo ... io li ho visti in casa e so per quale motivo erano in casa, sono arrivati in casa, poi non li ho più visti ... erano mazzette contenute in delle valigette, quelle solite 24, 48 ore".

Tale circostanza appare singolare, nel senso che è così inusuale e importante da non poter essere dimenticata. Invece il Sanvitale nulla ha detto sulla circostanza nel corso delle indagini preliminari , riferendola solo all'udienza del 12.03.2001, su sollecitazione della difesa Metta e dopo che era a lungo stato esaminato dal Pm rispondendo proprio a domande sulla disponibilità di contante da parte di Orlando Falco.

Orbene ritiene questo Tribunale di poter convenire col Tribunale penale di Milano che la deposizione del Sanvitale sul punto è tardiva, non riscontrata se non dallo

stesso Metta, che durante la rinnovazione del dibattimento in appello dirà che il danaro per pagare la caparra di 400 milioni per l'appartamento gli era stato consegnato dal Falco tutto in una valigetta, così riferendo anch'egli una circostanza mai fatta presente prima, e di credibilità intrinseca assai scarsa dato che risulta da tutto il compendio processuale che il Falco era investitore e risparmiatore assai oculato e che egli investiva i suoi risparmi in titoli ed è quindi assai inverosimile che egli tenesse una tale somma in contanti in casa proprio in quegli anni, in cui i titoli del debito pubblico erano remunerati da alti tassi di interesse.

Del resto il Tribunale penale di Milano, nella sua sentenza n. 4688/2003, si è dato carico di dimostrare (alle pagine da 498 a 511) che i prelievi del Falco dalle sue disponibilità in Svizzera erano significativamente seguiti da corrispondenti versamenti sui suoi conti correnti in Italia di somme di danaro sostanzialmente equivalenti.

Con ciò le incerte e tardive dichiarazioni del Sanvitale, il quale si è giovato della sua posizione processuale di imputato di reato connesso per "soccorrere" l'imputato Metta, sono chiaramente da disattendere.

58 – conclusioni sulla reale sussistenza della vicenda corruttiva, per cui è causa.

Orbene ritiene questo Ufficio che le circostanze finora esposte, vale a dire le anomalie della sentenza n. 259/1991 della Corte di Appello di Roma, i rapporti personali fra gli imputati, significativamente nascosti o minimizzati da alcuni di essi ed i rapporti economici fra gli imputati medesimi, culminati nella consegna a Vittorio Metta di 400 milioni di lire, provenienti dalla provvista del conto Ferrido di Fininvest ed utilizzati per il pagamento di parte del prezzo dell'appartamento di via Casal de Merode – Roma, l'improvviso arricchimento del giudice Metta, siano tutti elementi che convergono verso la rappresentazione di un quadro probatorio certamente caratterizzato dalla presenza di indizi certi (non essendo revocabile in dubbio la verità delle circostanze poste da questo Ufficio a fondamento della ricostruzione in fatto della vicenda, di cui trattasi), gravi, poiché trattasi di circostanze di consistente valore indiziario, precisi e concordanti, dato che essi elementi indiziari convergono univocamente verso la dimostrazione della sussistenza della corruzione del giudice Metta. Giova adesso esaminare il successivo problema giuridico, vale a dire la responsabilità civile della Fininvest spa per il fatto di Silvio Berlusconi e Cesare Previti.

59 La responsabilità di Fininvest per il fatto di Silvio Berlusconi e Cesare Previti.

a- la relazione di interesse fra Finivest e la vicenda corruttiva, per cui è causa.

Ritiene questo Tribunale che sotto diversi profili può essere messo in rilievo il tema del rapporto tra Fininvest e la corruzione del giudice Metta.

In primo luogo, va messo in evidenza che la provvista di danaro, con il quale fu corrotto il giudice Metta proveniva, come si è visto, dal conto corrente Ferrido di Fininvest.

In secondo luogo, si è visto che Fininvest prese parte attiva alla controversia fra CIR ed i Formenton intervenendo nel giudizio di impugnazione del lodo Mondadori innanzi alla Corte di Appello di Roma.

Infine, è vero che la corruzione del giudice Metta rifluì a tutto vantaggio di Fininvest, che – grazie alla sentenza ingiusta resa dalla Corte di Appello di Roma – ebbe la possibilità di trattare con CIR la spartizione del gruppo L'Espresso Mondadori da posizioni di forza a fronte del correlativo indebolimento della posizione dell'attrice.

Tanto premesso, occorre adesso esaminare i rapporti fra Fininvest e l'On. Silvio Berlusconi, attuale Presidente del Consiglio dei Ministri,ed i rapporti fra la stessa Fininvest e Cesare Previti e stabilire se l'assunto di parte attrice secondo cui la Fininvest sarebbe civilmente responsabile per l'operato di Berlusconi e Previti abbia giuridico fondamento.

b – Il ruolo di Silvio Berlusconi.

Silvio Berlusconi era all'epoca dei fatti di causa Presidente del consiglio di amministrazione di Fininvest e tale rimase fino al 29.01.1994 (vedi visura camerale Fininvest a doc. M 2 CIR). Lo stesso era inoltre legale rappresentante della società convenuta.

Inoltre, è noto che Fininvest spa è società appartenente alla famiglia Berlusconi, il cui azionariato è suddiviso all'interno di una cerchia ristretta di soci.

Tanto premesso, è da affermare la sussistenza della responsabilità civile della società di capitali per il fatto anche penalmente illecito del legale rappresentante o dell'amministratore della stessa società, quando detto fatto è compiuto nel compimento di una attività gestoria.

Il fondamento di detta responsabilità è da rinvenire, secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio, nel rapporto di immedesimazione organica che sussiste fra la società e l'amministratore o legale rappresentante ovvero nella responsabilità, di cui all'art. 2049 cc.

Infatti la sentenza n. 12951 del 05.12.1992 della Corte di Cassazione risulta così massimata: " L'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra una ipotesi di reato, è ammessa – tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali – anche quando difetti una identificazione precisa dell'autore del reato stesso e purché questo possa concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in virtù di rapporto organico, come quello che lega la società di capitali al suo amministratore" ed ancora, sempre nella stessa sentenza:" accertata incidenter tantum dal giudice di merito la responsabilità penale dell'amministratore nell'ambito dell'attività gestoria, la società risponde delle conseguenze civilistiche dell'illecito, ivi compreso il risarcimento del danno non patrimoniale".

Ciò posto, occorre esaminare ora quale sia stato il ruolo di Silvio Berlusconi nella vicenda, per cui è causa.

Invero, con richiesta del 05.11.2009 il Procuratore della Repubblica di Milano chiedeva il rinvio a giudizio di Berlusconi Silvio, Previti Cesare, Acampora Giovanni, Pacifico Attilio e Metta Vittorio per il reato di corruzione in atti giudiziari, come da capo di imputazione contenuto nella stessa richiesta (vedi doc. D 7 CIR).

Con sentenze nn. 3755 del 2000 e 3763 del 2000 (vedi doc. D 10 CIR) il GIP presso questo Tribunale dichiarava non doversi procedere contro i predetti imputati " perché il fatto non sussiste" perché - secondo un giudizio prognostico di carattere probabilistico – il materiale probatorio che fosse stato aggiunto nel corso del dibattimento non avrebbe, a suo avviso, lasciato prevedere una evoluzione in senso favorevole all'accusa.

A seguito di appello proposto dalla Procura della Repubblica di Milano, la Corte di Appello di Milano, con sentenza e decreto del 12.05.2001 – depositata il 25.06.2001- dispose il rinvio a giudizio di Previti, Metta, Acampora e Pacifico per il reato predetto e pronunciò nei confronti di Berlusconi Silvio sentenza di non doversi procedere per il reato di corruzione ordinaria, così modificata l'originaria imputazione di corruzione in atti giudiziari, concesse le attenuanti generiche, per essere lo stesso reato estinto per intervenuta prescrizione (doc. D 11 CIR).

Contro la detta sentenza il solo Berlusconi propose ricorso per cassazione chiedendo il proscioglimento con formula piena di merito, ricorso che venne rigettato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3524 del 16.11.- 19.12.2001 (doc. D 12 CIR).

Orbene nei confronti del Berlusconi è stata pronunciata sentenza irrevocabile, che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione.

Deve essere a questo punto fatta una breve osservazione: il sistema processuale penale italiano contiene la regola, posta dall'art. 129 cpp, secondo la quale il giudice, una volta rilevata la sussistenza di una causa estintiva del reato, non può compiere alcun ulteriore accertamento probatorio sulla responsabilità dell'imputato, ma deve senza altro dichiarare la causa estintiva del reato, a meno che dagli atti già emerga la prova evidente che il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, poiché in tal caso il giudice è tenuto a pronunciare il proscioglimento nel merito del prevenuto. Pertanto, se il Berlusconi non è stato prosciolto nel merito dalla Corte nella predetta sede, è perché, ad avviso della medesima, non vi era l'evidenza, alla stregua del materiale probatorio allora disponibile, dell'innocenza del l'imputato.

Da un altro punto di vista, deve rilevarsi che la concessione all'imputato delle attenuanti generiche, la quale ha ricondotto il ritenuto reato nell'ambito della prescrizione, non presuppone un giudizio di accertamento positivo sulla sussistenza del fatto e sulla circostanza che l'imputato lo abbia commesso, poiché detta concessione è stata fatta dalla Corte "sulla base degli atti" e cioè sulla base del materiale processuale disponibile e sulla base della imputazione ritenuta, poiché è evidente che un giudizio di responsabilità penale può aversi solo a seguito di giudizio penale, ordinario o abbreviato che sia (salvo casi del tutto minoritari come è il decreto penale di condanna), mentre nella fattispecie la Corte di Appello di Milano non era chiamata a giudicare gli imputati ma solo a decidere se nei loro confronti dovesse o meno essere celebrato il giudizio dibattimentale.

Trattasi quindi di pronuncia, che – ovviamente - preclude lo assoggettamento del Berlusconi medesimo a giudizio di responsabilità penale ed a sanzione penale per il fatto, per cui è causa, ma, trattandosi di sentenza non emessa a seguito di giudizio di merito, ma solo a seguito di applicazione di causa estintiva del reato, essa non preclude in alcun modo che, nella presente sede, venga ritenuto " incidenter tantum" che il Berlusconi ha commesso il fatto de quo, ai soli fini civilistici e risarcitori, di cui qui si discute.

A questo proposito, vale osservare che i conti All Iberian e Ferrido erano conti correnti accesi su banche svizzere e di cui era beneficiaria economica la Fininvest. Non è quindi assolutamente pensabile che un bonifico dell'importo di USD 2.732.868 (circa 3 miliardi di lire) potesse essere deciso ed effettuato senza che il legale rappresentante, che era poi anche amministratore della Fininvest, lo sapesse e lo accettasse. In altre parole, il Tribunale ritiene qui di potere pienamente fare uso qui della prova per presunzioni, che nel giudizio civile ha la stessa dignità della prova diretta (rappresentazione del fatto storico). E', come è noto, la presunzione un argomento logico, mediante il quale si risale dal fatto noto, che deve essere provato in termini di certezza, al fatto ignoto (artt. 2727 sgg cc).

Orbene nella fattispecie abbiamo i seguenti fatti noti: la provenienza della somma di USD 2.732.868 bonificati, in vista delle già dimostrate finalità corruttive, a Previti dai conti All Iberian e Ferrido accertatamene appartenenti a Fininvest e la posizione verticale di Silvio Berlusconi nella stessa Fininvest: da tali fatti noti è d'obbligo inferire l'affermazione del fatto ignoto, e cioè la consapevolezza e l'accettazione dell'inoltro a Previti della provvista corruttiva da parte di Silvio Berlusconi, e ciò sulla base di un criterio di " normalità": vale a dire rientra assolutamente nell'ordinario svolgersi degli accadimenti umani che un bonifico di quella entità poteva essere inoltrato solo sulla base della preventiva accettazione da parte di chi nella compagine sociale, da cui proveniva la somma destinata alla condotta corruttiva, ricopriva una incontrastata posizione verticale. Invero, la prova per presunzioni nel processo civile ha la stessa dignità della prova diretta. Ciò è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ad esempio, in materia di prova del danno, nella nota Sentenza n. 26972 dell'11.11.2008, in cui si afferma: ".... il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v. tra le tante, sentenza n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi, che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti, che consentano di risalire al fatto ignoto" (pagina 52 sent. citata). Ed ancora di recente la Cassazione ha affermato: " Il convincimento del giudice può ben fondarsi anche su una sola presunzione, purché grave e precisa, nonché su una presunzione che sia in contrasto con altre prove acquisite, qualora la stessa sia ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli elementi di giudizio ad essa contrari. Né occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità,

cioè che il rapporto di dipendenza logica fra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza " (Cassazione Sentenza n. 16993 del 01.08.2007).

Quindi, nel giudizio civile la prova presuntiva è pienamente utilizzabile facendo uso dei criteri di ragionevolezza e di normalità. Ma, anche nel giudizio penale, la regola che la responsabilità dell'imputato deve essere provata "al di là di ogni ragionevole dubbio" è stata ed è interpretata nel senso che le possibilità " remote", che siano suscettibili di verificazione soltanto teorica, possano essere normalmente escluse dal giudice penale: si veda, ad esempio, la sentenza n. 23813 del 08.05.2009, che così statuisce: " La regola di giudizio compendiata nella formula <al di là di ogni ragionevole dubbio>, formalizzata nell'art. 533 comma primo cpp, come sostituito dall'art. 5 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 (modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili <in rerum natura>, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana".

Orbene, facendo buon uso dei principi come sopra riferiti della Suprema Corte, è da dire che sarebbe assolutamente fuori dell'ordine naturale degli accadimenti umani che un bonifico di circa 3 miliardi di lire sia disposto ed eseguito, per le dimostrate finalità corruttive, senza che il "dominus" della società, dai cui conti il bonifico proviene, ne sia a conoscenza e lo accetti.

Pertanto è da ritenere, "incidenter tantum" ed ai soli fini civilistici del presente giudizio, che Silvio Berlusconi sia corresponsabile della vicenda corruttiva, per cui si procede, corresponsabilità che, come logica conseguenza, comporta, per il principio della responsabilità civile delle società di capitali per il fatto illecito del loro legale rappresentante o amministratore commesso nell'attività gestoria della società medesima, la responsabilità della stessa Fininvest.

Vi è da ricordare, a questo proposito, che la responsabilità della società di capitali per il fatto illecito del legale rappresentante o amministratore, è responsabilità diretta e non responsabilità per fatto altrui: ciò perché la società avente personalità giuridica agisce attraverso i suoi organi sociali.

Per mero scrupolo motivazionale è qui da aggiungere che la responsabilità della convenuta è qui impegnata perché la condotta del Berlusconi è stata all'evidenza posta in essere nell'ambito della attività gestoria di Fininvest, e cioé nell'ambito della cura degli interessi di quest'ultima.

Deve quindi essere, in primo luogo, affermata la responsabilità della società convenuta per la condotta posta in essere, nella sua già vista qualità, dall'On. Silvio Berlusconi.

c – La posizione di Previti.

Sulla condotta di Previti non è qui il caso di dilungarsi, essendosi su questo punto già molto detto nei capitoli, che precedono, in cui si è dimostrato che Previti fu l'artefice principale, il primo attore, della vicenda per cui è giudizio.

Orbene, ritiene l'attrice che la responsabilità della convenuta sia impegnata anche dall'operato del Previti, essendo la posizione di questi nei confronti di Fininvest non quella che deriva da un ordinario rapporto di opera professionale, come è normale fra un professionista ed i suoi clienti, ma quella diversa di un preposto della stessa convenuta.

Occorre quindi in primo luogo chiedersi se sussista l'asserito rapporto di preposizione gestoria fra il Previti e la Finivest.

Si è visto lungo tutto il dipanarsi della vicenda, per cui è causa, come l'Avv. Cesare Previti curasse gli interessi legali di Fininvest, sia all'estero come in Italia, organizzando, suddividendo e supervisionando il lavoro di altri avvocati (anche stranieri per le vicende in Francia, Spagna e Svizzera) e prendesse parte attiva nel lavoro di essi legali, i quali spesso erano professori universitari, cooperando nella individuazione e comprensione delle tematiche giuridiche rilevantti. Ciò il Previti quasi mai faceva a seguito di conferimento di procura ad litem da parte di Silvio Berlusconi: egli, come è stato detto dai testimoni, "non compariva in delega", ma aveva da parte di Fininvest e di Berlusconi un mandato generale a curare, ai massimi livelli, gli interessi legali della convenuta.

Ciò risulta, per le vicende italiane, dalle testimonianze degli Avvocati Vittorio Dotti (doc. F 1 ed F 8 CIR) , Aldo Bonomo (doc. F 16 CIR), Carlo Momigliano (doc. F 18 CIR) e per il lavoro all'estero, soprattutto dal teste Codignoni Angelo, sentito nel dibattimento in appello (doc. 80 Fininvest).

Quindi una cura delle controversie legali ai massimi livelli senza delega, sulla base di un rapporto di assoluta fiducia con Silvio Berlusconi.

E' di tutta evidenza che un rapporto giuridico di tal fatto non può essere giuridicamente qualificato come rapporto d'opera professionale, di cui manca anche il presupposto formale rappresentato dalla procura ad litem, e che esso deve essere meglio inquadrato nell'ambito del mandato generale, istituto, che è più aderente e realistico per comprendere dal punto di vista giuridico le peculiarità della fattispecie: si pensi alla vicenda di Marco Iannilli, di cui si è già detto.

Si ponga ancora mente al fatto che, a partire dal 1994, presso lo studio legale del Previti in Roma – Via Cicerone n. 60 si trovava una sede secondaria in Roma della Fininvest (vedi docc. M 2 ed M 3 CIR).

Orbene, il mandato generale è, per la giurisprudenza di legittimità, istituto giuridico adatto a configurare fra il mandante ed il mandatario il rapporto di preposizione gestoria invocato da CIR a fondamento della responsabilità ex art. 2049 cc della convenuta per l'operato di Previti.

Infatti l'art. 2049 cc dispone: " i padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti". La giurisprudenza ha chiarito che ai fini dell'applicazione di tale norma non è necessario che vi sia fra il commesso ed il committente ovvero fra il domestico ed il padrone un rapporto di lavoro subordinato,

né tanto meno che detto rapporto sia stato formalizzato in un contratto di lavoro né menchemeno che esso sia stabile e continuativo, essendo solo necessario che vi sia un inserimento del " dipendente" nell'attività dell'impresa e che questo collegamento fra il preposto e l'impresa preponente abbia reso possibile o favorito la commissione del fatto illecito, posto in essere nell'ambito delle incombenze, cui è adibito il preposto.

In altri termini, l'attività espletata dal " dipendente " al servizio del preponente deve essere tale da aver reso possibile o anche solo agevolato la commissione del fatto illecito (Cassazione – sentenza n. 2734 del 22.03.1994).

Il fondamento della responsabilità del padrone per il fatto del domestico (responsabilità per il fatto illecito altrui) è tradizionalmente ravvisato dalla dottrina e dalla giurisprudenza nella culpa in eligendo o nella culpa in vigilando del preponente, anche se più di recente vi sono stati dei tentativi di ricondurre le ragioni dell'istituto alla corretta ripartizione dei rischi inerenti la attività di impresa fra impresa stessa e dipendenti.

In ogni caso già da tempo la giurisprudenza ha ricondotto la responsabilità dell'agente e del mandatario all'istituto in questione, sotto la condizione che sia l'uno che l'altro avessero commesso l'illecito nell'ambito dei poteri di rappresentanza conferiti dal preponente o mandante (Cassazione Sentenza n. 4005 del 03.04.2000 e Sentenza n. 3776 del 27.06.1984): ciò perché era stata superata la necessità di un rapporto di lavoro subordinato e perché anche i rapporti di mandato ed agenzia manifestano una superiorità sostanziale del preponente rispetto all'agente o mandatario.

Peraltro la Corte Suprema in un recente arresto giurisprudenziale così si è espressa: " Sussiste la responsabilità ex art. 2049 cc della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dall'agente, ancorché privo del potere di rappresentanza, che sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui la medesima aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza" (Cassazione – Sentenza n. 14578 del 22.06.2007). Ritiene invero questo Tribunale di dover consentire con questa ultima giurisprudenza di legittimità, perché la ratio della disposizione contenuta nell'art. 2049 cc - e cioè la responsabilità del preponente per culpa in eligendo o in vigilando, ovvero le più moderne teorie circa la ripartizione dei costi relativi all'attività di impresa – si rinviene sia nel mandato con rappresentanza sia in quello senza rappresentanza (e lo stesso vale per il rapporto di agenzia): ciò che conta è che l'ambito delle funzioni e dei compiti demandati dal preponente al preposto sia stato tale da aver consentito o agevolato la commissione dell'illecito.

Ciò posto, ritiene questo Ufficio che nelle attività e nei compiti demandati da Fininvest a Previti fosse ravvisabile, in senso sostanziale, un mandato generale e che a ciò non osti la mancata assunzione da parte del mandatario della qualifica formale di institore, e cioè di addetto all'esercizio dell'impresa con poteri di rappresentanza dell'imprenditore, e quindi con poteri di fare acquisti, compiere pagamenti, stipulare contratti e quant'altro serve all'esercizio dell'impresa. Invero, a parere di questo Tribunale, la " preposizione institoria ", di cui all'art. 2203 c, è una delle forme che

la preposizione rilevante ai fini dell'art. 2049 cc può assumere, ma un'altra è certamente quella inerente i rapporti di agenzia e mandato, di cui alla giurisprudenza sopra citata.

Pertanto, conclusivamente, poiché i rapporti fra Fininvest e Previti possono, quanto al loro sostanziale aspetto della cura in senso ampio da parte del Previti degli interessi legali della prima, essere assimilati al mandato generale , non vi è ragione per negare per lo operato dello stesso Previti la responsabilità di Fininvest ai sensi dell'art. 2049 cc, e ciò nel senso che l'operato dello stesso Previti fu posto in essere su incarico e nell'interesse della Fininvest, a cui beneficio andò la corruzione del giudice Metta, che fu opera soprattutto dello stesso Previti.

Alla responsabilità diretta della Fininvest per l'operato di Silvio Berlusconi si aggiunge pertanto la responsabilità della stessa convenuta ai sensi dell'art. 2049 cc per le condotte poste in essere da Cesare Previti.

60 – determinazione del danno risarcibile. Il danno risarcibile come danno " da perdita di chance ".

In merito alla determinazione del danno risarcibile, che è problema logicamente precedente quello della quantificazione del danno stesso, la tesi principale dell'attrice è che la corruzione del giudice Metta fu la causa della ingiustizia della sentenza Metta, la quale condusse ad un forte indebolimento della sua posizione negoziale nella trattativa con Finivest-Formenton per la spartizione del gruppo L'Espresso – Mondadori. Ciò vuol dire -secondo la prospettazione principale di parte attrice- che, se la sentenza n. 259 /1991 della Corte di Appello di Roma le fu sfavorevole, ciò fu perché vi fu la corruzione del giudice Metta e che, correlativamente, se corruzione non vi fosse stata, la sentenza sarebbe stata giusta e quindi favorevole a CIR.

Solo in via subordinata CIR prospetta un danno da "perdita di chance" , che segue logicamente la seguente proposizione: se anche non vi sia certezza del fatto che, in difetto di corruzione, la sentenza della Corte di Appello di Roma sarebbe stata giusta, e quindi favorevole a CIR, è comunque vero che la corruzione del giudice Metta privò comunque l'attrice della possibilità di avere una sentenza favorevole.

Su queste prospettazioni di CIR, sia su quella principale di danno da sentenza ingiusta come su quella subordinata di danno da perdita di chance di avere una sentenza favorevole, sono da fare – a parere di questo Tribunale – le seguenti riflessioni.

Si è dimostrata nelle pagine che precedono la ingiustizia della sentenza Metta e la sua derivazione causale dalla corruzione del giudice Metta, argomento, che – secondo quanto già detto – resiste, in ragione del ruolo primario che ebbe il Metta nella formazione della decisione del Collegio, all'obiezione della collegialità della sentenza.

Ciò posto, deve rilevarsi che, se è vero che la Corte di Appello di Roma emise una sentenza – a parere di questo Ufficio – indubbiamente ingiusta come frutto della corruzione di Metta, nessuno può dire in assoluto quale sarebbe stata la decisione che

un Collegio nella sua totalità incorrotto, avrebbe emesso: si vuole cioè dire che una sentenza ingiusta avrebbe potuto essere emessa anche da un Collegio nella sua interezza non corrotto.

Proprio per questo, appare più aderente alla realtà del caso in esame determinare concettualmente il danno subito da CIR come danno da "perdita di chance": vale a dire, posto che nessuno sa come avrebbe deciso una Corte incorrotta, certamente è vero che la corruzione del giudice Metta privò la CIR della chance di ottenere da quella Corte una decisione favorevole.

Invero, che questa chance, intesa come opportunità realmente esistente e come ragguardevole probabilità di un risultato favorevole della lite CIR contro Fininvest – Formenton, fosse davvero un elemento attivo acquisito all'epoca al patrimonio dell'attrice, nessuno può negare, posto che, concretamente – come si è visto – l'accoglimento della domanda di CIR di declaratoria della tenutezza dei Formenton alla promessa permuta delle azioni ordinarie AMEF, sarebbe potuta derivare non solo dalla ritenuta validità dei patti di sindacato e di tutta la convenzione 21.12.1988, ma anche dalla ritenuta invalidità dei patti medesimi o di parte di essi, qualora comunque la Corte avesse deciso, in conformità alla valutazione degli arbitri, che detti patti fossero scindibili dal resto della convenzione o quantomeno dalla promessa di permuta. In sostanza, qui si vuol dire che la possibilità di accoglimento della domanda di accertamento della CIR era consequenziale ad una pluralità di opzioni concretamente possibili, mentre la Corte di Appello di Roma decise per la nullità della convenzione per intero, che era l'unica opzione, sulla base della quale si potesse rigettare la domanda attorea di accertamento: il ritenere, cioè, non solo che i patti azionari fossero nulli, ma che detta nullità si estendesse all'intera convenzione per l'affermata inscindibilità della promessa di permuta dai patti.

Ed ha ragione CIR quando ritiene non si possa negare che un lodo arbitrale reso da 3 insigni maestri del diritto avesse più che concrete possibilità di essere confermato nel giudizio di impugnazione innanzi alla Corte di Appello: come si è dimostrato a suo tempo, infatti, a parere di questo Tribunale, il lodo arbitrale era congruamente motivato nelle sue valutazioni ed equilibrato nelle sue conclusioni.

Esso era, come altresì si è visto, una decisione emessa a seguito di arbitrato rituale di equità, che, cioè, era censurabile da parte del giudice dell'impugnazione solo per errori di diritto sostanziale che integrassero violazione di norme di ordine pubblico, e cioè di principi inderogabili dell'ordinamento, o per vizi in procedendo, e, tra questi ultimi, solo per un vizio della motivazione, che fosse talmente grave da non fare intendere le ragioni della decisione medesima.

Devono peraltro essere qui esaminate alcune eccezioni e difese formulate da Fininvest in ordine alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance formulata in via subordinata da CIR.

La prima eccezione di parte convenuta consiste nella riproduzione di quella di improponibilità della domanda per precedente giudicato, già in precedenza esaminata: il giudicato formatosi sulla sentenza n. 259/1991 della Corte di Appello di Roma, assume Fininvest, precluderebbe la proposizione anche della domanda di

danno da perdita di chance, poiché l'efficacia preclusiva del giudicato, come è noto, si estende al dedotto ed al deducibile.

Ritiene il Tribunale che anche nella sopra cennata riproposizione, l'eccezione di precedente giudicato sia infondata, essendo qui da ripetere quanto si è già detto a suo tempo sul fatto che nella fattispecie non si è creato giudicato, perché le parti, nell'esplicazione della loro autonomia privata, hanno regolato per intero i loro rapporti dedotti in lite con la transazione 29.04.1991.

Sull'argomento difensivo di parte convenuta, secondo il quale nessuna chance vi sarebbe stata nella fattispecie di ottenere una decisione favorevole in sede di impugnazione del lodo, in quanto la giurisprudenza dell'epoca era costante nell'affermare la nullità dei patti di sindacato del tipo di quelli contenuti nella convenzione 21.12.1988, basti anche qui ricordare ciò che si è detto in tutte le pagine, che precedono, circa l'ingiustizia della sentenza Metta.

Circa l'argomento difensivo di parte Fininvest, secondo il quale, nessuna chance, intesa come situazione giuridica attiva di carattere patrimoniale consistente nella "certezza morale " di un risultato favorevole, vi sarebbe stata nella fattispecie, si osservi che la nozione di chance come " certezza morale " di un risultato favorevole è stata da tempo abbandonata dalla giurisprudenza di legittimità, che intende appunto la chance come opportunità (possibilità) di un risultato favorevole. (vedi sentenza n. 15759 del 2001 della Corte di Cassazione).

Circa l'asserita assenza di chance per essere stato corrotto uno solo dei componenti del collegio giudicante, sicché non vi sarebbe stata comunque la chance di ottenere un provvedimento favorevole dagli altri due componenti, valga in proposito quanto già detto a suo tempo, circa il rapporto di causalità fra corruzione del giudice Metta e pronuncia di una sentenza collegiale ingiusta.

Circa l'argomento difensivo di parte convenuta, per il quale, anche a voler per ipotesi ammettere che CIR avesse una chance di vittoria nel giudizio contro Fininvest – Formenton, essa attrice avrebbe volontariamente dismesso tale chance rinunciando al ricorso per cassazione a suo tempo proposto contro la sentenza Metta, deve rinviarsi a quanto a suo tempo si è detto circa le ragioni che " costrinsero" le parti ad addivenire ad una soluzione transattiva della lite. In ogni caso, poi, è da ritenere che fu la corruzione del giudice Metta a privare la CIR della sua chance di ottenere un provvedimento giurisdizionale favorevole e non la sua successiva rinuncia al ricorso per cassazione.

Ritiene pertanto questo Tribunale di dovere senz'altro riconoscere nella perdita della rilevantissima opportunità di ottenere una decisione favorevole da parte della Corte di Appello in sede di impugnazione del lodo, il danno subito da CIR nella vicenda in esame, consistito nella perdita di una chance caratterizzata da una percentuale di probabilità molto elevata, come si dirà.

Conformemente alla giurisprudenza di legittimità sul punto, ed alla domanda subordinata di CIR, ritiene questo Ufficio perciò di dovere identificare i danni patrimoniali subiti dall'attrice per il fatto illecito, per cui è giudizio,e quantificarli in nummario, per poi, sulla somma complessiva così scaturita applicare la percentuale,

per la verità molto alta, corrispondente alla chance, che CIR aveva nel concreto di ottenere una decisione a sé favorevole.

Per quel che riguarda il danno non patrimoniale, il Tribunale, conformemente alla domanda attorea, si limiterà ad emettere una decisione semplicemente sull'an debeatur, avendo parte attrice dichiarato di riservare la quantificazione e liquidazione in moneta dello stesso danno ad un successivo giudizio.

61 – Identificazione e quantificazione dei danni patrimoniali.

Identifica l'attrice i danni patrimoniali subiti in 3 voci, relative:
1. al danno da indebolimento della propria posizione contrattuale nel negoziato con Fininvest - Formenton per la spartizione del gruppo L'Espresso – Mondadori e nelle correlative condizioni deteriori, alle quali fu stipulata la transazione 29.04.1991, con cui il negoziato medesimo fu chiuso;
2. al danno da pagamento delle spese legali relative tanto al giudizio arbitrale, ivi comprese le spese per il funzionamento del Collegio arbitrale , come di quelle relative al giudizio di impugnazione davanti alla Corte di Appello ed al ricorso per cassazione, successivamente rinunciato, oltre alle spese rifuse a parte Formenton sia per il giudizio arbitrale come per il giudizio di appello, secondo la decisione della Corte di Appello di Roma;
3. al danno alla propria immagine imprenditoriale, inteso come danno patrimoniale, e cioè come danno emergente e lucro cessante, in quanto direttamente conseguenti alla caduta di immagine nell'ambito del mondo degli affari;
il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi, per come si vedrà.

a – il danno da indebolimento della posizione negoziale dell'attrice.

In primo luogo, CIR identifica il danno subito a causa della corruzione del giudice Metta nell'indebolimento della propria posizione negoziale nella trattativa con Fininvest – Formenton per la spartizione del gruppo L'Espresso - Mondadori e nelle deteriori condizioni, alle quali essa attrice pattuì detta spartizione con la transazione 29.04.1991 rispettio alle condizioni, che si sarebbero avute in caso di una trattativa non inquinata dalla corruzione.

Sulla sussistenza di detto danno, nessun dubbio può sussistere, a parere di questo Ufficio, alla stregua delle macroscopiche differenze fra le condizioni della transazione 29.04.1991 (da ora in poi "transazione") e le condizioni, sulle quali si era attestata la " trattativa Mediobanca" già prima della emissione del lodo arbitrale, il quale, come si è visto, fu pronunciato il 20.06.1990.

Invero il teste Avv. Sergio Erede, sentito all'udienza dibattimentale dell'08.02.2002 ha dichiarato:"... quando c'era stato questo negoziato all'epoca, sto parlando credo già quando era in corso il procedimento arbitrale, tutto sommato le due parti non erano distanti sui termini... sul fatto della spartizione, e neanche sulla definizione del perimetro della spartizione. Erano lontani sui contenuti economici della spartizione. Perché ... - Presidente: Sui conguagli - Erede: ... le richieste

dell'uno erano assolutamente incompatibili con le aspettative dell'altro, ecco. E quando, quindi, dopo la sentenza di Roma si riprese il discorso della spartizione, e evidentemente la parte CIR a quel punto era assai più debole di quanto non fosse o ... - in modo molto a terra dico – assai più debole di quanto non fosse all'epoca del primo negoziato, e quindi si trovò un accordo sui termini. Più o meno il perimetro mi pare che rimase invariato, adesso non potrei giurare su questo, ma non credo che ci fossero grandi differenze, la differenza vera fu il contenuto economico dell'accordo fatto, rispetto a quello ipotizzato un anno prima. Presidente: Perché, se non ricordo male, un anno prima, comunque si ipotizzava un credito per la CIR ?. - Erede: Sì. Che invece pagò svariate centinaia di miliardi... Presidente – Sì. Prego....".

Già dalle parole del teste Erede, che seguiva la trattativa come legale del gruppo CIR, emerge con chiarezza che le differenze economiche tra le condizioni della "trattativa Mediobanca", di cui poi si dirà, e la transazione furono molto rilevanti e furono dovute all'indebolimento della posizione contrattuale di CIR cagionata dalla sentenza 14-24.01.1991 della Corte di Appello di Roma.

Ma la sussistenza del danno in questione balza evidente agli occhi se solo si pone mente alle differenze fra le condizioni della transazione effettuata ed i dati documentalmente emergenti dalla trattativa antecendente al lodo Pratis.

Si prenda in esame, ad esempio, il doc. I 4 CIR, che rappresenta un " riassunto Mediobanca " dello stato della trattativa al 19.06.1990, e cioè in un tempo immediatamente precedente il lodo Pratis, e cioè un documento proveniente dalla banca di affari, notoriamente molto importante e molto prestigiosa, che seguiva da vicino la trattativa in questione: in esso, che si compone di un solo foglio, si leggera che l'ipotesi Fininvest era quella, secondo la quale la stessa Fininvest avrebbe acquistato da CIR azioni AME ordinarie a lire 40.000 ciascuna, azioni AME privilegiate a lire 27.500 ciascuna ed azioni AME di risparmio a lire 15.000 ciascuna.

Invece nella transazione (doc. A 2 CIR), come integrata dal documento n. 143 Fininvest (che contiene l'indicazione dei prezzi unitari dei trasferimenti da CIR a Fininvest) si legge che i prezzi unitari per le azioni AME vendute da CIR a Fininvest sono: lire 26.000 per le azioni AME ordinarie, lire 18.980 per le azioni AME privilegiate e lire 10.173 per le azioni AME di risparmio. Invero una differenza così vistosa non può spiegarsi con l'andamento del mercato e deve essere realisticamente ricondotta ad un cambiamento sostanziale delle rispettive posizioni negoziali delle parti.

Ancora, si prenda visione del documento "Piano accordo con Fininvest" del 30.03.1990 (a doc. I 1 CIR), di accertata provenienza CIR, nella cui seconda pagina si ipotizza un acquisto da parte di AMEF di un gran numero di azioni Mondadori, che vengono cedute da parte dei più importanti azionisti di allora: anche qui si ipotizza la vendita delle azioni AME ordinarie a lire 40.000 ciascuna, delle azioni AME privilegiate a lire 27.500 ciascuna, delle azioni AME di risparmio a lire 15.000 ciascuna, onde si hanno le stesse vistose differenze già viste con i prezzi realizzati per la vendita delle stesse azioni da parte di CIR nella transazione.

Poniamo ora mente agli acquisti da parte CIR di azioni possedute dalla controparte: nel "piano accordo " 30.03.1990 (doc. I 1 CIR), alla prima pagina, si

ipotizza l'acquisto da parte di CIR di 8.000.000 di azioni ordinarie Repubblica ad Espresso per l'importo di lire 50.000 ciascuna e per un corrispettivo totale di lire 400.000.000.000 e del 50% del capitale sociale di Finegil per lire 75.000.000.000 Orbene con la transazione CIR acquista 8.000.000 azioni ordinarie Repubblica per lire 56.250 ciascuna per un totale di lire 450.000.000.000 e il 50% del capitale Finegil per 138.527.520.

Insomma, da quanto sopra esposto emerge evidente la prova piena della sussistenza di un vero e proprio capovolgimento delle posizioni negoziali delle parti, che non può trovare altra spiegazione se non nell'indebolimento di parte CIR e nel correlativo rafforzamento di parte Fininvest – Formenton come effetto della sentenza n. 259/91 della Corte di Appello di Roma, data anche la assenza di una spiegazione alternativa.

Ed infatti, le cennate differenze non possono – come vorrebbe Fininvest - spiegarsi col fatto che nel 1990 la contesa delle azioni Mondadori da parte delle rispettive parti in causa ne fece " gonfiare " i prezzi, mentre nel 1991, una volta che le parti ebbero regolato la loro contrapposizione con la transazione, il valore delle azioni AME si sgonfiò: invero, l'assunto non convince, perché dai dati sopraindicati si nota una piena coerenza dei cambiamenti di prezzo con gli interessi di parte Fininvest – Formenton, coerenza che suggerisce fortemente la spiegazione del ribaltamento del potere negoziale delle parti: infatti si vede che il valore delle azioni Repubblica e Finegil invece di " sgonfiarsi " nel 1991 si incrementò.

Ancora, parte convenuta ha sostenuto che la trattativa, che condusse alla transazione, mediata da parte di Giuseppe Ciarrapico, fu una trattativa nuova e diversa rispetto alla trattativa svoltasi presso gli uffici di Mediobanca circa un anno prima. Anche questa tesi non convince: è vero che la trattativa subì una stasi dal momento di emanazione del lodo Pratis fino al momento del deposito della sentenza Metta, stasi dovuta al fatto che nel tempo intercorso fra i due provvedimenti CIR intendeva verificare la ipotesi della "Grande Mondadori " con al vertice la società attrice medesima, ma è da dire che l'oggetto, le parti e le ragioni del contendere erano le stesse nelle due fasi della trattativa in questione, cosicché non ha senso considerare quella svoltasi nel 1991 come una trattativa nuova rispetto alla trattativa Mediobanca.

Riguardo a quest'ultima, è da ritenere che non siano credibili le dichiarazioni rese nel presente giudizio dai testi Dott. Fedele Confalonieri ed Dott. Giancarlo Foscale, nella parte in cui tendono a svalutare l'importanza della trattativa Mediobanca, col dichiarare che, in questa fase, " si fecero solo chiacchiere" e si sorbiva " il caffè del mattino": non è credibile che Mediobanca, la più grande e prestigiosa banca di affari italiana, ospitasse e sovrintendesse ad una trattativa meno che seria.

Occorre, dunque, alla stregua delle considerazioni, che precedono, ritenere la effettiva sussistenza di un danno patrimoniale subito da CIR nel negoziato, che terminò con la spartizione del gruppo editoriale L'Espresso – Mondadori, danno concretamente rappresentato dalle deteriori condizioni, alla quali CIR trattò con la controparte Fininvest – Formenton la transazione 29.04.1991, rispetto alle condizioni, che si sarebbero avute in un negoziato non inquinato a monte dalla

corruzione del giudice Metta e dalla conseguente pronuncia di una sentenza sfavorevole a CIR.

Riguardo alla quantificazione di detto danno, CIR ha argomentato (vedi pagine da 193 a 239 della sua comparsa conclusionale) che il danno dovrebbe essere quantificato mediante un confronto fra le condizioni della spartizione (del gruppo L'Espresso – Mondadori) pattuite con la transazione 29.04.1991 (spartizione " corrotta") ed i termini di una possibile spartizione "pulita", che ovviamente, non ebbe mai luogo nella realtà e che quindi resta una pattuizione ipotetica e virtuale. Ciò non dovrebbe spaventare più di tanto, secondo CIR, perché a ben vedere in ogni giudizio finalizzato alla quantificazione del danno risarcibile, specie se da fatto illecito, vi è il confronto fra un dato reale, la situazione fattuale del danneggiato, quale è quella risultante a seguito del fatto illecito, ed un dato ipotetico, quale é la situazione che si sarebbe avuta se l'illecito non fosse mai esistito. In particolare, ciò sarebbe vero soprattutto nella quantificazione del lucro cessante derivato da fatto illecito, che postula sempre il confronto fra una realtà effettiva, quella del patrimonio del danneggiato a seguito ed a causa dell'illecito, ed una realtà virtuale, quale quella del guadagno che il danneggiato avrebbe realizzato, se non vi fosse stato il fatto illecito.

La società attrice propone pertanto, quale "metodo" utile per la quantificazione del danno da lei subito per il fatto illecito, per cui è giudizio, quello del raffronto fra i dati della transazione 29.04.1991, ed i dati, a sé molto più favorevoli, emergenti da alcune ipotesi di spartizione, che erano state avanzate durante la "trattativa Mediobanca", ipotesi che appaiono abbastanza simili a quelle della transazione per "perimetro" della spartizione, vale a dire per tipo e quantità di azioni reciprocamente cedute.

Abbiamo così il raffronto fra i dati della transazione 29.04.2001 ed i dati:

> del Piano Accordo di CIR del 30.03.1990 (doc I 1 CIR) (cd. spartizione "pulita" 1);

> dello stesso Piano Accordo di CIR del 30.03.1990 al netto di uno sconto praticato da CIR (spartizione "pulita" 2);

> della proposta Fininvest del 19.06.1990 (doc. I 5 CIR), formulata dalla convenuta nella predetta data come suo ultimo tentativo di conciliazione della lite prima che fosse pronunciato il lodo Pratis (spartizione " pulita " 3).

Questo Tribunale ritiene in linea di massima di condividere l'impostazione metodologica data al problema della quantificazione del danno da parte dell'attrice, e non ritiene di poter condividere invece le contestazioni di parte convenuta, secondo cui controparte si sarebbe addentrata in un inutile " walzer delle cifre", perché le argomentazioni ed i calcoli proposti da CIR appaiono ragionevoli e realistici.

Il problema, per quel che concerne la spartizione pulita 1 (e conseguentemente anche la spartizione pulita 2, che è una variante di quella precedente) è un problema di prova: è contestato da parte convenuta che il Piano Accordo CIR del 30.03.1990 sia un documento, su cui realmente vi fosse stata fra le parti una ipotesi di accordo. E questa contestazione, ad avviso di questo Tribunale, non è concretamente superabile.

Del resto la contestazione di parte convenuta è, sul punto, radicale: essa nega che vi sia stata una seria trattativa fino al tentativo Ciarrapico.

Ma, ad avviso del Tribunale, la contestazione della convenuta, invece, per quel che riguarda la proposta Fininvest del 19.06.1990 (doc I 5 CIR) è superabile.

Fininvest ha negato che il documento in questione sia di sua provenienza, essendo, tra l'altro non redatto su carta intestata Fininvest, né firmato.

E tuttavia ritiene il Tribunale, che vi siano in atti elementi sufficienti per ricondurre alla convenuta il doc. I 5 CIR " Proposta per risolvere la vertenza Mondadori".

Infatti esso ha dei tipi di stampa diversi dagli altri documenti, di cui sopra si è detto. Esso inoltre contiene delle proposizioni il cui soggetto è Fininvest: ad esempio alla pagina 2 sta scritto: " Fininvest ritiene che la posizione di Cir non sia in alcun modo equa o comunque giustificabile non rispecchiando il valore relativo del gruppo Espresso/ Repubblica/ Finegil" e più avanti , a pagina 3: " Nella speranza di risolvere la vertenza in tempi brevi e riconoscendo l'aiuto offerto dalle varie parti per una mediazione rapida che eviti ulteriori danni alla Mondadori stessa, FININVEST (scritto in lettere maiuscole) offre il seguente compromesso:.... " ed a pagina 4 " FININVEST accetta la posizione Cir per cui Mondadori trasferisce solo il 51,9 % dell'Editoriale L'Espresso... ".

Vi è da osservare poi che anche dal punto di vista contenutistico la predetta "Proposta" rispecchia la posizione di Fininvest, ed in particolare, la sua contrarietà alla spartizione della Mondadori fra le parti, che sarebbe stata contraria agli interessi della casa editrice ed alle convenienze di una corretta politica aziendale.

Ancora, è da menzionare che il teste Corrado Passera, sentito all'udienza del 14 Maggio 2007, ha dichiarato:" ricordo distintamente che si arrivò ad una proposta Fininvest che prevedeva in favore di CIR un conguaglio di lire 400 miliardi e lo ricordo perché vi fu una importante riunione in proposito" ed ancora " confermo che il documento I 5 rappresenta la proposta Fininvest ricevuta in Mediobanca . Lo schema di suddivisione delle società interessate è quello indicato a pag. 2 dell'accordo e a pag. 8 del medesimo è indicato un conguaglio di 400 miliardi in favore di CIR". Il teste Erede Sergio, all'udienza del 28 Maggio 2007 ha dichiarato: "Ricordo bene il documento in questione (doc. I 5), perché dopo una riunione in Mediobanca, nel Giugno 1990 – alla quale peraltro non ero presente – il Dott. Passera mi telefonò e mi disse che avevano ricevuto un proposta da Fininvest e me la mandò in studio per via fax.Si tratta della proposta contenuta nel doc. I 5".

Infine, è da rilevare che la circostanza che l'ultima proposta di Fininvest prima della pronuncia del lodo Pratis fosse nel senso della spartizione del gruppo L'Espresso – Mondadori con l'attribuzione a CIR dell'Espresso, della Repubblica e di Finegil (società quest'ultima che gestiva diversi quotidiani locali) e della Mondadori classica (libri, periodici e grafica) alla cordata Fininvest – Formenton - Mondadori con l'attribuzione a CIR di un conguaglio di circa lire 400 miliardi è confermata da alcuni articoli di stampa dell'epoca prodotti in atti.

Invero:

- nella edizione del 23.06.1990 di Milano Finanza (doc. L 8 CIR) si legge una intervista rilasciata da Oliver Novick, che era allora uno dei dirigenti massimi della Fininvest, il quale dichiara: " Domanda: Giovedì 21 Giugno, un'ora dopo il

verdetto sull'arbitrato, però vi siete incontrati di nuovo in Mediobanca. E voi avete rilanciato la spartizione con un conguaglio, si dice, di 600 miliardi. Risposta : E' vero ci siamo incontrati. La proposta l'avevamo depositata già da due giorni e scadeva appunto alle 18 di giovedì. Ma i 600 miliardi non erano lì sul piatto, eravamo arrivati però molto vicini alla richiesta della CIR di un conguaglio di 526 miliardi. E in più avevamo proposto di acquistare alcune partecipazioni della Cir non più strategiche , come quella nella cartiera di Ascoli";

- nella edizione del 16.05.1990 del Sole 24 Ore (doc L 20 CIR) si legge, nel corpo di un articolo dal titolo " Berlusconi preme per la spartizione della Mondadori " : " Berlusconi ha quindi ricapitolato le tappe salienti della trattativa con la Cir al tavolo di Mediobanca, arenatasi un paio di settimane fa sulla sostanziale rigidità dei due gruppi circa l'entità del conguaglio. Ma mentre la Cir non sembra volersi smuovere dalla richiesta originale di 528 miliardi , ha aggiunto, oggi Fininvest è disposta a elevare la propria offerta dagli iniziali 150 miliardi fino a 340 miliardi";

- nell'edizione del 20.06.1990 del Sole 24 Ore (doc L 21 CIR) si trova un articolo, dal titolo "Fininvest insiste per spartire l'Ame", nel cui corpo si legge: "..Sui contenuti della proposta Fininvest non trapelano, in via ufficiale, dettagli, ma a quanto si apprende, essa prevederebbe nella spartizione di Segrate l'assegnazione a Cir della Repubblica, dell'Espresso, della Finegil, oltre a un conguaglio in denaro decisamente più consistente (si parla di 400 miliardi circa) rispetto ai 100 miliardi offerti inizialmente e, forse, alcune partecipazioni in altre società".

Alla stregua dei predetti elementi di riscontro, i quali devono essere valutati anche alla luce della serietà e dell'autorevolezza di quotidiani come Sole 24 Ore e Milano Finanza, alla luce anche delle dichiarazioni del teste Sergio Erede nel corso della sua deposizione dell'08.02.2002 (doc. F 7 CIR), nonché delle dichiarazioni dello stesso teste Erede e del teste Passera nel presente giudizio, i quali hanno confermato la reale esistenza della già vista proposta Fininvest per risolvere la "vertenza Mondadori" del 19.06.1990 è quindi realisticamente e ragionevolmente da ritenere molto probabile che, nella fase poco precedente e poco posteriore rispetto al lodo arbitrale del 20.06.1990, la trattativa fra le parti si sia focalizzata ed incentrata sulla spartizione del gruppo L'Espresso – Mondadori, nel senso di attribuire La Repubblica, l'Espresso e la Finegil a CIR e la Mondadori classica (libri, periodici e grafica) al gruppo Fininvest - Formenton (secondo uno schema, che sarà seguito anche nella transazione 29.04.1991) con un consistente conguaglio che era stato valutato dalla stessa convenuta nell'importo di 400 miliardi di lire in favore di CIR.

Del resto era quella sopra descritta la spartizione auspicata dalla politica e ritenuta naturale dalle parti, data l'omogeneità dei vari settori della Mondadori e l'affinità culturale fra L'Espresso, la Repubblica e i quotidiani della Finegil.

Orbene, occorre su questa base quantificare il danno subito da CIR per la voce di danno in questione.

I termini monetari della spartizione "corrotta " sono quelli indicati nella tabella al § 487 della conclusionale CIR (pag. 197), che vanno integrati, per i trasferimenti azionari da CIR a Finivest come al successivo § 489, in cui i dati predetti sono

integrati con quelli forniti al doc. 143 Fininvest, relativo ai prezzi unitari delle azioni per gli stessi trasferimenti:

1. Trasferimenti da CIR a Fininvest				
Azioni	*Quantità*	*%*	*Pr. Unit. (£)*	*Pr. Compl. (£)*
AMEF ord.	14.047.343	26,94	10.000	140.473.430.000
AMEF r.n.c	6.000	0,06	5.500	33.000.000
AME ord.	11.112.307	27,7	26.000	288.919.982.000
AME priv.	27.916.674	81,56	18.980	529.858.472.520
AME r.n.c.	3.790.000	65,91	10.173	38.555.670.000
In totale (£)			***997.840.554.520***	

2. Trasferimenti da Fininvest a CIR				
Titoli	*Quantità*	*%*	*Pr. Unit. (£)*	*Pr. Compl. (£)*
Espresso	24.357.622	81,3	25.700	625.990.885.400
Repubblica	8.000.000	50	56.250	450.000.000.000
Finegil	50%	50	–	138.527.520.000
Cima Br.	4.500	30	1.281.777	5.768.000.000
GMP	670.000	100	10.776	7.220.000.000
C. Ascoli	34.139.421	68,3	5.272	179.983.027.512
In totale (£)			***1.407.489.432.912***	

3. Conguaglio a carico di CIR (£)
1 (997.840.554.520) – 2 (1.407.489.432.912) = – **409.648.609.550**

Orbene, il confronto fra i dati di cui alla spartizione corrotta e quelli, di cui alla spartizione pulita 1 (e cioè di quella elaborata secondo le condizioni del Piano Accordo 30.03.1990 di CIR)

Piano Accordo 30 marzo 1990			
1. Trasferimenti da CIR a Fininvest			
Azioni	*Quantità*	*Pr. unit. (£)*	*Pr. Compl. (£)*
AMEF ord.	13.704.075	18.243	250,0 mlr
AME ord.	11.146.219	40.000	445,8 mlr
AME priv.	27.919.774	27.500	767,8 mlr
AME r.n.c.	3.724.760	15.000	55,9 mlr

In totale (£)	***1.519,5 mlr***

2. Trasferimenti da Fininvest a CIR				
Titoli	*Quantità*	*%*	*Pr. unit. (£)*	*Pr. Compl. (£)*
Espresso	15.534.842	51,9	30.000	466 mlr
Repubblica	8.000.000	50	50.000	400 mlr
Finegil	50%	50	–	75 mlr
In totale (£)			***941 mlr***	

3. Conguaglio a carico di Fininvest (£)
Avere (941 mlr) – Dare (1.519,5 mlr) = – **578,5 mlr**

4. Altre cessioni rilevanti
C. Ascoli a terzi per £ 212 mlr

sviluppato coi conteggi, di cui alle pagine da 200 a 208 della conclusionale CIR , dà luogo a un danno inerente al minor prezzo incassato per la vendita a Fininvest delle azioni AMEF ordinarie, AME ordinarie, AME privilegiate AME di risparmio n.c., pari a lire 527.508.938.829 nonché ad un danno inerente al maggior prezzo pagato per l'acquisto da Fininvest delle azioni/ partecipazioni Repubblica e Finegil, e alla minusvalenza economica patita in relazione all'acquisto di una quota eccedente di azioni Espresso, pari a lire 115.067.520.000. Il danno totale, alla stregua del Piano Accordo 30.03.1990, ammonta quindi a lire 527.508.938.829 + 115.067.520.000 = lire 642.576.458.829.

Quanto ai termini della Proposta Fininvest del 19.06.1990 essi sono quelli di cui alla tabella che segue :

Proposta Fininvest del 19 giugno 1990			
1. Trasferimenti da CIR a Fininvest			
Azioni	*Quantità*	*Pr. unit. (£)*	*Pr. Compl. (£)*
AMEF ord.	14.039.354	15.000	210,6 mlr
AME ord.	11.146.219	40.000	445,8 mlr
AME priv.	27.919.774	27.500	767,8 mlr
AME r.n.c.	3.724.760	15.000	55,9 mlr
In totale (£)		***1480,1 mlr***	

2. Trasferimenti da Fininvest a CIR

Titoli	*Quantità*	*%*	*Pr. unit. (£)*	*Pr. Compl. (£)*
Espresso	15.534.842	51,9	30.000	466 mlr
Repubblica	8.000.000	50	62.500	500 mlr
Finegil	50%	50	–	114 mlr
In totale (£)			***1.080 mlr***	

3. Conguaglio a carico di Fininvest (£)
Avere (1080 mlr) – Dare (1.480,1 mlr) = – **400 mlr**

4. Facoltà di CIR (rilevanti)
non acquistare 2 mln di azioni Espresso del valore di £ 60 mlr
Vendere a Fininvest 4,08 mln di azioni C. Ascoli a £ 18,4 mlr

Invero, essi si differenziano di poco da quelli del piano accordo 30.03.1990 e ciò conforta il Tribunale nel ritenere credibile, come elemento di confronto con la spartizione "corrotta", la Proposta Fininvest del 19.06.1990.

Orbene, come emerge dai conteggi effettuati alle pagine 214 e 215 della conclusionale attorea, le differenze fra Piano Accordo 30.03.1990 e Proposta Fininvest 19.06.1990, sono nel senso che quest'ultima risulta più penalizzante per CIR dell'importo di lire 184.529.625.022.

Pertanto, per avere la misura del danno subito da CIR secondo la Proposta Fininvest 19.06.1990 basterà sottrarre dal danno subito da CIR secondo il Piano Accordo 30.03.1990, pari a lire 642.576.458.829, l'importo per il quale la Proposta Fininvest 19.06.1990 è più penalizzante per CIR rispetto al Piano, e cioè lire 184.529.625.022. Si ha quindi lire 642.576.458.829 – 184.529.625.022 = lire 458.046.833.807.

Peraltro ritiene l'attrice che la predetta quantificazione sottostimi il danno realmente da essa subito, e ciò per alcune ragioni obiettive:

* in primo luogo, perché la Proposta Fininvest 19.06.1990 conteneva una vera e propria opzione di "put", e cioè facultizzava l'attrice a vendere alla Fininvest le proprie azioni della Cartiera di Ascoli, che invece CIR fu costretta a comprare da Fininvest con la transazione 29.04.1991;

* in secondo luogo, perché con la stessa Proposta Fininvest 19.06.1990 quest'ultima dava alla CIR la possibilità, in luogo di comprare le 15,5 milioni di azioni Espresso, di comprarne solamente 13,5 milioni (dato che per CIR era sufficiente avere il capitale pari al 51 % delle azioni Espresso, che le consentisse di avere il controllo della società), così risparmiando circa 60 miliardi di lire;

* in terzo luogo, perché il contesto, in cui maturò la Proposta Fininvest 19.06.1990, formulata appena prima dell'emissione del lodo, fu un contesto per così dire "neutro", dato che ancora non si conosceva la decisione degli arbitri, i quali invece accolsero le ragioni di CIR, e quindi l'attrice ritiene che anche questa circostanza

vada valutata ai fini di una realistica quantificazione della voce di danno, di cui stiamo discutendo.

Ritiene il Tribunale di dover consentire con le ragioni sopra esposte da CIR a sostegno di una domanda di aumento del danno risarcibile con criterio equitativo e di dover incrementare, con il proposto criterio equitativo, la presente voce di danno, rappresentata dal danno da differenziale delle condizioni di una spartizione "pulita" 3 rispetto a quelle della spartizione " corrotta", fino all'importo complessivo di lire 550.000.000.000 (550 miliardi di lire) pari ad € 284.051.294,49

b - Il danno inerente il pagamento delle spese legali.

Ritiene questo Tribunale che l'attrice abbia diritto al risarcimento del danno relativo alle spese legali sostenute nel procedimento arbitrale conclusosi col lodo Pratis, nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte di Appello di Roma e nel successivo ricorso per cassazione. Le spese legali che precedono furono, infatti, sostanzialmente inutili, posto che la decisione della Corte d'Appello di Roma fu presa in base a criteri del tutto diversi dalla qualità della difesa legale, di cui CIR si dotò.

Lo stesso vale per le spese di funzionamento del procedimento arbitrale, dato che il lodo fu successivamente annullato dalla Corte di Appello di Roma per le ragioni ben note.

Infine, anche le successive spese per il ricorso per cassazione non sarebbero state sostenute da CIR, se l'illecito non fosse stato commesso.

Tutte le predette spese ammontano, come da fatture saldate prodotte a doc. M 5 CIR, a lire 11.384.336.552.

A detto importo vanno aggiunte le spese legali che la Corte d'Appello di Roma dispose che CIR dovesse rifondere, in virtù della ritenuta soccombenza dell'odierna attrice, in favore dei Formenton relativamente tanto alle spese del giudizio arbitrale come al giudizio di impugnazione, per un importo di lire 4.508.360.00.

Complessivamente abbiamo il danno di lire 15.892.696.552 pari ad € 8.207.892,77.

c - Il danno patrimoniale da lesione dell'immagine imprenditoriale.

Ritiene questo Tribunale che la sentenza n. 259/1991 della Corte di Appello di Roma non potè non avere delle ripercussioni negative sulla immagine imprenditoriale della società attrice, che si vide esposta - per effetto di quella sentenza - ad una bruciante sconfitta su un progetto, quale quello della creazione di una grande casa editrice, di livello internazionale, di libri, periodici e quotidiani, la "Grande Mondadori", nel quale evidentemente essa attrice aveva creduto.

Infatti da alcuni articoli di stampa, quali il Sole 24 Ore del 25.01.1991 (doc L 35 CIR) ed il Resto del Carlino del 25.01.1991 (doc. L 34 CIR) si evince che la sconfitta giudiziaria, di cui si discute ebbe come conseguenza una caduta della quotazione dei titoli CIR in borsa.

Tale dato oggettivo va visto in sinergia con una presunzione: la presunzione, cioè, che l'esito negativo di una controversia così importante per CIR non possa non avere

avuto delle conseguenze negative sull'andamento della società attrice stessa e sulle sue prospettive.

Con ciò è provata la sussistenza del lamentato danno all'immagine imprenditoriale della CIR, che deve essere peraltro liquidato con criterio equitativo nell'assenza di altri possibili criteri o indicatori.

Valutata l'entità grave del torto subito da CIR in relazione alle dimensioni reali del predetto progetto, che fu vanificato dalla sentenza Metta, stimasi di giustizia quantificare il predetto danno, nella moneta di allora, in lire 40.000.000.000, pari ad € 20.658.276,00 somma alla quale, come del resto per le altre voci di danno, andranno addizionati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi medi.

Complessivamente il danno patrimoniale si compone:

- della somma di € 284.051.294,49 a titolo di danno derivante dalle condizioni deteriori, alle quali fu pattuita la spartizione del gruppo L'Espresso – Mondadori, rispetto alle condizioni di una trattativa non inquinata dalla corruzione del giudice Metta;
- della somma di € 8.207.892,77 per danno da spese legali sostenute;
- della somma di € 20.658.276,00 per danno da lesione dell'immagine imprenditoriale dell'attrice;

per un importo complessivo di € 312.917.463,26, che deve essere rivalutato dalla data di commissione dell'illecito, che va fatta coincidere con quella di deposito della sentenza n. 259/1991 della Corte d' Appello di Roma (24.01.1991), ed addizionata di interessi compensativi medi per un totale in moneta attuale di € 543.750.834,31 per capitale ed € 393.693.680,61 per interessi compensativi medi, e così per l'importo complessivo di € 937.444.514,92 oltre ad interessi legali dal dì della presente pronuncia al saldo.

Orbene, in ossequio alla affermazione che il danno concretamente ritenuto nella fattispecie è danno da perdita di chance, occorre adesso quantificare in percentuale la predetta chance in relazione alla fattispecie concreta.

Deve in proposito ricordarsi quanto a suo tempo constatato: che l'arbitrato conclusosi col lodo Pratis era un arbitrato rituale di equità e che quindi i limiti della censurabilità di esso erano molto ristretti anche alla stregua della disciplina allora vigente (vedasi art. 829 cpc in relazione all'art. 823 cpc nella formulazione allora vigente): in particolare il lodo arbitrale in questione era censurabile in sede di impugnazione di nullità per errori di diritto sostanziale solo quando essi attingessero la violazione di regole di ordine pubblico, vale a dire di norme poste a tutela di principi inderogabili dell'ordinamento giuridico. Inoltre il lodo arbitrale di equità era, ai sensi dell'art. 829 cpc nella formulazione allora vigente, censurabile solo per vitia in procedendo (come possono essere, ad esempio, la violazione di regole del contraddittorio ovvero la violazione di regole concernenti la nomina degli arbitri, etc,). Tra essi vizi vi era anche il difetto di motivazione, ma non nel senso, alquanto esteso, in cui detto vizio è rilevabile nel ricorso per cassazione, e cioè una motivazione insufficiente o contraddittoria (art. 360 – 1° comma n. 5 cpc) , ma nel solo senso, molto più limitato, in cui la motivazione data dagli arbitri fosse talmente

1664

carente e contraddittoria da non consentire al giudice della impugnazione di intendere la ratio decidendi del lodo stesso.

Orbene, si capisce molto bene che, già in linea generale, la censurabilità del lodo arbitrale rituale di equità era ed è molto contenuta. A ciò deve essere aggiunto che, nella fattispecie, era molto più facile una conferma del lodo che non un suo annullamento: per quest'ultimo, invero, era necessario non solo ritenere che i patti di sindacato fossero nulli, argomento già questo controverso, ma era anche necessario ritenere la inscindibilità dei patti di sindacato ritenuti nulli dalla pronessa di permuta. Per la conferma del lodo non era invece necessario che i patti di sindacato fossero ritenuti validi: anche un giudizio di nullità dei patti medesimi poteva condurre alla sostanziale conferma del lodo arbitrale, ove il giudice dell'impugnazione avesse ritenuto, come avevano fatto gli arbitri, i patti di sindacato medesimi scindibili dal resto della convenzione 21.12.1988, e segnatamente dalla promessa di permuta.

Pertanto, sia in linea generale sia con riferimento alla fattispecie concreta, le " chances " di una conferma del lodo arbitrale di equità erano molto elevate. Conforta, come semplice elemento di riscontro, le valutazioni che precedono, la perizia giurata fatta eseguire da parte attrice da parte di ricercatrice universitaria in materie giuridiche, sull'esito dei giudizi di impugnazione di lodi arbitrali innanzi alla Corte di Appello di Genova (docc. M 14 ed M 15 CIR) per gli anni dal 2002 al 2006, dalla quale emerge che nel periodo considerato sono pochissime le sentenze che hanno annullato il lodo nei casi di lodi arbitrali di diritto ed in nessun caso si è avuto l'annullamento del lodo nei casi di lodi arbitrali di equità, di lodi internazionali e lodi dichiarati non impugnabili.

Pertanto il Tribunale, sulla base delle considerazioni che precedono, ritiene di dover quantificare le " chances" di ottenere una conferma del loodo Pratis in una misura percentuale, che è congruo determinare nell'80 % .

Orbene l'80% di € 937.444.514,92 è pari ad € 749.955.611,93, somma al pagamento della quale in favore dell'attrice la società convenuta deve essere condannata per il titolo risarcitorio dedotto in giudizio a titolo di danni patrimoniali con gli interessi legali sulla predetta somma dal dì dell'odierna pronuncia al saldo.

62 – Il danno non patrimoniale. Condanna generica.

L'attrice ha anche chiesto la condanna generica della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, riservandosi di chiedere la sua quantificazione in diverso giudizio.

Orbene ritiene il Tribunale che detta domanda di accertamento del danno non patrimoniale soltanto sull'an sia nella fattispecie ammissibile, nonostante il consolidato principio della non frazionabilità dei danni risarcibili derivati da un unico fatto illecito, che di regola devono essere richiesti e liquidati nello stesso giudizio. Infatti, sempre secondo consolidata giurisprudenza di legittimità questo principio incontra delle eccezioni, che sono da identificare, per quel che qui rileva, essenzialmente nell'ipotesi in cui fin dall'atto di citazione l'attore abbia proposto

domanda di accertamento di uno dei danni risarcibili solo sull'an, riservandone ad altro giudizio la quantificazione.

Infatti, nella importante sentenza n. 2869 del 26.02.2003 della Corte di Cassazione si legge (pagg. 5 e sgg) : ... " osserva questa Corte che la giurisprudenza di legittimità ritiene costantemente che la richiesta risarcitoria di tutti i danni (patrimoniali e nmon patrimoniali) comprende necessariamente quella del danno biologico, anche se dovesse mancare una specifica domanda in proposito, in quanto la richiesta, per la sua onnicomprensività, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, dovendosi peraltro tener conto della evoluzione degli orientamenti interpretativi – anche in sede di giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 184/86 e 372/94) e della Corte di Cassazione – circa l'individuazione delle varie voci di danno e la natura giuridica del danno biologico (vedi Cass,. N. 7975 del 1997; Cass. 8216 del 1995, Cass. 1955 del 1995, Cass. 8787 del 1994; Cass, n. 4909 del 1996). – Il principio è certamente da condividere non solo sulla base dell'elemento volontaristico della domanda, ma anche per il principio dell'unità del diritto al risarcimento del danno. Invero il principio dell'unità, dal punto di vista sostanziale, del diritto al risarcimento del danno (sia da inadempimento contrattuale sia da illecito extracontrattuale) ha come logico corollario, sul piano processuale, il principio, condiviso da dottrina e giurisprudenza (Cass. N. 10702/98), della c.d. infrazionabilità o inscindibilità del giudizio di liquidazione del danno, il quale esige che alla liquidazione, di regola, si faccia luogo in un unico, complessivo contesto e quindi in un solo processo. Può dirsi consolidato l'indirizzo che, pur facendo salva, in linea di massima, l'inscindibilità del giudizio sul "quantum debeatur", riconosce per un verso che sussistono alcune eccezioni, o previste espressamente dalla legge, seppure nell'ambito di diverse fasi di un medesimo processo (quella dell'art. 278 cpv cpc, della condanna ad una provvisionale, con prosecuzione del processo per la liquidazione definitiva; quella dell'art. 345 cpv cpc, della possibilità di ottenere in appello i danni sofferti dopo la sentenza di primo grado), o ricavabili dal sistema (come quella di un giudicato che riservi ad altro processo la liquidazione di una parte del danno e quindi superi con la sua forza il principio giuridico dell'insindibilità della domanda di liquidazione del danno); e per altro verso enuclea un'ipotesi assai più generale, nascente dal riconoscimento di una certa disponibilità delle parti nel processo, che cioè la scissione del giudizio di liquidazione sia accettata da entrambe le parti. – Non manca chi sostiene che questa ipotesi tragga legittimità dall'art. 12 cpc, dal quale si desumerebbe che, in relazione al rapporto obbligatorio, il creditore possa agire " pro parte " in momenti divesi e che il giudicato, in tal modo, si formi solo su quella parte del rapporto che forma oggetto della domanda; sicchè sarebbe arbitrario negare una tale possibilità in relazione all'azione avente ad oggetto il risarcimento del danno. L'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria in frazionabilità del giudizio di liquidazione (scaturente dal rispetto dei canoni della concentrazione e della correttezza processuale) comportano, dunque che, quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta.

Perché tale principio non trovi applicazione è necessario che sia esclusa " a priori " la potenzialità della domanda a coprire tutte le possibili voci di danno, la qual cosa può accadere solo quando tale esclusione sia adeguatamente e nei modi opportuni manifestata dall'attore, o " ab initio " o nel corso del processo. Infatti il principio dell'infrazionabilità della richiesta di risarcimento va coordinato con il principio dispositivo della domanda (art. 99 e 112 cpc)....".

Orbene, nella fattispecie la società attrice ha fin dall'atto di citazione richiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale in forma generica e detta circostanza rende detta domanda ammissibile, sulla base dei criteri esposti nella citata pronuncia del Supremo Collegio, che sono stati di recente confermati anche nella sentenza n. 17873 del 22.089.2007.

Invero, a parere di questo Ufficio, il danno non patrimoniale è sussistente sotto due profili:

* come lesione del diritto, costituzionalmente garantito, ad un giudizio reso da un giudice imparziale;

* come lesione della propria integrità e della propria onorabilità e reputazione di persona giuridica.

Invero, sotto entrambi i profili, deve ricordarsi che le sentenze nn. 8827 ed 8828 del 2003 della Corte di Cassazione, così come più di recente la nota sentenza n. 26972 dell'11.11.2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno sancito il superamento del principio, fondato sulla lettura tradizionale degli artt. 2059 cc e 185 cp, secondo il quale il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile solo nei casi di fatto illecito costituente reato.

Le predette sentenze hanno infatti affemato che il danno non patrimoniale è risarcibile tutte le volte che vengono lesi valori della persona, che trovano riconoscimento e tutela nella carta costituzionale.

La giurisprudenza, ormai consolidata, della Corte di Cassazione, ha inoltre sancito il superamento del principio, secondo cui solo la persona fisica poteva essere titolare di danno non patrimoniale risarcible sotto il profilo che solo la persona fisica può avvertire la sofferenza psicologica, che costituisce la essenza del danno morale.

Invero, una volta superata l'identificazione del danno non patrimoniale col danno morale e riconosciuto che anche la persona giuridica è titolare di diritti personali costituzionalmente garantiti, la cui lesione costituisce danno risarcibile (vedi per tutte sentenza Cassazione n. 12929 del 04.06.2007), nessuno ostacolo sussiste alla affermazione che nella specie sono stati lesi i diritti costituzionalmente garantiti della persona giuridica CIR spa sotto i due profili già accennati:

> in primo luogo è stato leso il diritto dell'attrice ad un giudizio reso da un giudice imparziale, diritto riconosciuto dalla Costituzione all'art. 24 (tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi) ed all'art. 111 (la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge).

> in secondo luogo CIR è stata lesa nel suo diritto alla immagine ed alla reputazione, che sono state sicuramente danneggiate dall ingiusta sentenza della Corte di Appello di Roma, frutto della corruzione del giudice Metta.

Infatti, della predetta sconfitta giudiziaria diedero notizia i giornali quotidiani (vedi ad esempio i già citati articoli di stampa a docc. L 34 e 35 CIR), così come presumibilmente anche gli altri medias e ciò si risolse certamente in un colpo alla reputazione ed all'immagine di CIR spa, quale compagine societaria, che aveva cercato di creare la " Grande Mondadori", di cui si è fatto cenno.

Occorre pertanto pronunciare condanna generica della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale derivato dal fatto illecito, per cui è causa, con riserva da parte dell'attrice di chiederne la quantificazione in successivo giudizio.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

pqm

Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando,

dichiara che l'attrice CIR – Compagnie Industriali Riunite spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha diritto, per l'insieme dei fatti ritenuti in motivazione, al risarcimento da parte di Fininvest- Finanziaria di Investimento spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, del danno patrimoniale da perdita di "chance" di un giudizio imparziale e per l'effetto condanna la convenuta, per il titolo risarcitorio dedotto in giudizio, al pagamento, a titolo di danni patrimoniali tutti, della somma di € 749.955.611,93 (euro settecentoquarantanovemilioninovecentocinquantacinquemilasseicentoundici,93), oltre ad interessi legali sulla predetta somma dal dì della presente pronuncia al saldo;

condanna inoltre la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali sopportati dall'attrice per l'effetto della predetta perdita di "chance" riservando la liquidazione di essi ad altro giudizio;

condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in € 981,80 per anticipazioni, € 6.394,86 per spese, € 16.148,00 per diritti ed € 2.000.000,00 (duemilioni) per onorari oltre alle spese generali pari al 12,50 % di diritti ed onorari ed oltre iva e cpa come per legge.

Milano, 3 Ottobre 2009

il Giudice

Depositato nella Cancelleria della Sez. 10ª del Tribunale Ordinario di Milano. è resa pubblica

OGGI - 3 OTT. 2009

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Milano

FATTO AVVISO

- 3 OTT. 2009

Milano

INDICE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I – LE DOMANDE DI CIR.

1 – Le vicende che condussero alla controversia giudiziaria pag.2
2 – La fase giudiziaria e arbitrale pag.5
3 – La trattativa CIR – Fininvest pag.7
4 – Anomalie nell'iter formativo della vertenza Metta pag.11
5 – Rapporti tra gli imputati pag.13
6 – Rapporti economici fra gli imputati:i bonifici rilevanti per la vicenda corruttiva pag. 14
7- L' acquisto dell'immobile da parte di Vittorio Metta pag.16
8 – La situazione finanziaria del Metta nel 1990/92 pag. 17
9 – La corruzione " attiva " di Silvio Berlusconi pag. 18
10 – La sussistenza e la risarcibilità del danno pag. 20
11 – L'intrinseca ingiustizia della sentenza Metta pag. 20
12 – Una prospettazione subordinata, che prescinde dalla ingiustizia della sentenza Metta: il danno di CIR come danno da " perdita di chance " pag. 24
13 – il nesso di causalità fra la sentenza della Corte di Appello ed il danno lamentato da CIR pag. 25
14 – La quantificazione del danno patrimoniale pag. 26
15 – La responsabilità di Fininvest pag. 26
16 - Le prospettazioni istruttorie di CIR ed il petitum pag.28

II - LE DIFESE DI FININVEST.

17 – Costituzione in giudizio di Fininvest pag. 29
18 – La fase pregiudiziale pag. 29
19 – Il giudizio arbitrale ed il contenuto del Lodo Mondadori pag. 32
20 – il giudizio di impugnazione avanti alla Corte di Appello di Roma. pag 33
21 – Il ricorso per cassazione da parte di CIR pag. 33
22 – La transazione e la sua esecuzione pag. 33
23 – Sull'improponibilità delle domande svolte da CIR pag. 33
24 – Sulla prescrizione dei diritti di CIR pag.34
25 – Sull'irrilevanza del predetto atto corruttivo rispetto alla sentenza della Corte di Appello di Roma pag. 35
26 – Sull'irrilevanza della sentenza della Corte di Appello sulle scelte transattive di CIR pag. 36

27 – Sui pretesi motivi che avrebbero indotto CIR alla transazione pag. 36
28 – Sulla mancanza dei presupposti per configurare una responsabilità di Fininvest pag. 37
29 – Sull'inesistenza di qualsiasi attività corruttiva posta in essere dal Dott. Berlusconi pag. 37
30 – Sul cosiddetto ruolo institorio dell'avv. Previti pag. 38
31 - Sull'intrinseca giustizia della sentenza della Corte di Appello di Roma pag 39
31 bis – Sull'ammissibilità dell'impugnazione del Lodo Mondadori avanti alla Corte di Appello di Roma pag. 41
32 – Sulla correttezza della sentenza della Corte di Appello in ordine alla dichiarata inscindibilità delle clausole del patto di sindacato dal resto del contratto. pag.42
33- Sulle presunte "anomalie" del procedimento avanti alla Corte di Appello di Roma pag.42
34 – Sull'assegnazione della causa al giudice Metta pag. 42
35 – Sul presunto carico eccessivo del ruolo del giudice Metta pag. 43
36 – Sul " celere " deposito della sentenza della Corte di Appello di Roma pag. 43
37 – Sulle cosiddette rivelazioni del Presidente della CONSOB pag. 44
38 - Sui rapporti tra Cesare Previti e Vittorio Metta pag. 45
39 – Sulle ipotetiche movimentazioni finanziarie tra Previti, Acampora, Pacifico e Metta pag. 45
40 – sul preteso danno da " perdita di chance " dedotto da CIR in via subordinata pag. 46
41 – Sull'inapplicabilità degli artt. 1440 e 1337 cc alla fattispecie oggetto del giudizio pag. 47
42 – Sull'insussistenza del preteso danno patrimoniale lamentato da CIR pag. 48
43 – Sulla responsabilità aggravata di CIR pag. 48
44 – Sulle prove richieste ed indicate nell'atto di citazione pag. 48

45 - L'iter di svolgimento del presente giudizio pag.48

MOTIVI DELLA DECISIONE

46 – L'eccezione di Fininvest di improponibilità della domanda attorea per preclusione da precedente transazione pag. 50
47 – L'eccezione di Fininvest di improponibilità della domanda attorea per preclusione da precedente giudicato pag. 54
48 – Eccezione di estinzione per prescrizione del diritto attoreo pag. 56
49 – Rapporti fra il presente giudizio civile ed il giudicato penale di condanna degli imputati pag. 58
50 - La vicenda corruttiva Lodo Mondadori – Anomalie della sentenza n. 259/1991 della Corte di Appello di Roma.

Designazione di Metta quale consigliere relatore della causa. pag. 59
51 – Tempi di stesura e dattiloscrittura della sentenza pag. 63
52 – Le " anticipazioni" della sentenza della Corte di Appello di Roma pag. 66
53 – esistenze di copie diverse dell'originale della sentenza della Corte di Appello di Roma pag. 69
54 – L'ingiustizia della sentenza n. 259 /1991 della Corte di Appello di Roma pag. 70
55 - I rapporti fra gli imputati pag. 86
56 – le movimentazioni finanziarie tra gli imputati pag. 95
57 – Le disponibilità finanziarie del giudice vittorio Metta a partire dall'anno 1990 pag. 114
58 – Conclusioni sulla reale sussistenza della vicenda corruttiva, per cui è causa. pag. 119
59 – La responsabilità di Fininvest per il fatto di Silvio Berlusconi e Cesare Previti pag. 120
60 – Determinazione del danno risarcibile. Il danno risarcibile come danno da " perdita di chance" pag. 126
61 – Identificazione e quantificazione dei danni patrimoniali pag.129
62 – il danno non patrimoniale. Condanna generica. pag 141.